

DNA - Di Nulla Academia

Rivista di studi camporesiani




Vol. 3, n. 2 (2022)

## Le officine delle pene esacerbate




## SOMMARIO

<i>Omaggio a un Italianista</i> .....	p. 4
<i>Editoriale</i> .....	p. 5
BRUNO CAPACI, LUCA MAZZANTI	
<i>Un progetto nazionale per Santo Stefano</i> .....	p. 10
SILVIA COSTA, CRISTINA LOGLIO	
<i>Dante, la responsabilità etica della letteratura e delle leggi e la natura del Male</i> .....	p. 13
GIAN MARIO ANSELMI	
<i>L'applicazione delle misure cautelari: il ruolo della difesa</i> .....	p. 20
MARIACHIARA ANTINORI	
<i>Funzioni e criteri della pena</i> .....	p. 26
IACOPO SANTINELLI	
<i>Istanze difensive e condanna alla reclusione</i> .....	p. 30
VALENTINA SGROI	
<i>Il garantismo processuale</i> .....	p. 33
DOMENICO TRUPPA	
<i>Il carcere prima del carcere in una civiltà dell'accusa. Riflessioni moderne, partendo da Atene e Roma</i> .....	p. 36
LUIGI SPINA	
<i>In carcere Communis est. Riflessi del carcere e della carcerazione nella documentazione medievale bolognese (seconda metà XIII-prima metà XIV secolo)</i> .....	p. 48
MADDALENA MODESTI	



<i>I Prigionieri della Torre dei Leoni. Una storia penale e letteraria</i> .....	p. 81
BRUNO CAPACI	
<i>La «invenzione» del carcere, tra carità cristiana e illuminismo penale (secc. XVII-XVIII)</i> .....	p. 108
ELIO TAVILLA	
<i>Prima di Santo Stefano. Sulle carceri civili a Napoli in antico regime</i> .....	p. 118
SILVANA D'ALESSIO	
<i>Fine pena mai: l'ergastolo ostativo nel dibattito legislativo in corso</i> .....	p. 150
ALESSANDRA SANTANGELO	
<i>Fini istituzionali e riordini amministrativi. Implicazioni e aporie</i> .....	p. 162
RICCARDO TURRINI VITA	
<i>Bresson, Becker, Audiard e la dimensione del carcere. Annotazioni su Un condamné à mort s'est échappé (1956), Le Trou (1960) e Un Prophète (2009)</i> .....	p. 175
ROBERTO CHIESI	
<i>Da biblioteca a laboratorio digitale: cenni di un viaggio nel fondo Piero Camporesi</i> .....	p. 185
ALESSANDRA DI TELLA	
<i>Ringraziamenti ai revisori del vol. 3 n.1 e n. 2</i> .....	p. 199






## *Omaggio a un Italianista*

Questo fascicolo di «DNA-Di Nulla Academia» è dedicato al prof. Gino Ruozi, italianista dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Pubblicista e docente di Letteratura italiana, il prof Gino Ruozi, da qualche mese in stato di quiescenza, ha ricoperto incarichi apicali prima come presidente della scuola di Lettere della nostra università, poi in qualità presidente dell'ADI (Associazione Degli Italianisti). Maggiore esperto delle forme brevi nel panorama nazionale e internazionale, Gino Ruozi ha pubblicato, tra gli altri scritti, *Scrittori italiani di aforismi* (2 voll., «I Meridiani» Mondadori, 1994-96), *Epigrammi italiani* (Torino, Einaudi 2001), *Ennio Flaiano, una verità personale* (Roma Carocci, 2012), *Leonardo da Vinci: Amore ogni cosa vince* (Interlinea, 2019), *Tutti i racconti di Luigi Malerba* (Milano, Mondadori 2020). Ma è in virtù di *Quasi scherzando, percorsi del Settecento letterario da Algarotti a Casanova* (Roma, Carocci, 2012) che la dedica di questo fascicolo si concretizza in omaggio strettamente tematico in quanto Gino Ruozi ha trattato con belle lettere il tema dei reiterati imprigionamenti di Giacomo Casanova e della sola, clamorosa, fuga. Il ricordo dell'opera di Gino sarebbe reticente, se non facessimo riferimento a un condiviso orizzonte di idee, a un impegno attivo e costante nel condividere, nel lavoro e nell'amicizia, il dna dell'italianistica.





EDITORIALE

*Le officine delle pene esacerbate*

BRUNO CAPACI<sup>1</sup>, LUCA MAZZANTI<sup>2</sup>

1 Alma Mater Studiorum-Università di Bologna  
Corresponding author e-mail: [bruno.capaci2@unibo.it](mailto:bruno.capaci2@unibo.it)

2 Avvocato in Bologna  
Corresponding author e-mail: [lm@studioassociatomazzanti.it](mailto:lm@studioassociatomazzanti.it)

*In una cella di sedici palmi ogni lato siamo otto prigionieri, tre politici e cinque politici*  
Luigi Settembrini, Santo Stefano 9 Marzo [1854]

1.

Piero Camporesi descriveva magistralmente il viaggio verso l'inferno: *itineraium in ventrem inter faeces et urinas* per approdare alla fornace ardente, alla grattugia infuocata dove tutto si consumava. Ma ancora più efficace è la sua descrizione delle case del dolore, dei tuguri cittadini e di campagna dove a stento sopravvivevano gli uomini-nulla, piagati dalla stessa vita che li aveva generati.<sup>1</sup> I reclusi sono uomini-nulla? Le case del dolore e il postinferno possono ricordarci i luoghi di detenzione? Il carcere ospita la giustizia materializzata negli effetti per la causa, cioè dalla pena. In questo senso, ogni recluso può, come mastro Adamo, affermare di essere sottoposto alla «rigida giustizia che entro mi fruga» (*If. XXX, v.70*). Personificare la giustizia è una consuetudine allegorica, quasi che attribuirle un volto la renda ovunque presente a chi si fa “giustizia” senza confrontarsi troppo con le leggi scritte. Ma il padre della legislazione moderna, il maestro dell'école de Milan, affermava fin dal 1764 quanto fosse pericoloso trasformare la giustizia in Erinni, cioè darle corpo e artigli:

Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola giustizia l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno.<sup>2</sup>

Il carcere come la malattia tiene in ostaggio il corpo, lo costringe, lo segna e lo rattrappisce nelle condizioni della detenzione. Si vuole porti al recupero ma in molti casi educa alla perdita di speranza, ovvero, alla disperazione. Non si tratta più di stigma ma dell'invito della collettività al condannato a lasciare ogni speranza, qualora approdasse alla dannazione del postinferno, dove anche le pene meritate sono scontate in condizioni talvolta impietose



e impenetrabili. Tutti noi siamo ben attenti a non superare quella porta che non è un pertugio ma ampia ruina in cui precipitano gli umani casi della vita. Certo non è per tutti questo destino, ma nessuno può essere certo di non viverlo in futuro. Il carcere è un cronotopo della esistenza e della letteratura come la locanda, la piazza e l'osteria ma induce a vivere, per così dire, in spazi più ristretti. Si è sovrapposti l'uno all'altro in coabitazione forzata. Così Gioachino Belli descrive la condizione dei dannati:


Fijji, a ccasa der diavolo se vede,  
Tutt' in un mucchio, facce, culi e ppanze,  
E ggnisuno llaggiù ppò stacce a ssede  
Co le duvute e ddebbite distanze.<sup>3</sup>

Scomodamente assiepati in spazi ristretti, i reclusi sperimentano il paradosso di essere condannati dalla società a sottostare al mondo rovesciato in cui trionfa ancora la malavita che impone consuetudini violente in procinto di divenire legge per i nuovi arrivati. Quando la legge non è scritta regnano più che altrove il sopruso, la violenza e la ragione del più forte. Quest'ultima da sempre diffidente nei confronti di ciò che lascia traccia impressa nella memoria. D'altra parte anche le sentenze scritte, secondo Cesare Beccaria, permettono margini di dubbio quando si avverta in essa una problematicità argomentativa non risolta:

In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.<sup>4</sup>

Non si discute solo delle sentenze ma di quel che succede dopo. Chi sono gli avvocati dei reclusi, a chi possono affidarsi coloro ai quali è data per pena una quotidianità di annullamento. L'esempio di Eugenio Perucatti, direttore del Carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, seguace di Beccaria, pragmatico e laico sacerdote della Costituzione repubblicana in materia di recupero del detenuto, ci ha indirizzato alla riflessione di questi scritti. Un percorso tra letteratura e diritto, passato e presente per scorgere meglio le impronte lasciate su ogni disagiata gradino dei sentieri scoscesi delle isole del diavolo. Spesso dimentichiamo che siamo tutti in libertà provvisoria. D'altra parte l'invito a buttare via la chiave dimentica che quella stessa metafora è usata, in senso del tutto opposto, dal Vangelo per alludere a cancelli che si possono riaprire anche dopo averli sentiti sbarrare dietro di sé. La riflessione di Cesare Beccaria ci pare sempre più opportuna in questo fascicolo, se si vuole tenere presente la persistente inutilità delle pene esacerbate:

Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto che, serbata la



proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.<sup>5</sup>

L'invito a scegliere la pena meno crudele per il corpo del reo credo abbia ancora oggi un senso e sia opportuna attualizzazione del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione che ricorda che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Proprio questo articolo della Costituzione ci riporta alle considerazioni di Beccaria in merito al diritto e alla necessità del sovrano di punire qualora gli interessi dei pochi tendano a prevalere sulla sicurezza della società, sminuendo il rispetto delle sue leggi e con essa i fondamenti del vivere comune:

Ogni pena che non derivi dall'assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica; proposizione che si può rendere più generale così: ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico. Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: sulla necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi.<sup>6</sup>

Il deposito della salute pubblica ovvero la sicurezza dello stato si attua se le usurpazioni dei particolari saranno punite con pene giuste. Le pene giuste non solo rendono più sicuro lo stato ma maggiore la libertà dei cittadini che Beccaria chiama sudditi in quanto alto funzionario del governo di Maria Teresa d'Austria.

Abbiamo ritenuto che collegare letteratura e diritto fosse un atto di interdisciplinare educazione civica. La dialogica convivenza tra italianisti, classicisti, penalisti e magistrati ripropone qui la centralità del corpo nella pena. Ogni volta che ci affacciamo sulle soglie di un penitenziario percepiamo la giustizia-personificazione, ovvero i suoi effetti nella idea di umana cattività. Condizione forse ineliminabile, ma senza dubbio migliorabile in quanto chi ha cura della applicazione della pena non può accettare di incarnare l'idea di una vendetta della società. La legge scritta, mediante la sua applicazione giudiziaria, ordina la reclusione di cittadini liberi allo stesso modo in cui sorveglia chi li custodisce.

Il titolo di questo fascicolo si realizza come crasi tra quello di un fortunato saggio di Piero Camposes, intitolato *Le officine dei sensi* e una definizione tecnico giuridica che abbiamo rinvenuto nel bel saggio di Carmelo Elio Tavilla, qui pubblicato, a proposito delle pene non ordinarie.

Il fascicolo di dispiega in due sezioni: da una parte i saggi più ampi, e per questo referati, che attraverso un percorso storico critico ci conducono dall'antichità al presente, dalla Grecia alla situazione penitenziaria italiana, dall'altra un gruppo di interventi meno ampi, ma non meno incisivi e importanti, che potremmo definire militanti in ragione dell'estremo aggiornamento dei loro contenuti e per il ruolo che i loro autori esplicano ogni giorno nei tribunali in qualità attori del diritto come avvocati penalisti e magistrati.



Se la parte storico-letteraria prende in considerazione i teatri del processo, con particolare riferimento al mondo preilluminista, quella di maggiore attualità interviene nella descrizione e discussione degli aspetti fondamentali del processo sia dalla posizione dei magistrati sia da quella dei difensori dando luogo a un incontro di idee avvincente, serrato e, ci pare, molto coerente.

Le riflessioni contenute in questo fascicolo hanno preso avvio nell'occasione di un incontro che si realizzò il 27 e 28 maggio 2022 a Ventotene, sotto gli auspici della convenzione firmata da Nicola Grandi, direttore del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica e Silvia Costa, Commissario straordinario del Governo per il recupero dell'ex Carcere di Santo Stefano/Ventotene, e che ebbe come agenti promotori il Centro Studi "Piero Camporesi" e lo studio legale Mazzanti di Bologna nelle persone di chi scrive. In particolare, si deve all'avv. Luca Mazzanti la prima idea di realizzare questo incontro sull'isola che tanta parte ebbe ed ha nella storia italiana ed europea. Proposito che il Centro Studi "Piero Camporesi" ha fatto proprio in chiave storico letteraria e antropologica non senza aprirsi alla dimensione giudiziaria del progetto. A distanza di undici mesi da quell'incontro, concludiamo l'editoriale condiviso passando il testimone a Luca Mazzanti e alle sue parole di apertura del convegno che assai bene possono concludere questo editoriale, svolto all'insegna dell'illustrazione della attività di III missione proprie del Centro e dell'open access journal DNA-Di Nulla Academia.

## 2.

Due parole sul perché di un evento che riunisce letterati, antropologi, filologi, giuristi, avvocati, magistrati, apicali del Ministero della Giustizia per discutere di carcere e carcerazione, preventiva e definitiva.

L'adozione di una decisione che priva della libertà un uomo è, o dovrebbe essere, un percorso complesso e sofferto tracciato, certo, dal diritto, dalla norma giuridica, ma guidato dall'umanesimo, dalla carità, dalla *pietas*.

Idealmente, le tre sezioni di questo convegno vorrebbero toccare, senza alcuna pretesa di completezza, alcuni punti di questo percorso che parte – ma non sempre – da un crimine effettivamente consumato, passa attraverso il processo e si conclude – a volte – con la segregazione del corpo e della vita dentro le mura del carcere.

E Santo Stefano racchiude in sé, idealmente, tutte le carceri e tutte le idee di carcere.

Luogo dove gli uomini vengono gettati a imputridire nei vizi e a lordarsi di altri e forse maggiori delitti, per citare Settembrini che a Santo Stefano fu rinchiuso per svariati anni.

O luogo, certo, di dolore, ma anche di espiazione e, soprattutto, di redenzione, come riportato sui grandi cartelli fatti installare dal direttore Perucatti sull'erta che conduce alle porte del carcere e che tutti i detenuti dell'ergastolo hanno salita con il loro fardello di dolore e di ostinata speranza.



## NOTE

- 1 Camporesi 2000: 18.
- 2 Beccaria 1973: 9.
- 3 Belli 1978: 288.
- 4 Beccaria 1973: 12.
- 5 Ivi: 31.
- 6 Ivi: 8.

## BIBLIOGRAFIA

- Beccaria C. (1973), *Dei delitti e delle pene*, Milano, Mursia.  
Belli G. (1978), *Sonetti*, Milano, Mondadori.  
Camporesi P. (2000), *Il paese della fame*, Milano, Garzanti.







FISIOGNOMICA E BIOGRAFIA

*Un progetto nazionale per Santo Stefano\**

SILVIA COSTA<sup>1</sup>, CRISTINA LOGLIO<sup>2</sup>

1 Commissario del Governo per Santo Stefano

Corresponding author e-mail: [commissario.cis.santostefanoventotene@governo.it](mailto:commissario.cis.santostefanoventotene@governo.it)

2 Consigliere per le Relazioni Istituzionali e Internazionali  
del Commissario del Governo per Santo Stefano

Corresponding author e-mail: [cristina.loglio@gmail.com](mailto:cristina.loglio@gmail.com)

\*La sezione 1 è stata scritta da Silvia Costa; la sezione 2 è stata scritta da Cristina Loglio

AVVERTENZA

La giustizia ha un volto? E quale storia personale esiste dietro chi commette un reato? E, ancora, come la giustizia interviene sulla biografia di un imputato? Come, in caso di perdita della libertà personale, la giustizia modifica la fisionomia del condannato? Nella sezione *Fisiognomica e biografia* sono state accolte le relazioni dei giuristi che nel 2022 hanno partecipato al convegno di Ventotene: non saggi referati, ma contributi importanti per la diffusione della cultura giuridica che introducono riflessioni necessarie sull'applicazione delle misure cautelari (Antinori), sulle funzioni della pena (Santinelli), sulle istanze difensive (SgROI), sul garantismo processuale (Truppa). Con questa sezione, arricchita da una riflessione su Dante e la responsabilità etica della letteratura di fronte al male (Anselmi), ci auguriamo di contribuire alla comunicazione pubblica della giustizia e, per dirla con Camporesi, del governo del corpo, perché ogni scelta individuale, dal reato al giudizio alla punizione, interessa individui in carne e ossa, siano essi colpevoli o innocenti.

1.

**I**l progetto di recupero dell'ex carcere di Santo Stefano, monumento nazionale, dismesso nel 1965 e in condizioni di grave degrado, ha preso avvio nel 2016 dalla decisione del Governo italiano di restaurarlo per farne un luogo di speranza e di futuro, destinato prevalentemente ad attività culturali e all'alta formazione di respiro europeo.

L'isolotto di Santo Stefano fa parte del Comune di Ventotene - lontano solo un miglio marino dall'isola madre. I Borbone vi costruirono, su preesistenze romane, il carcere moderno che dal 1797 avrebbe accolto per 170 anni i rei di pene gravi, accanto a dissidenti politici e liberi pensatori che ogni regime vi ha voluto recludere fino agli antifascisti Sandro Pertini e Umberto Terracini. Entrambi saranno trasferiti nel '39 nel confino dell'isola di Ventotene, dove nel 1941 Altiero Spinelli e Ernesto Rossi idearono e scrissero il Manifesto



*Per un' Europa libera e unita*, cosicché oggi Ventotene evoca il progetto politico europeo e costituisce un luogo di grande fascino culturale e politico.

Diversa la storia e il destino dell'ergastolo di Santo Stefano che attraverserà la fine della guerra, la nascita della Repubblica e la Costituzione, con l'art. 27 che riconosce la dignità dei detenuti e il ruolo rieducativo della pena. Una concezione avanzata che proprio a Santo Stefano vedrà una sua pionieristica attuazione con la direzione di Eugenio Perucatti.

Nel 2016 il Governo ha avviato il recupero dell'ex carcere, destinando allo scopo l'importo di 70 milioni di euro; nel 2017 è stato siglato un Contratto Istituzionale di Sviluppo, la cui Autorità di gestione è istituita presso il Ministero della Cultura; e da gennaio 2020 a gennaio 2023, con tre successive nomine a scadenza annuale, il Governo mi ha nominato Commissario straordinario, con il compito di coordinare le Amministrazioni e di imprimere un forte impulso al progetto.

Ora i lavori fervono a Santo Stefano, nonostante le difficoltà logistiche. Il rischio di crolli imminenti è stato arrestato con opere di somma urgenza; e sono in pieno svolgimento i lavori di messa in sicurezza e il parziale restauro conservativo, del valore di 10 milioni di euro.

In parallelo è stato approvato lo Studio di fattibilità, premessa al concorso internazionale di progettazione di cui si attendono gli esiti entro l'inizio del 2023. Parimenti concluso è il progetto museologico del Percorso espositivo, da affidare per la fase realizzativa, offrendo già un *fil rouge* chiaro e supportato da fonti identificate. Lo scopo è creare a Santo Stefano un percorso espositivo-museale che sia anche spazio artistico di creazione, un progetto ambientale sostenibile e un laboratorio culturale e artistico integrato con l'isola di Ventotene, dove già c'è una realtà viva di seminari e convegni animati da associazioni europeiste, da campi scuola in ambito storico, archeologico e ambientale, da corsi di vela e di sub.

Durante i lavori Santo Stefano rimane sempre accessibile per le visite, con regole per garantire la sicurezza, così come saranno realizzati cantieri scuola e altre attività fino al completamento delle opere, previsto nel 2026.

## 2.

Il Convegno *I confini della libertà*, promosso dal Centro Studi Piero Camporesi-Alma Mater Studiorum- Università di Bologna, da ARCE –Archivio Ricerche Carteggi Estensi, insieme con il Commissario straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano-Ventotene, con la collaborazione e il sostegno dello Studio Legale Mazzanti, si è svolto sull'isola di Ventotene, tra il 27 e il 28 maggio 2022. Esso si inserisce in una ricca stagione di seminari, ricerche e pubblicazioni che si intrecciano intorno a Santo Stefano-Ventotene, sito che il Professor Bruno Capaci ha definito «Il luogo», per l'insolita concentrazione di storie e di significati che comprende, nella realtà fattuale e in quella simbolica.




Il fervore di progettisti, ingegneri, geologi, con cronoprogrammi vincolanti e regole amministrative cogenti ha catalizzato gran parte delle energie della Commissaria e della sua struttura, ma saggiamente si è scelto di non rimandare a lavori ultimati la riflessione sul senso e sul ruolo del «luogo». Così il rapporto con il Centro Studi Piero Camporesi ha trovato uno spazio necessario e innovatore almeno sotto due profili.

Del primo dà ragione il sottotitolo del Convegno: *I confini della libertà - Uno sguardo d'insieme: carcerazione tra letteratura, antropologia, arti e diritto*. Nell'isola carcere italiana che più si avvicina all'immaginario di Montecristo o di Alcatraz, è ineludibile scavare le memorie letterarie, antropologiche, giuridiche, e ancor più approfondire in futuro gli ambiti musicali, cinematografici, teatrali, retorici. Tutti i contributi presentati a Ventotene il 27 e 28 maggio scorsi hanno svelato profondità e risonanze di grandissimo fascino e interesse, non a caso ora 'fermate' in questo numero della rivista.

Il secondo motivo attiene alla preziosa capacità di cui l'Accademia ha dato prova attraverso il Convegno, la capacità di parlare al presente, a persone concrete che, nel farsi del dibattimento penale, guardano alla sentenza e alla sua esecuzione come al crinale della loro vita. Il dibattito tra magistrati e avvocati penalisti sull'applicazione della pena ha dato ai partecipanti al convegno il brivido della realtà: non una pagina di storia remota, non una fiction per grande pubblico, ma intreccio - necessario oggi- tra nuove forme di costruzione della prova, dell'accusa e della difesa, in un inedito intreccio tra Università, Struttura Commissariale, Magistratura, Amministrazione penitenziaria e Associazione degli Avvocati penalisti. Per questa intuizione e per il generoso impegno personale sono particolarmente grata all'avvocato Luca Mazzanti e al suo Studio.

Il Convegno 2022 ha confermato o avviato relazioni rilevanti e feconde, lasciando in tutti la curiosità di proseguire. È questo il mio augurio e, se utile, la mia disponibilità.





FISIOGNOMICA E BIOGRAFIA

*Dante, la responsabilità etica della letteratura e  
delle leggi e la natura del Male*


GIAN MARIO ANSELMI

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna  
Corresponding author e-mail: [gianmario.anselmi@unibo.it](mailto:gianmario.anselmi@unibo.it)

AVVERTENZA


La giustizia ha un volto? E quale storia personale esiste dietro chi commette un reato? E, ancora, come la giustizia interviene sulla biografia di un imputato? Come, in caso di perdita della libertà personale, la giustizia modifica la fisionomia del condannato? Nella sezione *Fisiognomica e biografia* sono state accolte le relazioni dei giuristi che nel 2022 hanno partecipato al convegno di Ventotene: non saggi referati, ma contributi importanti per la diffusione della cultura giuridica che introducono riflessioni necessarie sull'applicazione delle misure cautelari (Antinori), sulle funzioni della pena (Santinelli), sulle istanze difensive (Sgroi), sul garantismo processuale (Truppa). Con questa sezione, arricchita da una riflessione su Dante e la responsabilità etica della letteratura di fronte al male (Anselmi), ci auguriamo di contribuire alla comunicazione pubblica della giustizia e, per dirla con Camporesi, del governo del corpo, perché ogni scelta individuale, dal reato al giudizio alla punizione, interessa individui in carne e ossa, siano essi colpevoli o innocenti.

**D**ante mobilita tante dimensioni dell'immaginario contemporaneo di matrice anglosassone e non solo: però ben altre e ancora più rilevanti sono le questioni che egli solleva per le coscienze del suo e del nostro tempo in un campo decisivo come appunto quello etico che è del resto materia costitutiva della *Commedia*. Il problema è antico come il mondo e attraversa e inquieta da sempre la riflessione filosofica e politica nonché si pone al centro di una infinità di opere letterarie e artistiche in senso lato: cosa è Bene e cosa è Male? Quale confine (netto o sfumato, la «zona grigia» di cui parla Primo Levi) è possibile tracciare tra i due mondi? Non vogliamo certo entrare in questo campo vastissimo e al di sopra delle nostre possibilità: vogliamo solo valutarlo alla luce della *Commedia* di Dante e prendendo spunto da alcune posizioni espresse nel nostro tempo. Dante giudica eccome nella *Commedia*: si arroga un compito che, nelle religioni monoteistiche, è affidato a Dio e, in sua vece, decide chi incontrerà nella sua avventura nei tre Regni ultraterreni. La cosa risulta ancora oggi di una audacia senza pari, anche se volessimo valutarla coi parametri dell'etica laica moderna, ad esempio a partire da Immanuel Kant: Dante in ultima istanza



ci dice di fatto in cosa consiste il Bene (prezioso, fragile e sempre bisognoso di 'attenzioni') e in cosa consista il Male (che con determinazione e versi brucianti esplica nell'*Inferno*). Però, e qui Dante raggiunge una contiguità incredibile con le posizioni di Primo Levi e di tanti contemporanei, non è affatto manicheo e si tiene ben lontano da ogni semplificazione del gigantesco problema: infatti innanzitutto rompe ogni schema prevedibile fra le anime che incontra e brandisce anzi questa sua spregiudicata funzione 'giudicante' per sovvertire i luoghi comuni. Sicché personaggi che ci aspetteremmo fra i dannati (magari perché condannati come eretici dalla Chiesa Romana) li troviamo addirittura in Paradiso (il caso eclatante di Sigieri di Brabante, il grande ed eretico filosofo averroista) e viceversa personaggi che ci aspetteremmo in Paradiso sono brutalmente dannati in Inferno (vari Papi ad esempio). Ma questo è ancora niente: ben consapevole della impossibilità di discernere a fondo il confine talora indecifrabile della scelta individuale tra Bene e Male e soprattutto in antitesi con la vetusta tradizione gnostica e manichea ma anche della stessa Chiesa orientale ortodossa (che concepisce solo Inferno e Paradiso seppure con intrinseche 'gradualità' che ne attenuano la rigida polarità), Dante prende in carico due 'luoghi' presenti nella tradizione cristiana ma sostanzialmente fino ad allora delineati in modo labile e approssimativo, ovvero il Limbo e il Purgatorio, e li ricrea con una potenza inventiva inarrivabile, definendone nei particolari funzione, personaggi, dinamiche, esattamente come per i più tradizionali luoghi dell'aldilà di ogni religione, Inferno e Paradiso.

Limbo e Purgatorio sono appunto una sorta di equivalente della «zona grigia» di Primo Levi: sono i luoghi nei quali Dante colloca tutti quelli che non sarebbe possibile giudicare col metro comune di parametri moralistici cristiani manichei (o Santi o Dannati). Appunto: nessuna accetta, nessun nodo di Gordio; moltitudini di uomini e donne non hanno potuto conoscere la rivelazione cristiana o conoscendola l'hanno talora tradita per debolezza ma pur tenendo in fondo al cuore una fiammella di umanità e generosità. Ad alcuni di essi non può essere concesso il Paradiso (sono perciò collocati nel Limbo) oppure vi possono giungere solo dopo adeguata 'espiazione' (nel Purgatorio). Il Diavolo ci è connaturato ma l'Angelo ci redime nella dura battaglia tra Bene e Male. Non a caso il grande storico francese Jacques Le Goff, delineando in un libro esemplare la storia che lungo i secoli dell'Alto Medioevo porta al definirsi dell'idea di un Regno ultraterreno intermedio, il Purgatorio appunto (*La nascita del Purgatorio*, Einaudi), dedica il lungo capitolo finale a Dante e al suo *Purgatorio*: Dante risulta il vero e definitivo fondatore del Purgatorio fin nei dettagli e ciò che prima risultava vago e indeterminato viene da Dante consegnato fino ai nostri tempi con connotazioni di straordinaria precisione. Tuttavia, come abbiamo detto, Dante non perviene a questa risoluzione per un mero esercizio di originalità letteraria, per un gusto teologico di curiosità, per una sfida alle consuetudini pigre della ritualità cristiana: questi aspetti certamente ci sono eppure non bastano a spiegare la cruciale e incredibile 'invenzione' di Limbo e Purgatorio. Dante ha lo stesso problema che avrà in




altra, tragica stagione Primo Levi: non è vero che esistono una tassonomica e una casistica eterne e immutabili per ogni azione umana tali da poter tranciare il Bene dal Male con un unico colpo netto. La complessità del Mondo è la complessità di ogni essere umano e per questo Dante reinventa da par suo la «zona intermedia o grigia»: nel Limbo (fuori quindi dall'Inferno) trovano spazio tutte quelle anime giuste e ricche di saggezza che vissero prima di Cristo (greci e latini soprattutto come Virgilio) ma che non possono essere considerate 'infernali'; oppure quei saggi e sapienti (anche musulmani ad esempio) che, pur venuti dopo la rivelazione cristiana, abbracciarono altre fedi ma tesero sempre a cercare saggezza, giustizia e verità (Averroè o il Saladino). Il Limbo, indicato fin dai Padri della Chiesa come il luogo per eccellenza cui erano destinati i bimbi innocenti che non avevano fatto in tempo a ricevere il battesimo, viene trasformato da Dante di fatto nei Campi Elisi di classica memoria: in una atmosfera idillica e pacata di natura incontaminata coesistono non solo i bimbi innocenti ma i sapienti, i generosi, i giusti che non hanno potuto 'conoscere' il Cristo ma che hanno dato voce a ciò che è per eccellenza 'umano' ovvero ragione e passione generosa e che ora dialogano fra quelle radure dolci e rasserenanti. L'Inferno è l'inumano e perciò chi ha saputo, qualunque sia stata la sua fede, tenere la barra dritta sull'umano, sulla *pietas* e sull'*humanitas* è salvo (la lezione di Virgilio arricchita con quella di Terenzio). Forse non a tutti è chiaro che qui Dante rifonda la morale cristiana e la morale *tout court* e la proietta direttamente verso il nostro mondo contemporaneo, le cui lacerazioni e tribolazioni sono perfettamente riconducibili all'etica dantesca che è anche straordinariamente 'laica' ovvero aristotelica nel senso che una grande filosofa americana dei nostri giorni, Martha Nussbaum, ha definito in studi memorabili per questi ambiti (ci torniamo fra poco). Su una prospettiva identica ma ampliata fino a coprire un intero Regno ultraterreno è la Cantica del *Purgatorio*: di questo Regno, sul quale sono così averse le fonti cristiane persino iconografiche - ricchissime invece per Inferno e Paradiso - Dante definisce una straordinaria geografia totalmente inedita e di cui, con abile tecnica di *suspence*, ci aveva già preavvisato nel canto di Ulisse in *Inferno*, XXVI quando Ulisse appunto, nel suo viaggio ad Ovest nell'Oceano («il folle volo» che, per inciso, ritenterà con successo Cristoforo Colombo...), soccombe naufragando in vista dell'alta montagna del Purgatorio (che emerge immensa e verticale dall'Oceano, quasi una sorta di vulcano come Stromboli...). Qui le anime, pur patendo severe pene per spiare ciò che commisero in terra e in vista di poter giungere, una volta perdonati, al Paradiso, dialogano con Dante senza ansia e acrimonia: ancora una volta, al di là di pene e colpe, quello che 'premia' è l'umanità, l'essere usciti da ogni forma di inumano che devasta l'uomo e lo conduce alla galleria degli orrori dell'Inferno e dei Demoni. Anche in Purgatorio, all'inizio e alla fine del monte, ci sono dei «Campi Elisi», luoghi ameni in cui la Natura manifesta tutto il suo splendore e dove (come nel Limbo) Dante sperimenta la dolcezza della pace, dell'originaria età dell'oro. All'inizio del Purgatorio (nell'Antipurgatorio) Dante colloca infatti la «valletta dei Principi» dove reggitori di Stati



e città, Sovrani e Principi possono dialogare e in serenità attendere di cominciare l'ascesa al monte del Purgatorio vero e proprio; essi, come chiunque sia stato in vita costretto a misurarsi col governo, la politica, le guerre, non possono non essere stati esenti da colpe e delitti, ma avendo come fine il bene magnanimo dei governati e guidati da leggi e giustizia (a differenza di principi, uomini politici, tiranni e sovrani condannati all'Inferno per la loro disumanità e crudeltà efferata e cupidigia di ricchezza e potere) meritano finalmente una serena attesa del bene futuro e supremo. Ovvero, i mezzi non furono sempre cristiani ma il fine di questi eccellenti Sovrani fu in sostanza buono: che è poi quello che Machiavelli, finissimo e attento lettore di Dante, declinerà in modo laico e spregiudicato nel *Principe*. In Machiavelli non c'è attesa del destino finale ma identica consapevolezza che il miglior Principe possibile, nelle condizioni date di un'umanità fallace e spesso violenta, non può che essere il Principe con la fisionomia di quelli della valletta del *Purgatorio*, non perfetto ma in ricerca costante del miglior modo di adempiere al «buon governo».

E poi Dante ci fa giungere all'altra sua grandissima invenzione, l'approdo della sua straordinaria ascesa del monte, ovvero il Paradiso terrestre, l'Eden che egli genialmente colloca in cima al monte del Purgatorio: va ricordato infatti che, in barba a ogni discussione sul luogo dell'aldilà sempre indefinito nelle dispute sia patristiche sia 'popolari', Dante dispone molto 'fisicamente' Inferno e Purgatorio nella Terra e non in qualche luogo fuori dallo spazio naturale. Solo il Paradiso è 'oltre' ma è pur sempre nello spazio fisico dei cieli e degli astri che le anime sante si presentano a Dante prima che egli giunga alla visione dell'Empireo, il vero Paradiso, luogo ineffabile dell'«ognidove», cuore del mistero dell'Universo, in anticipazione straordinaria delle più audaci teorie fisiche quantistiche contemporanee. L'Empireo quindi, il Paradiso vero e proprio, non sono fuori dall'Universo, ne sono piuttosto il compimento e il cuore luminoso, la dimensione parallela (il «sottosopra»): e qui Dante supera sé stesso. Ovvero l'aldilà non è altro che l'altra faccia di questo Universo, il 'luogo' parallelo e coesistente dove noi abitiamo in vita e abiteremo oltre la vita. Seguace di Aristotele e San Tommaso, e 'francescano', Dante celebra la grandezza dell'Universo e dei Mondi, del 'creato' nel quale tutto è contenuto, anche il mondo ultraterreno. La morte allora non ci separa da questo Universo e dalla nostra Terra, ci destina ad altri luoghi dove poterla abitare ed essi ci sono contigui come ci sono contigui Angeli e Demoni, Santi e dannati e soprattutto l'intermediaria per eccellenza, la Madre di tutti e del Cristo, Maria Vergine. Grandioso Dante: l'aldilà sta qui, fra noi; nel nostro Universo coesistono aldilà e aldiquà! È come se fossimo di fronte a una declinazione in chiave creaturale e francescana dell'averroistica «eternità del mondo» su cui anche Machiavelli meditò nel memorabile quinto capitolo di *Discorsi*, II. Ancora una volta Dante abbatte ogni residuo manicheo, mistico ed elitario del cristianesimo: l'assoluta lontananza di Dio in realtà coincide con la sua assoluta vicinanza.

«Dio è in noi» non è più una stanca giaculatoria in Dante ma una concreta dimensione del




Creato in vita e oltre la vita. Non a caso allora Dante colloca in cima alla montagna del Purgatorio (in continuità coi luoghi idillici del Limbo e della valletta dei Principi) il Paradiso terrestre, l'originario Eden perduto, che egli immagina come l'ultima tappa degli espianti prima di ascendere al Paradiso: neppure l'Eden in realtà è scomparso dal creato ma vive su quel monte a testimoniare l'umanità redenta nella vita e nel mondo, ponte ineludibile per accedere al cuore dell'Universo, al Paradiso. Beatrice ovvero l'Eden vero di Dante infatti lì lo attende. E appunto, giunto nel suo viaggio fino all'Eden, Dante finalmente incontra, dopo tanto tempo, la donna amata in vita, Beatrice (e non è forse un Eden per ogni innamorato di ogni tempo il ritrovarsi con la persona amata?). Come per ogni 'folle' innamorato la donna amata è infatti essa stessa Eden, Paradiso (lo si dice da sempre, luogo comune, del resto, nel ragionare d'amore d'ogni tempo nei discorsi più diffusi degli innamorati) e quindi non poteva che avvenire lì, nel vero Eden, l'incontro con Beatrice. L'amata per sempre che per sempre abita il creato oltre la vita e che lo abiterà per sempre con Dante (gli innamorati per sempre sono 'santi subito', altra audacia incomparabile di Dante!). Allora davvero Dante delinea una nuova e rivoluzionaria morale cristiana e la rifonda: nelle sue vesti di 'giudice' Dante riconosce le debolezze umane, la fragilità nel tendere al Bene, le zone oscure e contraddittorie dell'agire, il male assoluto: conosce soprattutto le emozioni e le passioni e sa che coesistono con la ragione. L'uomo è in questa complessità ineludibile, in questo impasto unico di ragione e passione, inesorabilmente doppio e sfaccettato e per cui non possono esserci solo Inferno e Paradiso a valutarlo ma anche Limbo, valli di Sovrani, Purgatorio, Eden, ovvero regni intermedi che danno conto della gigantesca intuizione dantesca capace di rilanciare verso la modernità anche attuale ciò che, in altra temperie, già Aristotele, in polemica con Platone, aveva sostenuto, e in dialogo con i grandi autori teatrali di tragedie del suo tempo. In questa scia Dante è 'costretto', predestinato fin da giovane a scegliere la poesia (come ha mirabilmente dimostrato Marco Santagata): solo la letteratura, infatti, può dar conto di questa complessità dell'uomo e la letteratura è per Dante il culmine dei saperi (gli studi della Risset o di Maria Corti o di Emilio Pasquini), per lui che pure aveva avuto un apprendistato rilevante in filosofia, teologia, scienze (e lo si vede bene nella *Commedia* che è quasi una enciclopedia di saperi). La morale, la distinzione fra bene e male, la soglia del perdono sono in stretta connessione con la pratica del bello e dell'arte: dire del Bene vuol dire del Bello, dire dell'uomo e discorrere dei suoi fini ultimi vuol dire praticare la letteratura come dimensione unica e fondante dei saperi che vi sono connessi. Questa lezione di Dante non cesserà più di venir meno e fonderà l'intera cultura della civiltà occidentale e dello stesso cristianesimo. Non a caso citavamo la grande filosofa morale americana Martha Nussbaum: è proprio lei che con forza ha rilanciato, in opere capitali del secondo Novecento, nel mondo contemporaneo l'idea che le emozioni, le passioni, la casualità (*fortuna*, avrebbe detto Machiavelli) siano determinanti per l'uomo e le sue scelte e proprio partendo da una geniale






rilettura della figura ‘dissonante’ di Alcibiade nel *Simposio* di Platone (tutti si soffermano in genere invece sull’ ‘opposto’ Diotima), dall’intera etica di Aristotele e dalle opere maggiori dei tragici greci (*La fragilità del bene*, Bologna, Il Mulino). Non è chi non veda, e nell’alveo di Aristotele, una forte contiguità tra queste posizioni e quelle del nostro Dante. Del resto, Martha Nussbaum non solo assegna grande rilevanza, per la comprensione di questo ‘doppio’ dell’uomo, ad arte e letteratura ma ritiene che il pensiero ‘giudicante’ e il versante processuale stesso delle leggi non possano non tener conto di questi insiemi contrastanti che agitano le scelte degli uomini e che nessun giudice può eludere. Ovvero lo studio dell’Etica per la filosofa americana diviene essenziale per la pratica stessa del Diritto (l’ansia di Dante per le buone leggi) e passa per un attento scrutinio dei grandi autori della letteratura classica. Non a caso il movimento (e poi Associazione) di *Law and Literature*, di grande rilevanza oggi negli USA ma anche in Europa, riconosce nella Nussbaum il suo referente originario. Non è di poco conto che uno dei grandi romanzi *no fiction* del Novecento americano (che sicuramente ha influenzato la Nussbaum) sia *A sangue freddo* di Truman Capote (1965): la terribile strage nel 1959 di una famiglia in una piccola, pacifica cittadina del Kansas per mano di due assassini psicopatici in cerca di una banale refurtiva lasciò sgomento l’intero Paese. Capote seguì le indagini fino alla cattura e poi alla condanna a morte e all’esecuzione dei due colpevoli. Il suo romanzo non è solo la cronaca tesa e sgomenta di una strage: è anche il tentativo di capire, seguendone i tragitti e poi la carcerazione, quegli uomini, i loro tratti inumani e il loro impulso imperativo ad una inutile strage. Non se ne viene a capo e non ne venne a capo di fatto Capote: lo sgomento cresce perché gli assassini, pur lucidi, non sanno dare vere spiegazioni e a lungo sembrano considerare quelle uccisioni ‘normali’, assimilandole alla ‘normale’ morte che i soldati procurano in guerra; come a loro appare ‘normale’ farsi agire dall’impatto incoercibile e inconfessabile del *raptus* violento e omicida. Quelle pagine di Capote narrano di eventi che furono sconvolgenti per Capote stesso e per tutto il mondo: il Male si appalesava brutalmente e nessuna ‘ragione’ lo aveva reso necessario, era «banale» (Arendt) ma era figlio di un groviglio di casualità e passioni incontrollate che esibivano l’atroce impossibilità di ridurre l’umano a pura razionalità. Anzi uno dei colpevoli sostenne che, una volta legati in modo brutale i membri di quella povera famigliola e avendo già inferito in parte sul capofamiglia e su una figlia perché non avevano trovato la cassaforte che cercavano (e che non c’era), sopravvenne un tal senso di «disgusto e di vergogna» che, anziché fermarli, li indusse a «farla finita» col «lavoro cominciato», a uccidere senza pietà. E ancor più sconvolgente per Capote fu l’impiccagione, la condanna a morte per impiccagione dei due a cui assistette: all’insensatezza della strage sembrò aggiungersi l’insensatezza della pena di morte in quanto tale, la cui natura (già magistralmente analizzata dal nostro Cesare Beccaria nel Settecento col suo insuperato *Dei delitti e delle pene*) sembrava essere la «continuazione con altri mezzi» dell’attitudine umana alla ferocia e al delitto, persino esercitando legge e diritto, sotto la



spinta delle emozioni, della vergogna, del disgusto, nulla che c'entri con la «sublime» ragione platonica e cartesiana e finanche con l'etica di Kant. Sicuramente queste tragiche pagine di Capote influirono anche sullo sconvolgente capolavoro (ispirato al romanzo di Anthony Burgess) del 1971 del regista Stanley Kubrick, *Arancia meccanica*, dove la labilità del confine tra Bene e Male e l'inquietante «sospensione» dell'etica da cui gli uomini sono sempre attratti fin da Caino (tema su cui genialmente si applicò Manzoni e oggi ripreso con grande efficacia da Recalcati) sono esibite in un *plot* che è come l'estrema deriva in chiave immaginaria del *report* raggelante del romanzo di Capote (e su cui Kubrick tornerà con altre modalità di natura paranormale e onirica nel film/incubo *Shining*, capolavoro del 1980 tratto da un romanzo di Stephen King). Vale la pena notare che le parole dell'assassino di *A sangue freddo*, «vergogna e disgusto», fanno appunto da sottotitolo proprio a uno dei libri più noti della Nussbaum, *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*. Appunto: come può rapportarsi la legge alle dinamiche più sconvolgenti dell'agire umano senza appoggiarsi ai saperi (la letteratura, il teatro tragico, l'arte, il cinema...) che possano 'dirne', come già Dante ci aveva insegnato? In definitiva il vero imperativo categorico dell'etica dantesca e della nostra può ben essere riassunto dalla celebre affermazione di Franco Fortini, «Nulla è sicuro, ma scrivi». Che è poi in un certo senso la ritrascrizione della poetica di Montale («non chiederci...»). O come ci ricorda la poetessa Elisa Biagini, parafrasando il grande poeta russo Iosif Brodskij, «la letteratura è la nostra forma di assicurazione morale». Il premio Nobel nigeriano per la letteratura Wole Soyinka, di recente proprio in dialogo con Dante, ci ricorda gli inferni africani dei massacri, delle torture, dei crudelissimi, inumani tiranni di quello sventurato Continente e conia un termine perturbante, «infernofilia», come predisposizione/attrazione inevitabile di scrittori e artisti per poterne trattare sulla scia di Dante: per quei «signori della morte» pare a Soyinka addirittura indispensabile e attualissimo pensare la necessità dell'Inferno, proprio quell'Inferno terribile ed eterno immaginato da Dante. Allora questa è la infinita ricezione di Dante che andrebbe oggi prioritariamente studiata (cfr. in proposito il bellissimo volume a cura di A. Casadei, A. Morace e G. Ruozi, *Se tu segui tua stella, non puoi fallire*, Milano, BUR, 2021). Certamente Dante sta quindi alla radice di tanti sentieri contemporanei del nostro immaginario in ogni campo dei saperi artistici, dalla letteratura al cinema alle arti figurative alle serie televisive e altro ancora. Al contempo è indubbio che il nostro crocevia etico e il rovello che lo rovista continuamente hanno in Dante con la *Divina Commedia* un interprete per certi versi insuperato e a cui ricorriamo costantemente: la sua 'avventura' è l'avventura di chi nel giudicare del Bene e del Male non può che approdare alla complessità dell'uomo, alla fragilità delle sue aspirazioni, al circuito talora indecifrabile delle sue emozioni, delle sue passioni, del suo 'cuore di tenebra' in eterno conflitto con il miraggio di una felicità sublime. Dante apre il percorso che, da Pico della Mirandola a Michelangelo a Blaise Pascal a Fëdor Dostoevskij e oltre, ci scuote nel profondo.



FISIOGNOMICA E BIOGRAFIA

*L'applicazione delle misure cautelari: il ruolo della difesa*

MARIACHIARA ANTINORI

Avvocato in Bologna

Corresponding author e-mail: [ma@studioassociatomazzanti.it](mailto:ma@studioassociatomazzanti.it)

AVVERTENZA

La giustizia ha un volto? E quale storia personale esiste dietro chi commette un reato? E, ancora, come la giustizia interviene sulla biografia di un imputato? Come, in caso di perdita della libertà personale, la giustizia modifica la fisionomia del condannato? Nella sezione *Fisiognomica e biografia* sono state accolte le relazioni dei giuristi che nel 2022 hanno partecipato al convegno di Ventotene: non saggi referati, ma contributi importanti per la diffusione della cultura giuridica che introducono riflessioni necessarie sull'applicazione delle misure cautelari (Antinori), sulle funzioni della pena (Santinelli), sulle istanze difensive (Sgroi), sul garantismo processuale (Truppa). Con questa sezione, arricchita da una riflessione su Dante e la responsabilità etica della letteratura di fronte al male (Anselmi), ci auguriamo di contribuire alla comunicazione pubblica della giustizia e, per dirla con Camporesi, del governo del corpo, perché ogni scelta individuale, dal reato al giudizio alla punizione, interessa individui in carne e ossa, siano essi colpevoli o innocenti.


**1. Breve excursus critico: dal codice del 1988 alla riforma del 2015**

*1.1 Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988*

**N**ella *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale* del 1988 si dava atto dell'importanza di avere dedicato (in discontinuità rispetto all'impostazione minimizzante del codice precedente) un intero libro (il IV) alle misure che possono essere disposte nel corso del processo penale in funzione delle diverse esigenze cautelari individuate, e con effetti chiaramente limitativi delle libertà o delle disponibilità dei beni da parte dell'imputato, e si sottolineava come «la gran parte dei problemi capitali di una 'illuminata' disciplina di tutela della libertà personale nel processo penale continuano ad essere pesantemente condizionati da fattori di contesto».

Tali fattori di contesto erano individuati nella incapacità della normativa processuale di assicurare «tempi ragionevoli» per l'intero iter che va dalla notizia di reato al giudicato nonché, soprattutto – per quanto di nostro interesse – nella propensione a un eccessivo ricorso alla custodia carceraria.





A tale ultimo fattore di contesto i compilatori del codice dell'88 tentarono di dare una risposta attraverso il potenziamento degli strumenti cautelari. Vennero, infatti, previste misure cautelari coercitive «sostitutive» della custodia in carcere. L'assetto normativo delle misure custodiali, per come delineato dal legislatore dell'88, mostrò tutti i suoi limiti appena qualche anno dopo.

### 1.2 *Mani Pulite e la Riforma del 1995 (L.332/1995)*

Con la stagione di 'mani pulite' la disciplina delle misure custodiali si mostrò inadeguata a fronteggiare prassi giudiziarie piuttosto disinvolute. Dall'arresto di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, del 17 Febbraio del 1992, al 1994 le misure custodiali furono, in parte, richieste e disposte al fine di ottenere dichiarazioni etero accusatorie o auto accusatorie da parte dell'indagato. Senonché, il dramma che vive il legislatore delle cautele, sospeso tra richieste di punizione anticipata e istanze di garantismo, si manifesta, con vigore, con le riforme dei primi anni 2000.

La novella apportò una serie di modifiche alla disciplina codicistica che, tuttavia, non è possibile in questa sede approfondire (mi riferisco all'obbligo del pubblico ministero di presentare al giudice, investito della richiesta cautelare, anche gli elementi a discarico dell'indagato, all'obbligo di valutazione da parte del giudice oltre che degli elementi a carico anche, e soprattutto – aggiungerei - a favore, al divieto di custodia cautelare in ipotesi di concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla previsione per cui il ricorso alla più afflittiva tra le misure cautelari è ammesso solo laddove ogni altra misura risulti inadeguata, e per cui il *periculum libertatis* concernente l'inquinamento probatorio dovesse essere non solo concreto ma anche attuale).

Non può, invece, trascurarsi come il legislatore del 1995 sia stato il primo ad affermare, in un testo di legge, la neutralità degli effetti dell'esercizio del diritto al silenzio da parte dell'indagato. Si afferma, *apertis verbis*, che la custodia cautelare non può avere come finalità la confessione o la chiamata in correità. Che sia stato necessario farlo non è di certo un bene.

Al proposito, conviene ricordare quanto scrive Piero Calamandrei nell'*Inchiesta sulle carceri e sulla tortura* («Il Ponte», V, 3, 1949, pp. 228-236):

Nel discutere un disegno preliminare di costituzione federale europea, ci imbattemmo in un articolo, che nella sua semplicità era più terribile di qualsiasi invettiva: "è vietata la tortura".

Nel leggerlo, abbiamo provato un'impressione di terrore: in Europa, nel 1948, c'è dunque ancora bisogno di inserire nel progetto di una costituzione federale questa avvertenza?

Aggiunge, poi, che «le leggi nascono dal bisogno di evitare ciò che purtroppo accade».

La novella del 1995 è, dunque, nella sostanza, una riforma che tentò di contenere prassi



giudiziarie piuttosto disinvolve nel ricorrere alla custodia in carcere ed è un primo approdo del Legislatore in tema di tutela della libertà personale dell'indagato.

### *1.3 I cosiddetti pacchetti sicurezza dei primi anni 2000*

Senonché, il dramma che vive il legislatore delle cautele, sospeso tra richieste di punizione anticipata e istanze di garantismo, si manifesta, con vigore, con le riforme dei primi anni 2000.

Con i cosiddetti pacchetti sicurezza la prospettiva sembra in realtà assolutamente inversa rispetto al passato. Si passa, infatti, da una concezione della custodia in carcere come *extrema ratio* ad una sostanziale sfiducia da parte del Legislatore circa l'efficacia delle misure cautelari diverse dalla coercizione carceraria.

Dopo le riforme del 2000, il ricorso al provvedimento detentivo non viene più visto come un rimedio cui ricorrere in casi di estrema gravità ma quale ordinario provvedimento interinale. Insomma, il Legislatore dei primi anni 2000 introdusse una presunzione di idoneità della custodia in carcere.

### *1.4 La Legge 47/2015*

Con la novella del 2015, il Legislatore ha tentato, nuovamente, di rendere più stringenti i presupposti dei *pericula libertatis*, richiedendo, in relazione alle situazioni di cui alle lettere b e c (pericolo di fuga e di reiterazione) dell'art. 274 cod. proc. pen., che le esigenze fossero non solo concrete ma anche attuali.

Il legislatore del 2015 è, altresì, intervenuto sulla disposizione relativa alle presunzioni assolute e relative di pericolosità, ha introdotto il divieto di custodia in carcere qualora il giudice ritenga che all'esito del giudizio la pena detentiva irrogata non sia superiore ad anni tre.


Sempre nell'ottica di ridurre il ricorso alla detenzione inframuraria, il Legislatore del 2015 ha positivizzato la possibilità di applicare, cumulativamente, misure coercitive e interdittive.

## **2. Dati e statistiche. Dal Rapporto Space 2021 del Consiglio d'Europa alla relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 30 L. 47/2015: un'immagine del nostro Paese non proprio rassicurante.**

### *2.1 Il rapporto Space 2021: il confronto europeo (numeri ed incidenza del titolo di reato)*

Secondo il dato più aggiornato (30 aprile 2022 – fonte Ministero della Giustizia) su circa 55.000 detenuti più di 15.000 sono in attesa di giudizio o condannati non definitivi. Insomma, circa il 30% della popolazione detenuta soffre la più intrusiva delle limitazioni della libertà personale sotto il cappello della presunzione di innocenza.

Non solo. È di recente pubblicazione (5 aprile 2022) l'ultimo rapporto *Space* del Consiglio



d'Europa, in collaborazione con l'Università di Losanna, contenente le statistiche annuali sull'utilizzo del carcere (sia *pre trial* che *post trial*) nei Paesi del Consiglio d'Europa.

L'Italia continua a collocarsi ai primi posti per l'utilizzo della custodia carceraria. La percentuale italiana è superiore di circa dieci punti rispetto alla media dei paesi del Consiglio d'Europa (21%) e, soprattutto, di gran lunga superiore alle percentuali che registrano Paesi simili (per popolazione e cultura giuridica) quali la Germania, la Spagna e l'Inghilterra. La Germania ha circa il 20% dei detenuti in custodia cautelare, la Spagna ha numeri che oscillano tra il 15% e il 18%, l'Inghilterra si attesta intorno al 15%.

Dal rapporto *Space* del 2021 e, dunque, dal confronto internazionale, emerge un ulteriore dato significativo riguardante l'incidenza del titolo di reato sulle condanne definitive alla reclusione. Nel nostro Paese più del 30% dei detenuti definitivi è in carcere per reati in materia di stupefacenti. Per reati economico-finanziari solo lo 0,9%. Con reati economico-finanziari si intendono non gli'ordinari' reati contro il patrimonio (furti, rapine e truffe) bensì i reati dei cosiddetti colletti bianchi (bancarotte, reati contro l'economia pubblica, reati finanziari, reati tributari, i cosiddetti reati ostacolo).

La Germania ha un'incidenza dei reati finanziari, sul totale della popolazione detenuta, pari a circa il 10% - mentre i detenuti per reati legati agli stupefacenti sono circa il 13%. La Francia ha un'incidenza dei reati finanziari sul totale della popolazione detenuta pari a circa il 7% e un'incidenza dei reati legati agli stupefacenti sul totale della popolazione detenuta di circa il 16%.

Il dato richiede una brevissima riflessione: la limitazione più evidente della libertà personale riguarda perlopiù soggetti vulnerabili ed emarginati e, dunque, privi di risorse economiche per una adeguata difesa tecnica. In verità, negli ultimi anni, anche nel nostro Paese, si può registrare una più frequente applicazione delle misure cautelari personali (oltreché, naturalmente, di misure cautelari reali) con riferimento ai cosiddetti *white collar crimes*. Tuttavia, secondo me, la ragione di tale incremento non risiede in una maggiore consapevolezza sociale del disvalore dei reati finanziari quanto, piuttosto, in un (dichiarato) intento di 'monetizzazione della responsabilità penale'. Anche in questi casi la misura restrittiva è utilizzata in maniera eccentrica rispetto alle finalità codicistiche, questa volta, però, non allo scopo di estorcere collaborazione da parte dell'indagato, ma al fine di 'sollecitare' la restituzione del maltolto all'Erario. Pagato l'Erario, la misura cautelare è revocata o attenuata.

## *2.2 La Relazione al Parlamento (ex art. 30 della legge 47 del 2015)*

La relazione contiene numerosissimi dati e numerosissime statistiche interessanti. I dati assoluti relativi alle misure cautelari personali sono sicuramente, di per sé, allarmanti. Nel corso del solo 2021 sono state emesse circa 25.000 ordinanze cautelari di custodia in carcere e circa 20.000 che disponevano gli arresti domiciliari, con o senza braccialetto. Il dato è



in diminuzione rispetto al biennio precedente (2019-2018), ma, come opportunamente sottolineato nella Relazione medesima, la contrazione è probabilmente dovuta alla pandemia in atto; con la conseguenza che, trattandosi ‘di fattore di contesto’, è ragionevole ritenere che nei prossimi anni si potrà assistere ad un ulteriore incremento. Certo, rispetto agli anni precedenti la tendenza è sicuramente cambiata (ricordo, infatti, il dato drammatico del 2008: in quell’anno circa il 54% della popolazione detenuta in Italia era in custodia cautelare).

Oltre al dato assoluto relativo all’utilizzo della carcerazione preventiva, vi è una statistica che ha suscitato in me alcuni interrogativi, riguardanti perlopiù il ruolo del difensore nella fase cautelare. Dalla Relazione emerge, con chiarezza, come il giudice dibattimentale utilizzi le misure cautelari personali dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di dimora in modo notevolmente più frequente rispetto al GIP, mentre l’inverso avviene per la misura della custodia in carcere. Il GIP, infatti, utilizza la misura carceraria con frequenza quasi doppia rispetto al giudice dibattimentale. Ora, verrebbe da dire, che le situazioni nelle quali il giudice del dibattimento è più frequentemente richiesto di emettere misure cautelari, queste si collochino nell’ambito del giudizio direttissimo (rito speciale che può seguire l’arresto in flagranza di reato). Il dato è assolutamente significativo. La ragione per la quale il giudice del dibattimento (*rectius*: il giudice del rito direttissimo) emette misure cautelari meno afflittive nei confronti dell’imputato rispetto al GIP è, probabilmente, da rintracciare nel fatto che la decisione non è assunta *inaudita altera parte*, ma nel contraddittorio con il difensore.

L’apporto del difensore, al contrario praticamente assente nella fase genetica delle misure cautelari disposte nel corso delle Indagini Preliminari, consente, evidentemente, al giudicante di valutare non solo la posizione della Pubblica Accusa, ma anche quella dell’imputato; ciò porta, a livello statistico, ad un’applicazione più frequente di misure meno afflittive della limitazione massima della libertà personale.

La difesa nel rito direttissimo ha, infatti, come focus l’uomo. Sempre le stesse le informazioni richieste all’assistito prima della celebrazione dell’udienza del rito direttissimo (lavoro? casa? famiglia? rete familiare e sociale di supporto? domicilio idoneo?) e poi portate all’attenzione del giudicante. È come se, avvicinando l’uomo al Giudice, il ventaglio delle misure cautelari (cui facevano cenno i compilatori del Codice dell’88 quale rimedio all’utilizzo eccessivo della carcerazione) si aprisse e dispiegasse la propria efficacia. Ecco che, allora, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di dimora si possono dimostrare misure assolutamente idonee e adeguate a soddisfare i *pericula liberatis* ed il carcere torna ad essere *l’extrema ratio*, da applicarsi nei casi massima gravità.



### 3. Conclusioni

La custodia in carcere, nel nostro Paese, pare ancora rispondere ad esigenze ulteriori e diverse rispetto a quelle positivizzate ed è, a tutt'oggi, utilizzata per ottenere dichiarazioni confessorie, chiamate in correità o ritorsioni erariali. Ed è anche vero che la custodia in carcere assume, talvolta, i connotati di una vera e propria tortura. Torna utile, allora, rileggere il capitolo relativo alla tortura del trattato di Cesare Beccaria (*Dei delitti e delle pene*, 1764, capitolo X). Il filosofo illuminista specifica infatti che torturare qualcuno per scoprire se questi è reo del delitto del quale è accusato o reo di altri delitti diversi da quello di cui è accusato significa comunicare il seguente messaggio: le leggi ti tormentano perché sei reo, perché puoi essere reo, perché vogliono che tu sia reo.



FISIOGNOMICA E BIOGRAFIA

*Funzioni e criteri della pena*

IACOPO SANTINELLI

Magistrato presso il Tribunale di Prato  
Corresponding author e-mail: [iacopo.santinelli@giustizia.it](mailto:iacopo.santinelli@giustizia.it)

AVVERTENZA


La giustizia ha un volto? E quale storia personale esiste dietro chi commette un reato? E, ancora, come la giustizia interviene sulla biografia di un imputato? Come, in caso di perdita della libertà personale, la giustizia modifica la fisionomia del condannato? Nella sezione *Fisiognomica e biografia* sono state accolte le relazioni dei giuristi che nel 2022 hanno partecipato al convegno di Ventotene: non saggi referati, ma contributi importanti per la diffusione della cultura giuridica che introducono riflessioni necessarie sull'applicazione delle misure cautelari (Antinori), sulle funzioni della pena (Santinelli), sulle istanze difensive (Sgroi), sul garantismo processuale (Truppa). Con questa sezione, arricchita da una riflessione su Dante e la responsabilità etica della letteratura di fronte al male (Anselmi), ci auguriamo di contribuire alla comunicazione pubblica della giustizia e, per dirla con Camporesi, del governo del corpo, perché ogni scelta individuale, dal reato al giudizio alla punizione, interessa individui in carne e ossa, siano essi colpevoli o innocenti.

**I**l nostro ordinamento attribuisce alla pena una funzione di natura eminentemente rieducativa. Infatti, secondo il disposto di cui all'art. 27 Cost, la pena tende alla rieducazione del reo. Tale funzione *latu sensu* sociale della punizione si affianca ad altre finalità a cui la pena viene associata tradizionalmente nella scienza del diritto e, più in particolare, alla finalità retributiva, specialpreventiva e generalpreventiva.

Ma quali sono i criteri che il giudice deve utilizzare nella commisurazione della pena da applicare all'imputato riconosciuto colpevole di un fatto previsto dalla legge come reato? A tale riguardo, l'art. 133 cod. pen. indica due ordini di criteri, di tipo rispettivamente oggettivo e soggettivo.

Nella prima categoria di criteri, si ha riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione, nonché alla gravità del danno o del pericolo cagionato al bene protetto dalla norma incriminatrice e all'intensità del dolo o al grado della colpa che ha assistito l'azione criminale. Si può esemplificare quanto sopra nei seguenti termini: con «riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al





tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione» il Legislatore ha voluto far riferimento a qualunque condizione spaziale e temporale che il reo possa aver utilizzato a proprio vantaggio per aumentare l'efficacia del proprio agire e diminuire le capacità di reazione da parte del soggetto offeso (cioè il ladro che sfrutta le tenebre per aver maggiori probabilità di successo); diversamente per «gravità del danno o del pericolo cagionato al bene protetto» il Legislatore ha voluto far riferimento ai risultati che l'azione dell'imputato è riuscito a porre in essere al di là delle proprie intenzioni; infine, con la locuzione «intensità del dolo o al grado della colpa», il Legislatore ha ancorato la gradazione della punizione alla sfera psichica del soggetto agente demandando al giudice l'esame del grado di accettazione e consapevolezza dell'agente in ordine all'azione o all'omissione.

Nell'operazione di commisurazione della pena, denominata in gergo tecnico «dosimetria della pena», il giudice deve avere altresì riguardo, secondo il predetto art. 133 cod. pen., ai criteri soggettivi, e cioè a quelli inerenti alla persona del reo. Più in particolare, si ha riguardo alla capacità a delinquere, desunta dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ai motivi che lo hanno spinto a delinquere, al suo carattere, ai suoi precedenti penali e alla sua condotta di vita, sia precedente che susseguente al fatto di reato. Come si vede, tali criteri attribuiscono al giudice una apparente ampia discrezionalità nella commisurazione della pena; si tratta quindi di un'operazione particolarmente complessa e delicata, nella quale assume preminente rilievo l'umanità del giudicante.

Va anche precisato che, contrariamente a quanto comunemente si possa credere, l'ordinamento punisce con decisione e severità chi rompe l'ordine sociale commettendo un reato. Infatti, in primo luogo, le pene sono generalmente elevate. A titolo di esempio, colui che - spesso tossicodipendente o vittima di dinamiche di esclusione sociale - rompe il finestrino di un'auto parcheggiata per prendere gli spiccioli che si trovano al suo interno, rischia fino a 10 anni di reclusione; colui che viene trovato in possesso di una cosa rubata, anche se di valore non elevato, rischia fino a 8 anni di reclusione; è il caso, tratto da un precedente giudiziario reale, di un ragazzo sorpreso nel giardino di una casa a cercare di tagliare un ramo di mimosa il giorno della festa della donna, che è stato imputato del reato di furto in appartamento, punito con la reclusione da 4 a 7 anni.

La reazione dell'ordinamento al reato non si esaurisce nell'applicazione della pena principale, dal momento che l'accertamento della colpevolezza porta con sé una serie di gravi conseguenze ulteriori. Così, ad esempio, chi viene condannato a una pena superiore a 5 anni di reclusione è automaticamente dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. L'interdizione dai pubblici uffici comporta la sostanziale esclusione del condannato dal consesso civile: viene privato, ad esempio, del diritto di votare e di essere votato, della possibilità di ricoprire cariche pubbliche, spogliato di pensioni o assegni erogati dallo Stato e privato di titoli,



dignità accademiche, decorazioni o insegne onorifiche che abbia conseguito. L'interdizione legale durante l'esecuzione della pena è poi una punizione di particolare intensità, perché riduce il condannato a un soggetto impossibilitato a contrarre o comunque a compiere negozi giuridici.

Inoltre, all'accertamento della colpevolezza riguardo a talune tipologie di reato, all'imputato è applicata la confisca dei beni. A titolo di esempio, chi è sorpreso nel possesso di una cosa provento di delitto, e quindi giudicato colpevole del reato di ricettazione, subisce la confisca di ogni bene che non sia proporzionato al proprio reddito e di cui non possa provare la legittima provenienza. Tale disposizione lascia trasparire la sfiducia dell'ordinamento verso il reo, con il sospetto che il medesimo abbia acquisito il proprio patrimonio mediante la commissione di reati.

Di più, lo straniero presente sul territorio nazionale che viene condannato a una pena superiore a 2 anni di reclusione per un qualunque reato, oppure a una qualsiasi pena per un fatto inerente agli stupefacenti o per uno dei tanti reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza, subisce quale misura di sicurezza l'espulsione dal territorio nazionale a pena espiata.

Le cosiddette pene accessorie sono quindi idonee a interferire pesantemente nella sfera del condannato, di cui comprimono i diritti civili in maniera significativa, ed esplicano una funzione punitiva non meno stringente di quella svolta dalla pena principale.

Accanto a tale severità nella repressione dei reati, l'ordinamento offre all'imputato una serie di possibilità per la mitigazione della pena e il suo reinserimento nel tessuto sociale. Vi sono, ad esempio, le circostanze attenuanti, e più in particolare le circostanze attenuanti generiche, che vengono applicate dal giudice ove ritenga che sussistano fatti meritevoli di essere presi in considerazione per la riduzione della pena; in tali casi, il giudice può ridurre fino a un terzo la pena da applicarsi.

Le circostanze attenuanti svolgono una funzione di pratico rilievo anche nel giudizio di cosiddetto bilanciamento, che il giudice svolge ogni volta in cui siano presenti sia circostanze attenuanti che aggravanti. In tali casi, il giudice, con un apprezzamento di fatto e di natura ampiamente discrezionale, deve soppesare le contrapposte circostanze aggravanti e attenuanti; all'esito di tale operazione di «pesatura», e cioè di valutazione della loro pregnanza nel caso concreto, il giudice deve individuare la circostanza dominante, potendo altresì concludere per un giudizio di equivalenza, che comporta l'elisione delle circostanze nel computo della pena. Ove il giudice ritenga prevalenti le circostanze attenuanti, applicherà la riduzione della pena senza tenere conto delle aggravanti, e viceversa. Tale operazione può assumere uno straordinario rilievo pratico. Si pensi, ad esempio, al reato di furto aggravato. Nel caso di un soggetto che rompe il finestrino dell'auto parcheggiata per prendere gli spiccioli o le cose che vi si trovano all'interno, egli risponderà, generalmente, di furto






pluriaggravato, sussistendo l'aggravante data dalla violenza sulla cosa (art. 625, n. 2 cod. pen.) e di quella derivante dal fatto di aver agito su una cosa esposta alla pubblica fede (art. 625, n. 7 cod. pen.), con pena da 2 a 10 anni di reclusione. Tuttavia, se il giudice ritenesse concedibili le circostanze attenuanti generiche e le ritenesse prevalenti sulle aggravanti, la pena da applicarsi sarebbe da 6 mesi a 2 anni di reclusione. Pertanto, tale attività di «pesatura» delle circostanze può assumere un rilievo fondamentale e decisivo nell'entità della pena da applicarsi.

Ancora, l'ordinamento attribuisce una seconda possibilità al condannato punito con pena non superiore ad anni 2 di reclusione che, secondo il giudice, si asterrà in futuro dal commettere nuovi reati; si tratta dell'istituto della sospensione condizionale della pena, a mezzo del quale il giudice, se ritiene l'imputato meritevole di fiducia, dispone che la pena rimanga sospesa e quindi non sia eseguita, purché il condannato non commetta altri reati. In tale ultimo caso, il reo si troverà a pagare sia per il vecchio che per il nuovo reato.

Esiste, infine, l'esempio della messa alla prova, che consente all'imputato di evitare non solo la pena, ma anche il processo, chiedendo, prima che il processo inizi, di essere sottoposto a un programma di trattamento che comporta lo svolgimento, per un tempo proporzionato alla gravità del reato oggetto di contestazione, di lavori di pubblica utilità; tale istituto ha una funzione sia risocializzante, evitando che l'imputato possa fare ingresso nel circuito carcerario, che deflattiva, evitando la celebrazione del processo. Tra gli ulteriori istituti «di favore» per l'imputato esiste anche l'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. che comporta notevoli benefici in sede di esecuzione della pena.



FISIOGNOMICA E BIOGRAFIA

*Istanze difensive e condanna alla reclusione*

VALENTINA SGROI

Avvocato in Monza


Corresponding author e-mail: [valentina.sgroi@studiolegalesgroi.it](mailto:valentina.sgroi@studiolegalesgroi.it)

AVVERTENZA

La giustizia ha un volto? E quale storia personale esiste dietro chi commette un reato? E, ancora, come la giustizia interviene sulla biografia di un imputato? Come, in caso di perdita della libertà personale, la giustizia modifica la fisionomia del condannato? Nella sezione *Fisiognomica e biografia* sono state accolte le relazioni dei giuristi che nel 2022 hanno partecipato al convegno di Ventotene: non saggi referati, ma contributi importanti per la diffusione della cultura giuridica che introducono riflessioni necessarie sull'applicazione delle misure cautelari (Antinori), sulle funzioni della pena (Santinelli), sulle istanze difensive (Sgroi), sul garantismo processuale (Truppa). Con questa sezione, arricchita da una riflessione su Dante e la responsabilità etica della letteratura di fronte al male (Anselmi), ci auguriamo di contribuire alla comunicazione pubblica della giustizia e, per dirla con Camporesi, del governo del corpo, perché ogni scelta individuale, dal reato al giudizio alla punizione, interessa individui in carne e ossa, siano essi colpevoli o innocenti.

«Non c'è niente di più facile  
che condannare un malvagio,  
niente è più difficile che capirlo.»  
Fëdor Dostoevskij

**N**ella fase di esecuzione della pena detentiva, il condannato viene sottoposto a osservazione scientifica di natura clinica, psicologica e sociale utile allo scopo di restituire alla Magistratura di Sorveglianza gli elementi necessari per valutare il miglior percorso di reinserimento della persona attraverso la rieducazione. Durante il giudizio di merito, a partire dalla data di esecuzione della misura cautelare personale, è il difensore a godere di una prospettiva privilegiata sull'uomo che è prima indagato, poi imputato e talora condannato. L'uomo osservato dal difensore inizia un inevitabile processo di trasformazione a partire dall'alba in cui viene data esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare personale. Le limitazioni alla libertà personale, rescindendo le relazioni affettive, familiari e lavorative, lasciano l'uomo nudo di fronte al difensore e al



processo, scoprendone le fragilità. Il difensore ha necessità di portare davanti al giudice di merito l'uomo affinché ne possa valutare, nella complessa operazione di commisurazione della pena, «la capacità a delinquere, desunta dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, dai motivi che lo hanno spinto a delinquere, dal suo carattere, dai precedenti penali e dalla condotta di vita, sia precedente che susseguente al fatto di reato» secondo la previsione di cui all'art. 133 cod. pen.


L'ultima istanza formulata dal difensore al giudice del merito è normalmente quella di applicazione del minimo della pena e benefici di legge. Ben sanno le parti (giudice – pubblico ministero e difensore) che la permanenza dell'imputato in stato di libertà è agganciata ai primi tre multipli del numero due. Una condanna a pena detentiva non superiore a due anni, cui si unisca una prognosi favorevole rispetto alla futura astensione dalla commissione di nuovi reati da parte del condannato, consente al giudice di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena grazie al quale il condannato avrà buone probabilità di evitare l'espiazione della pena detentiva. Una condanna a pena detentiva inflitta senza beneficio della sospensione condizionale della pena consentirà al condannato l'espiazione in misura alternativa alla detenzione solo se la pena non superi quattro anni ovvero sei anni, laddove si tratti di condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma per il trattamento della tossicodipendenza. L'accesso alle misure alternative alla detenzione resta quindi precluso ai condannati che, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione, devono espiaire pene detentive superiori ai limiti indicati e ai condannati per reati cosiddetti «ostativi».

Il condannato libero che debba invece espiaire una condanna rientrante nei limiti di applicabilità delle misure alternative alla detenzione resterà in attesa di iniziare l'espiazione della pena dalla data di notifica dell'ordine di carcerazione sospeso sino alla pronuncia del Tribunale di Sorveglianza. Secondo il disposto di cui all'art. 656 comma 6 cod. proc. pen., la decisione del Tribunale di Sorveglianza in tema di applicazione delle misure alternative alla detenzione dovrebbe intervenire «non prima del trentesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta». Il considerevole carico di lavoro che, ormai da molti anni, grava sui Tribunali di Sorveglianza, impedisce il rispetto dei termini stabiliti dal legislatore. Il condannato «libero sospeso» mediamente attende il procedimento di Sorveglianza, all'esito del quale saprà se potrà accedere a misura alternativa alla detenzione o se dovrà entrare in carcere, per tre/quattro anni (tale dato potrebbe contrarsi significativamente grazie alle modifiche normative introdotte al comma 1 ter dell'art. 678 cod. proc. pen.). Trattasi di un'attesa di durata addirittura superiore alla pena da espiaire che si risolve in una pena supplementare a quella inflitta con sentenza. Il «libero sospeso», infatti, oltre a non poter programmare completamente la propria vita lavorativa e familiare, restando nell'incertezza del futuro che lo attende, sopporta ancor prima dell'inizio dell'espiazione della pena, importanti limitazioni alla propria libertà



personale. L'art. 3 lett. d) della Legge 1185/1967 prevede il divieto di rilascio/rinnovo del passaporto ai soggetti che devono espriare una condanna che non sia a pena pecuniaria convertibile entro 1 mese di reclusione o 2 mesi di arresto. Il condannato «libero sospeso» si vedrà ritirato il passaporto e apposto il divieto di espatrio sulla carta di identità. Sul punto il Consiglio di Stato con sentenza 3532/2015 è intervenuto dichiarando la legittimità dell'apposizione della dicitura del divieto di espatrio, trattandosi di un divieto posto a presidio dell'esecuzione di una condanna penale allo scopo di garantire che il condannato non sfugga all'esecuzione recandosi in luoghi sottratti alla sovranità dello Stato italiano. Attualmente sono 80.000 i condannati liberi in attesa di espiazione. La questione, seppur meno dibattuta rispetto ad altre tematiche carcerarie, pone grandi interrogativi in tema di esigibilità e efficacia della pena. È esigibile la pena nei confronti di soggetti che abbiano autonomamente affrontato un percorso di reintegrazione e rieducazione prima dell'inizio dell'espiazione? Risponde all'esigenza di rieducazione una pena la cui espiazione intervenga quando siano trascorsi molti anni dalla commissione del reato? Sul punto appaiono attuali le parole di Cesare Beccaria (*Dei delitti e delle pene*, 1764, capitolo XIX):

Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. [...] Ho detto che la prontezza delle pene è più utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto e pena, talché insensibilmente si considerano uno come cagione e l'altra come effetto necessario immancabile.



FISIOGNOMICA E BIOGRAFIA

*Il garantismo processuale*

DOMENICO TRUPPA

Magistrato presso il Tribunale di Bologna  
Corresponding author e-mail: [domenico.truppa@giustizia.it](mailto:domenico.truppa@giustizia.it)

AVVERTENZA

La giustizia ha un volto? E quale storia personale esiste dietro chi commette un reato? E, ancora, come la giustizia interviene sulla biografia di un imputato? Come, in caso di perdita della libertà personale, la giustizia modifica la fisionomia del condannato? Nella sezione *Fisiognomica e biografia* sono state accolte le relazioni dei giuristi che nel 2022 hanno partecipato al convegno di Ventotene: non saggi referati, ma contributi importanti per la diffusione della cultura giuridica che introducono riflessioni necessarie sull'applicazione delle misure cautelari (Antinori), sulle funzioni della pena (Santinelli), sulle istanze difensive (Sgroi), sul garantismo processuale (Truppa). Con questa sezione, arricchita da una riflessione su Dante e la responsabilità etica della letteratura di fronte al male (Anselmi), ci auguriamo di contribuire alla comunicazione pubblica della giustizia e, per dirla con Camporesi, del governo del corpo, perché ogni scelta individuale, dal reato al giudizio alla punizione, interessa individui in carne e ossa, siano essi colpevoli o innocenti.

**I**l diritto penale ha la funzione di contenere la violenza delle aggressioni a diritti fondamentali, ma anche quella di porsi come argine nei confronti della limitazione di diritti fondamentali provocata nel concreto esercizio della penalità pubblica. L'applicazione delle misure cautelari nel processo penale odierno deve tenere conto di entrambe le funzioni.

Sono così in gioco principi fondamentali che devono essere tra loro necessariamente oggetto di equilibrata valutazione ed applicazione quali la pienezza del diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza, il principio della responsabilità personale (e non solo per la decisione sul merito ma anche per l'adozione di provvedimenti coercitivi intermedi), la legalità dell'acquisizione e la sufficienza del materiale probatorio: in una sola parola il garantismo processuale.



Il giudice ha perciò una grande responsabilità nella valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 codice di procedura penale, in particolare a proposito del «concreto (e attuale) pericolo di commissione – da parte del soggetto destinatario di una misura cautelare personale – di gravi reati».


La fallibilità del giudizio prognostico che il giudice è chiamato a compiere impone una motivazione puntuale ed analitica che sia capace di indicare se e perché si ritiene probabile la ricaduta nel reato. La fondamentale decisione delle Sezioni Unite del 31 marzo 2011 ha, sotto tale profilo, operato una chiara e colta ricostruzione del tema e delle sue implicazioni sia in ordine al momento genetico dell'applicazione delle misure cautelari sia in ordine al momento successivo, quando, nel corso dell'esecuzione della misura, il giudice è chiamato a verificare la permanenza o meno delle esigenze che avevano legittimato l'imposizione di misure limitative della libertà personale, dovendo valutare se dette esigenze possano essere salvaguardate con misure meno afflittive di quella originariamente disposta.

Il tema dell'*an* e del *quomodo* delle misure limitative della libertà personale ruota, infatti, come hanno autorevolmente affermato le Sezioni Unite in detta decisione, attorno a due parametri solo in apparente frizione logica fra loro: da un lato, il principio di inviolabilità della libertà personale - con i relativi corollari di tipicità, riserva di legge, giurisdizionalità e limitazione temporale che ne assistono le eccezionali deroghe – quale solennemente stabilito dall'art. 13 della Costituzione, e, dall'altro, il principio di presunzione di non colpevolezza, previsto dall'art. 27, secondo comma, della stessa Carta Costituzionale.

L'apparente contraddizione tra una previsione espressa che legittima la privazione massima della libertà personale attraverso la carcerazione preventiva, per sua natura destinata ad operare prima ed a prescindere dalla condanna definitiva, e la regola per la quale nessuna anticipazione di pena può ritenersi costituzionalmente compatibile con il principio che presume la persona «non colpevole» fino alla pronuncia della condanna irrevocabile, si risolve proprio assegnando a questo secondo principio il valore di limite che, in negativo, contrassegna la legittimità della limitazione della libertà personale *ante iudicium*.

La giurisprudenza successiva ha riaffermato, quale corollario indefettibile dei principi costituzionali di riferimento, quello secondo cui la disciplina della materia delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del «minor sacrificio necessario»: la compressione della libertà personale dell'indagato o dell'imputato va contenuta, cioè, – afferma solennemente la Corte Costituzionale – entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto.

All'interno del sistema delle cautele (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.), esiste inoltre il tema del duplice e concorrente canone della 'adeguatezza', in forza del quale il giudice deve parametrare la specifica idoneità della misura a fronteggiare le esigenze cautelari che si ravvisano nel caso concreto, secondo il paradigma di gradualità di cui si è detto, ed il criterio di proporzionalità, per il quale ogni misura deve essere proporzionata «all'entità del



fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata».

Adeguatezza e proporzionalità devono assistere la misura – quella specifica misura – non soltanto nella fase genetica, ma per l'intero arco della sua vita nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare.

Bisogna inoltre considerare le modifiche al sistema delle misure cautelari personali introdotte con la legge n. 47 del 2015. L'intervento più rilevante simmetricamente effettuato agli artt. 1 e 2 della legge in commento, sulle disposizioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., consiste nell'inserimento della seguente proposizione conclusiva: «le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede» (nella lett. c, si precisa che tale preclusione valutativa opera «anche in relazione alla personalità dell'imputato»).

Con ulteriori importanti modifiche, la legge in commento ha inteso ulteriormente ridurre la possibilità di utilizzo della misura custodiale in carcere, sia nella fase applicativa che nel successivo svolgersi della vicenda cautelare. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso la riaffermazione della funzione di *extrema ratio* attribuita dal sistema alla custodia in carcere, da un lato valorizzando e favorendo il ricorso a soluzioni alternative, di nuovo conio (quale quella dell'applicazione congiunta delle altre misure coercitive), o comunque di recente 'riscoperte' dal legislatore (quale quella degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis, nel testo modificato dal dec. leg. 146 del 2013, conv. dalla l. n. 10 del 2014); dall'altro intervenendo, in modo estremamente significativo, sulle disposizioni del codice che - in relazione ad alcuni titoli di reato (art. 275, terzo comma), a particolari condotte trasgressive dell'indagato (art. 276, comma 1 ter), o alle sue condizioni personali (art. 284, comma 5 bis) – precludevano al giudice una valutazione discrezionale circa l'individuazione della misura più appropriata, sancendo una presunzione di adeguatezza della sola misura inframuraria.

Al centro della riflessione c'è dunque sempre l'importanza del parametro costituzionale della inviolabilità della libertà personale e della necessità che ogni forma di limitazione della stessa sia accompagnata da adeguata e penetrante motivazione che dimostri l'attenzione – da parte del giudice – alle modalità di esercizio di questo potere terribile ed odioso affinché esso non si trasformi in arbitrio.





**CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA**

*Il carcere prima del carcere in una civiltà dell'accusa.  
Riflessioni moderne, partendo da Atene e Roma*

LUIGI SPINA

già Professore di Filologia Classica, Università Federico II di Napoli.  
Centro Interuniversitario di Ricerca Antropologia del Mondo Antico (AMA), Siena

Corresponding author e-mail: [koyaniskaatsi@gmail.com](mailto:koyaniskaatsi@gmail.com)

**ABSTRACT**


*Il carcere prima del carcere è un'espressione nominale il cui significato riguarda le cosiddette culture dell'accusa (antiche e moderne). Questo tipo di comunità considera gli imputati colpevoli o già condannati eticamente, ancor prima di un giudizio.*

*The prison before the prison is a nominal expression whose meaning concerns the so called (ancient and modern) accusation cultures. This kind of community considers the charged as guilty or already ethically condemned, even before a judgment.*

**KEYWORDS**

*Prison, Defense, Accusation, Athens, Rome, Socrates, Attic Orators, Cicero*





Il regolamento del carcere, si disse mentre lo sfogliava,  
è biopolitica allo stato puro, disciplina totale della vita biologica:  
il corpo non è più tuo, in questo consiste la carcerazione.  
L. Violante, *Notizie della signora Marthensen?*, Venezia 2022, p. 327

**I**nanzitutto, prima di entrare nel merito, un sincero ringraziamento a Bruno Capaci per avermi coinvolto in questo suggestivo incontro e introdotto in questa affascinante comunità; su quest'isola così piena di storia - è la prima volta che ci vengo - alla quale devo subito, in quanto sirenologo, una precisazione filologica: la notizia del nome Partenope dato all'isola o a Santo Stefano è offerta unicamente da Claudio Tolomeo, geografo greco-egizio di pieno II sec. d.C., che utilizzava già latitudini e longitudini. L'area insulare è quella delle tre sirene – insieme a Pitecusa (Ischia), Capri e Procida – dalle quali si stacca, per particolari vicende mitiche, proprio Partenope.

Ed eccomi al titolo, nel quale sfrutto una formula che recentemente ha avuto fortuna: la presenza di una cosa (concreta o astratta, si direbbe a scuola) prima che nasca il concetto preciso o la parola che la designa. Formula usata per la retorica antica e per molto altro: per esempio 'il cinema prima del cinema', forse l'aspetto più intrigante.

In questo caso, nonostante il carcere esistesse anche nell'antichità, ho voluto sottolineare la distanza e la forte dissimiglianza fra due esperienze che un'analogia superficiale potrebbe far considerare simili. Una sorta di 'questa pipa non è una pipa'. Ho voluto quindi sottolineare la distanza fra antico e moderno, sapendo che con l'antico, anzi con gli antichi, bisogna in qualche modo fare i conti, come parte della storia dell'umanità. In realtà, come spiegherò, si tratta anche di un 'prima' temporale molto più ravvicinato.

Il mio fare i conti, anche come filologo, non riconosce agli antichi chissà quali valori eterni, quali perfezioni da venerare, quali esempi da trasferire con la bacchetta magica dell'analogia nel mondo contemporaneo. Il mio fare i conti comprende il rispetto che si deve a ogni forma umana di comunità e cultura, del passato e del presente, nel momento in cui la si voglia analizzare; il rispetto dei quadri mentali di quella comunità (lo sguardo cosiddetto emico degli antropologi), prima di operare le opportune comparazioni (facendo ricorso alla padronanza dello sguardo etico, che riguarda il mondo del ricercatore, dell'analista). Solo così si può passare agli effetti della comparazione nel rapporto con la propria contemporaneità e le proprie scelte: adesione, rifiuto (non dico cancellazione, anche se il problema rimane complesso), e via dicendo.

Dunque, se il luogo dove ci troviamo, il carcere in un'isola, quasi forma di reclusione raddoppiata, ha potuto in qualche modo favorire l'evasione del pensiero con il cosiddetto *Manifesto di Ventotene*, cioè la proposta di un mondo possibile che con grande difficoltà le generazioni successive stanno tentando di realizzare, allora vorrei esaminare un percorso inverso, il fatto cioè che 'prima' ancora (ecco la vicinanza temporale del mio 'prima'), prima



ancora che il carcere venga sancito come pena per un'illealtà commessa, possano crearsi condizioni di reclusione, di isolamento per un imputato, o addirittura per un semplice sospettato. Una sorta di carcerazione metaforica, ma con effetti non metaforici.

Il carcere prima del carcere, cioè, come effetto di quella che da tempo cerco di definire, spero ancora per poco, come prevalente cultura (o civiltà) dell'accusa, che caratterizza l'intreccio almeno italiano fra giustizia e informazione, ma può essere rintracciata, con le sue peculiarità, anche nella storia dell'antichità greca e romana.

Carcere ci fu sia nel mondo greco che romano,<sup>1</sup> solo che, in presenza di torture consentite, anzi teorizzate anche nei manuali di retorica, e pena di morte, il carcere finiva con l'essere quasi sempre non il punto culminante della condanna, ma una sorta di provvisorio luogo di soggiorno in attesa della morte o dei tanti supplizi capitali (che Eva Cantarella descrisse in un volume ancora utile);<sup>2</sup> il nome è spesso associato con altri riguardanti la pena: *metallum*, *ergastulum*, *custodia*, *verbera*, *vincla*, *catenae*, *tenebrae*; addirittura, in alcuni casi, il carcere non presentava alcune delle restrizioni che ci aspetteremmo.

La pena si scontava, in genere, altrove e con altri mezzi, potremmo dire, al punto che, se pensiamo ai colloqui di Socrate in carcere – come quando, nel *Critone*, addirittura immagina di incontrarvi le Leggi, i *nomoi*, e di discutere con loro – nonché alle numerose testimonianze degli oratori attici, ecco che gli antichi, a loro insaputa (mi verrebbe da annotare), diventerebbero esempi di un carcere almeno sostenibile ai giorni nostri.

L'inizio del *Critone*, uno dei dialoghi platonici dedicati al Socrate prigioniero, sembra l'inizio di un incontro fra amici, magari in una località di villeggiatura:

Socrate: Perché arrivi ora, Critone? Non è ancora molto presto?

Critone: Certo che lo è.

S.: Ma quanto presto, per la precisione?

C.: Appena l'alba.

S.: Mi meraviglio che il custode del desmoterio si sia convinto a farti entrare.

C.: È già diventato un mio conoscente, caro Socrate, per la mia assidua frequenza qui; e poi qualche regalo da me l'ha avuto.

S.: Ma sei arrivato adesso o da un po' di tempo?

C.: Direi proprio da un po'.

S.: E allora perché non mi hai svegliato subito, ma te ne sei stato seduto in silenzio?

Ecco: tradurre in italiano, con un calco, *desmoterio* invece che carcere – il luogo, cioè dove si è vincolati, incatenati, come da etimologia – potrebbe farlo sembrare, per chi non conoscesse il greco, un luogo di riposo, magari per l'assonanza con *falansterio*.<sup>3</sup>

Per converso, la famosa caverna del VII libro della *Politeia*, nella quale Platone immagina degli uomini rinchiusi fin da bambini con gambe e collo in catene e incapaci di conoscere la realtà, ma solo l'ombra della realtà, è certamente un carcere, un *desmoterion*, ma l'interlocutore di Socrate, Glaucone, obietta che quei prigionieri gli sembrano *atopoi*,



ben strani. L'ergastolo come pena infinita non sembra essere contemplato dalla cultura 'giuridica' greca.

Un passaggio, poi, dell'orazione *Contro Aristogitone* di Dinarco, vissuto fra metà del IV secolo e primi decenni del III, sembra disegnare una scena insolita, volendo paragonarla alla condizione delle carceri moderne.

Dinarco, dopo aver accusato di corruzione Demostene – che finì in carcere, dal quale evase per la vergogna – accusa Aristogitone e racconta che, quando l'imputato fu portato in prigione la prima volta delle tante che gli capitarono, si comportò così male verso gli altri carcerati che essi votarono (sì, votarono) che nessuno accendesse il fuoco per lui né consumasse i pasti con lui o partecipasse con lui ai sacrifici.

Ecco, dunque qualcosa, ma proprio solo qualcosa, sul carcere antico, che però rimaneva una delle possibili opzioni, la meno estrema, del percorso della giustizia.

Giustizia che rimane, dunque, il necessario e imprescindibile terreno di analisi per poter parlare di carcere. E ho detto percorso non a caso. Parto dal primo testo che ci mette in contatto con lo spazio e la scena della *Dike*, il termine greco che traduciamo con *Giustizia*. La traduzione, sicuramente appropriata, non mette in rilievo, però, qualche elemento di natura etimologica. Le parole, per limitarci all'italiano, che traducono un termine greco o latino si caricano, infatti, di significati, echi, storie e valori secolari anche delle culture che ci precedono. Conviene capire, d'altra parte, come sono nate nelle lingue d'origine, quali immagini celino le loro etimologie. Spesso si tratta di metafore concrete, spaziali. Nel caso di *dike*, per esempio, sembra essere abbastanza convincente la parentela con *deik-*, che indica una direzione, un tracciato, una linea.<sup>4</sup> Si potrebbe pensare, almeno per la Grecia, che il concetto di giustizia sia nato come idea di un percorso (oggi diremmo una procedura) da delineare per ricomporre una situazione in avanti, partendo da punti divergenti, insomma, uno strumento processuale. Magari per arrivare al percorso dritto, cioè al diritto!

Proviamo a verificare questa ipotesi analizzando, appunto, la prima scena di 'giustizia', descritta (e forse raffigurata) su uno scudo, un enorme scudo, lo scudo di Achille. Ricordo che si tratta della descrizione orale da parte di un aedo di una scena immaginata presente su uno scudo con immagini 'ferme' ma espressive: una vera complicazione esegetica per un contemporaneo!

Siamo nel XVIII canto dell'*Iliade*; a Efesto è affidato da Teti il compito di fornire al figlio Achille nuove armi; il monumentale scudo è una sorta di enciclopedia culturale illustrata, con vari eventi che vedono protagoniste diverse comunità. Utilizzo la traduzione metrica dell'*Iliade* di Daniele Ventre (Messina, Mesogea, 2010), inserendo le espressioni greche dove mi sembra sia utile tenerne conto:

Era raccolto nell'àgora il popolo; allora nasceva  
una contesa (νεῖκος ὄρωρετ), fra loro due uomini avevano lite,



per il compenso d'un morto; gridava (εὔχετο) [affermava con formula] uno aver tutto reso, e s'appellava alla gente (δήμῳ πιφαύσκων), negò (ἀναίνετο) l'altro aver nulla avuto; erano andati dal giudice (ἐπι ἴστορι) [dall'esperto, che indaga] entrambi, ad averne sentenza (πεῖραρ ἐλέσθαι) [quasi: per ottenere per sé il termine, la meta finale della direzione, la sentenza finale] E sosteneva uno e l'altro, il popolo, doppio partito, mentre gli araldi la folla quietavano; intanto gli anziani stavano in circolo sacro, su seggi di pietra polita, scettri stringevano in pugno d'araldi di voce possente; poi fra di loro sorgevano e davano in fila il verdetto (δίκαζον) [quasi: indicavano la direzione] E proprio in mezzo giacevano intanto due aurei talenti, dono per chi, fra di loro, dicesse più retta giustizia (δίκην ἰθύντατα εἴποι) [quasi: indicasse la direzione più dritta]

Un popolo raccolto nell'agorà, in occasione di una contesa fra due uomini, per il risarcimento dopo un omicidio: uno diceva solennemente, giurava, di aver pagato tutto e si appellava al popolo stesso; l'altro sosteneva di non aver ricevuto nulla. Per questo si erano rivolti a un indagatore, un giudice, diremmo, per avere la decisione finale. Mentre il popolo prendeva parte, urlando, trattenuto dagli araldi, gli anziani seduti in circolo si alzavano a turno e proponevano il verdetto. Erano pronti due talenti d'oro per chi fra di loro avesse pronunziato la sentenza più retta.


Qualche rapida osservazione. Innanzitutto, la scena di ricerca di un verdetto 'giusto' si svolge dinanzi a una folla, che parteggia per l'uno o l'altro dei contendenti, forse influenzando coloro che, anziani diretti da un esperto, saranno tenuti, in forma rituale, a esprimere il proprio parere. La lite nasce da una morte, un omicidio e dal compenso che si deve alla famiglia del morto.

I due contendenti non seguono, nella descrizione, il rapporto logico fra accusa e difesa, su cui tornerò fra breve, ma sembra esprimersi prima l'accusato, cioè chi si difende, sostenendo che ha regolato i conti. Per secondo sembra parlare l'accusatore, che avrà sollevato per primo il problema, sostenendo di non aver ricevuto nulla.

Alla fine gli anziani esprimono ciascuno il proprio verdetto e si prospetta il compenso per chi, con evidente valutazione finale del giudice, unico esperto, abbia espresso il parere più opportuno, che sarà consistito nell'individuare quasi 'la direzione più diritta, senza deviazioni', cioè la giustizia più retta.

In questo testo così pionieristico dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, cioè della ricomposizione di una divergenza, si evidenziano alcuni meccanismi che hanno a che fare con la scena giudiziaria, con i protagonisti giudicanti, con il rituale della sentenza, con le figure dei contendenti.

Quanto alla forse non lineare descrizione dell'intervento di accusa e difesa nella scena sullo scudo di Achille, bisogna ricorrere a una riflessione di Quintiliano (I d.C.) relativa all'origine della retorica: se cioè fosse nata in occasione dei processi seguiti alla caduta delle



tirannidi in alcune città della Sicilia, come sembrava ipotizzare un Aristotele perduto citato da Cicerone (*Brutus* 46). Ebbene, Quintiliano (*Institutio oratoria* III 2,2) sostiene che si deve ipotizzare sia nata prima l'accusa, la rivendicazione, che avrà preceduto la difesa; e in questa stessa sequenza gli argomenti capaci di rafforzare un'accusa/rivendicazione e quindi la relativa difesa. L'esempio addotto da Quintiliano riguarda l'arma da taglio, inventata certamente per colpire e poi usata anche per difendersi. La sequenza contraria sarebbe illogica.

La necessità che esista il contraddittorio, anche nella cultura antica, è definita da Aristotele nella *Retorica* (I 3 1358a 36 ss.). Nel distinguere i tre tipi di discorso retorico in base alla triplice funzione giudicante dell'ascoltatore, a proposito della funzione del membro del tribunale, cioè del giurato, il δικαστής, Aristotele fissa così il meccanismo della giustizia: «Appartengono a *dike* [starei per dire: allo stabilire la direzione] sia l'accusa che la difesa. Non si sfugge: i contendenti devono sostenere l'una o l'altra di queste parti».

Converrà annotare anche qualche piccola precisazione sui due termini che indicano in greco e latino accusa e difesa.

Accusare = καταγορεύειν/κατηγορεῖν, azione verbale solenne, nel luogo comunitario dei discorsi, l'*agorà*, esprimersi contro; in latino *accuso* (*ad-causam*), porto a discussione, a processo.

Difendere, difendersi = ἀπολογεῖσθαι, parlare, argomentare in proprio favore, implicandosi, a partire da un'accusa. Il latino *defendo* accentua l'elemento del colpire (*fendo* non è attestato senza preverbio), quindi del proteggersi da qualcuno o qualcosa.

Quando, nelle *Eumenidi*, l'ultimo atto della trilogia dell'*Oresteia* di Eschilo, Atena avvia la *dike*, cioè il percorso della giustizia, incontriamo, ai vv. 582 ss., ὁ διώκων, l'inseguitore, il persecutore, l'accusatore, che ha il corrispettivo in ὁ φεύγων, il perseguito, chi tenta di fuggire e difendersi: una metafora venatoria o bellica, che però si risolve in un confronto verbale, come accade fra le Erinni/Eumenidi e lo stesso Oreste.

L'interrogatorio di Oreste è, infatti, in piena regola. E Apollo lo difende in quanto testimone a favore.

Andrà, quindi, sottolineato che la trilogia eschilea (459/8 a.C.) riporta gli spettatori al passato mitico dei processi, mentre le procedure di giustizia sono appena cambiate nell'Atene dell'Areòpago (462/1 a.C.).

A differenza che nei testi dei trattatisti e maestri di retorica, la tragedia riproduce, sulla scena, il mondo della giustizia in atto.<sup>5</sup>

Nei tribunali, poi, sono gli oratori a trovare e offrire ai giudici argomenti su accusa e difesa, nonché su colpevoli e innocenti. Inizia, cioè, con loro, la tendenza a fare della accusa o della difesa un campo concettuale, a prescindere dal concreto processo in atto, individuandone categorie, comportamenti, argomenti: *topoi*, appunto, per vincere in un processo.

Vorrei proporre solo tre passaggi che accentuano diversamente i rapporti fra accusa e difesa:<sup>6</sup>



Lisia XIX, *Sui beni di Aristofane contro il fisco*, 3:

È inevitabile che chi si difende, anche se lo ascoltate senza pregiudizi, sia svantaggiato. I nostri avversari, infatti, hanno sostenuto l'accusa preparandosi a lungo e al sicuro da rischi personali, mentre noi affrontiamo il processo con paura, fra le calunnie ed esponendoci a un rischio gravissimo.

Demostene XIX, *Sull'ambasceria tradita*, 215 s.:

Sapete certo che, da quando sono apparsi al mondo uomini e processi, non è mai stato incastrato uno che si riconoscesse colpevole, ma hanno la faccia tosta, negano, mentono, accampano scuse, fanno di tutto per non dover rispondere a *dike* [quasi: per non ammettere la giusta direzione].

Eschine, III, *Contro Ctesifonte*, 193 s.:

Ormai per i trucchi di Demostene tollerate che nei tribunali si sia istaurata una prassi vergognosa: avete mandato a gambe all'aria le leggi di *dike* della città. Ora l'accusatore si difende e l'imputato accusa.

Nella risposta a Eschine, Demostene (XVIII, *Per Ctesifonte, Sulla corona*, 1) afferma che le leggi e il giuramento prevedono l'obbligo di prestare ascolto in modo imparziale a entrambe le parti. E prosegue ribadendo che questo significa non soltanto non formarsi un giudizio preconcepito su nessun punto del dibattito e accordare la stessa benevolenza ai contendenti, ma anche lasciare che ciascuno segua l'ordine dei suoi argomenti di difesa come li ha voluti e scelti.


Come si vede, già in questi pochi passaggi troviamo non solo il sostegno alle ragioni dell'accusa, che la identificano quasi con la sentenza finale, ma anche la necessità del contraddittorio, del rispetto per la posizione dell'accusato, che deve rispondere con maggiore impegno alle accuse ma anche alle insinuazioni.

Da questo punto di vista, a proposito del ribaltamento di ruoli secondo il quale l'accusatore sembra costretto a difendersi, mentre è l'imputato ad attaccare – situazione che naturalmente è maggiormente accentuata nel caso dei processi a sfondo politico che avvenivano molto spesso nell'Atene di Demostene ed Eschine –, viene in mente, per un parallelo certo da contestualizzare, un famoso processo per stupro del 1979, trasmesso dalla RAI e quindi capace di coinvolgere l'opinione pubblica, durante il quale Tina Lagostena Bassi, che rappresentava la donna violentata, affermò con forza, di fronte al modo di procedere e di interrogare del giudice: «Io non sono il difensore della donna Fiorella. Io sono l'accusatore di un certo modo di fare processi per violenza».

Può, dunque, essere concepibile che, ancor prima che un processo faccia il suo corso, si determini, per una delle parti, in genere per quella che viene accusata o indagata, una situazione di costrizione, di sospetto? Una sorta di carcere senza sbarre, ma capace di isolare dalla propria comunità?

Sceglierei, ora, due passi di Cicerone per segnalare come emerge, in un importante rappresentante della riflessione e della pratica giudiziaria e politica della Repubblica





romana, una costante attenzione, invece, ai problemi della difesa e alle procedure corrette dell'accusa. Naturalmente è fuori dalla mia portata addentrarmi nelle complesse procedure della giurisprudenza romana.

Il primo passo è tratto dalla prima causa criminale di Cicerone, la difesa di Sesto Roscio Amerino (dell'80 a.C.), accusato di parricidio. Una difesa rifiutata da molti, per via dei legami degli accusatori con Silla, ma che Cicerone si assume, a inizio carriera, portando all'assoluzione l'imputato. Perché l'ha fatto, *audacissimus ex omnibus*, si chiede all'inizio il giovane Cicerone, anche perché sa che la sua 'cultura della difesa', che troveremo anche nelle *Verrine*, di dieci anni dopo, non è quella prevalente. Per questo, a metà dell'orazione (56-57), per scagionare Sesto Roscio Amerino, Cicerone cerca di motivare con la categoria dell'utile il ricorso che a Roma si fa con frequenza agli accusatori (ricordiamo i sicofanti, gli accusatori di professione nell'Atene classica). Gli accusatori servono, perché rappresentano un freno alla temerarietà altrui.

A tale proposito ricorderei che, alla vigilia della campagna elettorale per il consolato del 63 a.C., il fratello di Cicerone, Quinto Tullio, nel cosiddetto *Manualetto di campagna elettorale* (*Commentariolum petitionis*), suggerisce (14,55) di far capire ai propri avversari competitori di poter in ogni momento suscitare un processo contro di loro: «Fagli capire e sapere che li sorvegli e li tieni d'occhio!» (*Fac ut se abs te custodiri atque observari sciant*). Da notare, d'altra parte, le implicazioni di «custodire», sorvegliare ma anche tenere in prigione. Insomma, l'accusa, il dossier sull'avversario, può rivelarsi una sorta di impedimento all'azione politica (naturalmente attualizzo il contesto).

Ma torniamo alle considerazioni dell'80 a.C. Certo, sostiene Cicerone, non bisogna farsi ingannare dagli accusatori. Uno può essere innocente, però difficilmente sarà esente da un sospetto, e dunque se qualcuno lo accusa, ma apertamente, provocando un processo, sarà meglio che se lo calunniasse in privato e segretamente. Perché, ecco la giustificazione degli accusatori 'in buona fede', per così dire: un innocente, se accusato, può essere assolto; un colpevole, se non accusato, non potrà mai essere condannato! Sentiamolo in latino: *innocens, si accusatus sit, absolvi potest, nocens, nisi accusatus fuerit, condemnari non potest*. Raccomandazione non trasferibile, certo, nelle pratiche moderne!

Che poi gli accusatori in malafede, come quelli che accusano, senza avere prove, il suo assistito, siano assimilabili agli accusatori non umani, come le oche e i cani che proteggono il Campidoglio e qualche volta starnazzano o abbaiano a caso, anche quando si avvicina un fedele, è lo stratagemma retorico che Cicerone usa per non attaccare frontalmente il ruolo degli accusatori, ma renderlo, in quel processo, ininfluenza.

D'altra parte, quando, nel 70 a.C., ed è il secondo testo, ancora una volta *audacissimus ex omnibus* forse, Cicerone assume non più una difesa, ma l'accusa di Verre, il governatore della Sicilia accusato di ogni misfatto, non lo fa solo per evitare che la assuma un finto accusatore, in realtà invece complice di Verre, il Quinto Cecilio contro cui Cicerone



pronunzia la *divinatio* preliminare al processo, il discorso per la scelta dell'accusatore. Lo fa perché, in fin dei conti, quell'accusa è contemporaneamente una difesa, la difesa dei Siculi, della loro dignità e della loro storia.

Cicerone, *Divinatio contra Quintum Cecilium* (70 a.C.), premessa alle Verrine, 1; 5:  
*haec quae videtur esse accusatio mea non potius accusatio quam defensio est existimanda. defendo enim multos mortales, multas civitates, provinciam Siciliam totam.*


Diventare accusatore di altri per difendere, proprio quando sembrano violati i principi e le basi del processo giusto; quando l'accusa sembra essere già sentenza e l'accusato viene investito dall'odio dell'opinione pubblica che lo crede già colpevole riconosciuto. Ecco un modo di ritrovare la giusta direzione della giustizia evitando quel carcere prima del carcere che non fa onore a una cultura giuridica che sia tale.

Come non ricordare, infatti il famoso *J'accuse* di Zola per l'*affaire* Dreyfus, l'ufficiale francese di origine ebraica, in realtà la difesa di un uomo accusato ingiustamente, contemporaneamente accusa ai brogli della gerarchia militare che voleva farne il capro espiatorio di una vicenda non saputa gestire correttamente? Recente è il film di Roman Polanski, *L'ufficiale e la spia* (2019), che ricostruisce la vicenda con grande intensità.

Cultura giuridica che, del resto, è nella nostra Costituzione (art. 111), che contiene già indicata, in forma inequivocabile, la procedura, il metodo dialettico da osservare con rigore e intelligenza.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La definizione di 'giusto' processo si affida alla legge e alla sua gestione, che si può sintetizzare nel 'principio del contraddittorio nella formazione della prova'. Le parti sono messe sullo stesso piano, anche se sembra di capire che partire 'accusati' (non 'colpevoli', sia ben chiaro) è uno svantaggio oggettivo, cui si tenta di dare garanzie di ristabilimento, nel corso del processo, di condizioni alla pari. Fra queste condizioni figurano la 'ragionevole durata' del processo e la 'riservatezza' delle comunicazioni, cui occorre aggiungere – come prescrive lo stesso art. 111 – l'obbligo per il giudice di dare conto, nella motivazione del provvedimento, della giustificazione razionale della decisione.



Come si può constatare e molti sanno davvero più di me, la Costituzione non parla di *garantismo*, *giustizialismo*, né tanto meno di *impunitismo*, recente neoconio a mio parere un po' bizzarro. A voler essere pignoli, *garantismo* e *giustizialismo* dovrebbero essere connotazioni polari di chi giudica in qualche modo il procedimento giudiziario (garantista sarebbe chi sottolinea il giusto processo; giustizialista chi propenderebbe verso una giustizia intransigente, più sensibile all'accusa), mentre *impunitismo* sembrerebbe essere connotazione di chi, accusato, tenta di avere una giustizia non imparziale, ma ammorbidita a suo favore. Sfumature, ripeto, dovute anche a quello che a me pare il mancato richiamo alla Costituzione nell'acceso dibattito politico che si svolge da qualche decennio in Italia; e, soprattutto, la mancata sottolineatura di due elementi chiave: la durata del processo e la riservatezza delle informazioni, cui aggiungerei come elemento cardine di rilievo prioritario rispetto agli altri, di recente sottolineato da insigni giuristi, come Giovanni Fiandaca, la presunzione di innocenza fino a prova contraria, elementi che la recente riforma della giustizia, ancora parziale, dovuta alla ministra Cartabia, sembra tenere presenti.

Soprattutto il tema della riservatezza è quello delicato, quello che rischia di configurare l'apertura della porta del carcere metaforico di cui sto parlando, al punto che, come ormai si denuncia da molte parti, l'avvio di un procedimento giudiziario con il famigerato *avviso di garanzia* diventa, nei fatti, l'apertura del processo vero e proprio, ma gestito in un'arena non consona, quale quella dei *media* – carta stampata e televisione, nonché rete –, nella quale il contraddittorio è praticamente inesistente e l'opinione pubblica, partecipe spesso in prima persona (interviste al passante, giudizi di intellettuali e di *esperti* a vario titolo), fa da pubblico e giudice contemporaneamente.

Quanto di questo meccanismo veda protagonisti anche alcuni rappresentanti del mondo professionale della Giustizia (magistrati, avvocati ecc.) è elemento che ciascuno potrà valutare, naturalmente senza generalizzazioni del tutto improduttive.<sup>7</sup>

Efficaci parole, diffuse in rete, ha dedicato al problema uno sceneggiatore e scrittore, premiato nel 2014 con l'Oscar per *La grande bellezza* del regista Paolo Sorrentino, Umberto Contarello: «Viviamo in un posto in cui esiste il diritto diffuso di accusare gli altri; il sistema informativo fa spettacolo, alimenta un sentimento di caccia alle streghe, non coltiva la complessità, non fa distinzioni, è insieme voyeur e boia».

Difficile dargli torto, almeno a mio parere. Si è esteso a dismisura lo spazio limitato dello scudo di Achille, nel quale ci si alzava a turno per esprimere la propria convinzione sulla contesa in corso, con alle spalle una folla schiamazzante, uno spazio che ha ancora il suo valore iconico di luogo chiuso, dal quale non si può uscire fin quando *dike* non è stata pronunciata, in un film come *La parola ai giurati* (*Twelve Angry Men*) di Sidney Lumet, del 1957.

Ecco, allora il *vulnus* che mi ha spinto a parlare di carcere prima del carcere, del clima di accusa che può perseguire per anni una persona, indipendentemente dall'iter processuale,



e che spero le recenti e prossime riforme possano servire a cancellare definitivamente. Non vorrei mai che diventasse realtà una pagina geniale di un grande intellettuale rumeno, Matel Călinescu (1934-2009), in *Vita e opinioni di Zacharia Lichter*, tradotto da un caro amico e collega, Bruno Mazzoni:<sup>8</sup>

Una volta, Zacharias Lichter sparì per alcune settimane - un'assenza fin troppo prolungata per poter essere messa nel conto di una delle sue enigmatiche 'fughe'. Quando tornò, i conoscenti appresero con stupore che era stato fermato dalla polizia, sotto l'accusa di furto - contro la quale, benché incolpevole, non aveva protestato - e che, per un puro caso, venendo catturato il vero ladro, era stato rimesso in libertà, e neppure in tale occasione lui aveva avuto qualcosa da obiettare, nemmeno contro il trattamento brutale a cui era stato sottoposto, come un qualsiasi tagliaborse ordinario, durante il tempo della detenzione.

«Cosa dovevo fare» - aveva spiegato Zacharias Lichter - «è assai spiacevole essere accusato ingiustamente, ma ben più *spiacevole* - e il termine mi pare troppo lieve - è stare a discolparsi. Poiché esiste, in verità, qualcosa di esecrabile e di profondamente indecoroso in qualsiasi discolpa, e pure se fossi stato condannato a decine d'anni di prigione per un crimine che non mi sarei nemmeno sognato, comunque non sarei sceso fino al punto di provare a dimostrare la mia non colpevolezza. Ancor più di questo, anche se fossi stato minacciato con la messa al rogo per un'idea che non condivido - per un'idea che mi sembri falsa, aberrante o malefica - avrei preferito essere martirizzato in nome di essa piuttosto che provare a rinnegarla».

Un drammatico, (e fantasioso) paradossale, ma che suona come possibile e inevitabile conseguenza di etica personale in mancanza di una vera giustizia.






## NOTE

- 1 C'è la voce *carcer* del *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines* di Ch. Daremberg ed Edm. Saglio, I/2: 916-919, ancora molto utile; il *Dictionnaire* fu pubblicato fra fine '800 e inizi '900 ed è consultabile in rete: <https://dagr.univ-tlse2.fr/> (visualizzato a settembre 2022).
- 2 Cantarella 2018.
- 3 Ringrazio un anonimo revisore, oltre che per più circoscritte correzioni, per avermi suggerito una necessaria precisazione. L'immagine del carcere, nei dialoghi platonici con protagonista il Socrate prigioniero (*Critone e Fedone*), non può certo costituire in quanto tale un documento realistico, ma va letta ricordando che la presenza di Socrate tende a rendere ogni luogo uno spazio di parole, di scambio dialogico; dunque quasi ad attenuare la durezza concreta del luogo di reclusione.
- 4 Si veda Chantraine 1999: 284. Riprendo qui, adattandoli, alcuni temi trattati in un recente intervento: Spina 2020.
- 5 Molto utile il recente Stolfi 2022.
- 6 In Isocrate, *Sullo scambio degli averi*, 20-22, l'intero passo condanna la calunnia, che costringe a difendersi mentre procura buona fama ai mentitori e fa apparire colpevoli gli innocenti. Isocrate mette in guardia dall'ascoltare solo chi denuncia.
- 7 Su questo tema, indico spesso come riferimento di analisi lucida ed esauriente Garapon 2007, in part.: 219-241, con, in tutto il volume, opportuni riferimenti alle culture antiche.
- 8 Firenze, Spider&Fish 2021: 47 (*Innocenza e colpevolezza*).

## BIBLIOGRAFIA

- Cantarella E. (2018), *I supplizi capitali. Origini e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, Feltrinelli.
- Chantraine P. (1999), *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots*, nouvelle édition mise à jour, Paris, Klincksieck.
- Garapon A. (2007), *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, ed. it. a cura di D. Bifulco, Milano, Raffaele Cortina (ed. or. 2001).
- Spina G. (2020), *Giustizia antica e moderna: civiltà dell'accusa o della difesa?*, in *Compagni di classici III. Ventisei studiosi per continuare a dialogare con la cultura classica*, Torino, Club di Cultura Classica "Ezio Mancino" ONLUS: 54-62.
- Stolfi E. (2022), *La giustizia in scena. Diritto e potere in Eschilo e Sofocle*, Bologna, il Mulino.





CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA

In carcere Communis est. *Riflessi del carcere e della  
carcerazione nella documentazione medievale bolognese  
(seconda metà XIII-prima metà XIV secolo)*

MADDALENA MODESTI

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

Corresponding author e-mail: [maddalena.modesti3@unibo.it](mailto:maddalena.modesti3@unibo.it)

**ABSTRACT**

*Il presente scritto intende offrire un contributo alla storia del carcere a Bologna nel Medioevo, prendendo in esame alcune tracce della prigionia all'interno della documentazione bolognese dalla seconda metà del '200 alla prima metà del '300. Attraverso un'ampia rassegna di fonti manoscritte di carattere prevalentemente ma non esclusivamente giudiziario, cui si è affiancata una prima esplorazione della produzione dottrinale di alcuni fra i più importanti maestri bolognesi di ars notariae, da Ranieri da Perugia a Pietro Boattieri, si è tentato di cogliere nella documentazione l'affiorare di nuove interpretazioni e funzioni assegnate al carcere nella società del tempo.*

*This paper aims to offer a contribution to the history of the prison in Bologna in the Middle Ages, by examining some traces related to the prison within the Bolognese notarial documents from the second half of the 13th century to the first half of the 14th century. Through an extensive review of handwritten sources, of a predominantly but not exclusively judicial nature, which has been accompanied by a preliminary exploration of the doctrinal production of some of the most important Bolognese masters of ars notariae, from Ranieri da Perugia to Pietro Boattieri, an attempt has been made to capture the emergence of new interpretations and functions assigned to the prison in the society of the time.*

**KEYWORDS**

*Prison, Medieval Documents, Bolognese Notaries, Ars Notariae, Diplomatics, Handwritten Sources, Court Annexes*





... *Carcer a coercendo, quod exire prohibentur.*  
(M. Terentius Varro, *De lingua latina*, l. 5, 32.151)

... *cum in tanta multitudine hominum  
discrimine recte an perperam facti  
confuso facinora clandestina fierent,  
carcer ad terrorem increscentis audaciae  
media urbe inmines foro aedificatur.*  
(T. Livius, *Ab urbe condita*, l. I, 33.8)

## 1.

Il carcere, inteso come luogo fisico di reclusione e coercizione del corpo e come spazio mentale di costrizione dell'animo, come «istituzione totale»<sup>1</sup> o piuttosto solo come «detestabile soluzione, di cui non si saprebbe fare a meno»<sup>2</sup> – per richiamare Goffman e Foucault –, è una creazione sociale e come tale permea radicalmente la società e le istituzioni, ne disegna il territorio urbano e lo spazio architettonico, definisce i contorni impalpabili eppure nettissimi dell'identità sociale attraverso i suoi meccanismi di esclusione/inclusione, è un altrove immanente che plasma da sempre la cultura e anche l'immaginario dell'uomo. Non meraviglia, dunque, che esso rappresenti un tema storiografico trasversale per eccellenza, tanto ricco di sfaccettature e implicazioni da intrecciare ricerca storica e indagine socio-antropologica, diritto e pensiero politico, etica, filosofia e letteratura, cinema e architettura, medicina ed economia. È insomma un argomento tanto affascinante quanto complesso e insidioso, che attraversa e accomuna i saggi di questo volume nel tentativo di un confronto sulla storia e l'attualità del carcere, condotto da prospettive metodologiche e cronologiche molto diverse ma, appunto, complementari. In questo contesto, il mio contributo avrà un taglio prettamente storico-documentario: senza intenti esaustivi e di sintesi, mi limiterò ad offrire qualche spunto di riflessione prendendo in esame dall'angolazione peculiare propria della Diplomatica e della Paleografia, e dunque con l'occhio puntato sulle fonti manoscritte, alcune tracce del carcere all'interno della documentazione bolognese dalla seconda metà del '200 fino alla prima metà del '300. La scelta del periodo considerato è dovuta essenzialmente a due fattori: da un lato il notevole fermento politico e istituzionale di quei decenni, che videro a Bologna dapprima l'affermazione delle forze popolari guidate dal 'principe' dei notai, Rolandino Passaggeri, e la trasformazione della città in quella che è stata felicemente definita da Gianfranco Orlandelli la 'Repubblica dei notai' bolognese tardo-duecentesca,<sup>3</sup> per avviarsi poi nel corso del Trecento verso le nuove forme di governo oligarchiche del legato pontificio Bertrando del Poggetto (febbraio 1327 – marzo 1334) e poi di Taddeo Pepoli e dei suoi figli (agosto 1337 – settembre 1347, proseguita fino all'ottobre 1350).<sup>4</sup> Si trattò di un periodo di lente ma profonde trasformazioni, che incisero non solo sulle dinamiche della dialettica politica e sulla struttura istituzionale della città,




ma anche sulla definizione e sull'organizzazione dello spazio carcerario all'interno della procedura giudiziaria e del tessuto architettonico urbano. D'altro canto – e questa è la seconda ragione, strettamente riconnessa a quanto appena detto –, proprio a partire da questo periodo iniziano a moltiplicarsi le fonti superstiti: una dovizia testimoniale che ha consentito agli studiosi di ricostruire nelle sue linee generali una storia del carcere e della carcerazione a Bologna dalla seconda metà del XIII secolo in avanti, come dirò meglio fra poco.

Con queste finalità, il presente contributo si fonda quindi su un primo sondaggio condotto a campione all'interno di alcune serie archivistiche di carattere prevalentemente ma non esclusivamente giudiziario, per le quali ho potuto giovarmi di precedenti edizioni o almeno di trascrizioni e altri strumenti di indagine come *database* testuali. In aggiunta, mi è parso degno di nota provare a gettare un primo sguardo anche al versante della trattatistica notarile coeva, a mio sapere finora inesplorato da questo punto vista, dato il contributo che i maestri di *ars notariae* bolognesi hanno offerto al pensiero giuridico e alla definizione degli strumenti pratici di governo e amministrazione di questo periodo.<sup>5</sup> Per fare ciò, partirò anzitutto dando alcune brevi ma necessarie coordinate storiografiche di riferimento, per passare poi alla rassegna delle diverse tipologie di fonti considerate.

## 2.

Il tema della giustizia criminale nel Medioevo e anche quello, più specifico, del carcere nella sua dimensione storica sono stati oggetto negli ultimi anni di un'attenzione crescente da parte della storiografia sia di ambito propriamente storico-giuridico, sia di carattere più storico-sociale. A favorire il proliferare di studi e ricerche in questa direzione, in riferimento specialmente alla realtà bolognese, è stata senza dubbio l'eccezionale profusione di fonti archivistiche superstiti che la città di Bologna può vantare per il Medioevo e la prima Età Moderna, come si vedrà più avanti trattando del quadro documentario.

Largamente nota è dunque, ormai, la procedura giudiziaria in ambito penale, come pure il funzionamento della complessa macchina burocratica podestarile felsinea, solidamente ricostruita grazie ad un attento vaglio non solo delle norme statutarie ma anche delle sue espressioni documentarie da Massimo Vallerani, Sara Rubin Blanshei, Trevor Dean e Sara Cucini,<sup>6</sup> e sostenuta dalle importanti ricerche su giustizia, crimini e criminalità a Bologna dello stesso Dean e di Didier Lett,<sup>7</sup> oltre che da circostanziate indagini su altri aspetti sostanziali o collaterali legati al processo: penso agli studi di Giuliano Milani su conflitti cittadini e bandi politici e a quelli sulla denuncia e delazione nel Medioevo di Giuseppina Muzzarelli ed Edward Loss.<sup>8</sup> Così pure, chiaro appare nelle sue linee generali il quadro teorico e dottrinale in cui si situa la documentazione che prenderò in esame: come ha puntualmente evidenziato Nicoletta Sarti,<sup>9</sup> esso vede glossatori, buona parte dei commentatori e autori di trattati *de maleficiis*, in primis Alberto da Gandino, assegnare



al carcere sulla scorta della legislazione romana una funzione principalmente di custodia cautelare nella fase istruttoria del processo e ammetterne invece solo in via di eccezione anche una finalità propriamente punitiva, nonostante le esigenze di ordine contrario che muovevano dalla prassi.<sup>10</sup> Ben più aperta ad accogliere l'idea della carcerazione come forma di pena si rivela invece la normativa statutaria italiana, compresa quella bolognese, sollecitata da esigenze molteplici (demografiche, sociali, politiche, economiche) e sostenuta dall'esperienza parallela proveniente dalla giurisdizione ecclesiastica.<sup>11</sup>

Gli studi monografici di Geltner,<sup>12</sup> d'altro canto, condotti da una prospettiva di carattere più storico-sociale, hanno mostrato chiaramente come nel corso del basso Medioevo in tutta Europa, ma specialmente nelle regioni urbanizzate dell'Italia centro-settentrionale, si assista ad una progressiva insinuazione della carcerazione nel sistema punitivo pubblico, dove la crescente diffusione delle prigioni nel territorio urbano e una loro meglio definita organizzazione amministrativa «rifletteva un vasto cambiamento nell'atteggiamento riguardo alla marginalità sociale, e cioè un passaggio dall'espulsione al contenimento».<sup>13</sup> Si trattò di un processo faticoso e affatto lineare, mosso da esigenze molteplici,

in cui le ragioni politiche, l'architettura, l'immaginario religioso si fusero con la pratica penale [...]. In questo processo, le prigioni emersero come elementi costitutivi del paesaggio urbano e simboli orgogliosi di un'indipendenza conquistata faticosamente: la loro fondazione coincise col desiderio comunale di garantire la sicurezza dei cittadini, l'efficienza dei tribunali e il regolare svolgimento degli affari, e corrispose a un cambio di atteggiamento verso gli "altri", in particolare a un passaggio dall'espulsione al contenimento dei devianti.<sup>14</sup>


Grazie alla sue indagini capillari, sappiamo quindi che anche a Bologna, tra il XIII e il XIV secolo, si vennero moltiplicando i luoghi di reclusione. Alla stregua di quanto accadeva in altre città italiane, si ha notizia dapprima di torri private date in affitto alle autorità comunali, ancora attive attorno alla metà del '200 per gestire tra l'altro il periodico afflusso di prigionieri di guerra.<sup>15</sup> Tali prigioni private vennero a poco a poco sostituite da strutture più stabili e permanenti ricavate nel cuore politico della città e già significativamente indicate come *prixionis Communis* fin dal 1256,<sup>16</sup> sebbene non fossero ancora previsti reparti chiaramente distinti a seconda dei reati, come invece avvenne a partire dal 1260 con la creazione della Malpaga destinata ai debitori.<sup>17</sup> A testimoniare la crescente necessità di organizzare meglio gli spazi detentivi sta anche un provvedimento dello stesso anno, trascritto all'interno del Registro Grosso, cioè del primo cartulario ufficiale del Comune, e non segnalato da Geltner, con cui i procuratori del Comune ordinarono la costruzione di un muro all'interno della camera del Palazzo pubblico dove avevano sede le carceri.<sup>18</sup> Di fatto, poco dopo la metà degli anni '80 del Duecento risultano attestati due ambienti diversi all'interno del Palazzo del Podestà – già ampliato nell'attiguo Palazzo nuovo, il pascoliano «palagio» di re Enzo prigioniero –<sup>19</sup>: un *carcer camere superioris* o torre superiore,



più risalente, e una *turris de subtu* o prigione bassa, più recente, affiancati poi da altri ambienti ad uso dell'amministrazione carceraria.<sup>20</sup> Nuovi spazi vennero successivamente creati nel corso del Trecento, senza che sia possibile ancora una volta riconoscere ad essi funzioni nettamente differenziate: fra questi Geltner segnala la cosiddetta Predacolaria, situata nel Palazzo Vecchio del Comune, poi le celle poste all'interno del Palazzo della Biava, così chiamato perché sorto alla fine del Duecento su locali originariamente adibiti a magazzini pubblici; quindi un nuovo carcere esclusivamente femminile posto ai piedi del Palazzo del Capitano, fino alla creazione, attorno alla metà del Trecento, di nuove prigioni (il cosiddetto carcere 'nuovo') all'interno della torre di nord-ovest del Palazzo Comunale, che presero successivamente il nome di Torrone e divennero nei secoli a seguire la sede del carcere criminale centrale.<sup>21</sup> A ciò corrispose, parallelamente, una sempre maggior attenzione degli organi di governo della città, che a partire dal 1252 nelle varie edizioni degli statuti disciplinarono in maniera via via più precisa l'organizzazione carceraria, il personale addetto alle prigioni, gli aspetti finanziari e le forme di controllo.<sup>22</sup>

### 3.

Per venire quindi finalmente alla documentazione, è necessario per prima cosa ricordare, sempre con Geltner, che a differenza di quanto accade per altre realtà comunali, a Bologna sono relativamente pochi i documenti prodotti dalle autorità carcerarie, e in particolare i registri tenuti dai notai delle prigioni, che si conservino tuttora.<sup>23</sup> Questa relativa penuria di testimonianze dirette può dirsi, tuttavia, almeno in parte compensata grazie alla consistenza del tutto eccezionale delle fonti superstiti prodotte dai vari uffici, giudiziari e non, del Comune bolognese,<sup>24</sup> che appaiono costellate da una miriade di riferimenti sparsi, più o meno apprezzabili, al carcere e ai carcerati. L'Archivio di Stato locale conserva infatti pressoché intatti e con minime lacune i registri processuali scaturiti, all'interno della curia del podestà, dall'attività dei giudici *ad malleficia* per il periodo che va dal 1231 fino al 1599: più esattamente, nell'omonimo fondo che qui interessa si conserva un numero esorbitante di atti, suddivisi all'interno di 4 serie di registri di Accuse, Inquisizioni e testimonianze, Sentenze e finanziari, cui si aggiunge un quinto, enorme e composito nucleo di Carte di corredo.<sup>25</sup> Ad essi si affianca poi la documentazione frutto dell'attività di altri uffici pubblici coinvolti a vario titolo nella gestione amministrativa dei processi e delle stesse carceri.<sup>26</sup> Vorrei quindi iniziare questa disamina dalle Carte di corredo, poiché sono state meno indagate in relazione al tema oggetto di questo intervento rispetto alle scritture seriali su registro.<sup>27</sup> Si tratta di una peculiare amalgama di *allegationes* sciolte, estremamente eterogenee fra loro per tipologia e caratteri formali, che venivano prodotte in vista dell'avvio di un processo o durante il suo svolgimento da notai privati, giudici e giurisperiti, medici e notai pubblici che affiancavano il giudice ai malefici. Questa multiforme congerie di documenti accompagna tutte le fasi dell'articolata procedura criminale basso-medievale,



potendovisi distinguere atti prodotti *ante litem*, nel corso del dibattimento o *post litem*:<sup>28</sup> vi si trovano infatti libelli di accusa, di denuncia o di notifica ovvero nomine di curatori o procuratori, documenti contenenti eccezioni e *consilia sapientium*, perizie mediche, elenchi di testimoni o di *intentiones* delle parti, e poi ancora strumenti di pace e concordia, rinunce all'accusa e altro ancora. Redatte, a seconda dei casi, su pergamena o su carta, nella forma del classico *instrumentum* notarile oppure nella veste di *littera clausa*, di semplice cedola o ancora di elenco di voci reiterate, ricchissime tra l'altro di stratificazioni grafiche che pure riflettevano i diversi momenti del procedimento, queste carte costituiscono – come ha sottolineato Massimo Vallerani – «un bacino enorme di atti [...] che lasciano intravedere la fittissima trama di scritture notarili che gravitano intorno al processo»<sup>29</sup> e offrono una straordinaria fotografia della società (e della criminalità) bolognese di secondo Medioevo. Numerose e non irrilevanti sono quindi le tracce e menzioni del carcere o dei carcerati che si possono cogliere fra queste carte. Citerò anzitutto, a titolo di esempio, alcuni documenti appartenenti al *dossier* processuale del maestro Gualterio del fu Pietro *Efficax de Anglia*,<sup>30</sup> uno dei tanti immigrati inglesi che nella prima metà del '300 affollavano la città e che gestiva una bottega di pecie giuridiche nella parrocchia di San Giacomo dei Carbonesi, facendo affari nel mercato librario universitario. Questi, il 23 febbraio del 1320, aveva insultato e aggredito a mano armata il miniatore Monte di Neri, morto circa un mese dopo a causa delle ferite ricevute; l'avvenimento aveva provocato immediata eco, tanto da spingere dopo poco i ministeriali della cappella di riferimento a sporgere denuncia al podestà, chiedendo l'avvio di una *inquisitio ex officio* contro Gualterio per *publica fama*.<sup>31</sup> Il processo diede luogo a due procedure inquisitorie distinte: la prima vide il reo imputato di aggressione notturna a mano armata e lesioni gravi; nella seconda, invece, apertasi in seguito alla morte della vittima, il capo d'imputazione contro Gualterio si aggravò in omicidio. All'interno di un fitto intreccio documentario, spicca allora l'atto di procura del 29 febbraio 1320, che venne redatto a Bologna, sotto il Palazzo Comunale *in carceribus*, dove era stato rinchiuso il presunto reo fin dalle fasi preliminari del procedimento: si tratta probabilmente della prigione inferiore, posta nel Palazzo del Podestà, a cui gli Statuti del 1288 avevano assegnato 4 custodi (1 per quartiere) eletti ogni semestre, più un notaio addetto alla conta quotidiana dei detenuti e al controllo degli stessi custodi.<sup>32</sup> Il documento appare degno di nota sotto almeno due profili. Anzitutto, pur nell'estrema laconicità della menzione, ci rimanda alla funzione di mera custodia cautelare, al tempo ancora prevalente, assegnata al carcere e appare inoltre perfettamente coerente con quanto la normativa prevedeva per gli accusati di omicidio o altri reati capitali: per costoro, infatti, gli Statuti del 1288 stabilivano la detenzione temporanea soltanto fino a quando non si fosse giunti a provarne l'innocenza, mentre in caso di colpevolezza la sanzione prevista era piuttosto di tipo pecuniario o nei casi più gravi la pena capitale.<sup>33</sup> Questa interpretazione del carcere, che si richiamava al diritto romano, informava anche la dottrina notarile coeva, da Ranieri da Perugia a Rolandino,





come si vedrà meglio oltre. D'altra parte, il documento di procura può essere messo in relazione con le posizioni 'garantiste' espresse da alcuni tra i maggiori *legis doctores* bolognesi riguardo all'ammissibilità della nomina di un difensore anche da parte di imputati per reati gravi, e in particolare proprio dell'accusato di omicidio detenuto in prigione.<sup>34</sup> Una possibilità non scontata né condivisa da tutti, ma affermata progressivamente nella prassi, come rivela nel corso del XIV secolo anche la presenza sempre più massiva di intermediari nei processi,<sup>35</sup> e presto divenuta oggetto della riflessione sia dei giuristi sia dei maestri di *ars notariae* bolognesi. Di questo dibattito in evoluzione è testimonianza la posizione tendenzialmente negativa espressa da Rolandino nel *De iudiciis*,<sup>36</sup> cui fa da contraltare un passo della successiva *Expositio* di Pietro de' Boattieri alla *Summa* rolandiniana, da cui mi pare ben si colga questo carattere pratico e attuale della delega difensiva:


*Ad quintum principale membrum, scilicet in quibus rebus procurator constituatur? [...] Certe in causis civilibus et pecuniariis, non autem in criminalibus, nisi in illis criminibus, in quibus irrogaret poena pecuniaria, quia tunc bene posset constitui procurator. Sed hodie bene constituuntur procuratores in causis criminalibus isto modo, quod principalis, scilicet, litis dominus venit ad iudicium, cum stat forte in carceribus et constituit procuratorem ut ipse agat pro eo, pro quo contestatur lis, ut eum defendat.*<sup>37</sup>

Alla fase probatoria del processo – quella per cui il dossier di Gualterio appare più ricco – si può inoltre ricondurre un altro interessante documento del 13 marzo, contenente le eccezioni presentate dal notaio Domenico *Iohachini* procuratore della vittima, Monte del fu Neri: questi chiese, infatti, al giudice di non procedere alla restituzione dei beni dati in garanzia dalla moglie dell'accusato, Isotta, dal momento che Gualterio era forestiero e non possedeva beni a sufficienza, prefigurando inoltre la possibilità che il processo pendente su di lui potesse chiudersi non solo con una condanna pecuniaria, ma anche con la carcerazione del reo:

*Item dicit dictus Dominicus nomine quo supra restitutionem dictorum bonorum fieri non posse nec debere dicto magistro Gualterio vel alteri pro eo, cum dictus magister Gualterius sit forensis et non possidet aliqua bona mobilia vel immobilia preter que descripta per nos, et pendeat questio malleficii comisi per dictum magistrum Gualterium et contingere poterit dictum magistrum Gualterium pecunialiter condempnari et sic executionem condempnationis fieri in dictis bonis, non obstante quod personaliter in carceribus detineatur, cum quelibet condempnatio pecuniaria debeat exigi in bonis condempnati et detinendo condempnatum.*<sup>38</sup>

Qualche giorno più tardi, il 17 marzo, il procuratore di Gualterio rispose presentando a sua volta al giudice un documento contenente le opposizioni avanzate dalla difesa, nel quale dichiarava espressamente la volontà del suo assistito di rimanere in carcere, non potendo offrire le debite *satisfactiones* a garanzia dei testimoni citati in giudizio:





*quod ipse magister Gualterius non potest dare securitatem pro testibus quos producere intendit coram vobis ad sui defensionem, set intendit ipse magister Gualterius stare et esse deprentus loco dicte satisfactionis prout tenetur et debet, considerata forma statuti de hoc loquentis.*<sup>39</sup>

I due passi ora citati mi paiono quindi estremamente significativi, perché pur nella consueta asciuttezza del linguaggio documentario notarile, lasciano chiaramente intendere come nei fatti la carcerazione si stesse lentamente affermando «nel sistema punitivo per vie traverse»,<sup>40</sup> non solo come misura provvisoria e cautelare in attesa dello svolgimento del procedimento penale, ma anche come vera e propria pena alternativa o integrativa nei casi in cui il reo non fosse in grado di far fronte economicamente alla condanna pecuniaria. La spinta in questa direzione dovette dunque muovere prima di tutto dalla prassi per rispondere all'esigenza concreta di garantire ai cittadini la certezza della pena, ma già dalla prima metà del Trecento doveva essere così forte da sollecitare anche l'attenzione dei giuristi, *in primis* Bartolo da Sassoferrato, sempre sensibilissimo ed estremamente ricettivo. Come ricorda infatti Nicoletta Sarti, proprio

Bartolo ampliò [...] le sue considerazioni riconoscendo l'uso della detenzione anche come provvedimento sostitutivo da adottarsi nei confronti di coloro i quali, condannati ad una pena pecuniaria, non fossero in grado di adempiervi a cagione del loro stato d'inopia, così come egli recita alla l. *De custodia*».<sup>41</sup>

Lasciando ora il dossier di Gualterio, non mancano sempre tra le Carte di corredo del podestà numerose altre attestazioni della prigionia, nella duplice o triplice declinazione appena descritta. Talvolta, si può infatti incappare in tipologie documentarie direttamente correlate alla galera, o almeno in atti giudiziari che hanno ad oggetto proprio il carcere in quanto tale. È il caso, ad esempio, dei mandati di carcerazione o scarcerazione,<sup>42</sup> cioè documenti con funzione esecutiva redatti nella forma tipica dell'*instrumentum* notarile, che si possono incontrare qua e là nel grande e variegato *corpus* degli allegati processuali. Un altro caso è rappresentato poi dalle richieste di pareri rivolte dal giudice a giureconsulti in merito alla legittimità della detenzione, come ci attestano fra gli altri due *consilia sapientis*,<sup>43</sup> il primo del 31 luglio 1297, conclusosi a favore dell'imputato (*quod [...] relaxetur*) e in calce al quale il giudice competente fece trascrivere l'ordine impartito al nunzio comunale di comunicare al custode della prigionia il mandato di rilascio;<sup>44</sup> e il secondo del 17 dicembre 1317, rivolto al *legum doctor* Maccagnano de Azzoguidi e al giudice Ferro di Giacomo Ferri, i quali pure si espressero in favore della liberazione (*quod relaxsetur in pristinam libertatem*).<sup>45</sup>


Certamente più facile è, tuttavia, trovare semplici accenni al carcere o ai carcerati, effettuati quasi *en passant*, all'interno di documenti di altra natura: si tratta evidentemente di atti che testimoniano una molteplicità di situazioni singole, individuali, ma che pure risultano tanto



più utili proprio a fronte della perdita delle registrazioni seriali e della documentazione di carattere più specifico. Così, ad esempio, fra i libelli d'accusa o denuncia preliminari capita di leggere che gli accusati *sunt nunc in fortia Communis Bononie*,<sup>46</sup> ricavandone ennesime attestazioni della diffusione della carcerazione preventiva; o viceversa di trovarvi accuse di favoreggiamento per aver aiutato criminali a fuggire ed evitare il carcere, come accade nel 1257, nel pieno dei conflitti tra fazioni cittadine che dilaniavano la città, a Bertolo del fu Zaccaria *Spersonaldi de Spersonaldis* e a suo fratello Passavanti.<sup>47</sup> Simili riferimenti si possono leggere pure all'interno dei documenti contenenti le eccezioni o le intenzioni presentate dalle parti, nei quali si prefiguravano le domande che il giudice avrebbe dovuto rivolgere ai testimoni e agli stessi imputati durante gli interrogatori, ad es. chiedendo ad essi di chiarire davanti alla corte le ragioni della loro detenzione;<sup>48</sup> ma soprattutto si possono trovare nelle perizie mediche richieste proprio per decidere sulla custodia di accusati di ferimento, che – ricordo – era prevista dagli Statuti del 1288 solo nei casi in cui il reo avesse inflitto alla vittima ferite mortali.<sup>49</sup>

Ancora, proseguendo in questo *excursus* tra le Carte di corredo, un'altra peculiare tipologia documentaria in cui può accadere di rinvenire qualche utile informazione riguardo le prigioni bolognesi è rappresentata dalle liste di spese processuali, che venivano allegate agli atti per ottenere i risarcimenti al termine delle cause. Si tratta in genere di elenchi molto semplici dal punto di vista espressivo, fondati sulla ripetizione formulare di *item*, ma che recano un indubbio interesse storico perché ci danno un'idea dell'ammontare dei vari costi processuali, da corrispondere ad esempio per la presentazione dei libelli o la redazione di altre scritture notarili, per pagare i procuratori e le fideiussioni, per le perizie e i *consilia sapientium*. Fra le varie voci, ecco che appaiono talvolta ricomprese anche le spese particolari sostenute dai carcerati all'ingresso e all'uscita dalla prigione e per la custodia giornaliera – redditi che talvolta il Comune appaltava a privati, come attestano i relativi contratti conservati per la seconda metà del XIII secolo e i primi del XIV –,<sup>50</sup> ma anche per il cibo e le bevande, per mettere e togliere le catene: ad esempio, in un atto del 1298 il *dacio carcerum* ammontava a 10 lire di bolognini,<sup>51</sup> una cifra nient'affatto risibile, che conferma quanto anche gli aspetti finanziari riconnessi ai procedimenti penali e alla carcerazione fossero divenuti tra la fine del XIII e il XIV secolo sempre più significativi sia per l'autorità pubblica, che doveva pagare il salario dei custodi e provvedere al vitto e agli altri beni necessari all'amministrazione carceraria, come si ricava anche dai *libri expensarum* e dagli altri registri finanziari del Comune, sia e tanto più per i privati, che come si è visto dovevano far fronte a numerosi costi.<sup>52</sup> L'esosità di tali spese, chiaramente attestata nella documentazione superstite, ci consente perciò di capire meglio come mai le carceri, nel corso del Trecento, vennero sempre più spesso riempiendosi di detenuti che non erano in grado di far fronte ai costi della giustizia.

Proprio il caso del carcere per i cosiddetti 'malpaghi', cioè i debitori insolventi, è peraltro



uno di quelli maggiormente documentato nelle fonti, anche di carattere extra-giudiziario, e dunque meglio studiato dalla critica.<sup>53</sup> Oltre ai cosiddetti *libri malpagorum*,<sup>54</sup> numerose sono infatti dalla fine degli anni '30 del Trecento, con la signoria di Taddeo Pepoli, le suppliche rivolte all'autorità da cittadini che chiedevano indulgenza per questo tipo di reati, oggi conservate presso l'Archivio di Stato di Bologna.<sup>55</sup> Massimo Vallerani ha sottolineato come tali lettere assumano spesso la veste di «domande di carattere giudiziario per implorare la riduzione delle pene o la liberazione dal carcere»<sup>56</sup> attraverso il ricorso al tema, divenuto topico, della povertà, venendo anzi a costituire una peculiare e ben riconoscibile tipologia di supplica. Da esse ben si comprende come proprio la crescente diffusione di questa fattispecie di reato, che aveva sollecitato precocemente l'attenzione e del legislatore e della giurisprudenza medievale, abbia contribuito ad aprire la strada ad una diversa concezione del carcere.

Al di fuori del perimetro della documentazione giudiziaria, un altro fondo che può rivelarsi ricco di tracce sparse e molteplici del carcere è senz'altro quello dei registri prodotti a Bologna dall'ufficio dei Memoriali, nei quali, com'è noto, a partire dal 1265 dovevano essere copiati tutti i contratti tra privati, ricevute di pagamento, patti e convenzioni del valore superiore alle 20 lire di bolognini stipulati in città e nel contado.<sup>57</sup> Basterà a darne un piccolo assaggio quanto è emerso dallo spoglio di alcuni registri. Il Memoriale del notaio Enrichetto dalle Querce, relativo al secondo semestre del 1287, contiene ad esempio alcuni documenti che vennero redatti in prossimità delle prigioni bolognesi, come si ricava dalle relative formule di datazione topica,<sup>58</sup> ma anche attestazioni di carcerazione per debiti,<sup>59</sup> di custodia personale temporanea per reati di ingiuria e offesa o per rappresaglia,<sup>60</sup> o ancora di prigionia di guerra, come nel lodo tra la città di Bologna e Reggio dello stesso anno.<sup>61</sup> Nei registri dei Memoriali si possono inoltre incontrare occasionali testimonianze di una fattispecie di carcerazione affatto *sui generis*, che proprio nel corso del XIII e XIV secolo trovò la sua definizione dottrinale grazie all'apporto della migliore scuola civilistica bolognese: mi riferisco a quella del copista inadempiente, strettamente riconnessa alla delicata questione giuridica dell'esecuzione personale forzata in caso di mora. Come ricorda Soetermeer,

la regola (scritta o consuetudinaria), in base alla quale un copista poteva essere messo ai ferri, era comunemente accettata. Essa ebbe origine a Bologna: i *doctores* dello Studio bolognese, tramite un'interpretazione piuttosto artificiosa di taluni testi del *Corpus Juris*, circa un secolo prima [cioè nel '200] avevano costruito una dottrina in base alla quale si rendeva possibile la carcerazione del copista in mora.<sup>62</sup>

Sebbene il formulario dei contratti di scrittura bolognesi che disciplinavano i rapporti tra committenti e copisti non prevedesse clausole esplicite al riguardo, come invece accadeva altrove,<sup>63</sup> tuttavia qualche evidenza documentaria ci è rimasta: la si ritrova, ad esempio, in un atto del 1312 registrato nel Memoriale 125, dove fra i vari prigionieri consegnati dal




custode del carcere della Malpaga è menzionato anche un certo *Nicholaus Anglie q. Roberti*, detenuto perché non aveva portato a termine la copia di un esemplare del *Digestum Novum* del valore di 25 lire.<sup>64</sup>

Potrei continuare oltre in questa rassegna, ma mi preme citare un'ultima, isolata testimonianza inedita risalente al 1333, di cui propongo in appendice l'edizione, che ho recentemente ritrovato presso l'Archivio Arcivescovile di Bologna e che consente di mettere in evidenza un altro aspetto dell'esperienza carceraria bolognese nel Trecento su cui finora non mi sono soffermata.<sup>65</sup> Si tratta di una delibera del vicecapitano del popolo<sup>66</sup> Niccolò *de Baçolinis* di Faenza in favore dei carcerati del Comune di Bologna, riguardo il diritto di eleggere *unum bonum, ydoneum et fidelem massarium dignum fide* con il compito di custodire presso di sé e distribuire le elemosine destinate ai detenuti, scongiurando così le appropriazioni indebite fino a quel momento perpetrate da un frate, di nome *Bercolacio*, cui questa mansione era stata in precedenza affidata. Il documento è degno di interesse da più punti di vista: anzitutto, esso può essere ricondotto alla normativa statutaria che fin dal 1252 aveva affidato proprio ad un frate *de penitentia*, eletto ogni mese, la distribuzione ai carcerati del pane o del suo corrispettivo in denaro, fornito dal Comune; questi aveva anche il compito di pregare e controllare le condizioni dei detenuti.<sup>67</sup> In tal senso, esso ci offre una nuova, genuina attestazione del progressivo svilupparsi di servizi assistenziali attorno ai prigionieri, i quali godevano di un trattamento assai differenziato a seconda dello status socio-economico e potevano agire in vario modo per mitigare il rigore della detenzione,<sup>68</sup> ma soprattutto conservavano una più o meno fitta rete di relazioni con l'esterno: le mura del carcere, insomma, come ha sottolineato Geltner, «operavano come una membrana porosa piuttosto che come una chiusura ermetica».<sup>69</sup> Peraltro, esso ci attesta anche i frequenti abusi che si verificavano e il conseguente tentativo dei detenuti di sollecitare la misericordia pubblica, chiedendo all'autorità di poter scegliere una persona di loro fiducia a cui affidare la delicata mansione. Infine, appare di grande interesse il fatto che il documento lasci intravedere una qualche forma di organizzazione interna tra i detenuti, che si erano uniti per rivolgere una supplica collettiva all'autorità e una volta ottenuta la concessione, dovettero gestire fra loro l'elezione del massario.

#### 4.

Prima di chiudere, vorrei soffermarmi ancora un momento sulla dottrina notarile. L'ambivalente interpretazione del carcere come luogo transitorio di custodia, come forma di pena sostitutiva o punizione vera e propria che scandisce la dialettica tra dottrina, norma e prassi giuridica di questo periodo, permea inevitabilmente anche all'interno delle scuole di *ars notariae* bolognesi. Nonostante nella letteratura notarile il carcere non trovi un suo spazio di trattazione specifica, il tema è toccato variamente e a più riprese in connessione a questioni giuridiche di ordine più generale, quali gli atti di accusa e denuncia con cui si



poteva dare avvio ad un procedimento criminale, la gestione dei testimoni, la possibilità di stipulare contratti o fare testamento. In questa forma, non stupisce che l'idea del carcere-custodia informi un po' tutti i maestri sia della prima sia della seconda generazione del Duecento, come anche i commentatori successivi. Ciò non toglie, però, che si facciano largo anche sfumature differenti, per le quali i maestri bolognesi a cavallo del Trecento misero in campo un più sofisticato armamentario interpretativo sulla scorta di una più affinata e matura impostazione giuridica.

Già alla fine degli anni '20 del Duecento Ranieri da Perugia, ad esempio, trattando della figura dell'accusato di crimini gravi, aveva riportato nella sua *Ars notariae* la formula che i notai addetti alla compilazione dei registri di accuse dovevano apporre nel caso di carcerazione durante la fase istruttoria, ricorrendo al concetto di *custodia*:

*Vel tam accusatus quam denuntiatus vel ductus a tali vel talibus, datus est custodiendus tali et quandocunque representandus sub banno et pena arbitrio potestatis vel mittetur in prexonem Communis et tunc scribetur in accusatione vel denuntiatione: "In carcere Communis est".*<sup>70</sup>

Anche Rolandino, dal canto suo, attorno alla metà del XIII secolo sfiora nella sua *Summa artis notariae* l'argomento carcere in più occasioni e a proposito di varie questioni. Vale anzitutto notare come trattando del processo criminale all'interno della sezione *De iudiciis*, egli non lo ricomprenda tra le pene possibili previste, che rimangono limitate alla mera alternativa condanna pecuniaria o *poenam sanguinis*.<sup>71</sup> Esso ritorna però in ballo come provvedimento temporaneo a proposito degli accusati dei reati capitali in attesa dell'esecuzione della condanna: in questo caso, infatti, all'accusato non è sufficiente presentare debita fideiussione *de condemnatione solvenda* ma si richiede che venga imprigionato e tratto sotto custodia *aliquando compedibus ferreis*.<sup>72</sup> Nella medesima accezione il carcere ricorre poi in riferimento all'inammissibilità come testimoni dei detenuti.<sup>73</sup> Riferimenti analoghi si ritrovano espressi, ma con una aderenza maggiore alle categorie giuridiche romanistiche, anche in Salatiele, che in linea con il suo 'purismo' non adotta il termine *carceratus/carcer* ma parla piuttosto di *servus pene vel deportatus*, di *relegatus*, *deportatus in insulam* e *dampnatus in metallum*.<sup>74</sup> D'altro canto, ancora Rolandino inserisce al termine del *De iudiciis* un modello di mandato di carcerazione in forma epistolare per i banditi *pro debito*, nel quale ciò che appare degno di nota è soprattutto la motivazione ideale del provvedimento, espressa nell'arena iniziale: *ideo adiicitur poena culpe, ut unius afflictio multorum metus existat, et quos non attrahit amor iustitię, coherceat timor poenę*.<sup>75</sup> Con questo incipit di puro sapore romanistico, che riecheggia il Codice di Giustiniano (C 9, 27, 1: *ut unius poena metus possit esse multorum*)<sup>76</sup> ma al tempo stesso mette in relazione il concetto di pena al mandato di carcerazione, uno spazio per prefigurare ad essa una finalità afflittiva viene chiaramente aprendosi, sebbene sempre in riferimento al solo reato di insolvenza.





Le questioni poste da Rolandino vengono naturalmente riprese e sviluppate dai suoi commentatori, e con analoga coesistenza di esiti, ma in un più serrato confronto con le fonti romane e con la produzione dei glossatori e giuristi bolognesi. Pietro da Anzola, ad esempio, dedica uno spazio piuttosto ampio a discutere della legittimità della carcerazione nelle cause sia civili che penali, distinguendo a seconda della gravità del reato e ribadendo il principio, sulla scorta della l. *De custodia* (C. 9, 4, 2) ma anche di Azzone e Accursio, per cui essa doveva avere durata limitata perché la pena vera e propria doveva essere imposta rapidamente a risarcimento della vittima.<sup>77</sup> Ancora più esplicito si fa poi il persistente ancoraggio alla tradizione romana, laddove egli raccomanda l'eventuale uso di strumenti coercitivi non troppo duri, quali le catene, per gli accusati di reati capitali tradotti in carcere, motivandolo così: *Carcere enim ad custodiendum, non ad puniendum est inventus*.<sup>78</sup> Una posizione ribadita più o meno negli stessi anni anche da Cino da Pistoia.<sup>79</sup> Da qui poi anche l'esclusione del ricorso ad esso per le donne, per le quali dovevano prevedersi altre forme di custodia.<sup>80</sup> E quando invece la prigioniera femminile viene ammessa, lo è pur sempre come provvedimento temporaneo: così ad es. Pietro Boattieri nella sua *Expositio* alla *Summa* rolandiniana richiama il caso della donna incinta macchiatasi di delitto, per la quale era prevista la sospensione del processo e la custodia in carcere solo fino al parto.<sup>81</sup> Ma è evidente l'esigenza diffusa di trovare strumenti concettuali più definiti e razionali per legittimare le altre funzioni di fatto assegnate alla prigioniera. Un piccolo assaggio ci viene, tra gli altri, dallo stesso Boattieri, che nel commento al *Tractatus notularum* rolandiniano ammise la prigioniera come pena alternativa per i debitori insolventi sulla base del principio generale per cui l'*inopia debitoris* non doveva gravare sul creditore.<sup>82</sup> Altrove richiamava poi la legittimità del carcere perpetuo, *scilicet ad pēnam, & ad aquam*, comminato dal giudice secolare al chierico che si fosse macchiato di omicidio, ferimento o furto: una condanna la cui definitività aveva natura chiaramente punitiva per reati equiparati al *crimen haeresis*, che testimonia in modo eloquente come la parallela esperienza derivante dalla giurisdizione canonica e dalla dottrina canonistica avesse sdoganato l'idea di una possibile funzione coercitiva del carcere, almeno in relazione a fattispecie particolari.<sup>83</sup>

## 5.

Venendo finalmente alle conclusioni, questa pur rapsodica rassegna di fonti è servita, spero, ad evidenziare quanto numerosi, vari e significativi possano essere i riflessi scritti della carcerazione a Bologna nel Medioevo. Dalla metà del Duecento circa, la presenza di riferimenti al carcere e ai carcerati nella documentazione bolognese inizia a farsi sempre più pervasiva e multiforme, trovando spazi e occorrenze, occasionali o più sistematici, all'interno di generi documentari di natura estremamente eterogenea e più o meno specializzata, di carattere normativo, giudiziario, amministrativo, fiscale, privato o altro ancora: in tal senso, essa mi pare una delle migliori attestazioni della capillarità della penetrazione dell'esperienza





carceraria all'interno della società felsinea. Non si tratta, evidentemente, di una specificità bolognese ma di un fenomeno più generalizzato. Come ha sottolineato Marina Gazzini,

Sono molteplici [...] le testimonianze anche non strettamente giudiziarie – dalle opere letterarie composte in prigione, alle vite di santi liberatori di carcerati, alla documentazione dell'attività di confraternite e di ordini religiosi dediti alla cura, alla liberazione e al conforto dei prigionieri e dei condannati a morte – che dimostrano come l'esperienza della prigione fosse frequente e condivisa da categorie diverse di persone: prigionieri di guerra ma anche avversari politici, delinquenti comuni e debitori, individui incorsi in reati contro l'ortodossia e la morale che, per statuto personale o *ratione materiae*, finivano sotto la competenza tanto della giustizia pubblica quanto dei tribunali ecclesiastici. A questi si affiancava poi la vasta pletora di inservienti, guardiani, ufficiali, avvocati, procuratori, medici, giuristi e frati che vivevano il carcere per professione, e di quanti, amici, parenti, fornitori di servizi, vi accedevano in casi determinati.<sup>84</sup>

Se dunque il carcere diviene un'esperienza diffusa e pienamente integrata nel brulicante quotidiano della città, ecco che esso viene parallelamente insinuandosi anche nella cultura scritta del tempo, infiltrandosi in particolare all'interno del 'sistema' documentario bolognese basso medievale: un vero e proprio network di carte e atti, pubblici e privati, sciolti o su registro, singoli o seriali, ricchissimi di richiami intertestuali e fortemente interconnessi e interdipendenti fra loro.<sup>85</sup> In questo scenario, è naturale che la documentazione giudiziaria sia la prima e più diretta interessata, ma non la sola, a dar conto di questo fenomeno: in un contesto di crescente burocratizzazione della giustizia, in cui ogni fase procedurale acquista un suo preciso riflesso scritto, anche il carcere non fa eccezione e inizia a sollecitare sempre più spesso la penna di notai e giudici che operano attorno al processo.<sup>86</sup> Come si è visto, ciò si traduce per lo più in semplici accenni, fatti di espressioni sintetiche e formulari che ben si addicono al linguaggio notarile con il loro ricorso ad un lessico tutto sommato abbastanza definito e circoscritto, composto da semplici sostantivi (*carcer*, *carceratus*, *custodia*), da toponimi e odonimi (*Malpaga*, *Predacolaria*), verbi e participi passivi (*detentus*, *detrudi*, *cogi*, *captus*) o altre espressioni sintagmatiche (*poni in compedibus*, *custodia detineri*, *in fortias Communis*, *in vinculis*): un linguaggio settoriale e denotativo che raramente indulge in orpelli e coloriture e predilige uno stile asciutto, tecnico e reiterabile, modellato dalle scuole di *ars notariae* e dal confronto con la letteratura giuridica, funzionale da un lato alla necessità di conferire autenticità agli atti, dall'altro alla crescente serialità e ripetitività della pratica scrittoria dei notai.<sup>87</sup>

Allo stesso modo, la prigione entra con le sue ambivalenze anche all'interno della trattatistica notarile, così come parallelamente era entrata nella letteratura giuridica e giurisprudenziale. Nella sua accezione più classica di custodia transitoria ancora imperante e prevalente, o nella sua insorgente interpretazione quale forma di pena sostitutiva o anche di punizione vera e propria per fattispecie specifiche, il carcere punteggia variamente le opere dei *doctores*, interessati prima di tutto a descrivere e chiarire gli aspetti procedurali (chi può




agire, negoziare, intervenire a vario titolo, come deve farlo, in quali tempi e secondo quali fasi) e a tradurli poi in modelli documentari per la pratica professionale, ma via via anche a sostenerne più saldamente le logiche giuridiche di fondo attraverso un più forte ancoraggio alla dottrina romanistica.

Ciò che importa allora sottolineare, al termine di questo *excursus*, sommario e certamente incompleto, è come la documentazione e la letteratura notarili della seconda metà del XIII fino alla metà del XIV secolo si rivelino anche sotto la lente particolare del carcere in piena sintonia coi tempi. Le carte, i trattati e le glosse prodotte dai tabellioni bolognesi di questo periodo si fanno specchio di una situazione dinamica e in piena evoluzione all'interno della società, rivelando ancora una volta un notariato attento e ricettivo e pronto a tradurre in strumenti concreti di scrittura e di certezza giuridica le istanze che muovevano dalle aule dei tribunali e dei palazzi pubblici e da quelle delle università, svolgendo così anche su questo fronte una importante opera di raccordo e mediazione fra dottrina, normativa e prassi.<sup>88</sup>



APPENDICE



(a) AABo, Archivio Capitolare di S. Pietro, Miscellanea extra dal 1097 al 1500, b. 17, fasc. 9, n. 1: 1333 novembre 17, Bologna, delibera del vicecapitano del popolo di Bologna per la Santa Romana Chiesa, Niccolò Bazolini di Faenza, in favore dei carcerati di Bologna.



1333 novembre 17, Bologna

*Il vicecapitano del popolo di Bologna per la Santa Romana Chiesa, Niccolò Bazolini di Faenza, insieme agli anziani e ai consoli del Comune delibera in favore dei carcerati della città, su petizione dei medesimi, concedendo loro la facoltà di eleggere un massario di fiducia per la conservazione e la distribuzione delle elemosine.*

In Christi nomine amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo trigesimo tercio, indicione prima, die decimoseptimo mensis novembris. / Congregati simulque choadunati nobilis vir dominus Nicholaus de Baçolinis de Faventia, honorabilis vicecapitaneus / Communis et Populli bononiensis pro Sancta Romana Ecclesia, et domini ançiani et consules antedicti Communis et Populli, presentis mense novembre in palacio primi/ciriorum ipsius Communis, ut moris est, pro examinanda et declaranda infrascripta peticione coram eis porecta, cuius petitionis/ tenor talis est: «Coram vobis dominis vicecapitano, ançianibus et consulibus Communis et Populli bononiensis dicunt exspontaneamente miseri carce/rati qui sunt in carceribus Communis Bononie, quod frater Bertolacius et socii qui coligunt et ad cuius manus perveniunt / ellimoxine eis date per illos carceratos, qui vivunt de ellimoxinis, dicti carcerati non habent eas nec sunt eis / date, ymo sunt eis accepte et fraudolenter derobate per dictos fratres et socios, et dicti carcerati non habent unde possint / nec se alere in dictis carceribus. Quare suplicant vobis dicti carcerati humiliter et devote, intuitu pietatis et / misericordie, quod vobis placeat providere, ordinare et firmare quod predicti carcerati possint et debeant libere ad suam vo/luntatem elligere unum bonum, ydoneum et fidelem massarium dignum fide, qui debeat preesse aliis massariis / et fratribus; et quod dictus massarius debeat habere penos se, causa custodiendi et salvandi, omnes ellimosinas datas dictis carcera/tis; et quod dictus masarius possit teneatur et debeat omnes ellimosinas, sibi consignatas et datas per alias personas et / fratres, dare dictis carceratis et inter dictis carceratos eas dividere per dominum massarium vel alium, quem vo/luerit elligere ad suam voluntatem». Et leto fuit, et audita et intelecta petitione predicta et super ea et omnibus et / singulis contentis in ipsa deliberatione habita dilligenti, quia eis equa et conveniens esse videtur, consideratis / omnibus que petiuntur, concesserunt carceratis predictis, providerunt, aprobaverunt et confirmaverunt in omnibus et per omnia, prout / per dictos carceratos petitur et in eorum petitione predicta continetur. Que omnia plenissimum sorciantur effectum, non / aliquibus statutorum, ordinamentorum, reformationum et provixionum Communis et Populli bononiensis in contrarium loquentibus.

Et ego Ubaldinus Blaxii de Stiglatico imperialis auctoritate et nunc notarius dictorum ançianorum et consulum predicta scripsi subscripsi et firmavi.





## NOTE

- 1 Goffman 1961.
- 2 Foucault 1976: 252.
- 3 Orlandelli 1980: VIII. Impossibile richiamare qui la bibliografia completa sulla figura e l'opera di Rolandino Passaggeri, basti il rinvio a Pini 2000; Tamba 2000; Idem 2002; Giansante 2014.
- 4 Per un quadro di sintesi dell'evoluzione istituzionale della città di Bologna nel Medioevo si v. Tamba 1978; Idem 2018. Cfr. inoltre Antonioli 2004; Idem 2007, pp. 57-90; Vasina 2007; Trombetti Budriesi 2007; Greci 2011; Giansante 2015; Bortoluzzi 2018.
- 5 Riferimenti minimi necessari, oltre ai titoli citati *supra* alla n. 3: Cencetti 1977; Notariato medievale bolognese 1977; Studio bolognese 1989, cui vanno aggiunti i numerosi contributi sul tema di Gianfranco Orlandelli, oggi raccolti in Orlandelli 1994, e quelli di Giorgio Tamba, ad es. Tamba 1998; Idem 2009; Idem 2014; vd. inoltre Feo 2004; Feo, Iannacci, Zuffrano 2016.
- 6 Per una ricostruzione del funzionamento della giustizia criminale a Bologna tra Medioevo e Rinascimento si può far riferimento a: Dean 1994; Idem 2007; Vallerani 1997; Idem 2001; Idem 2012; Idem 2018; Blanshei 2004; Eadem 2016; Eadem 2018b; Eadem 2018c; Blanshei, Cucini 2018; Cucini 2014; Eadem 2019; Lett 2020a. Osservazioni in chiave comparativa su Bologna anche in Carraway Vitiello 2016. Per uno sguardo più orientato verso l'età moderna vd. Casanova 2007; Eadem 2011; Angelozzi, Casanova 2008. Un aspetto particolare della questione è poi quello del rapporto tra donne e giustizia, per cui vd. Angelozzi 2014; Hoxha, Cavina, Ribémont 2014; Lagioia, Paoli, Rinaldi 2020.
- 7 Vd. Dean 2008; Idem 2015; Lett 2016; Idem 2020b; Idem 2021; Casanova 2016; Cucini 2020; Tardivel 2020.
- 8 Vd. Milani 2003; Muzzarelli 2020; Loss 2020; vd. inoltre Dean 2019.
- 9 Sarti 1980/81; vd. inoltre il sempre utile Diurni 1982 e i più recenti Cavina 2013; Idem 2015; Donati 2020.
- 10 Vallerani sottolinea come il carcere resti ancora, a questa altezza cronologica, uno «strumento ambiguo, che assolveva nei comuni cittadini una serie di funzioni disparate: custodia cautelare per gli inquisiti di reati di sangue; detenzione per chi non riusciva a pagare la pena pecuniaria; e in ultimo, ma per un numero ristrettissimo di casi, pena vera e propria» (Vallerani 2012: 300). Per un primo orientamento sulla carcerazione nella società e nel diritto romano, si rinvia a Santalucia 1982: 736, 738; Balzarini 1984; Rivière 1994; Bertrand-Dagenbach, Hauvot 1999; Idem 2004; Franciosi 2013.
- 11 Sarti 1980/81: 72 ss. Per un esame degli statuti bolognesi in materia criminale si vd. Venticelli 2000; Vestrucci 2004; Cucini 2019. Per quanto riguarda l'influsso esercitato dalla giurisdizione canonica e dalla dottrina canonistica, è un dato storiografico ormai consolidato e condiviso che lo sviluppo di carceri ecclesiastiche, sia di tipo monastico che episcopale e poi inquisitoriale, abbia indirettamente favorito la progressiva legittimazione dell'incarcerazione come pena anche nella giurisdizione secolare, vd. Geltner 2012: 30-31; cfr. Marmursztejn 2011. In generale, sul processo nel diritto romano-canonico si vd. Hartmann, Pennington 2016, mentre per quanto riguarda il rapporto tra giustizia laica e giustizia ecclesiastica si vd. da ultimo Benedetti, Santangelo Cordani, Bassani 2019.
- 12 Fondamentale Geltner 2012, traduzione italiana dell'originale Idem 2008b, cui si è fatto ampio riferimento in questo saggio. Dello stesso autore vd. Idem 2006; Idem 2008a; Idem 2010; Idem 2011. Cfr. inoltre Dunbabin 2002; Claustre 2007; Eadem 2015; Heullant-Donat, Claustre, Luset 2011; Fritz, Menegaldo 2012.
- 13 Geltner 2012: 23.
- 14 Ivi: 24.
- 15 Geltner segnala come ancora nel 1245 le autorità comunali avessero finanziato la riparazione di prigioni private (Ivi: 47 ss., 59, n. 77).



16 La menzione compare all'interno di un inventario dei beni del Comune del 1256, conservato presso l'ASBo, Camera del Comune, Procuratori del Comune, b. 1, fasc. 7, ff. 1v-6, ed è stato edito in appendice da Foschi 2001: 94-100 e richiamato anche da Geltner 2012: 59 nt. 76.

17 Ivi: 47-48. Già gli statuti del 1250 e del 1252 proibivano la carcerazione mista di uomini e donne e alcune rubriche distinguevano tra i carcerati per debiti o altri reati minori e quelli per reati più gravi, stabilendo ad es. che i «Banniti pro debito capti et pro condemnationibus quae non sunt pro maleficio non ponantur in carcere, ubi ponantur malefactores»; nelle edizioni statutarie successive a partire dal 1262, 1264 e 1267 vennero introdotte rubriche specifiche per la prigionia della Malpaga (Statuti del 1250 e 1252, lib. II, r. XL, lib. X, r. LXXIV, vd. Frati 1869-84: t. I, 298-299; t. III, 168-170). In generale, sullo sviluppo delle attività di cambio e di credito nella Bologna universitaria del Duecento vd. Giansante 2008.

18 ASBo, Comune – Governo, Diritti e oneri del Comune, Registro Grosso (1116 maggio – 1380 marzo 1), c. 477v doc. 807 s.d. edito a cura di Trombetti-Budriesi, Duranti 2010: 484. L'ordine fu impartito da Bertolino, giudice e assessore del podestà Lanfranco Usodimare, e da Giacomino di Zaccaria *de Baxacomatre* e Ugolino di Martino da Funo procuratori del Comune, a Bongiovanni del fu Michele Bonfantini con il termine di un mese, al prezzo di 9 lire e 10 soldi di bolognini. Contestualmente gli stessi affidarono a un certo Giovanni Astolfi il compito di vuotare dalla sporczia la torre di sotto del Comune entro un mese, al prezzo di 9 lire e 15 soldi di bolognini, da pagarsi a 15 giorni (vd. ivi: 484, doc n. 806).

19 Pascoli G. 1908. Per la storia del cosiddetto Palazzo di Re Enzo o del Podestà vd. Foschi 2001, Foschi, Giordano 2003; per la vicenda storica, politica e letteraria di re Enzo vd. Pini, Trombetti Budriesi 2001 e il più recente Roversi Monaco 2012 con bibliografia ivi indicata.

20 Geltner 2012: 48 con relative fonti citate in apparato.

21 Ibidem e ss. Per la storia dei palazzi pubblici bolognesi oltre ai contributi di Paola Foschi già menzionati *supra* alla n. 19, si vd. anche Hubert 1993 e i saggi raccolti in Bottino 1999; per quanto riguarda il cosiddetto tribunale del Torrione, vd. Di Zio 1992, Angelozzi, Casanova 2008, Rose 2018.

22 Geltner 2012: 50 ss.

23 Geltner 2012: 35-36.

24 Per un quadro complessivo della documentazione bolognese superstite vd. Tamba 1978; Giansante, Tamba, Tura 2006; Tamba 2012; Tura 2018; Smurra 2018.


25 Vd. ASBo, Comune – Curia del Podestà (1231-1599), fondo Giudici *ad maleficia*, composto da 5 serie distinte prodotte artificialmente nel corso di riordinamenti archivistici ottocenteschi, e dunque non sempre coerenti: 1) registri di *Accusationes*, 2) *Libri inquisitionum et testium*, 3) registri di *Sententiae*, 4) Vacchettine o bastardelli e infine 5) Carte di corredo sciolte, cfr. <http://www.archiviodistatobologna.it/it>.

26 Altra documentazione inerente, direttamente o indirettamente, il carcere si può trovare in ASBo, Comune – Curia del Podestà (1231-1599), fondo dell'Ufficio del giudice al disco dell'orso, competente in materia di riscossione di imposte, tasse e debiti di varia natura (1236-1509); inoltre nel fondo Comune – Camera del Comune, Soprastanti, depositari e conduttori dei dazi (sec. XIII-1532), all'interno del quale va segnalata in particolare la serie Dazio sulle accuse, testi, banditi e carcerati (sec. XIII-1462); ancora nel fondo Uffici a competenza specifica, dove si conserva la s. Soprastante alle prigionie, purtroppo limitata ad 1 unica busta che custodisce gli elenchi dei carcerati dal 1239 al 1445; infine, ulteriori documenti si possono reperire nel fondo Comune – Capitano del Popolo, Giudici del capitano del popolo (1275-1511) e in quello Ufficio del giudice ai beni dei banditi e ribelli (1245-1438). Cfr. Guida generale 1981: 571-573; 577; 581-582.

27 Orlandelli 1987; Vallerani 2012: 290-291; Modesti 2021.

28 Proprio il momento procedurale e il tipo di procedura seguito, come pure la forma diplomatica degli atti, possono offrire validi criteri di classificazione, utili per orientarsi all'interno di quella che appare





a tutti gli effetti una vera e propria galassia documentaria, estremamente varia ed eterogenea, cfr. Modesti 2021.

29 Vallerani 2012: 290-291.

30 Il dossier documentario reca la segnatura ASBo, Carte di Corredo, Maestri e scolari, b. 65; una sua prima trascrizione integrale si ha in Trerè 1973/74: 164-249, docc. nn. XXXIX-XL.24, mentre un'edizione parziale si deve a Zaccagnini 1926: 164 n. XXXII. Su Gualterio vd. Soetermeer 1997: 59-61, 365 e *passim*; Rapone 2014: 132 ss.

31 Il reato, infatti, ricadeva nei casi per cui gli Statuti del 1288 prevedevano il *plenum, purum et merum arbitrium inquirendi* del podestà, cfr. in particolare lib. IV, r. VII («De inquisitionibus et quomodo et qualiter debeat procedi in eis et in quibus casibus potestas habeat arbitrium») e lib. V, r. CI («De arbitrio concesso domino potestati et domino capitaneo super rissis et verbis iniuriosis vel percussionibus que comiterentur in pallatio Comunis vel domibus populi et infra terminos curie»), edite in Fasoli, Sella 1937: 175, 179, 459. Su *inquisitio e arbitrium inquirendi* del podestà si rinvia a Vallerani 2001; Idem 2009a.

32 Altri 4 custodi erano addetti invece al carcere superiore, vd. Geltner 2012: 50.

33 Vd. Statuti del 1288, libro IV, r. VIII («De casibus in quibus quis potest personaliter detineri, et in quibus non»): «Placeat quod, si aliquis fuerit accusatus, denunciatus vel inquisitus ex officio potestatis pro homicidio vel vulnere mortifero, quod constiterit esse mortiferum vel de quod dubitetur quod sit mortiferum vel non: quod sciri debeat quam cicius poterit per dictum duorum medicorum bonorum et legalium et fidedignorum, omni fraude remota, datis suspectis a partibus si voluerint usque ad duos [...] personaliter detineatur, nec relaxetur donec certum vel liquidum fuerit potestati vel eius iudici ad officium malleficiorum presidenti ipsum denunciatum, accusatum vel inquisitum fore absolvendum vel pecunialiter condempnandum» (Fasoli, Sella 1937: 179-180). D'altra parte, la pena prevista per i casi di ferimento a sangue ammontava a 100 lire di bolognini (Lib. IV, r. XXXX, «De pena vulnerantis aliquem unde sanguis exiverit»), mentre per l'omicidio era la morte (Lib. IV, r. XXXVIII, «De pena homicide vel homicidium fieri facientis»), vd. Ivi: 204.

34 Vallerani 2011: 139 ricorda che «la presenza di un difensore è sempre stata ritenuta dai giuristi, bolognesi e non, un diritto irrinunciabile per gli imputati di reati anche gravi»: di questo avviso ad esempio Accursio e Odofredo, ma anche un giurista pratico come Lambertino Raponi; al contrario Alberto da Gandino, che aveva dedicato la quaestio 3 del suo *Tractatus de maleficiis* proprio al tema della liceità o meno della nomina di un procuratore da parte del reo di omicidio detenuto in carcere, si era fatto portavoce di posizioni più intransigenti, non ammettendo «la difesa in caso di reato grave ritenendola concettualmente subordinata alla ricerca della verità» (ivi, p. 140).

35 «The second aspect that emerges in a macroscopic manner from the registers is the increase in the number of intermediaries in the trial – by the late thirteenth century procurators and fideiussores crowded the tribunals and their presence had become indispensable for the functioning of public justice. Without them the trials could not even begin» (Vallerani 2018a: 32).

36 Vd. *Summa totius artis notariae*, cap. IX *De iudiciis*, r. «De ordine accusationis & qualiter accusatio perducatur ad finem»: «si ille accusatus de crimine quod exigit poenam pecuniariam admittatur defensor [...] Si ille autem accusatus est de crimine quod exigit poenam sanguinis, non admittatur defensor nisi forsitan ad allegandas causas absentie» (Rolandinus 1977, I: 385).

37 Vd. *Expositio d. Petri de Boaterii Summam artis notariae*, cap. VII, commento all'*instrumentum procuratoris generalis ad causas & negocia* (Rolandinus 1977, II: 50).

38 Cfr. Trerè 1973/74: 180-181, doc. XL.64 recto.

39 Ivi: 186, doc. XL.6 recto.

40 Sarti 1980/81: 85.



41 Ivi: 85; Sarti evidenzia inoltre come un'ulteriore forte spinta in tale direzione venne dalla necessità di trovare pene più adeguate rispetto a quelle corporali per colpire i pubblici funzionari inadempienti: «Se ne può concludere di conseguenza che, già dalla prima metà del XIV secolo, si riconosceva al carcere una finalità punitiva seppure secondaria cui si faceva ricorso nei casi nei quali la qualitas del condannato od il suo stato di inopia rendevano problematica l'esecuzione di altre sanzioni corporali o di quelle pecuniarie» (ivi, 86).

42 Cfr. ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 65 (Sartini 1974/75: doc. n. 51); ivi, b. 35 (Danielli 1985/86, II: doc. 89); ivi, b. 4 (Cucconi 1970/71, II: 258-259, doc. 127): mandato emanato dai rettori delle Università degli Ultramontani e Citramontani, nell'ambito della loro giurisdizione, in favore di uno studente sottoposto a processo. Viceversa, gli affidamenti di imputati in attesa di giudizio ai custodi del carcere trovano spazio all'interno di «registri "monografici" di consegna dei carcerati da un gruppo di custodi ad un altro» (Vallerani 2012: 300), di cui rimangono però, come si è detto sopra, solo poche attestazioni.

43 Fra i numerosi studi dedicati a questa tipologia documentaria vd. almeno Ascheri 2003; Idem 2004; Vallerani 2011; Menzinger 2011; Murano 2014; Padoa Schioppa 2014.

44 ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 4 (Cucconi 1970/71, II: 207-209, doc. n. 105): si tratta di un *consilium sapientis* richiesto dal giudice a Tommaso di Lambertino Ramponi *doctor legum* e al giudice Bonvillano *de Toderixiis* riguardo la carcerazione di un certo Bertolino di Benedetto *Brinacci* da Varignana, bandito dal Comune di Bologna; in calce ad esso si legge: «Eodem die dictus iudex precepit [...] nuncio Communis Bononie, quod precipiat [...] custodi carcerum quod ipsum [il presunto reo] non debeat tenere captum, occasione banni cuius causa detinetur et quod teneat ipsum pro eo quod est inculpatus quod secum fugere».

45 ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 4 (Trerè 1973/74: 105, doc. n. XX); cfr. anche ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 35 (Danielli 1985/86: II, doc. n. 91).

46 ASBo, Carte di corredo, b. 1, libello d'accusa del 6 settembre 1257 (vd. Leone 2020/21: 101, doc. n. 20) e cfr. anche b. 1, libello d'accusa del 16 settembre 1280 (ivi: 184, doc. n. 79). Similmente, in una lettera del 22 luglio 1296 con cui il vicario del vescovo avocava al foro ecclesiastico il processo contro un religioso si può leggere che il podestà «personaliter detinetis» l'imputato (vd. ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 4 = Cucconi 1970/71, II: 191, doc. n. 97).


47 ASBo, Carte di corredo, b. 1 (vd. Leone 2020/21: 126, doc. n. 38). I due fratelli furono accusati di aver aiutato a fuggire per evitare il carcere Enrichetto del fu Bonaventura *Dispermati de Dispersonatis*, che insieme a loro aveva rotto la pace stipulata con Geremia degli Arienti aggredendolo. La medesima accusa di aver favorito la fuga di due criminali si ritrova anche in un libello d'accusa del 1257 (ASBo, Carte di corredo, b. 1; Leone 2020/21: 128, doc. 39). Per un esame della dottrina civilistica e canonistica sul tema dell'evasione dal carcere nell'età del diritto comune, vd. Donati 2021.

48 ASBo, Carte di corredo, b. 1: *exceptiones* datate 1257 (Leone 2020/21: 138-140, doc. n. 48).

49 ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 35 (Danielli 1985/86: doc. n. 89v); sulle perizie mediche a Bologna nel Medioevo vd. Ortalli 1969 e più in generale Ascheri 1980. La normativa statutaria prevedeva una specifica rubrica dedicata a definire i casi per i quali era prevista la carcerazione, in base alla gravità del reato; e proprio per accertare questa poteva essere richiesto l'intervento dei medici legali (cfr. *supra* nota 33).

50 Per i contratti di appalto attestati nei registri dei procuratori del Comune vd. le fonti segnalate in appendice da Vendittelli 2015/16, p. 117 ss, 304 ss. e bibliografia ivi indicata.

51 ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 4 (Cucconi 1970/71, II: 285-286, doc. n. 139): lista di spese sostenute da Elia Petrigedi di Castelfranco datata 1298; cfr. anche ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 35 (Danielli 1985/86, II: doc. n. 112): elenco presentato da Bianchino *Mucii*, il



quale, evidentemente prosciolto dall'accusa di furto, specifica fra gli altri costi sostenuti anche quello in «custodibus carceris pro cibo et potu, guardatura, inferiatura et disseriatura et aliis in dicto carcere occasione detentionis ipsius Blanchini»; ASBo, Carte di corredo, Maestri e scolari, b. 65 (Sartini 1974/75: doc. n. 9).

52 Sui costi dei procedimenti giudiziari vd. l'ampia casistica presa in esame da Blanshei 2018b: 12 ss, dove si ipotizza che essi potessero variare a seconda della natura del presunto crimine (ivi: 15); cfr. inoltre Dean 2007: 17; Geltner 2012: 51-52. Vendittelli 2015/16: 58, precisa che i custodi della Malpaga dovevano «percepire da ogni detenuto 12 denari al momento dell'incarcerazione e della scarcerazione e 6 denari al giorno per tutta la durata della detenzione». Altre informazioni sui costi sostenuti dal Comune per l'amministrazione carceraria si ritrovano negli statuti (cfr. Geltner 2012: 50) ma anche nei *libri expensarum* della Camera del Comune (cfr. Conti 2016: 10, 42 e n. 86).

53 Cfr. Vallerani 2014: 720 ss. Lo studioso segnala ad es. che «Nel 1309 circa 6000 persone furono punite per non aver pagato una o più collette al comune, o per non essere iscritte nell'estimo urbano: quasi la metà del corpo politico della città» (Idem 2018b: 250), ricordando inoltre come nelle denunce d'estimo spesso i dichiaranti lamentassero uno stato di difficoltà finanziaria derivante dalla «mancata restituzione di debiti ormai inesigibili» (ivi: 253). Cfr. inoltre Sarti 1980/81: 85 ss. Per la documentazione di carattere fiscale cfr. anche Smurra 2007; Eadem 2018; Antonelli, Feo, Modesti 2010; Antonelli 2019. Ribaltando il punto di vista, per una storia delle forme di remissione del debito si v. Manfredini 2013.

54 Oggi conservati presso l'ASBo, Comune, Curia del Podestà, Ufficio del giudice al disco dell'orso.

55 ASBo, Comune - Governo, Signoria Pepoli, Suppliche al signore (1337-1350); vd. Orlandelli 1962; Vallerani 2009b.

56 Ivi: 417.

57 Sui Memoriali bolognesi vd. Orlandelli 1967; Tamba 1987; Idem 1998: 199-258; Continelli 1988-2008; Giansante 2017 e bibliografia ivi citata. Lo spoglio a campione è stato reso possibile grazie al database elaborato e continuamente arricchito nell'ambito del progetto "Memobo. Un mare magnum di possibilità: i Memoriali bolognesi e la loro schedatura (1265-1452)", coordinato da Maria Giuseppina Muzzarelli, Tommaso Duranti e Maddalena Modesti e promosso dai Dipartimenti di Storia Culture e Civiltà e di Filologia classica e Italianistica dell'Università degli Studi di Bologna in collaborazione con l'Archivio di Stato di Bologna, url: <https://site.unibo.it/memobo/it>.

58 ASBo, Ufficio dei Memoriali (1265 – 1452), Memoriale n. 69 (2 luglio 1287 - 31 dicembre 1287), doc. n. 1069 c. 198r (*venditio*), redatto «sub portichu Pallatii Comunis ante ostium carceris inferioris»; cfr. anche doc. n. 449 c. 88r (*solutio*), redatto «sub voltis Palatii ante hostium turre captorum».

59 Ivi, doc. n. 287 c. 57r (nomina procuratore): Giovanni del fu Aldovrandino Muzighini nomina Bonafede di Bencivenne *de Curionibus* suo procuratore nel processo che vuole intentare «ad faciendum banniri, capi et detineri omnes eius debitores»; si vd. inoltre ivi, doc. n. 960 c. 174r (*restitutio*), dove un certo Paganello in seguito a condanna pecuniaria viene bandito dal Comune «et captus et in fortiam Comunis Bononie ductus propter dictam quantitatem peccunie».

60 Vd. ivi, doc. n. 188 c. 38v (*pax*), in cui tal «Çuntinus captus fuit pro dictum Guidonem vel aliquem de societatis piscatorum et ductus in fortiam domini [...] potestatis Bononie»; interessante anche il doc. n. 21 c. 5r (*emancipatio*), nel quale fra i vari beni e diritti che il padre lascia ai figli emancipati sono ricompresi anche «omnia iura et actiones» da lui vantati e acquisiti in occasione di una fideiussione prestata «occasione custodie carceratorum qui affugerunt». Vd. inoltre ivi, doc. n. 1057 c. 195v (*concordia*), in cui due «merchatores de Tuderto» figurano «carcerati [...] occasione cuiusdam represalie [...] contra Comunem et homines dicte terre»; sottoposti alla custodia di tal Mattiolo, erano però evasi.

61 Ivi, doc. n. 1055 c. 192v (*laudum civitatis Regii*), nel quale si ordina che entrambe le città procedano al rilascio dei prigionieri entro quindici giorni: «omnes capti et carcerati per extrisecos qui sunt



de civitate Regii vel comitatu vel undecumque essent ex sequacibus dicte partis relassentur de carceribus et captivitatibus et quod omnes qui essent capti per Comunem et intrinsecos Regii de ipsis extrinsecis et eorum sequacibus undecumque sint relasentur et liberentur ab ipsis carceribus cum effectu infra quindecim dies proximos».

62 Soetermeer 1995: 157.

63 Ivi: 180. Sul contratto di scrittura bolognese fondamentale rimane Orlandelli 1959.

64 L'atto è parzialmente trascritto in ivi: 83, doc. n. 200; vd. anche Soetermeer 1995: 189. Noti e studiati sono peraltro i casi di copisti attivi, in altre città, all'interno delle stesse mura del carcere, vd. tra gli altri Cigni 2006; Cursi 2009.

65 AABo, Archivio Capitolare di S. Pietro, Miscellanea extra dal 1097 al 1500, b. 17, fasc. 9, n. 1. Sarebbe interessante poter ricostruire i percorsi e le vicende che hanno portato il documento all'interno dell'Archivio del Capitolo bolognese, di cui tuttavia al momento non è dato sapere nulla.

66 Com'è noto, «le prigioni erano sotto la diretta giurisdizione del podestà e del capitano del popolo, che controllava i registri e nominava supervisori per assistere le funzioni di controllo proprie del notaio» (Geltner 2012: 51). Tuttavia, nel corso del XIV secolo, con l'avvento dei regimi signorili, la magistratura del capitano del popolo – istituita attorno alla metà del secolo precedente quale massima espressione della parte popolare – venne progressivamente esautorata dei suoi poteri e decadde. Il legato pontificio Bertrando del Poggetto, infatti, all'atto di insediare il suo nuovo governo (febbraio 1327), operò profonde modifiche nell'ordinamento comunale sostituendo le magistrature principali con altre di nuova istituzione, poste direttamente sotto il suo controllo; così il podestà fu sostituito da un rettore, mentre il capitano del popolo venne sostituito da un vicecapitano, «con poteri ben più limitati e direttamente responsabile, come il rettore, nei confronti del legato», Tamba 1978: 15.

67 Vd. Statuti del 1252, lib. X, r. 74 «De electione custodum carceris Comunis» (ed. Frati 1869-84, vol. III: 168-171). Cfr. anche Geltner 2012: 50, il quale ricorda poi che «I frati furono formalmente omessi dagli statuti del 1288 e reinseriti nel 1320, ma per tutto il tempo continuarono comunque a frequentare le prigioni nei loro ruoli di confessori ed esecutori testamentari» (ivi: 52).

68 Cfr. ivi: 110 ss., dove si dimostra come le condizioni di carcerazione dipendessero più dallo status socio-economico che dalla gravità del reato commesso, ma in generale non vi fossero «restrizioni formali riguardo alle dotazioni personali» (ivi: 121). Sappiamo, ad es., grazie ad un inventario redatto in prigione, che il magister Tommaso d'Arezzo, detenuto nel 1286 con l'accusa di essere un *afactorator*, recava con sé fra le mura del carcere alcuni beni materiali di sua proprietà: un *mataricium* (materasso), un paio di teli di lino con un ramoscello nero in alto («linteaminum cum una verga nigra in capite»), un piccolo *capithium* foderato di mussola rossa («sindone rubea»), un *fodus* fatto a rete, un *sestorum*, una *vernacia* verde foderata di pelle bianca e un *capputeum* rivestito di pelle nera; il documento è trascritto e analizzato da Antonelli 2008: 11.

69 Geltner 2012: 25, che aggiunge: «uno dei principali fattori che consentivano di alleviare le condizioni dei prigionieri era il costante traffico umano che passava attraverso i cancelli della prigione»; e ancora: «la privazione della libertà non trasformava questa gente in soggetti marginali e neppure cancellava la loro identità sociale e i loro legami. Piuttosto la prigione si sviluppò come un'istituzione semi-esclusiva – e dunque anche semi-inclusiva –».

70 Vd. *Ars notariae*, ccciv «De accusationibus et denuntiationibus malefactorum» (Wahrmund 1962: 171-172); con lo sguardo sempre focalizzato sulla documentazione, Ranieri aggiungeva inoltre la formula con cui nei registri giudiziari si sarebbero dovute segnare le grida del precone comunale, che invitava i potenziali testimoni a farsi avanti contro i prigionieri tradotti in carcere (ivi: 175). Appare interessante notare come, contestualmente, Ranieri distinguesse fra i *crimina publica* quelli considerati capitali, per i quali era prevista la *poenam sanguinis*, da quelli non capitali, per i quali erano previste la pena pecuniaria o





la *deportatione*, con termine ove sembra forse potersi vedere un richiamo alla classica *deportatio in insulam*, distinta nel diritto romano dalla vera e propria *carceratio* (cfr. Sarti 1980/81: 70).

71 Vd. *Summa totius artis notariae*, cap. IX, *De iudiciis*, r. «De ordine accusationis et qualiter accusatio perducatur ad finem»: «si vero accusatus inventus fuerit reus criminis puniendum est: aut poena pecuniaria, aut poena sanguinis» (Rolandinus 1977, I: 387).

72 Ivi: 385; da notare che, contestualmente, fra i mezzi a disposizione del giudice per investigare la *veritas*, Rolandino ammetteva anche un moderato ricorso alla tortura («sed non tanta, quanta accusator postulat, sed ut moderate rationis temperamenta desiderant»).

73 Vd. *De iudiciis*, r. «De testibus in iudiciis productis» (ivi: 346); cfr. anche Wahrmund 1962: 25.

74 Vd. *Ars notariae*, lib. III, «De testamentis et voluntatibus ultimis et qui possunt testari» e inoltre «Qui possunt heredes institui et qui non» (Salatiele 1961, II: 172 e 189).

75 Vd. *Summa totius artis notariae*, cap. IX, *De iudiciis*, «Literae quibus mandatur bannitos detineri» (Rolandinus 1977, I: 396v).

76 Il concetto di *timor poenae* in relazione alla *iustitia* ricorre anche in s. Agostino, ma secondo una prospettiva esattamente ribaltata: «Inaniter autem putat victorem se esse peccati, qui poenae timore non peccat; [...] Inimicus ergo iustitiae est, qui poenae timore non peccat: amicus autem erit, si eius amore non peccet; tunc enim vere timebit peccare», vd. *Epistula* 145 (*ad Anastasium in monasterio viventem*), 4 (ed. Augustinus Hipponensis: 269).

77 Petrus de Unzola, *Opus iudiciorum seu apparatus super nono capitulo de iudiciis Summae Rolandini*, glossa alla r. «De ordine accusationis, et qualiter accusatio perducatur ad finem»: «velociter est imponenda poena [...] Sic tamen cum modico tempore steterit in carcerem, postmodum educatur et iterum apud acta audiatur» (Rolandinus 1977, I: 386).

78 *Ibidem*: «Sed si accusatus solemniter citatus detinetur et in carcerem ponitur et ibi custodiunt, non tamen ferreas manicas et ossibus inherentes mitti oportet sed prolixiores cathenas, si criminis qualitas etiam cathenarum acerbitatem postulaverit, sic et ei deerit cruciatio et ipse sub fida permanebit custodia. Carcere enim ad custodiendum non ad puniendum est inventus ut C. de custo. re. l. i. De consuetudine tamen quandoque ponuntur ferreae fortes et inherentes».

79 Cfr. Sarti 1980/81: 84.

80 Petrus de Unzola, *Opus iudiciorum seu apparatus super nono capitulo de iudiciis Summae Rolandini*, glossa alla r. «De ordine accusationis, et qualiter accusatio perducatur ad finem»: «Mulieres vero in carcerem non debent detrudi iure novo auctenticorum, sed aliter custodiri ut dixi supra in ti. De processu contra contumacem in fine» (Rolandinus 1977, I: 386). Più in generale, sul tema della carcerazione e reclusione femminile si v. Heullant-Donat, *Claustre*, Luset, Bretschneider 2017.

81 Vd. *Expositio d. Petri de Boaterii Summam artis notariae*, commento a *Tractatus notularum*, r. «De contractibus et pactis»: «utputa quaedam mulier erat pregnans et commisit delictum, propter quod mulier debet iudicari, quia tunc ipsa mulier iudicari non debet nisi peperit filium et interim debet in carceribus detineri et cum eum peperit, debet iudicari» (Rolandinus 1977, II: 75).

82 Vd. ivi, commento a *Tractatus notularum*, r. «De beneficio, ne quis condemnetur»: «dico quod creditor potest convenire debitorem suum in totum, et non in quantum facere potest; et ratio est, quia inopia debitoris non debet obesse creditori, et regula talis est, quod creditor potest debitorem suum convenire, et ipsum facere detrudi in carceres, nisi coram iudice more solito cedat bonis» (ivi: 90v). La funzione di pena sostitutiva è esplicitata anche nel commento alla r. «De sacramentis a minore praestitis»: «Filiusfamilias regulariter omnem contractum facere potest [...] Per hoc, quod dico, quod obligatur, et tenetur solvere in tantum, in quantum potest; et si non solvit, potest detrudi in carceribus» (ivi: 79).

83 Ivi, commento alla r. «De beneficio fori, quod competit clericis»: «Quarta quaestio talis est: ponamus quod iudex secularis aget contra clericum in iudicio criminali, ut quia ille clericus interfecit



hominem, vel vulneravit, vel furatus fuit; modo dico, quod iudex secularis potest procedure contra eum clericum, ipsum condemnans ad perpetuos carceres, scilicet ad poenam, et ad aquam, vel poenam aliam imponendo, quod secus esset in crimine haeresis» (ivi: 91v).

84 Gazzini 2017: 4-5.

85 Per il concetto di sistema documentario si vd. Baietto 2000 e Nicolaj 2001; per Bologna cfr. Antonelli 2020.

86 Sul ruolo del notaio nell'amministrazione della giustizia, non solo a Bologna, vd. Montorzi 1985; Piergiovanni 2006; Sinisi 2006; Idem 2014; Idem 2020; Scalfati 2012. Sulla documentazione giudiziaria cfr. Nicolaj 2004; Giorgi, Moscadelli, Zarrilli 2012

87 Cfr. Vigueur 1995; Vallerani 2012; Tamba 2009.

88 Sulla funzione di mediazione svolta dai notai cfr., fra gli altri, Modesti 2021; Bassani, Mangini, Pagnoni 2022.

## FONTI

### BOLOGNA

ARCHIVIO DI STATO [= ASBO].

Comune – Governo, Diritti e oneri del Comune, Registro Grosso (1116 maggio – 1380 marzo 1).

Camera del Comune, Procuratori del Comune, b. 1, fasc. 7, ff. 1v-6, inventario dei beni del Comune (1256).

Comune – Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia*, Carte di corredo, Maestri e scolari [= Carte di corredo, Maestri e scolari], b. 4, 35, 65.

Comune – Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia*, Carte di corredo [= Carte di Corredo], b. 1.

Comune – Curia del Podestà (1231-1599), Ufficio del giudice al disco dell'orso, *libri malpagorum*.

Comune - Governo, Signoria Pepoli, Suppliche al signore (1337-1350).

Ufficio dei Memoriali (1265 – 1452), Memoriali, nn. 69, 125.

ARCHIVIO GENERALE ARCIVESCOVILE [= AABO].

Archivio Capitolare di S. Pietro, Miscellanea extra dal 1097 al 1500, b. 17, fasc. 9, n. 1.

## BIBLIOGRAFIA

Angelozzi G. (2008), *Donne criminali: il genere nella storia della giustizia*, Bologna, Patron (Diritto, cultura, società, 7).

Angelozzi G., Casanova C. (a cura di) (2008), *La giustizia criminale in una città di antico regime. Il tribunale del Torrione di Bologna (secc. XVI-XVII)*, Bologna, Clueb.

Antonelli A. (2008), *Un processo bolognese del 1286 contro il magister Tommaso d'Arezzo*, «Per leggere. Semestrale di commenti, letture, edizioni e traduzioni», vol. 15, pp. 5-13.

Antonelli A. (2019), «*Gli infrascritti si èno tuti gli malpaghi de la chappella de Santo Sinixe de la colta de i dinaro per livra, gli quai si àno hestimi in la preditta cappella*». *Fiscalità diretta e controllo dell'evasione tributaria nel comune tardo medievale*, «I Quaderni del M.AE.S», vol. XVII, pp. 37-69, <https://maes.unibo.it/issue/view/1015>.






- Antonelli A. (2020), *Sistema documentario, tradizione archivistica e comune di popolo nel Trecento*, in «Archivio Storico Italiano», 664 (2020/2), pp. 263-310.
- Antonelli A., Feo G., Modesti M. (2010), *Filologia e diplomatica: un modello bolognese dall'edizione di documenti in volgare (secc. XIII-XIV)*, in Kölzer Th., Rosner W., Zehetmayer R. (a cura di), *Regionale Urkundenbücher. Die Vorträge der 12. Tagung der Commission Internationale de Diplomatique* (St. Pölten, 23. bis 25. September 2009), St. Pölten, Niederösterreichischen Institut für Landeskunde, 2010 (Nöla. Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesarchiv, 14-2010).
- Antonoli G. (2004), *Conservator pacis et iustitiae. La signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347)*, Bologna, Clueb.
- Antonoli G. (2007), *Un epilogo: la signoria di Giacomo e Giovanni Pepoli a Bologna (1347-1350)*, «I Quaderni del M.AE.S.», vol. 10, pp. 57-90.
- Ascheri M. (1980), «*Consilium sapientis*», perizia medica e «*res iudicata*»: diritto dei «dottori» e istituzioni comunali, in Kuttner S., Pennington K. (a cura di), *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law. Salamanca, 21-25 September 1976*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (Monumenta Iuris Canonici, C/6), pp. 533-579.
- Ascheri M. (2003), *I «consilia» dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, «Buletto dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», vol. 105, pp. 305-334.
- Ascheri M. (2004), *I consilia come acta processuali*, in Nicolaj 2004, pp. 308-328.
- Aureli Augustini Hipponensis Episcopi S. (1904), *Epistulae*, 3, *Ep. 124-184a*, Vindobonae, F. Tempsky; Lipsiae, G. Freytag (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 44).
- Baietto L. (2000), *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte I)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII/1 (2000), <http://www.rmoa.unina.it/93/pdf>.
- Balzarini M. (1984), *Pene detentive e «cognitio extra ordinem» criminale*, in Giuffrè V. (a cura di), *Scritti Antonio Guarino*, vol. 6, pp. 2865-2890.
- Bassani A., Mangini M., Pagnoni F. (a cura di) (2022), *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, Milano: Università degli Studi di Milano, Torino: Pearson Italia.
- Benedetti M., Santangelo Cordani A., Bassani A. (a cura di) (2019), *Tra storia e diritto: giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all'Età Moderna*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre (Centro di ricerca coordinato Studi sulla giustizia, 32).
- Bertrand-Dagenbach C., Hauvot A. (a cura di) (1999), *Carcer, Prison et privation de liberté dans l'Antiquité Classique. Actes du Colloque de Strasbourg (décembre 1997)*, Paris (Collections de l'Université Marc Bloch, Strasbourg. Etudes d'archéologie et d'histoire ancienne).
- Bertrand-Dagenbach C., Hauvot A. (a cura di) (2004), *Carcer II. Prison et privation de liberté dans l'empire romain et l'Occident medieval. Actes du colloque de Strasbourg (décembre 2000)*, Paris (Collections de l'Université Marc Bloch, Strasbourg. Etudes d'archéologie et d'histoire ancienne).
- Blanshei S.R. (2004), *La giustizia sommaria nella Bologna medievale*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n.s., vol. 55, pp. 261-272.
- Blanshei S.R. (2016), *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, trad. a cura di M. Giansante, Roma, Viella.
- Blanshei S.R. (2018a), *A Companion to Medieval and Renaissance Bologna*, Leiden Boston, Brill (Brill's Companion to European History, 14).
- Blanshei S.R. (2018b), *Cambiamenti e continuità nella procedura penale a Bologna, secoli XIII-XVII. I. Le procedure del processo penale in età comunale e signorile*, «Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti», vol. 1, pp. 9-38.



- Blanshei S.R. (2018c), *Violence and Justice in Bologna, 1250-1270*, Lanham - Boulder - New York – London, Lexington Books.
- Blanshei S.R., Cucini S. (2018), *Criminal Justice and Conflict Resolution*, in Blanshei 2018a, pp. 335-360.
- Bortoluzzi D. (2018), *Governare l'emergenza: il caso di Bologna alla fine del XIII secolo*, «Mélanges de l'École Française de Rome», vol. 130-2, <https://journals.openedition.org/mefrm/4154>.
- Bottino C. (a cura di) (1999), *Il Palazzo Comunale di Bologna. Storia, architettura e restauri*, Bologna, Editrice Compositori.
- Capitani O. (a cura di) (2007), *Storia di Bologna, II. Bologna nel Medioevo*, Bologna, Bononia University Press.
- Carraway Vitiello J. (2016), *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leida-Boston, Brill (Medieval Law and its Practice, 20).
- Casanova C. (2007), *L'onore del malandrino. Reputazione e credito nelle procedure del tribunale criminale di Bologna*, in Prodi P., Muzzarelli M.G., Stefano S. (a cura di), *Identità cittadina e comportamenti socio-economici tra Medioevo ed età moderna*, pp. 179-212.
- Casanova C. (2011), *La giustizia criminale a Bologna: reati, condanne e grazie*, in Härter K., Nubola C. (a cura di), *Grazia e giustizia: figure della clemenza fra tardo Medioevo ed età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, pp. 261-293.
- Casanova C. (2016), *Per forza o per amore. Storia della violenza familiare nell'età moderna*, Roma, Salerno.
- Cavina M. (2013), *La redenzione sul patibolo. Funzioni della pena bassomedievale*, in Calore A., Sciumé A. (a cura di) (2013), *La funzione della pena in prospettiva storica. Atti del convegno della Società Italiana di Storia del Diritto, Brescia, 16-17 ottobre 2009*, Milano, Giuffré, pp. 93-124.
- Cavina M. (2015), *Funzioni della pena bassomedievale*, in Idem (a cura di), *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna, Bologna University Press (Diritto, Cultura, Società, 8), pp. 53-72.
- Cencetti (1977), *Notariato medievale bolognese*, t. I, *Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato (Studi storici sul notariato italiano, 3, 1).
- Cigni F. (2006), *Copisti prigionieri (Genova, fine sec. XIII)*, in Beltrami P.G. (a cura di), *Studi di filologia romanza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso*, Ospedaletto, Pisa, Pacini, pp. 425-440.
- Claustre J. (2007), *Dans les geôles du roi. L'enfermement pour dette à la fin du Moyen Âge*, Paris, Publication de la Sorbonne.
- Claustre J. (2015), *De l'usage des prisons en Histoire médiévale*, «Ménestrel. Médiévistes sur le net: sources, travaux et références en ligne», (8 giugno 2015), <http://www.menestrel.fr/?De-l-usage-des-prisons-medievales-en-Histoire-medievale>.
- Conti M. (2016), *La spesa pubblica bolognese alla fine del XIII secolo. Prime indagini sul Liber expensarum del 1288*, «Mélanges de l'École Française de Rome – Moyen Âge», vol. 128/2, <https://journals.openedition.org/mefrm/3329>.
- Continelli L. (1988-2008), *L'archivio dell'ufficio dei Memoriali. Inventario*, 2 voll, Bologna, Istituto per la storia dell'Università - Bononia University Press (Universitatis Bononiensis Monumenta, 4).
- Cucini S. (2014), *Législation statutaire et gouvernement pontifical en Italie centrale. Le cas de l'administration de la justice criminelle à Bologne, deuxième moitié du XVe siècle*, Tesi di dottorato in *Langue, Cultures, Littératures, Civilisation* (ciclo 58), Université Paul Valéry-Montpellier 3 e Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, tutori A.M. De Benedictis, P. Gilli, <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01077920/document>.
- Cucini S. (2019), *Les normes en matière criminelle dans les Statuts bolognais des XIIIe-XVe siècles. Un exemple d'évolution structurelle du Statut*, in D. Lett (a cura di), *Statuts, écritures et pratiques sociales. III. Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XIF-XV siècle)*, Paris, Éditions de la Sorbonne (Histoire ancienne et médiévale, 162), pp. 145-162.



- Cucini S. (2020), *Violenza femminile e violenza maschile nei libri maleficiorum bolognesi del tardo Quattrocento*, in Lett 2020a, pp. 321-344.
- Cucconi B. (1970/71), *Maestri e scolari nelle carte di corredo del Podestà (fine sec. XIII). Parte I*, tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, relatore Orlandelli G.
- Cursi M. (2009), «*Con molte sue fatiche*»: copisti in carcere alle Stinche alla fine del medioevo (secoli XIV e XV), in Pani L. (a cura di), In uno volumine. *Studi in onore di Cesare Scalon*, Udine, Editrice Universitaria Udinese.
- Danielli A.M. (1985/86), *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1301-1304*, tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, relatore G. Orlandelli.
- Dean T. (1994), *Criminal Justice in mid-fifteenth Century Bologna*, in Dean T., Lowe K.J. P. (a cura di), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Dean T. (2007), *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Dean T. (2008), *Theft and Gender in Late Medieval Bologna*, «Gender and History», vol. 20, pp. 399-415.
- Dean T. (2015), *Plague and Crime. Bologna 1348-1351*, «Continuity and Change. A Journal of Social Structure, Law and Demography in Past Societies», vol. 30, pp. 367-394.
- Dean T. (2019), *Police Forces in Late Medieval Italy. Bologna, 1340-1480*, «Social History», vol. 44, pp. 151-172.
- Di Zio T. (1992), *Il tribunale del Torrione*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», vol. 43, pp. 333-348.
- Diurni G. (a cura di) (1982) s.v. *Pena criminale. Diritto intermedio*, «Enciclopedia del Diritto», vol. XXXII, pp. 752-770.
- Donati A. (2020), «*Non modo omnibus notissimum est*». Prime note intorno alla pena detentiva nel diritto comune (secc. XIV-XVI), «Rivista di storia del diritto italiano», vol. 93, fasc. 2, pp. 125-177.
- Donati A. (2021), *Fuggire la giustizia, giustiziare i fuggitivi: osservazioni preliminari sull'evasione dal carcere nel diritto comune*, «Italian Review of Legal History», vol. 7, pp. 47-107, <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/issue/view/1774>.
- Dunbabin J. (2002), *Captivity and Imprisonment in Medieval Europe (1000-1300)*, New York, Palgrave Macmillan.
- Fasoli G., Sella P. (a cura di) (1937), *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, Città del Vaticano (Studi e testi, 73).
- Feo G. (2004), «*Notariati*» bolognesi del secolo XIII tra Salatiele e Rolandino. *Appunti di diplomatica*, in Lazzari T., Mascanzoni L., Rinaldi R. (a cura di), *La norma e la memoria: studi per Augusto Vasina*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo (Nuovi Studi Storici, 67), pp. 195-212.
- Feo G., Iannacci L., Zuffrano A. (2016), *Il formulario del documento privato tra norma giuridica e prassi notarile. L'apporto della scuola bolognese di notariato del secolo XIII*, in *Les formulaires. Compilation et circulation des modèles d'actes dans l'Europe médiévale et moderne. XIIIe congrès de la Commission Internationale de Diplomatie (Paris, 3-4 septembre 2012)*, Paris, École des Chartes (Elec), <http://elec.enc.sorbonne.fr/cid2012/part7>.
- Foschi P. (2001), *I palazzi del Comune di Bologna nel Duecento*, in Pini A.I., Trombetti Budriesi A.L. (a cura di), *Bologna, Re Enzo e il suo mito. Atti della Giornata di Studio, 11 giugno 2000*, Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, Bologna, 65-102.
- Foschi P., Giordano F. (a cura di) (2003), *Palazzo re Enzo. Storia e restauri*, Bologna, Costa.
- Foucault M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi.
- Franciosi E. (2013), *La detenzione nella legislazione di Giustiniano*, «Koinonia», vol. 37, pp. 295-316.
- Fрати L. (a cura di) (1869-84), *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III voll., Bologna, Regia Tipografia (Monumenti storici pertinenti alle provincie della Romagna, s. I, Statuti).



- Fritz J.M., Menegaldo S. (a cura di) (2012), *Réalités, images et écritures de la prison au Moyen Âge*, Dijon, EUD.
- Gazzini M. (2017), *Storie di vita e di malavita: criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo*, Firenze, Firenze University Press.
- Geltner G. (2006), *Medieval Prisons. Between Myth and Reality, Hell and Purgatory*, «History Compass», vol. 4, pp. 261-274.
- Geltner G. (2008a), *Coping in Medieval Prisons*, «Continuity and Change», vol. 23, pp. 151-172.
- Geltner G. (2008b), *The Medieval Prison. A Social History*, Princeton, Oxford, Princeton University Press.
- Geltner G. (2010), *The Best Place in the World's. Imaging Urban Prisons in Late Medieval Italy*, in Goodson C.J., Lester A. E., Symes C. L. (a cura di) (2010), *Cities, Texts, and Social Networks (400-1500). Experiences and Perceptions of Medieval Urban Space*, Farnham, Routledge, pp. 263-278.
- Geltner G. (2011), *La prison urbaine. Pratiques civiques, discours religieux et enjeu social*, in Heullant-Donat, Claustre, Lusset 2011, pp. 321-330.
- Geltner G. (2012), *La prigione medievale. Una storia sociale*, Roma, Viella.
- Giansante M. (2008), *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna, Il Mulino.
- Giansante M. (2014), *Passaggeri Rolandino*, «Dizionario Biografico degli Italiani», vol. 81, [https://www.treccani.it/enciclopedia/rolandino-passaggeri\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/rolandino-passaggeri_(Dizionario-Biografico)/).
- Giansante M. (2015), *Pepoli, Taddeo*, «Dizionario Biografico degli Italiani», vol. 82, [https://www.treccani.it/enciclopedia/taddeo-pepoli\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/taddeo-pepoli_(Dizionario-Biografico)/).
- Giansante M. (a cura di) (2017), *I Memoriali del comune di Bologna. Storia, diritto, letteratura*, Bologna, Il Chiostro dei Celestini - Amici dell'Archivio di Stato di Bologna.
- Giansante M., Tamba G., Tura D. (a cura di) (2006), *Camera Actorum, L'archivio del Comune di Bologna dal XIII al XVIII secolo*, Bologna, Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna (Documenti e studi, 36).
- Giorgi A., Moscadelli S., Zarrilli C. (a cura di) (2012), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del Convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008*, pp. 275-314, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato (Saggi, 109).
- Goffman E. (1961), *Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi.
- Greci R. (2011), *La specificità di Bologna*, in De Matteis M.C., Pio B. (a cura di), *Sperimentazioni di governo nell'Italia centrosettentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria. Atti del convegno di studio, Bologna, 3-4 settembre 2010*, Bologna, Bologna University Press, pp. 161-180.
- Guida Generale (1981), *Guida generale degli archivi di Stato italiani. 1. A-E*, Roma, Ministero per i beni culturale e ambientali <http://www.maas.ccr.it/guida/hl/listaPDF.htm>.
- Heullant-Donat, Claustre, Lusset 2011: Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset É. (a cura di) (2011), *Enfermements: le cloître et la prison, VIe-XVIIIe siècle. Actes du colloque international organisé par le Centre d'études et de recherches en histoire culturelle*, Paris, Publications de la Sorbonne (Homme et société, 38).
- Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset É. (a cura di) (2017), *Enfermements III: hommes et femmes en milieux clos (XIIIe-XIXe siècle)*, Paris, Publications de la Sorbonne (Homme et société, 54).
- Hartmann W., Pennington Kenneth (a cura di) (2016), *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, Washington D.C., The Catholic University of America Press.
- Hoxha D., Cavina M., Ribémont B. (a cura di) (2014), *Le donne e la giustizia fra Medioevo ed età moderna: il caso di Bologna a confronto*, Bologna, Patron, (Diritto, cultura, società, 6).
- Hubert H.W. (1993), *Der Palazzo Comunale von Bologna. Vom Palazzo della Biada zum Palatium Apostolicum*, Köln, Böhlau.





- Lackner C., Luger D. (a cura di) (2019), *Modus supplicandi. Zwischen herrschaftlicher Gnade und importunitas petentium*, Wien (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 72).
- Lagioia V., Paoli M.P., Rinaldi R. (a cura di) (2020), *La fama delle donne: pratiche femminili e società tra Medioevo ed età moderna*, Roma, Viella (*I libri di Viella*, 378).
- Leone 2020/21: Leone V., “*Cum res sit mali exempli*”. *Per una edizione critica delle carte di corredo del Podestà di Bologna (sec. XIII)*, tesi di laurea, relatrice M. Modesti.
- Lett D. (2016), *Écrire, lire et représenter la violence dans les registres judiciaires des communes italiennes au début du XV<sup>e</sup> siècle*, in Chastang P., Henriot P., Soussen Max C. (a cura di), *Figures de l'autorité médiévale. Mélanges offerts à Michel Zimmermann*, Paris, Édition de la Sorbonne, pp. 103-120, <https://books.openedition.org/psorbonne/28410>.
- Lett D. (2020a), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Roma, École Française de Rome (Collection de l'École Française de Rome, 580), <https://books.openedition.org/efr/10623?lang=it>.
- Lett D. (2020b), *Femmes violentées, femmes violées dans la procédure judiciaire de Bologne (XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, «Clio. Histoire, femmes et sociétés», vol. 52, pp. 43-68, <https://journals.openedition.org/clio/12825>.
- Lett D. (2021), *Viols d'enfants au Moyen Âge: genre et pédocriminalité à Bologne, XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle*, Paris, PUF (Hors collection).
- Loss E. (2020), *Officium spiarium: spionaggio e gestione delle informazioni a Bologna (secoli XIII-XIV)*, Roma, Viella.
- Manfredini A.D. (2013), *Rimetti a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito dall'antichità all'esperienza europea contemporanea*, Bologna, il Mulino.
- Marmursztejn E. (2011), *Issues obligatoires. Clôture et incarcération dans la pensée scolastique des XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles*, in Heullant-Donat, Claustré, Lusset 2011, pp. 71-88.
- Menzinger S. (2011), *Consilium sapientium. Lawmen and the Italian Popular Communes*, in Armstrong L.D. (a cura di), *The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays in Honour of Lauro Martines*, Toronto, University of Toronto Press (Toronto Studies in Medieval Law, 1), pp. 40-54.
- Milani G. (2003), *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo (Nuovi studi storici, 63).
- Modesti M. (2021), *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatici*, in Bassani A., Calleri M., Mangini M. (a cura di) (2021), *Liber Sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Genova, pp. 285-326 (Notariorum Itinera, VII), [https://notariorumitinera.eu/Scheda\\_vs\\_info.aspx?Id\\_Scheda\\_Bibliografica=6348](https://notariorumitinera.eu/Scheda_vs_info.aspx?Id_Scheda_Bibliografica=6348).
- Montorzi M. (1985), *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi e qualche spunto analitico*, in *Il Notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno (Maggio 1981)*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato (Studi storici sul notariato italiano, 8) pp. 5-60.
- Murano G. (2014), *I consilia giuridici dalla tradizione manoscritta alla stampa*, «Reti Medievali», vol. 15, 1, pp. 241-277, <http://www.rmoa.unina.it/2162/1/420-1507-3-PB.pdf>.
- Muzzarelli M.G. (a cura di) (2020), *Riferire all'autorità: denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma, Viella.
- Nicolaj G. (2001), *Alcune considerazioni sul "sistema" documentario bassomedievale. In margine alle carte silvestrine*, in Paoli U. (a cura di) (2013), *Silvestro Guzzolini e la sua congregazione monastica. Atti del convegno di studi, Fabriano, Monastero di S. Silvestro, giugno 1998*, Fabriano, Monastero di S. Silvestro Abate, pp. 365-375, ora anche in Nicolaj 2013, pp. 99-104.
- Nicolaj G. (a cura di) (2004) *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV). Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatie, Bologna, 12-15 settembre 2001*, Roma, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione Generale per gli Archivi.



- Nicolaj G. (2013), *Storie di documenti, storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, Mantegna C. (a cura di), Dietikon-Zürich, Urs Graf Verlag.
- Notariato medievale bolognese*, t. II, *Atti di un Convegno (febbraio 1976)*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1977 (Studi storici sul notariato italiano, 3, 2).
- Orlandelli G. (1959), *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330. Documenti, con uno studio su il contratto di scrittura nella dottrina notarile bolognese*, Bologna, Zanichelli, ora anche in Idem 1994, pp. 179-209.
- Orlandelli G. (1962), *La supplica a Taddeo Pepoli*, Bologna, Patron.
- Orlandelli G. (1967), *I Memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante*, in *Dante e Bologna ai tempi di Dante*, Bologna, Commissione per i testi di lingua (VII centenario della nascita di Dante, 11), pp. 193-205, ora anche in Idem 1994, pp. 71-91.
- Orlandelli G. (1980), *Premessa*, in *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie (1219-1299)*, a cura di R. Ferrara, V. Valentini, Roma 1980, pp. III-VIII.
- Orlandelli G. (1987), *Maestri e scolari nelle carte di corredo del Podestà di Bologna*, in «Atti della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Rendiconti», vol. 74, pp. 19-33.
- Orlandelli G. (1994), *Scritti di Paleografia e Diplomatica*, R. Ferrara, G. Feo (a cura di), Bologna Istituto per la Storia dell'Università di Bologna (Istituto per la Storia dell'Università di Bologna, Opere dei maestri, VII).
- Ortalli G. (1969), *La perizia medica a Bologna nei secoli XIII e XIV*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», n.s., 17/19, pp. 223-259.
- Padoa Schioppa A., *Note sui consilia nell'evoluzione dello ius commune*, in Charageat M. (a cura di), *Conseiller le juges au Moyen Âge*, Toulouse, PUM, <https://books.openedition.org/pumi/15234?lang=it>.
- Pascoli G. (1908), *Le canzoni di re Enzo. La canzone dell'olifante*, Bologna, Zanichelli.
- Piergiovanni V. (a cura di) (2006), *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia. Atti del Convegno di Studi (Genova, 8-9 ottobre 2004)*, Milano, Consiglio Nazionale del Notariato (Per una storia del notariato nella civiltà europea, 7).
- Pini A.I. (2000), *Un principe dei notai in una 'repubblica di notai': Rolandino Passaggeri nella Bologna del Duecento*, «Nuova Rivista Storica», vol. 84, pp. 51-72.
- Pini A.I., Trombetti Budriesi A.L. (a cura di) (2001), *Bologna, re Enzo e il suo mito. Atti della Giornata di Studio (Bologna, 11 giugno 2000)*, Bologna, presso la Deputazione di Storia Patria.
- Rapone C. (2014), *Tra Italia e Inghilterra nel medioevo: storie di codici e di uomini giunti da Oltremarica tra i secoli XII e XIV*, tesi di dottorato in Storia dell'arte medievale (XXVI ciclo), Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, tutore S. Maddalo.
- Rivière Y. (1994), *Carcer et uincola: la détention publique à Rome (sous la République et le Haut-Empire)*, «Mélanges de l'École Française de Rome - Antiquité», vol. 106.2, pp. 579-652.
- Rolandinus Rodulphini Bononiensis (1977), *Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis [...]*, Bologna, Consiglio Nazionale del Notariato (rist. anast. Venetiis, apud Iuntas, 1546).
- Rose C.S. (2018), *Cambiamenti e continuità nella procedura penale a Bologna, secoli XIII-XVII. II. Il tribunale del Torrione*, «Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti», vol. 1, pp. 39-60.
- Roversi Monaco F., *Il Comune di Bologna e Re Enzo. Costruzione di un mito debole*, Bologna, Bologna University Press.
- Salatiele (1961), *Ars notariae*, II, *La seconda stesura dai codici della Biblioteca Nazionale di Parigi, lat. 4593 e lat. 14622*, G. Orlandelli (a cura di), Milano, Istituto per la Storia dell'Università di Bologna (Opere dei maestri, II).
- Santalucia B. (1982), *Pena criminale (dir. romano)*, «Enciclopedia del diritto», vol. XXXII, pp. 734-739.






- Sarti N. (1980/81), *Appunti su carcere-custodia e carcere-pena nella dottrina civilistica dei secoli XII-XVI*, «Rivista di storia del diritto italiano», vol. 53-54, pp. 67-110.
- Sartini G. (1974/75), *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1321-1330*, tesi di laurea, relatore G. Orlandelli.
- Scalfati S.P.P. (2012), *La materia processuale nella scienza giuridica, nei formulari e nella pratica notarile nel medioevo*, in *Sit liber gratus quem servulus est operatus. Studi Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. Cherubini, G. Nicolaj, Città del Vaticano 2012 (Littera Antiqua, 19), pp. 423-430.
- Sinisi L. (2006), *Judicis Oculus. Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in Piergiovanni 2006, pp. 215-240.
- Sinisi L. (2014), *Il notaio e la sua presenza nell'apparato giurisdizionale: profili storici*, in *La modernità degli studi storici: principi e valori del notariato. Atti del Convegno, Genova, 16 maggio 2014*, Milano, Gruppo 24 Ore, <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=45/4512&mn=3#note>.
- Sinisi L. (2020), *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in tribunale dall'antico regime all'età dei codici*, «Jurisdictio. Storia e prospettive della Giustizia», vol. I (Saggi, 6), pp. 221-247, <https://www.jurisdictio.it/numero-1-2020/>.
- Smurra R. (2007), *Città, cittadini e imposta diretta a Bologna alla fine del Duecento. Ricerche preliminari*, Bologna, Clueb.
- Smurra R. (2018), *Fiscal sources: the Estimi*, in Blanshei 2018a, pp. 42-55.
- Soetermeer F.P.W. (1995), *La carcerazione del copista*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune», vol. 6, pp. 153-189.
- Soetermeer F.P.W. (1997), *Utrumque ius in peciis. Aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Trecento*, Milano, Giuffrè.
- Studio bolognese e formazione del notariato. Atti di un Convegno (maggio 1989)*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1989 (Studi storici sul notariato italiano, 9).
- Tamba G. (1978), *I documenti del governo del Comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, «Quaderni Culturali Bolognesi», vol. II.6.
- Tamba G. (1987), *I Memoriali del Comune di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVII, pp. 235-290.
- Tamba G. (1998), *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, Clueb.
- Tamba G. (2000), *Rolandino 1215-1300: alle origini del notariato moderno*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato.
- Tamba G. (a cura di) (2002), *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna [...] 9-10 ottobre 2000*, Milano, Giuffrè (Per una storia del notariato nella civiltà europea, 5), 2002.
- Tamba G. (2009), *Da forza di governo a burocrazia. La trasformazione dei notai a Bologna nel sec. XIV*, in Piergiovanni V. (a cura di), *Il notaio e la città. Essere notaio. I tempi e i luoghi (secc. XII-XV). Atti del convegno di studi storici, Genova, 9-10 dicembre 2007, Milano, Giuffrè* (Studi storici sul notariato italiano, XIII), pp. 203-238.
- Tamba G. (2012), *Gli atti di giurisdizione civile nella Camera actorum del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)*, in Giorgi, Moscadelli, Zarrilli 2012, pp. 249-274.
- Tamba G. (a cura di) (2014), *L'opera di Pietro d'Anzola per il notariato di diritto latino. Atti del Convegno di studi storici, Bologna – Anzola dell'Emilia, 6 ottobre 2012*, Sala Bolognese, Forni (Testi per la storia di Bologna, 4).
- Tamba G. (a cura di) (2018), *Civic Institutions (12th-early 15th Centuries)*, in Blanshei 2018a, pp. 211-238.



- Tardivel C. (2020), *Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo: il reato di verba iniuriosa nei registri giudiziari bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390)*, in Lett 2020a, pp. 301-320.
- Trerè V. (1973/74), *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1316-1320*, Tesi di laurea, relatore G. Orlandelli.
- Trombetti Budriesi A.L. (2007), *Bologna 1334-1376*, in Capitani 2007, pp. 761-866.
- Trombetti Budriesi A.L., Duranti T. (a cura di) (2007), *I Libri iurium del Comune di Bologna. Registro Grosso. I*, Selci Lama, Pliniana.
- Tura D. (2018), *Archival sources: Governmental, Judicial, Religious, Familial*, in Blanshei 2018a, pp. 26-41.
- Vallerani M. (1997), *I processi accusatori a Bologna fra due e trecento*, «Società e Storia», vol. 78, pp. 741-788.
- Vallerani M. (2001), *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in Barone G., Capo L., Gasparri S. (a cura di), *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, Roma, Viella (I libri di Viella, 24), pp. 379-415.
- Vallerani M. (2009), *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, «Rechtsgeschichte», vol. 14, pp. 40-61.
- Vallerani M. (2009), *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, «Quaderni storici», vol. CXXXI, pp. 411-443.
- Vallerani M. (2011), *Consilia iudicialia. Sapienza giuridica e processo nelle città italiane*, «Mélanges de l'École Française de Rome – Moyen Âge», vol. CXXIII, pp. 129-139.
- Vallerani M. (2012), *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in Giorgi, Moscadelli, Zarrilli 2012, pp. 275-314.
- Vallerani M. (2014), *Fiscalità e limiti dell'appartenenza alla città in età comunale*, «Quaderni storici», vol. 147, pp. 709-742.
- Vallerani M. (2018), *Criminal Court Procedure in Late Medieval Bologna: Cultural and Social Contexts* in Blanshei 2018c.
- Vallerani M. (2018), *Il valore dei cives. La definizione del valore negli estimi bolognesi del XIV secolo*, in Idem (a cura di), *Valore delle cose e valore delle persone. Dall'Antichità all'Età moderna*, Roma, Viella, pp. 241-270.
- Vasina A. (2007), *Dal Comune verso la Signoria (1274-1334)*, in Capitani 2007, II, pp. 581-651.
- Vendittelli G. (2015/16), *Interessi privati e finanza pubblica in un comune italiano. Bologna 1260-1310*, tesi di dottorato in Storia Medievale, Università degli Studi di Roma La Sapienza, tutor prof. G. Milani, [https://www.academia.edu/42000295/Interessi\\_privati\\_e\\_finanza\\_pubblica\\_in\\_un\\_comune\\_italiano\\_Bologna\\_1260\\_1310](https://www.academia.edu/42000295/Interessi_privati_e_finanza_pubblica_in_un_comune_italiano_Bologna_1260_1310).
- Venticelli M. (2000), *Normative medievali bolognesi. Gli statuti criminali*, «Il Carrobbio», vol. 26, pp. 31-48.
- Vestrucci V. (2004), *Un confronto tra gli statuti criminali di Bologna nel tardo medioevo*, «Il Carrobbio», vol. 30, pp. 33-60.
- Vigueur J.C.M. (1995), *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, «Bibliothèque de l'École des Chartes», 153, pp. 177-185, [https://www.persee.fr/doc/bec\\_0373-6237\\_1995\\_num\\_153\\_1\\_450767](https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1995_num_153_1_450767).
- Wahrmund (a cura di) (1962), *Die Ars notariae des Rainerius Perusinus*, Aalen, Scientia, 1962 (rist. anast. ed. 1917).
- Zaccagnini G. (1926), *La vita dei maestri e degli scolari nello Studio di Bologna nei secoli XIII e XIV*, Geneve, L.S. Olschki.



**CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA**

*I Prigionieri della Torre dei Leoni.  
Una storia penale e letteraria*

BRUNO CAPACI

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

Corresponding author e-mail: [bruno.capaci2@unibo.it](mailto:bruno.capaci2@unibo.it)

**ABSTRACT**

*Questa storia racconta un processo penale che accompagna quello letterario. La funzione di entrambi i riti ci permette di fare il punto su uno dei più famosi intrighi del XVI secolo, al tempo delle guerre italiane. Tra tutti gli autori che hanno scritto su questo tragico evento, sembra che Ludovico Ariosto fosse colui tenuto a trasmettere la verità ufficiale, ma qual è il vero significato di ciò che è accaduto nella corte di Ferrara tra il 1505 e il 1506?*

*This story also tells a criminal trial that accompanies the literary one. The function of both rites allows us to take stock of one of the most famous intrigues of the sixteenth century, at the time of the Italian wars. Among all the writers who wrote about this tragic event it seems that Ludovico Ariosto was the one who had to convey the official truth, but what is the true meaning of what happened in the court of Ferrara between 1505 and 1506?*


**KEYWORDS**

*Conspiracy, Literature and Public Communication, Italian Wars, Noble Family in the Sixteenth Century*



## 1.

La letteratura italiana non è stata immune, ancor prima di Goldoni e Manzoni, dalla passione per il racconto dei processi e dall'esame dei risvolti penali della storia. Letterati e scrittori hanno patito per la giustizia e ne hanno fatto le spese, anche a livello esistenziale. Dante, contumace in esilio, ha condannato al carcere infernale, sulla base dei fondamenti del diritto contenuti nell'*Etica Nicomachea*, molti dei protagonisti della propria città e del proprio tempo. Boccaccio narra mirabilmente non solo i risvolti criminali di tante storie d'amore ma anche un vero e proprio processo in cui una donna di Prato scampa al rogo uscendo a testa alta dal tribunale che avrebbe dovuto mandarla a morte sulla base di uno statuto al quale le donne di quella città mai avevano prestato il loro consenso. Machiavelli va in prigione al ritorno dei Medici a Firenze. Campanella, Giordano Bruno e Galilei furono rispettivamente condannati, bruciati o persuasi alla abiura delle proprie opere, solo per fare qualche nome. Cellini e Casanova in fuga rispettivamente da Castel Santangelo e dai Piombi, completano nelle loro avventurose autobiografie questo quadro narrativo-penitenziario prima che una autobiografia romantica divenga, fin dal titolo, debitrice al luogo di detenzione. Alludo a *Le mie prigioni* di Silvio Pellico. Gli archivi processuali non sono sempre perfettamente esplorati e conosciuti. Le carte vergate dai notai criminali a volte ci raccontano qualcosa di più di quello che le cronache del tempo narrano. Gli esiti verbalizzati dell'esame dell'imputato posto ai tormenti aprono alla considerazione di scenari non esenti da una fortuna anche letteraria. Siamo nel mondo che precede la stesura *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria, nell'universo preilluminista in cui pubblico e privato, casa e stato, signoria e tribunale si frequentano da vicino con il risultato di non assicurare sentenze 'trasparenti' di processi che furono comunque rapidi. Una storia del primo Cinquecento, un avvenimento accaduto a Ferrara tra il 1505 e il 1506, fu oggetto con diverso spazio e interesse di due romanzi del secolo scorso. Stiamo parlando di *Lucrezia Borgia* (1939) di Maria Bellonci e della *Congiura di Don Giulio d'Este* (1931) di Riccardo Bacchelli che ebbero il merito, soprattutto quello di Bellonci, di trasformare il materiale storiografico, epistolare e cronachistico in una vera storia di vite, esaminata dal punto di vista interno dei personaggi descritti, argomentati e vissuti nelle loro emozioni e nelle loro ragioni. Entrambi gli autori non entrarono negli atti del processo contro Giulio e Ferrante d'Este, ma ne tennero implicitamente conto assumendo molti contenuti della loro narrazione da carteggi, corrispondenze e fonti indirette, anche di storia locale. Maria Bellonci definì il processo ai fratelli estensi «fulmineo e regolare». Con maggiore ampiezza e magistrale penna, la biografa di Lucrezia Borgia descrisse il carcere nel quale i fratelli congiurati vissero per il tempo «di due generazioni di duchi».<sup>1</sup> Riccardo Bacchelli prese spunto dalla congiura per narrare l'ampio spaccato di una storia ferrarese che comincia dall'opera di Boiardo e finisce con il cronachistico resoconto del rientro dell'ottuagenario Giulio d'Este, dopo una prigionia di cinquantatré anni (nessun beneficio o sconto di pena,



ma solo la grazia del nipote Ercole II) nel proprio palazzo. Bacchelli e Bellonci si mossero lungo l'orizzonte del romanzo storico bordeggiando i golfi sinuosi delle psicobiografie, sviluppando nel contempo la tradizione italiana del melodramma delle passioni familiari e il dialogo interno con i loro personaggi vissuti e interrogati come fossero all'interno di un altro processo, quello letterario.

## 2.

Se qualche storica giustificazione potesse mai essere fornita al pregiudizio che mosse l'Ottocento transalpino contro il nostro XVI secolo, soprattutto con le armi del *drame* *Lucrece Borgia* scritto da Victor Hugo nel 1883, potremmo ritrovarla nei risvolti letterari di una congiura che ebbe i connotati, secondo Guicciardini, di una vera e propria tragedia familiare. In questa circostanza, i panni sporchi non furono lavati in famiglia, ma descritti con precisione e ampiezza di dettagli raccolti negli incartamenti processuali. Vedremo nel corso di questo contributo cosa spinse il duca di Ferrara a intentare un vero e proprio processo pubblico contro i fratelli, spettacolarizzando, anche con l'aiuto di Ludovico Ariosto, quanto era avvenuto nelle segrete stanze delle residenze estensi. E voleva non la vendetta dei sicari ma la sentenza da annunciare ai nobili e al popolo per ammonire, impaurire, terrorizzare chiunque avesse intenzione di emulare le gesta dei partecipanti alla 'congiura delle Lame' (la residenza di Don Ferrante d'Este) i quali finirono o squartati o sepolti vivi in una prigione che fu tutt'uno con un sepolcro. Esisteva un precedente storico ad autorizzare una repressione così clamorosa. Si trattava della rivolta di Niccolò d'Este che, con l'aiuto dei Gonzaga, cercò nel 1476 di scalzare dal trono lo zio Ercole I senza riuscire nell'intento, anzi finendo la sua vita sotto la mannaia del maestro di giustizia sul patibolo allestito nel cortile di castello vecchio.<sup>2</sup> Il nipote insorto e ucciso fu comunque inumato nella tomba estense di San Francesco a tardivo e inutile riconoscimento dinastico. Giulio e Ferrante ebbero miglior sorte in quanto, una volta sottratti al boia, vennero imprigionati in castello, mute ombre che si aggiravano in squallide stanze non troppo distanti dai saloni in cui Lucrezia Borgia allestiva sontuose danze moresche. La condanna ai 'domiciliari ristretti' fu un atto di clemenza dovuto ai diritti di nascita. La lesa maestà comportava qualcosa di più di più di una semplice esecuzione o di un ergastolo in castello. Occorreva un potente effetto letterario. I poeti avrebbero dovuto partecipare alla sentenza rendendo per sempre temibili e plausibili il provvedimento del Duca e la pronuncia dei suoi giudici delegati. Il potenziale letterario della corte ferrarese, anche dopo Boiardo, era elevato ed aveva già dato prova della sua efficacia artistico-comunicativa ai tempi del matrimonio di Lucrezia Borgia e Alfonso d'Este, anche in virtù del fatto che quasi tutto i poeti del primo cinquecento sono stati poeti della duchessa di Ferrara come ci ricorda in un breve ma esaustivo saggio Cristina Montagnani.<sup>3</sup> Occorreva soltanto convertire la macchina epidittica dall'elogio alla *vituperatio*. Ludovico Ariosto fu chiamato a comporre una poetica esecrazione della





congiura fallita. Si può pensare che la sentenza del processo e l'egloga ariostesca fossero alleate nel volere mandare un messaggio inequivocabile ai signori confinanti (Alberto Pio e Francesco Gonzaga) i quali avevano forse scommesso sulla riuscita del 'trattato' tra i fratelli estensi e gli altri congiurati. Senz'altro il duca di Ferrara sapeva, come il padre, di godere del favore popolare e dunque voleva rendere noto ai propri sudditi quanto era accaduto a corte per rafforzare ulteriormente il proprio consenso pubblico, ripulendosi così dal sangue versato sulla pubblica piazza ad opera del suo maestro di giustizia. Fu una festa crudele, ma non svolta in un solo atto. Machiavelli riconosceva agli estensi di avere superato le crisi militari del 1488 e del 1510 grazie al sostegno dei sudditi.<sup>4</sup> Non si può non fare riferimento alla autorità di Machiavelli in apertura di questo intervento sia per la sua intensa attività di osservatore delle vicissitudini degli stati italiani sia perché fu coinvolto nella congiura di Pier Paolo Boscoli subendo la tortura e il carcere.<sup>5</sup> La congiura era una potenzialità sempre latente nel difficile equilibrio di potere dei domini signorili italiani. Basti pensare all'usurpazione dei diritti di Gian Galeazzo Sforza da parte di Ludovico Sforza, suo zio, alla congiura dei Pazzi, o a quella del Magione contro Cesare Borgia. Lo stesso duca di Valentinois fu accusato di aver fatto uccidere il fratello, duca di Gandia. Machiavelli ci guiderà nell'identificare le caratteristiche del 'trattato' di Giulio e Ferrante d'Este riconoscendole come ascrivibili nel registro di quelle derivanti dalle offese ricevute nella persona e nell'onore da parte di principi violenti e intemperanti.<sup>6</sup> I torti subiti da Giulio sono responsabilità del 'secondo *princeps*' di Ferrara, il cardinale Ippolito. Quest'ultimo sfigurando il volto del fratello intendeva sottometterne la volontà, fino a farne un suddito terrorizzato. Di questo erano a conoscenza anche le corti italiane, nonostante le minimizzazioni messe in atto dagli oratori estensi nei loro colloqui diplomatici.


### 3.

Quale che sia il movente di una congiura, chi la attua è intimo della propria vittima, gode di un accesso ristretto e riservato nei confronti di chi si fida, come osserva lo stesso Machiavelli nelle pagine del sesto capitolo del III libro dei *Discorsi*:

dico trovarsi nelle istorie tutte le congiure essere fatte da uomini grandi o familiarissimi del principe perché gli altri, se non sono matti affatto, non possono congiurare perché gli uomini deboli o non familiari del principe mancano di tutte quelle speranze e di tutte quelle comodità che si richiedono nella esecuzione di una congiura.<sup>7</sup>

I fatti di cui stiamo discorrendo sono ripresi da Guicciardini nel VI libro della *Storia d'Italia* e indicati come un nuovo e grave accidente che porta a compimento una tragedia cominciata nello stesso anno. A distanza di tempo, quegli eventi vennero iscritti nella *Storia di Italia* con uno *storytelling* indirizzato soprattutto alle fallimentari strategie di esecuzione





del piano plottistico. Guicciardini è meno interessato ai motivi della congiura che alle ragioni del suo fallimento:

Succedette, nell'anno medesimo, dalla tragedia cominciata innanzi a Ferrara nuovo e grave accidente. Perché Ferdinando, fratello del duca Alfonso, e Giulio, al quale dal cardinale erano stati tratti gli occhi, ma riposti senza perdita del lume nel luogo loro, per presta e diligente cura de' medici, si erano congiurati insieme contro alla vita del duca; mossi, Ferdinando, che era il secondogenito, per cupidità di occupare quello stato, Giulio per non gli parere che Alfonso si fusse risentito delle ingiurie sue, e perché non poteva sperare di vendicarsi contro al cardinale con altro modo: a' quali consigli interveniva il conte Albertino Buschetto gentiluomo di Modona. E avendo corrotto alcuni di vile condizione che per causa di piaceri erano assidui intorno ad Alfonso, ebbono molte volte facilità grandissima d'ammazzarlo; ma ritenuti da fatale timidità lasciorno sempre passare l'occasione, in modo che, come accade quasi sempre quando si differisce la esecuzione delle congiure, venuta la cosa a luce, furono incarcerati Ferdinando e gli altri partecipi; e Giulio, che scoperta la cosa si era fuggito a Mantova alla sorella, fu per ordine del marchese condotto prigioniero ad Alfonso, ricevuta da lui promessa di non gli nuocere nella vita; e poco dipoi, squartato il conte Albertino e gli altri colpevoli, furono amendue i fratelli condannati a stare in perpetua carcere nel Castel nuovo di Ferrara.<sup>8</sup>

Notava saggiamente Guicciardini come alle spalle dei fratelli estensi ci fossero personaggi di primo piano come il conte Albertino Boschetti. La figura di Albertino Boschetti non è marginale né nel complotto né nella corte ferrarese. Egli non fu solo il maestro d'arme di Alfonso I e di Ferdinando (Ferrante), ma condottiero di un certo prestigio che combatté contro i turchi in Puglia, quale luogotenente generale del re Ferdinando d'Aragona, a Fornovo si batté in qualità di comandante delle milizie ferraresi. Il conte Boschetti ebbe condotte militari a Venezia, Firenze, Forlì e Bologna, prima di ritirarsi a San Cesareo, dove stabilì un campo franco per duelli e tornei cavallereschi al quale accorrevano i nobili italiani per risolvere i loro contenziosi sotto il suo arbitrato universalmente accettato riconosciuto. Albertino Boschetti non disdegnava l'amicizia e l'appoggio di altri uomini d'arme come Francesco Gonzaga, soprattutto dopo la morte di Ercole. I Pico e i Pii furono i sovrani degli stati confinanti ai quali guardò sempre con rispetto pur restando un vassallo di Ferrara.<sup>9</sup> Questo rapporto speciale era motivato dalla posizione strategica del feudo di San Cesareo, situato in posizione tale da dominare le comunicazioni tra Modena e il territorio di Bologna e tra Ferrara e la Garfagnana.<sup>10</sup> Il ruolo del conte modenese nella congiura emerge dai verbali del processo dai quali si evince che anche il suo coraggio nel proteggere il figlio Sigismondo dal coinvolgimento nel complotto venne meno dopo una adeguata esposizione ai tormenti. Dal Pozzo e Saraceni, giudici delegati, così sentenziarono nei suoi confronti:




Item ancora de ciò et sopra de ciò che del dicto mese di Zenaro de l'anno presente il predicto Albertino essendo a la Mirandola comandete a Sigismondo Boschetto suo figliuolo che dovesse venire in Ferrara e amazare quelli il quale li seria mostrato da Girardo de Ruberti e anche ge lo replichete qui in Ferrara intendando che per il dicto Gerardo gli dovesse esser mostrato il prelibato illustrissimo e excellentissimo signor Duca et che il dicto Sigismondo lo havesse ad amazare et cusì più e più volte il dicto Sigismondo in maschara e armato de uno stiletto cercando e seguitando ne li predicti mesi de Zenaro e Febbraio in vari loci per questa cita de Ferrara l'illustrissimo signor Duca per amazarlo.<sup>11</sup>

Eminenza grigia del complotto, il vecchio conte pare volere la morte del Duca e probabilmente di Ippolito. Egli rappresenta il vecchio mondo di Ercole I. Per lui che aveva combattuto sul campo di Fornovo, alla guida delle truppe ferraresi che avrebbero dovuto essere condotte da Alfonso I, duca *in pectore*, la successione al trono non era ancora conclusa. C'è chi ha visto in questa contrapposizione il ritardo storico con cui la nobiltà tradizionale si pone nei confronti del valore dell'individuo rappresentato dal principe moderno di cui Alfonso I sarebbe stato un prototipo:

Proprio con lui, l'industria ebbe infatti un mecenate d'eccezione. Durante il suo viaggio di formazione per l'Europa, nel 1504, egli aveva visto quanto i tempi stessero cambiando, ben comprendendo di dover ormai interloquire non più solo con la nobiltà, d'altronde i titoli si potevano comprare e vendere a piacimento, ma con tutte le classi sociali che godevano di potere d'acquisto: costandogli questo la fama di «tornitore», affibbiatagli dai più retrivi tra gli altri potenti d'Italia. Alfonso aveva lucidamente compreso che il valore che andava imponendosi aveva sempre più carattere personale, non di casta.<sup>12</sup>

Alberto sentiva come Ferrante (Ferdinando) di appartenere a un altro mondo, ad altre regole, ad altri valori. Venti anni prima del ferimento mortale di Giovanni dalle bande nere nella 'scaramuzza', ad opera di un falconetto ferrarese, la triste sorte dei congiurati del 1506 può rappresentare la fine di una certa idea di cavalleria, sacrificata alla moderna concezione dello stato. Oramai gli apparati di governo, le spie, il controllo della corrispondenza, i processi pubblici e le armi da fuoco, non meno che i fidati consiglieri, tutelano la vita del principe con provvedimenti tali da anticipare in rapidità e decisione ogni scontro interno alla famiglia signorile. Non c'è dubbio che Ippolito e Alfonso non disdegnassero di essere temuti universalmente nella persuasione che se è buona cosa essere amati, ottima è essere rispettati. Possiamo aggiungere che Ippolito I d'Este rappresenta il modello di quei cardinali 'principi' che riconosciamo in una lunga serie di dignitari ecclesiastici che estendono l'ombra delle loro porpore sui principi regnanti e talvolta anche sulle loro consorti. Ippolito d'Este strinse un patto di governo con Lucrezia Borgia diversamente dal cardinale Federico dei Medici, ritenuto per lungo tempo come il mandante della misteriosa morte dei granduchi di Toscana Francesco dei Medici e di Bianca Cappello, avvenuta a poca distanza temporale



l'uno dall'altra.<sup>13</sup> Chiacchieroni e tergiversanti al momento decisivo, Ferrante, Giulio e i loro alleati fanno trascorrere troppo tempo dalla concezione del piano alla sua esecuzione. Indugio che risulterà fatale alla realizzazione del loro progetto. La fortuna mutò a favore delle potenziali vittime che ebbero il tempo e l'opportunità di bloccare i sediziosi e di ringraziare pubblicamente Dio, con la recita del *Te deum* seguita da affollate processioni verso le chiese. Nel contempo Ippolito e Alfonso prepararono una adeguata reazione sia giudiziaria sia letteraria. Di quest'ultima attività è protagonista il segretario del cardinale Ippolito, il maggior letterato della corte ferrarese.

#### 4.

Tra le rime di Ludovico Ariosto vi è, come tutti sanno, un'egloga politica che ospita il lamento di Melipeo sulle sorti di Ferrara, oggetto delle trame di Feréo, sotto il cui nome si nasconde, e nemmeno troppo allusivamente, don Ferrante d'Este, fratello di Alfonso I, qui appellato Alfenio. Feréo viene rappresentato come orditore di trame male eseguite quanto ben organizzate:

Così, se al pensier l'opra succedea,  
 Feréo non a lui solo é mandre e ville,  
 Ma, quel ch'è più, la vita t'òr volea.  
 E cadean con Alfenio più di mille,  
 E davamo ancor noi forse in le reti,  
 Se Feréo le tendea ben come ordille.  
 Io ho da dirti mille altri secreti,  
 Da farti uscir di te; ma quella fretta  
 Che gir mi fa, mi fa tenerli cheti.<sup>14</sup>

L'ambientazione pastorale non ci inganni perché Melibeo e Tirsi sono figure dei cittadini e forse anche di nobili di Ferrara in conversazione sul gran fatto accaduto. O meglio Melipeo è colui che dispone della verità ufficiale dell'avvenimento, mentre Tirsi è il destinatario di questo letterario comunicato stampa, straordinario nella sua funzione, benché taluni lo considerino mediocre nel risultato poetico. Possiamo immaginare i due protagonisti passeggiare e discorrere, in un angolo remoto del Castello o sulla strada che porta a Belriguardo, di quanto è accaduto e sta accadendo tuttora. Oscure trame si erano andate estendendo dal palazzo delle Lame, casa di Don Ferrante, fino al giardino del Castello Vecchio, dove un ignaro duca avrebbe potuto sorseggiare il vino attossicato servito dall'amico e sicario Gian Cantore, noto per il modo confidenziale con cui trattava il proprio signore. Se dunque Melipeo è il notevole ferrarese ben informato, Tirsi potrebbe indossare le vesti curiali di un ambasciatore gonzaghesco o di un oratore di Giulio II convenuto a Ferrara. La finzione ariostesca mette a contatto il letterato con il segretario, il



poeta con il diplomatico. Questo dialogo è la rappresentazione in versi di quello in atto tra i palazzi italiani. Difficoltà ce n'erano state. Mantova e Roma cercarono in qualche modo di rallentare la cattura dei contumaci Giulio e Gian d'Arteaga, offrendo loro rifugio.

L'egloga si presta alla *damnatio memoriae* dei due signori estensi e degli altri congiurati dimostrando una valenza politica che giunge alla denigrazione di don Giulio, la cui discendenza dal duca Ercole I è apertamente disconosciuta nel tentativo di praticare una 'exeresi radicale' dal tessuto della nobile famiglia estense. Jola/Giulio è antonomasia della discordia, allegoria della volpe che pratica le coperte vie dell'accordo segreto per rovesciare il regno di Alfenio, legittimo figlio di Eraclide. Jola è progenie di Emofil, pastor orribile, anzi orrida lue che «fe come il cucco l'ova in gli altrui nidi».<sup>15</sup> Un *gossip* giacente nel fondo del non detto del Castello pare chiamare in causa Isabella Arduino che sposò gravida di sei mesi Giacomo Mainente da Ferrara. Ma chi è il personaggio che si nasconde sotto il nome di Emofil? Ariosto si limita a gettare il sasso senza preoccuparsi troppo di ulteriori precisazioni, se non quelle suggerite da una certa corrispondenza fisica e morale tra i tratti di Jola e quelli di Emofil. Entrambi sono confrontabili per altezza, fattezze e desideri adulteri. Certo è che Emofil nel 1506 è ancor vivo perché Tirsi può facilmente riconoscere la rassomiglianza tra lui e Giulio. E dunque deve essere un personaggio non oscuro, se i due pastori/cittadini ne possono parlare quasi indicandolo a dito.

Nel componimento di Ariosto le metafore della golpe e del leone che identificano il condottiero e il principe per secolare tradizione, ancor prima di Machiavelli, vengono contrapposte per ottemperare alle esigenze di una *vituperatio* che rovescia il tradizionale luogo a persona, tratto dalla nascita. Jola è figlio di un pastore fraudolento e dunque non potrà mai eguagliare Ippolito il quale è rispettivamente pantera e leone. Se è vero che il colloquio tra Melibee e Tirsi stigmatizza Jola (Giulio), occorre aggiungere che non assolve Ferrante. Il dialogo pastorale tende a dichiarare quello che dell'accaduto il popolo della capitale e l'*entourage* cortigiano pensano compiutamente. Il concatenarsi delle terzine ariostesche non fa ombra all'aspetto cronachistico di questo 'processetto' che svela l'opinione dominante nell'*entourage* di Ippolito perché divenga quella di tutta la città:

Melibeeo

Li mal consigli che v'ha Jola giunti,  
 A quella cupidigia di Feréo  
 I molli fianchi han stimolati e punti.  
 Ma che sia Jola d'ogni vizio reo  
 Maraviglia non è, chè mai di volpe  
 Nascer non vidi pantera nè leo.  
 Egli ha cui simigliar nelle sue colpe,  
 Che la malignità patema ha inclusa  
 Nell'anima, nell'ossa e nelle polpe.



Tirsi.

Nol partorì ad Eraclide Ardeusa,  
Nascosamente compressa da lui  
Nelli secreti lustrì di Padusa?

Melibeo.

Così fu mai d'Eraclide costui,  
Come son'io d'un asino o d'un bue:  
Nacque nel suo, ma il seme era d'altrui.  
Emofil, tra' pastori orrida lue,  
Più ghiotto a' latronecci ed omicidi.  
Ch'al pampino le mie capre o le tue,  
Fe come il cucco l'ova in gli altrui nidi,  
Avendo dal padron la ninfa in cura:  
Miser pastor, che l'agna al lupo affidi!<sup>16</sup>

Pur facendo sfoggio della retorica dell'adynaton, l'egloga si mostra particolarmente informata e aderente alla verità emersa dalla istruttoria dei giudici ferraresi, ovvero alla verità di Stato che pare dar credito alla confessione di Don Ferrante d'Este rivelatore dei propositi di sovversione di Giulio. L'egloga, scritta su suggerimento di Ippolito, indirizza i sentimenti della corte e del popolo, sulla base di un'elitaria campagna di stampa contro i mancati tirannicidi di Ferrara. Gli endecasillabi di Ariosto fanno eco al suono del corno e al battere delle campane che chiamarono il popolo e i zentilhomini a condividere l'ascolto della sentenza di condanna capitale dei rei di lesa maestà. Alfonso in effetti non era stato ucciso. Ma già la possibilità che avrebbe potuto esserlo rende ancora più 'sarcastico' Ariosto nel prendere di mira i congiurati esterni alla famiglia ducale:

Al canuto Silvan gran colpa dàsse;  
Al gener più, che quasi per le chiome  
Il rimbambito suocero vi trasse.

L'altro non so se Boccio è detto, come  
Gano è l'estremo, anzi il primiero in dolo,  
A cui forse era Ingan più proprio nome.

Tirsi.

Che Gan sia in colpa, ho più piacer che duolo;  
Perchè fra tutti gli uomini del mondo  
M'era, nè so la causa, in odio solo:

Se però parli d'un carnoso e biondo  
Che solea Alfenio tra' suoi cari amici  
Stimar più presto il primo che 'l secondo.

Melibeo

Io dico di quel biondo che tu dici;  
Come nel corpo d'esca, sonno ed ocio,  
Così grasso nell'anima di vici.<sup>17</sup>





Non sfugga di queste ultime terzine il colore comico piegato al ritratto grottesco dei condannati: la condanna della macchinazione operata da un rimbambito, un biondo grasso, un certo boccio. Il canuto Silvan, il genero e Boccio sono nell'ordine Albertino Boschetti, Gherardo dei Ruberti e Franceschino Boccaccio de Rubiera, cameriere di Don Ferrante. Gano è Gian Cantore, favorito di Alfonso I. Contro quest'ultimo si scatena l'indignazione del poeta in quanto il prete guascone ha tradito il benefattore, concependo la morte del figlio di chi lo aveva sottratto fanciullo a una vita di stenti. Si sa che il congiurato pecca di irricoscenza. La vittima designata è invece colpevole di soverchia e ingiusta tirannide. Così il gioco paronomastico trasforma il suo nome da Gian in Giano e infine in Gano, nome e disonore spettante al traditore per antonomasia. Nella Ferrara di Boiardo e Ariosto dove s'ode la rimodulazione della *chanson de geste*, il traditore non può che chiamarsi Gano. Ora, dopo aver letto la sentenza poetica, possiamo udire quella dei giudici, se ci mescoliamo a nobili e popolani che accorrono sotto la torre della guardia di Castello, allertati dal suono corno e dalle campane annunzianti il verdetto di cui si discute da giorni:

Noi Zoanne dal Pozo e Gerardo de Saracino jureconsulti, commisari, judici delegati antedicti, sedendo per tribunale suso un bancho in la guardia del castello vecchio, il quale bancho e locho electo havemo ed elezemo per nostro tribunale e loco juridico et honesto ale nostre cose et così esser pronuntiamo, havendo fatto premettere il sono del corno e de la campana e amplia e generale congregateione de zentilhomini, cittadini e persone de la dicta città de Ferrara, seguendo e seguire volendo la forma de rasone, de statuti e permissione del comune di Ferrara et exeguendo il mandato ad noi facto da i prefati illustrissimi signori messer Signismondo e messer Alberto e judici de li dodici savi et epsi savi et commissari ducali [...] Pertanto noi Zoanne dal Pozzo e Gerardo dal Sarassino iureconsulti et commissari delegati antedicti e sedenti per tribunale, como de sopra è dicto in his scriptis, sententemo e dichiaramo li predicti Albertino, Gerardo e Franceschino havere lesa e offesa la maestà del prefato illustrissimo et excellentissimo principe et signor nostro don Alfonso duca nostro et pertanto, eseguendo la commessione predicta, sententialmente condannemo li soprascritti Albertino, Gerardo e Franceschino che per il cavaliere e famiglia del podestà de Ferrara siano conducti al loco de justitia il quale è deputato sopra la piazza del comune e lì li predicti Albertino, Gerardo e Franceschino siano per il maestro de la iustitia con una ceta incopati e poi squartati in tale modo che li morano e l'anima di caduno se parta dal corpo e alla aplicacione e confiscatione de tutti quanti li soi beni di cadauno da essere applicati alla ducale camara a ciò che li predicti Albertino, Gerardo e Franceschino non si possano gloriare de li soi mancamenti e tradimenti.<sup>18</sup>

Incopati, squartati e senza eredi, perché espropriati di ogni loro bene, Albertino Gerardo e Franceschino fanno una fine orribile. Si prepara la scena di un'antica festa crudele, si apre il sipario di uno spettacolo di orrore e morte per opera di una giustizia inappellabile. Fin qui si esplicita il giudizio sui complici ad esclusione di Gian Guascone che ripara a Roma ma che è coinvolto a tutti gli effetti dalle rivelazioni di ogni imputato. Gli inquirenti svolgono una attività incessante per completare la redazione dei loro incartamenti sentono



la pressione dei sudditi e quella del Castello ma sono in grado di allestire in questo disastro familiare una parvenza di legalità che tesse ancor meglio la trama della nostra storia.

## 5.

Terminato e verbalizzato l'esame di Ferrante e Giulio d'Este, pubblicato lo stesso dal notaio, scaduti i termini a difesa degli imputati, viene emanata la sentenza dei giudici delegati a cui si aggiunge anche Bernardino da Aretio. Il testo chiama in causa gli imputati aggiungendo ai titoli dinastici gli appellativi della *vituperatio*:

Iulio d'Este proditore, tractatore, orditore e turbatore del pacifico stato et de la persona del illustrissimo et eccellentissimo signore don Alfonso, duca di Ferrara, et qui in la forza nostra costituito ad oldire questa nostra condennatione corporale et sententia de condennatione corporale da esser data e proferita per noi contra di lui[...].Pertanto noi Zoanne da Pozo, Bernardino da Aretio e Gerardo Sarasino, commissari et delegati antedicti sedendo per tribunale come de sopra è dicto, in questi scrpti sentencemo e dichiaramo il prefato Iulio havere lesa e offesa la maesta del prelibato e illiustrissimo signor don Alfonso, duca di Ferrara e condannemo e sentenciamo che al prefato Iulio per lo maestro de la iustitia sia tagliata la testa da le spale per modo e via che il mora et l'anima se parta dal corpo e alla pubblicazione e confiscatione de tutti i suoi beni da esser applicati alla camara ducale ad ciò che il prefato Julio non se possa vantare dei soi mancamenti et che la pena sua passi in esempio.<sup>19</sup>

Machiavelli ci ricorda che la repressione di una congiura ha comunque per il principe un carico di responsabilità presso i suoi sudditi:

Non hanno i principi maggior nemico che la congiura perché, fatta una congiura loro contro, o la gli ammazza o la gli infama. Perché, se la riesce, e' muoiono, se la si scopre e loro ammazzano i congiurati, si crede sempre che sia stata invenzione di quel principe per isfogare l'avarizia e la crudeltà sia contro al sangue e alla roba di quelli che ha morti.<sup>20</sup>

Se la definizione di congiura risiede etimologicamente nell'accordo giurato contro un potente, si deve pensare che questo patto non fosse fortissimamente sostenuto dalle parti che lo misero in atto. Ferrante scaricò assai presto il fratellastro aggravando di fatto la posizione di quest'ultimo. Questo dato lo traiamo dalla missiva di Ferrante indirizzata al Duca di Ferrara, allegata agli atti del processo come confessione e chiamata in correo di don Julio:

Poiché vostra signoria si è degnata di ascoltarme, oltre il mio merito, per l'errore che era accaduto parendome bastare cum obviare a quello che era machinato contro la Signoria vostra et prima cum toxici che messer Gian andando vostra Signoria in Spagna voleva veder de attoxicare e poi per ogni altra via che la fusse possibile et poi anchora, essendo sua signoria al suo horto, voleva don Julio ammazzare sua Signoria per menarme li ancora, ma in questo non vi fu conclusione alcuna, perché



io obviai cum dire che non haveva gente, et non mi pareva di farlo e che ancora al tempo delle maschere che messer Gian mostrava vostra Signoria a Gerardo al quale io dava ad intender che ne havea ad ammazar. Ma io dissi a Gerardo che non voleva ma che mostrasse de non haver comodità. Et così il carnevale passò che mai si fece. Questo è tutto quello che scio illustrissimo Sgnor mio. De vostra signoria servitore Ferrante da Este scrisse e sottoscrisse de mia propria mano, 4 Agosto 1506.<sup>21</sup>

Curiosamente, ma nemmeno tanto se riflettiamo sui numerosi punti di attinenza precedentemente riscontrati, questa lettera ha un riflesso nel poemetto ariostesco proprio nel punto e nel momento in cui Melipeo asserisce che Féreo fu il primo a rendere nota l'oscura trama per il timore di essere scoperto:


Féreo fu come il sorco come il tarlo,  
 Che nascoso rodendo fa sentirse  
 Da chi non avea cura di trovarlo.  
 Tacendo, ne potea libero girse;  
 Ma 'l timor ch'egli avea d'esser scoperto  
 Fu tanto, ch'egli stesso andò a scoprirse.  
 E rende a' suoi seguaci or questo merto,  
 Che tratti gli ha come pecore al chiuso,  
 E poi la notte al lupo ha l'uscio aperto.<sup>22</sup>

Ariosto è al corrente che è Don Ferrante a scaricare Don Giulio, quando si avvicina il momento in cui le trame stanno per essere svelate. Giulio d'Este è dunque rimasto solo.

## 6.

Facciamo un passo indietro chiedendoci quando erano cominciare le disavventure del figlio di Isabella Arduino e di Ercole I. Don Giulio era già nel mirino del fratello duca, almeno da un anno, esattamente dal 16 agosto 1505. Data nella quale collochiamo una lettera cancelleresca di Alfonso alla moglie Lucrezia Borgia. La missiva contiene severissime disposizioni riguardanti proprio il cognato. Egli dovrà abbandonare Ferrara, recarsi al confino di Brescello con obbligo di non allontanarsi da là se non entro lo spazio di due miglia:

Il dispiacere che havemo recevuto per lo acto facto per don Iulio nostro fratello è stato tale che se noi il volessimo punire secundo il demerito e come voleressimo il faessimo resentire talmente che non haveria per lo advenire voglia de transcorrere in nostro contempto ad simile presunzione e mancamenti, ma volendo noi in questo caso con la clementia nostra temperare parte de la pena che il meriteria, havemo statuto che vada a stare a Bresello in una casa, pur che la non sia la nostra, et volemo che dicto Bresello sia per soa confine[...].<sup>23</sup>



La lettera del Duca alla consorte non deve stupire perché Lucrezia Borgia esercitava un ruolo giudiziario nella corte in quanto faceva parte, sull'esempio di Eleonora d'Aragona, del tribunale preposto al riesame delle suppliche. Di questa prerogativa di Lucrezia ci dà conferma il conte Bernardino Prosperi in una lettera indirizzata alla marchesa di Ferrara per annunciare la cognata che ha preso posto sul seggio che fu di Eleonora d'Aragona: «Madonna cominciò marti a fare examino, secondo quanto faceva madonna vostra matre. [...] Me è dicto che ha dimostrato attentione et bona gratia». <sup>24</sup>

Perché Alfonso I incarica Lucrezia e Bendidio di rendere nota a Giulio la sua volontà di disporre il confino? Si tratta di una decisione che nel suo operato rivela il provvedimento formale in quanto coinvolge due appartenenti al tribunale delle suppliche. Va aggiunto che in questo modo egli ammonisce la consorte, in quel momento indebolita dal tramonto del Dragone, ovvero dalla prigionia spagnola del fratello Cesare. A sette mesi dalla morte di Ercole I, la vita del bastardo di casa estense era già in pericolo in quanto il nuovo duca aveva scelto di allearsi con il cardinale Ippolito piuttosto che con un condottiero come Ferrante e con il presunto amante di Angela Borgia. <sup>25</sup>

A dire il vero, al momento della successione vi era stata grande armonia in famiglia, perché Alfonso aveva generosamente aumentato gli appannaggi ai fratelli e si era impegnato per far ottenere a Giulio un beneficio ecclesiastico, già sollecitato da Ercole I nella corrispondenza con la stessa Lucrezia. <sup>26</sup> La situazione a cui la lettera si riferisce riguarda il primo *casus belli* domestico, ovvero la liberazione, ad opera di Julio e Ferrante, del cantore don Rainaldo da Sassuolo, confinato nella rocca del Gesso di proprietà di Giovanni Boiardo dal cardinale Ippolito. Lo scontro fraterno è descritto da Bacchelli come un dissidio tra il lieve e beffardo Giulio e l'impetuoso Ippolito. Quest'ultimo male sopportava che si fosse ricorso ad Alberto Pio, allievo di Manuzio, futuro conte di Carpi per liberare il musico conteso. <sup>27</sup> Il fatto che fossero intervenute milizie esterne per risolvere una faida interna, il fatto che l'alleato fosse un feudatario minore più vicino ai Gonzaga che agli Este (Gli Este avevano ricevuto da Gilberto Pio metà del territorio di Carpi in cambio di Sassuolo), il quale agiva per recuperare l'intero possesso del suo piccolo stato, dotato come era ad attitudini diplomatiche straordinarie e del favore di Giulio II, di Luigi XII e dell'imperatore Massimiliano d'Asburgo, rappresentava comunque un *vulnus* alla compattezza della famiglia ducale e dello stato. Si capisce allora la preoccupazione di Alfonso I, mosso dall'intento di rafforzare la sua alleanza con i francesi e da quello di non perdere del tutto il favore del papa e preoccupato di garantirsi la fedeltà, se non la sottomissione, dei sovrani confinanti stabilizzandone la politica anche a costo di una azione non soltanto diplomatica. <sup>28</sup> Ricordiamo come precedente l'avvelenamento nel 1501 di Caterina Pico la madre di Alberto. Il duca di Ferrara considerava le piccole signorie di Carpi e Mirandola luoghi di influenza gonzaghesca e quindi insidiosi per la tranquillità dello stato ferrarese. <sup>29</sup> Preoccupazioni queste non infondate visto che nel 1510, nel pieno della riconquista estense del Polesine, fu proprio Alberto da Carpi a consigliare Giulio



Il di inibire la vittoriosa azione militare di Alfonso I contro Venezia. Successivamente al rifiuto di ottemperare a queste disposizioni, Alfonso perse il titolo di feudatario della Chiesa e ricevette la scomunica. Giulio II aveva buona memoria e non soave maniera per far ricordare i torti subiti. A Ferrara era stato colpito il solo Este con cui il pontefice amasse trattare, a discapito dell'orgoglioso e poco curiale Ippolito. A riprova di questa predilezione per il secondogenito maschile di Ercole I, era stato don Ferrante d'Este nel 1503 a prestare obbedienza al papa, appena insediato, a nome degli estensi.<sup>30</sup>

La colpa di Giulio d'Este, sprovveduto in senso militare, era stata quella di aver accettato l'aiuto di un vicino dal non marginale peso politico. La leggerezza di Giulio, la sua presunta vanità sono riconosciute da Maria Bellonci che ne offre un ritratto non del tutto lusinghiero:

L'indisciplinatezza andava benissimo alla sua indole, non la ribellione che vuole continuità di coraggio e il suo stesso rifiuto a impegnarsi nella vita e nelle regole ecclesiastiche, secondo che il padre avrebbe voluto, indicava meno fermezza e lealtà di uno che non si sentiva portato al sacro ministero che non capriccio intollerante di limitazioni. Un vero arruffone questo Don Giulio.<sup>31</sup>

Sulle cariche ecclesiastiche a cui allude Bellonci sembra si possa aggiungere qualcosa. In seguito al matrimonio di Alfonso e Lucrezia, Giulio d'Este aveva ottenuto l'arcipresbiterato di Ferrara che unì ai precedenti benefici ecclesiastici provenienti dall'ordine dei Cavalieri di Rodi e dal vescovado di Reggio.<sup>32</sup> Il figlio di Isabella Arduino non è semplicemente un *bel esprit* della corte, ma un uomo consapevole del processo di marginalizzazione a cui è sottoposto, sebbene il suo successo muliebre risulti confermato dalle parole della duchessa di Ferrara:

Et laudo assai che vostra signoria voglia passare questi fastidiosi tempi con piaceri et dilectevoli advisi come la me scrive fare. De li nostri de qua non è necessario altrimenti che li riferisca. Essendo noto a la Signoria vostra de qual sorta e qualità li possono essere. Pure resta obligatissima che quella prenda piacere in burlarsi del noi, che oggi sia recreatione. Io insieme a le altre la reputiamo propria et così Madonna Zohanna, donna Anzola, basando le mani de vostra signoria, de continuo ce recomandiamo.<sup>33</sup>

In una famiglia di uomini d'arme, duchi e cardinali, duchesse e marchese discendenti per via materna dal re di Napoli, consapevoli della loro potenza dinastica e reale, tra loro competitivi e alleati, Giulio, fratello bastardo, era un *casus belli* naturale, una miccia di conflitti futuri tra chi aveva ereditato il potere e chi lo rivendicava, senza tacere di Isabella che da Mantova pretendeva di intromettersi nelle cose dello stato ferrarese. Ma se le dame del seguito borgiano amavano i modi leggeri e canzonatori di Giulio, Lucrezia Borgia aveva stretto i rapporti con Ippolito in vista del tentativo di liberare Cesare dalle carceri spagnole. Era così entrata a pieno titolo nel governo del ducato anche in ragione dei frequenti viaggi in Europa e in Italia del consorte. Se richiedeva l'aiuto di Ippolito presso la Santa Sede, il cardinale non disdegnava l'appoggio di una duchessa che aveva già governato pro tempore i





palazzi vaticani. Certamente Lucrezia nei giorni della congiura, divisa tra le preoccupazioni per la peste e il dolore subito nella perdita del figliolino Alessandro, si era schierata non solo con il marito ma anche con Ippolito. Ritengo che il fatto che l'egloga ariostesca si chiuda con l'elogio di Lucrezia-Licoria non sia solo frutto di un omaggio cortigiano ma la celebrazione del ruolo stabilizzatore della 'ducissa' di Ferrara in questa vicenda:

Locava fra le gloriose e prime  
 Virtuti d'ella, il grande animo, sopra  
 Il femenil contegno, alto e sublime;  
 Ond'esce quella degna ed util opra,  
 La qual non pur nei buoni irraggia e splende,  
 Ma negl'iniqui par che 'l vizio copra:  
 Parlo della virtù che dona e spende.<sup>34</sup>

Lucrezia era una 'ducissa' posta tra due principi. La sua *fides*, non meno che la sua cospicua dote di 100 000 ducati d'oro, fu un elemento molto importante per la stessa sopravvivenza del ducato. Ma intorno a questa sorta di consiglio ristretto di governo che darà prova della sua compattezza anche negli anni della lega di Cambrai e, soprattutto della Lega santa, si era formato il partito dei malcontenti che vedevano nelle angherie subite dal figlio di Isabella Arduino il pretesto per agire contro il nuovo duca.

Lo spunto viene offerto dai fatti del 3 Novembre 1505 quando Giulio era stato prima disarcionato dai servi di Ippolito e poi colpito agli occhi fino a restare sfregiato e quasi cieco sui prati che portano all'ingresso della delizia di Belriguardo, dove risiedevano Lucrezia e Angela Borgia. La verità ufficiale scagionava il cardinale come mandante del vile atto e accusava i suoi lacchè, cioè il Brogna autore materiale dell'accecamento, Giovanni Brecco e Francesco Verghezzi, complici del primo, di aver ecceduto nell'offesa per fare piacere al loro ignaro padrone. Ma dai *post scripta* che avevano accompagnato le missive ufficiali del duca a Mantova e dalla corrispondenza di Don Ferrante si sapeva che all'atto dell'attentato era presente il Cardinale e tutta la sua corte. Per quanto Giulio avesse in seguito recuperato parte della vista, quel fatto così violento non aveva fatto bene all'immagine degli estensi presso le corti d'Italia. Lo stesso Duca ne scriveva in questo senso a Isabella: «[...]etiam perché lo estimiamo a grandissimo carico e vergogna della illustrissima casa nostra oltre le altre male cose che giudichiamo ne sia a uscir col tempo».<sup>35</sup> Soprattutto a Mantova e a Roma la *diminutio* dell'incidente non era parsa molto credibile. Il papa Giulio II aveva dichiarato all'oratore ferrarese Costabili che «temeva che i fatti fossero andati per altra via».

7.


Il 23 Luglio 1506, di ritorno da un lungo viaggio in Puglia, Alfonso I avvia l'azione giudiziaria contro membri della propria famiglia e sudditi del ducato. Il processo contro i



congiurati ferraresi che attentarono più volte alla vita del Duca di Ferrara prende avvio da un atto ufficiale del Signore Estense indirizza ai propri giureconsulti, affinché chiariscano gli eventi in cui sono coinvolti non solo personaggi minori come un cameriere e un cantore ma anche il capitano dei bastioni di Modena Gherardo de li Ariberti, il conte Albertino Boschetti di San Cesareo, don Ferrante d'Este già cavaliere di Carlo VIII e Giulio d'Este, figlio di Isabella Arduino e Ercole d'Este, rispettivamente, fratello e fratello naturale del successore di Ercole I. Spetta dunque a Bernardinus de Aretio *consiliarius iustitie ducalis*, a *dominus* Gerardus Saracenisco, *consultor camere ducalis*, a cui si aggiungerà poi Joanne da Pozo, un compito non facile ma che in qualche modo ha già la strada tracciata in quanto il potere giudiziario è emanazione diretta, a quest'epoca, della volontà del sovrano. *Il processus et exmaen contra dominum Ferdinandum et dominum Julium exestenses et alios nefarios et rebelles et proditores illustrissimi et excellentissimi domini don Alfonsi estensis ducis ferrarie mutine et regjj marchionis Rodigi* comincia per così dire da una 'soffiata' di cui il duca era venuto a conoscenza prima della partenza da Ferrara, ma che aveva taciuto fino al suo ritorno, forse per far maturare e rendere più evidenti i collegamenti in essere tra i congiurati, spiati con solerzia dagli uomini del Cardinale. Tutto inizia perché un servo di don Giulio si dà un gran daffare a cercare veleni «andando per le poste». Le parole di Alfonso I precisano il nome di colui che si affannava nella ricerca di *toxici*, ovvero Hieronymeto Tutobono da Sermide, uomo di Giulio d'Este:

Essendomi sta riferito da persone degne di fede, infino del mese di maggio prossimo passato, che Hieronymeto Tutobono de Sermine, il quale già stava con lo illustrissimo don Julio, per molte vie et in diversi lochi havea recherchato e recherchava veneni toxici et me dicame andando a volte per le poste da loco a loco et facendo spesa maggiore de quella che ricercasse la conditione sua ordinassemo che fusse distenuto per volere intendere se così era la verità et a che efecto e in gratia di quale persona il se travagliasse in tale pratica parendone nostro officio de voler sapere il tuto per obviare che non si devenisse con tali mezzi alla morte di alcuna persona et così in nostra absentia fu detenuto per dicta ordinatione. Ora che siamo ritornati a casa e havuto qualche altra infomrmatione supra dicta matheria mi pare essere tempo di chiarirne di tale praticcha e quanto più presto meglio per la importanza de la quale poteria essere. Però facta electione di ambidui iuri della doctrina fede e bontà de li quali pienamente se confidemo: volemo et cusì cometemo che debiate diligentemente esaminare dicto Hieronymeto supra questa matheria, una e più volte per quelli modi ne poteriano expedire per havere la pura et mera verità cum potestate et auctorità de chiamare ogni altra persona che se trovasse colpevole et de ... fare tutto quanto vi parerà volere la iustitia e la natura e la qualità della causa.<sup>36</sup>

Hieronymeto Tutobono, il testimone d'accusa non è solo un servo di Giulio ma una spia di Ippolito, messo alle calcagna dei *nefarios et rebelles* per rivelare le loro trame. Dunque il primo nome che appare nell'incartamento processuale è legato a doppio filo al Cardinale che durante il viaggio di Alfonso in Puglia aveva governato con Lucrezia. Il servo infedele gioca



un duplice ruolo in una tragedia familiare che ha i tratti di una truce farsa. Hieronymeto viaggia verso la toscana per procurarsi non medicine ma un veleno in cui intingere la lama della daghetta di Don Giulio, la spada di Giovanni Cantore, uno stiletto, una ronca, uno spiedo e due lanciai. Un armamentario ben variegato che avrebbe fatto alla bisogna se manovrato con maggiore determinazione dai ribelli estensi. Alfonso I sarebbe stato, secondo quanto narra la ricostruzione ottocentesca degli *Opuscoli religiosi morali e letterari*, ucciso con il veleno di cui erano intinti le armi venatorie usate contro i cinghiali. La caccia al duca era cominciata con un viaggio nelle terre del Chianti concluso finalmente in quelle di Lecco, dove finalmente il messo ricevette il portentoso veleno che non riuscì a nuocere nemmeno sulla povera cavia sulla quale fu provato.

I giudici delegati si stabiliscono nella torre della Guardia per cominciare gli atti del procedimento che ben presto annovera nuovi indiziati sulla base della lettera confessione di Don Ferrante al quale farà seguito un vero e proprio interrogatorio. D'altra parte Giulio d'Este confesserà la verità opposta, cioè di essere stato indotto dal secondogenito a vendicare su Alfonso l'ingiustizia subita da Ippolito. Ad ogni buon conto, la confessione di Don Ferrante apre le segrete del castello ferrarese a tutti i complici. Essa è anche lo strumento diplomatico con il quale Alfonso fa pressioni sulla corte di Mantova per riavere, sotto scorta di 25 balestrieri, il fratello naturale. La renitenza alla consegna della corte gonzaghesca è decisa anche in accordo alla volontà della consorte Isabella, ma non è a tempo indeterminato. Questo indugio si fonda non solo sulla 'amichevole' ingerenza che Francesco Gonzaga tentò sempre di esercitare sulle cose di Ferrara, ma anche sulla base del fatto che il marchese di Mantova era a conoscenza di un *post scriptum* in cui Alfonso gli aveva confidato le responsabilità di Ippolito nel precedente attentato al fratellastro e dunque conosceva una verità diversa da quella che il duca di Ferrara si era affrettato a narrare agli altri principi italiani. Si può addirittura pensare che il marchese di Mantova, insieme al conte Alberto Pio da Carpi, sostenesse la fronda dei fratelli estensi e che il processo che Alfonso volle così fortemente pubblico rappresentasse un messaggio anche agli alleati esterni dei congiurati in un momento in cui la successione di Alfonso I non era più così assicurata. La sorte di Giulio era affidata alle sorti di uno scontro di potere che paradossalmente questa tragica congiura aveva risolto nel modo più infelice e contro interessi di chi lo aveva portato alle estreme conseguenze. Dopo aver respinto più volte gli oratori ferraresi, Isabella d'Este il 30 agosto 1506 compie il suo viaggio a Ferrara per aver maggiore cognizione di quello che oramai è definito il *tractato* contro Alfonso I. Il 9 settembre, partito da Mantova Francesco Gonzaga, in procinto di assumere il comando delle truppe pontificie in marcia verso la Romagna e Bologna, Giulio d'Este viene consegnato al Sanseverino da Sigismondo Gonzaga, cardinale reggente di Mantova. La lettera di consegna fu controfirmata dalla sorella Isabella. Dopo aver fatto prendere e custodire in castello gli accusati, che certo non usufruirono di un trattamento umano nella




loro entrata in castello vecchio, Alfonso delega ai suoi giureconsulti la piena attivazione dell'esame penale dando loro ogni autorità di procedere, sentenziare e condannare tutti quelli che saranno ritenuti colpevoli. L'attivazione di un processo pubblico serve non solo a legittimare le sentenze esemplari che saranno emesse ma anche a descrivere mediante un compiuto atto giuridico la portata dell'accordo e il suo radicamento all'interno della corte e della famiglia. Ricordiamo che in questo momento la corte di Ferrara non è solo luogo di letterati e poeti, come Ariosto, Ercole Strozzi e Tebaldeo, ma anche luogo di rifugio per le famiglie signorili o spodestate o in minor fortuna. A Ferrara si trovano i Montecuccoli di Modena, i Da Varano di Camerino, i Manfredi di Faenza, gli Ariosti di Bologna solo per fare qualche nome.<sup>37</sup> Il duca è spinto ad agire nel modo più risoluto per evitare che le complicità che si sono attivate a corte abbiano strascichi e connivenze. Ma d'altra parte, egli ha l'intuizione di declinare la vendetta come atto di giustizia:

Essendomi a li giorni passati venuto notizia il tractato fatto contro di noi per don Don Ferrante, don Julio e altri e per questa causa avendo fatto venire in Castello il conte Albertino Boschetti, Gerardo de Ariberti alias de Roberti e Franceschino de Bocazi da Rubiera, comettemo a messer Ioanne da Pozzo, messer Bernardino da Aretio, nostri consiglieri de Justitia e messer Gerardo da Sarassino, consultore de la Camara, a ciascuno di loro che diligentemente esaminassero i tre prefati e diligentemente ne avessero a riferire quanto ritrovato e il parere loro. Et avendo noi odita la relatione per degni respecti, e principalmente tractandosi de causa de offensione in la persona nostra et de persone de casa nostra, conoscendo la grande e singulare confidentia che potremmo avere del prudentissimo e maturo consiglio e circuspatione de tutti voi, havemo ordinato e con questa nostra vi sia exbito il processo de lo examino facto infin qui con alcune confessioni di don Ferrante, e deliberato sbrogarmi e ponervi in loco nostro, cum piena autorità e arbitrio de commettere e dare a li prenommati, e a chi più li pare autorità de procedere, sentenziare, condannare tutti quelli si troveranno colpevoli et de punirli secondo la forma della ragione et de li statuti di questa nostra cita.<sup>38</sup>

Bernardino da Arezzo, Gherardo Sarceni e Giovanni da Pozzo, rispettivamente consiglieri di giustizia i primi due e consultore della camera il terzo, ricevono dallo stesso duca ampia facoltà di processare gli arrestati e di sentenziare confronti dei *rebelles* e *nefarious* che si sono macchiati del reato di lesa maestà.

Se nello stile del dispotismo rinascimentale veleni e congiure sono abbastanza frequenti e se le faide familiari rendono i signori d'Italia piuttosto incerti del loro potere che, seppur confermato dal papa o dall'imperatore, deve sempre confrontarsi con il gradimento di fratelli e fratellastri e zii, come è evidente dal tentativo riuscito a Milano di Ludovico Sforza di ottenere il governo del ducato limitando la legittima signoria di Gian Galeazzo, il modo in cui il conflitto interno si risolse a Ferrara ebbe una sua specificità mole di documenti che, tuttora leggibili, ci permettono di seguire l'istruttoria nei confronti dei congiurati. Di particolare interesse risulta l'esame di Don Ferrante, effettuato il 7 agosto



1506. Esso ricostruisce, ancora meglio della lettera confessione precedente letta, le diverse fasi di attuazione del complotto. Abbiamo di fronte il verbale in cui sono raccolte sia le domande degli inquisitori sia le risposte autografe dell'inquisito. Lo scopo dei giudici è quello di ricostruire, quasi momento per momento, punto per punto, responsabilità per responsabilità le motivazioni, i comportamenti e le azioni di chi è sotto il loro esame:

Il sia dimindato il sig. Don Ferrante se la estate passata, circha un anno passato, alle Lame, et seu in altro locho, per Gerardo de Ruberti li fu parlato di ammazzare lo illustrissimo signor Duca et se fue concluso de sì et dicto di aspectare il tempo de le maschare

Dicho che è vero che Gerardo me ne vene a parlare alle Lame, ma io li dissi che non voleva si facesse et lui pur me stimolava de si de farlo questo carnevale et io alla fine li risposi che da quello tempo al carnevale li erano parecchi di e che in questo mezo la penseria ma non fu concluso cosa alcuna Item sia demandato se la quadregesima passata Don Iulio et messer Gerardo venero a quattro ore de nocte a ipso don Ferrante, alla camara sua insieme, et se lie tractoreno de andare ad ammazzare il sig Duca et cusì uscireno fora de casa sua armati per andare a tenere in posta per ammazzarlo

Dicho che è vero che venero suso tutti e tri e dappoi se partirono e io e Franceschino mio servitore se armassemo et, dappoi che fussimo fora de casa, io dixi al dicto Franceschino che non voria che si facesse et cusì andassemo nui due al locho dove havevamo ordinato et li ordinassemo et trovassemo li altri et di li andassemo a le poste et io mandai Franceschino cum Gerardo ad ciò che, quando il signore venisse lie, gli dicea che non li pareva esso, ad ciò che non si facesse et cusì il signore passò et non fece.

Item se il prefato signor Ferrante il carnevale condusse Gerardo prefato essendo in maschara a la camara de Don Iulio e lie tractareno de amazare il prefato signor duca

Dicho che è vero che Ghirardo e io andassemo da don Iulio per questo effecto in mascara alla camara de dicto don Iulio ma che dopoi una volta o due, salvo il vero, io dissi a Gerardo che desiderava che non si facesse et fu nel mio camerino terreno dove molte volte me ne era venuto a parlare, quando era stato da don Iulio, e questo me lo arecordo de certo. Credo ancora che ge lo dicesse nel camerino di sopra, essendo in lecto una matina che me ne veneia a parlare.

Item sia dimandato quando Gian intervenne in questo tractato e ad istantia di chi lo voleva attosicare in lo vazo de Sancto Jacopo et se epsò don Ferrante disse al prefato Gerardo che il cercasse di andare con la excellentia del ducha a Santo Giacomo per adiutare Gian ad tossicarlo

Dicho che quando Gian voleva attosicare il signore era ad instantia de Don Iulio et mia, ma molto di più de don Iulio perché ognuno scia la amicitia che havevano insieme loro et che li voleva piuptosto male che bene, se non fusse stato per respectò, de decto don Iulio et ancora è vero che io dixi a Gerardo che cercasse di andare al dicto vazo de Sancto Iacomo perché don Iulio et Gian me lo fecero dire perché dicto Ian diceva di volere un compagno

Io Ferrante da Este de mia propria mano ho risposto a queste quatro domande e questa è la verità.<sup>39</sup>

Il secondogenito di Ercole I mescola le carte della sua partecipazione e si attribuisce la patente di salvatore della incolumità del fratello che ha provato ad uccidere. Cerca di





apparire come un congiurato renitente, quasi soggetto alla volontà di don Iulio e di Gherardo de Ruberti. L'interrogatorio di Don Giulio pare introdurre la stessa tecnica difensiva ma risulta piuttosto inefficace nonostante l'intento di far emergere il suo stato di uomo prostrato dagli eventi, offeso nello spirito e ferito nel corpo dalla protervia del Cardinale.

Egli afferma di aver partecipato al complotto perché indotto a ritenere da Ferrante e da Gherardo de Ruberti che il vero responsabile della sua misera situazione non fosse il solo Ippolito ma il duca stesso, in quanto non aveva adeguatamente punito il mandante del suo accecamento. Interrogato da Gherardo Saraceno giudice delegato per autorità ducale, Don Giulio mette in atto un racconto a tratti surreale e sconnesso nel tentativo di far emergere la sua 'passività' rispetto agli eventi oggetto della accusa e alla volontà degli altri attori. Soprattutto, Giulio appare uno spettatore passivo di quanto succede intorno a lui. Lascia pensare che sia stato indotto dagli altri a trasformare la sua contesa personale con il fratello in una azione di rivolta dinastica. Ma proprio le offese morali e fisiche ricevute da Giulio rappresentano per i suoi sodali la giustificazione della loro condotta e la motivazione della loro decisione. Egli parrebbe un vaso di argilla tra vasi di ferro, tra uomini d'arme che piegano la sua volontà senza convincerlo del tutto nei propositi. L'azione sarebbe in tutto delegata, secondo il suo resoconto, a Ferrante, Gherardo de Roberti e all'Arteaga. Proprio questo si evincerebbe dalle risposte di don Giulio agli inquirenti:

respose e dixè che mentre che epsò don Iulio stessee in casa per lo caso che li era accaduto de lo anno passato, 1505, li fu persuaso per don Ferrante che il signore Duca era sta causa e conseio de dicto caso che li era intervenuto e, precipuamente dopoi che era tornato il cardinale, per il che epsò don Iulio cominiciò a odiare il signor Ducha, per alquanto mancho che il cardinale, et dopoi anche in dicto tempo epsò don Ferrante se doleva del prelibato Signore e un giorno disse al prefato don Iulio che seria de trovare modo de vendicarse, dimostrando quanto l'uno e l'altro era offeso e fu tra loro dicto de farlo attoxicare col mezzo de Gian e cusì una sera ipso don Ferrante vene ancora con epsò don Iulio, per parlare con il dicto Gian, ma per essere lì molte persone, non fu allora decta cosa alcuna.<sup>40</sup>

Dunque l'ispiratore del tentato delitto sarebbe Don Ferrante il quale, facendo leva sul sentimento di offesa di Giulio, avrebbe eccitato ed esercitato in lui il desiderio di vendetta proponendogli di avvelenare il fratello con l'aiuto di Gian Guascone d'Artiganova, detto Gian Cantore, intimo del cerchio ristretto di Alfonso I. Gian Cantore come *killer* fu meno efficace che come musico e per nulla deciso all'azione. Ferdinando si lamentava con Giulio della inadeguatezza del loro delegato *ad scelera*, ritendendo che fosse meglio lasciare l'impresa a Gherardo de Ruberti, comandante dei bastioni e dei balestrieri:

Dopoi un'altra volta nella camara de epsò don Iulio, essendolo solamente epsò don Ferrante, don Iulio e dicto Gian, epsò don Ferrante richedete et premete dicto Gian a fare questo effecto per il che dicto Gian stete suspeso digando che erano cose da fare e non dire, ma pur per essere trato da Don



Iulio, aceptete de volerlo fare con aque toxicate da mettere nel vino, le quali don Ferrante le haveva a dare et le quali epso don Ferrante li mandete in certe ampolline a epso don Julio, il quale le dette ad epso Gian per produrre ad effecto epso tractato.<sup>41</sup>

Il fatto che un cantore e musico potesse avere il coraggio e la determinazione per uccidere un duca in maglia di ferro, sempre molto guardingo nel procedere e che, come si è detto, godeva del rispetto dei sudditi non dovrebbe stupire, in quanto tra il musico e il duca vi era una certa familiarità non troppo dissimile da quella che Isabella ancora da marchesa di Mantova intratteneva con il buffone di corte, detto Frittella. Gian Cantore prima si mostrò prudentissimo e poi francamente indeciso e alla ricerca di scuse per spiegare il mancato conseguimento del compito che gli era stato indicato:

Più volte don Ferrante se dolse de epso Gian con epso don Iulio, il quale gli rispondeva che credeva che non potesse et, venendo dipoi il tempo del carnevale, fu ragionato che andandosene in maschera sarà bono de vedere de farlo ammazzare il prefato duca in mascara.<sup>42</sup>

Deludendo l'operato di Gian Cantore, allo stesso modo in cui quello dei preti sicari aveva permesso la salvezza di Lorenzo dei Medici, viene chiamato in causa Gherardo de Ruberti, la cui presenza e prestanza avrebbero dovuto assicurare maggiore audacia nel portare a compimento l'impresa. Secondo Giulio è proprio Don Ferrante a volere che Gherardo prenda la responsabilità della rischiosa intrapresa. Le parole di Giulio riferiscono che il comandante dei bastioni non solo partecipava ai colloqui tra i due aspiranti fraticidi, ma agiva da vero e proprio motivatore di Don Giulio nel ricordare le ragioni 'gravi' delle loro decisioni in tutto derivante dalle offese da lui ricevute:

et de li ad alcuni giorni fu per il dicto don Ferrante dicto che Gerardo da Ruberti serave buono ad ammazarlo e di poi un giorno venero alle stantie de epso don Iulio dicti don Ferrante et Gerardo et essendo dicto per il prefato don Ferrante a dicto Gerardo, in presentia de don Iulio, queste parole ut simile: l'è qui Gerardo io gli ho parlato di ogni cosa lo è dispostissimo e apparecchiato ad fare questa e ogni altra cosa per me che se possa fare per homo del mondo. Et allora epso Gerardo comenzò gagliardamene a dire che il prefato don Iulio faceva molto bene perché non era manco iniurato dal Signore che dal Cardinale perché esso signore duca era stato causa del male suo e che epso Gerardo tolse dicto assumpto de ammazarlo in mascara con due stiletti insieme cum uno compagno.<sup>43</sup>

Ma anche Gherardo De Ruberti non mostra di essere risolutissimo nell'intento omicidiario. Così l'impresa viene assunta da tutti i congiurati. Gian Cantore e Gherardo avrebbero fatto la posta al Duca, quando fosse uscito in maschera, per darne immediato avviso a Ferrante e Giulio, ai quali spettava l'ultima parola sull'esecuzione finale alla quale avrebbe dato il suo contributo anche il cameriero Franceschino da Rubiera. Essi sarebbero restati di retroguardia, armati con due *haste*, per intervenire, se necessario, in favore dell'attentatore




o forse per ucciderlo, se i fatti fossero stati favorevoli alla vittima e non ai sicari. Se poi si pensa che la cospirazione avviene in tempo di carnevale, i ruoli dei congiurati e delle vittime possono essere fino all'ultimo confusi:

et che più volte epso don Iulio intese dal dicto Gian como epso Gian in quello carnevalle haveva più volte, in diversi lochi, mostrato il signore in maschera al dicto Gerardo per che lo ammazzasse et che il dicto Gerardo atrovava qualche causa perché non lo haveva facto, digando che mo che gli era troppa gente e mo qualche altra cosa e, secondo epso don Julio, detto Gerardo stete per paura, perché il vedeva caldo e inanimato in questa cosa et che poi, passato il carnevale de quaresema, una nocte essendo posto ordine de amaze il prefato signor Duca, havendo Gian il carico che advisasse epso don Iulio e dopoi don Ferrante, quando fusse fuore de casa epso Signore. Gian e Gerardo li quali erano stati in posta ad vedere se andava fuori de casa vennero a ritrovae epso don Iulio a la sua camara, overo a la sua casa, dipoi andarono tutti tri a casa di don Ferrante et cusì quella notte fu dato carico a Gerardo prefato e a Franceschino camariero de epso don Ferrante che lo havessero ad ammazzare epso Sig. Duca et epso don Ferrante et epso don Iulio armati de arme de hasta stetero alquanto discosti da loro et epso don Iulio li andete non per volerlo ammazzare lui ma quando si fosse seguito qualche inconveniente per dicto homicidio de poterlo succorrere epso Gerardo e obviarlo.<sup>44</sup>

La poca decisione dei congiurati emerge dai verbali del processo e sembra convalidare quanto Machiavelli sugli avvenimenti ferraresi nei *Discorsi*:

Congiurarono contro a Alfonso, duca di Ferrara, due sui frategli, ed usarono mezzano Giannes, prete e cantore del duca; il quale più volte, a loro richiesta, condusse il duca fra loro, talchégli avevano arbitrio d'ammazzarlo: nondimeno, mai nessuno di loro non ardì di farlo; tanto che, scoperti, portarono la pena della cattività e poca prudenza loro. Questa negligenza non potette nascere da altro, se non che convenne o che la presenza gli sbigottisse o che qualche umanità del principe gli umiliasse. Nasce in tali esecuzioni inconveniente o errore per poca prudenza o per poco animo; perché l'una e l'altra di queste due cose ti invasa, e portato da quella confusione di cervello ti fa dire e fare quello che tu non debbi.<sup>45</sup>

Forse la causa del fallimento del complotto delle Lame non stava solo nel favore popolare di cui godeva il legittimo erede di Ercole I, ma risiedeva nella forza della non nota diarchia ferrarese. I principi erano due e facevano buona guardia l'uno per l'altro. Alfonso governava con il sostegno di Lucrezia Borgia, ma anche con l'aiuto di un cardinale dotato non solo delle caratteristiche ferine del principe di sangue ma anche quelle intellettuali del *princeps sanctae romanae ecclesiae*, dunque prudenza e pazienza nel gettare le sue reti e nel tirarle in secco al momento opportuno. Sostiene Machiavelli che, se è impegnativo congiurare contro un solo principe, molto più arduo risulta il riuscire nell'impresa quando i 'capi' sono due:



Può non darsi perfezione alla cosa quando si congiura contro un capo solo, per le cagioni dette, ma facilmente non si dà perfezione alla cosa quando si congiura contro due capi. Anzi è tanto difficile che gli è impossibile che riesca. Perché fare una simile azione in un medesimo tempo e in diversi luoghi è quasi impossibile perché in diversi tempi non si può fare non volendo che l'una guasti l'altra. In modo che, se il congiurare contro uno solo principe è cosa dubbia pericolosa e poco prudente, congiurare contro a due è al tutto vana e leggeri.<sup>46</sup>

Se ai Pazzi e ai loro alleati non riesce di uccidere Lorenzo, ma solo Giuliano, se i forlivesi uccisero Riario, ma furono sconfitti dalla moglie Caterina Sforza, Ferdinando e Giulio d'Este, nel tentare di eliminare il Duca, furono sconfitti dal Cardinale che mostrò di essere il principe ombra di Ferrara e di gestire con energia il suo ruolo non solo di porporato ma anche di comandante militare. Un anno dopo questi fatti processuali, troviamo il cardinale Ippolito proprio a San Cesareo, antica sede della famiglia Boschetti, al comando delle schiere ferraresi con l'aspetto di un vero duce. La parabola si è conclusa rendendo sempre più evidente il ruolo militare di un principe della chiesa attivo militarmente in anni in cui anche il Giulio II non disdegnava di mettersi alla testa di un esercito. I Borgia hanno fatto scuola a Ferrara. Del resto anche il duca di Romagna aveva vestito la porpora prima che la cotta di ferro. Sventato il tentativo dei Bentivoglio di rientrare nella loro capitale, Ippolito riceve l'omaggio dei senatori bolognesi. Così, il 3 maggio 1507, Bernardino Prosperi rende edotta Isabella d'Este di quanto dicono i 'cavallari' a proposito della visione de Ippolito in armi al comando dell'esercito grosso di Ferrara:

Illustrissima madama,

Questa mattina, gionto alla cancelleria, ho trovato esserli nova como heri li Bentivoglio levarono da Bazano, vedendosi là presso San Cesareo il cardinale e circa [...] combattenti fra pede e a cavallo, et hanno deliberato il camino verso Pestoglia per essere gioso in Lombardia, secondo se stima scenderanno per la via de Pontremolo. Ma secondo dice uno cavallaro nostro, il campo del cardinale era grosso e ben in ordine et lui armato in tutto ad arme bianche, excepto l'elmetto, suso uno corsero che pareva uno S. Zorzo e uno provetto capitano.<sup>47</sup>

Bernardino Prosperi informa l'illustrissima marchesa non solo del successo delle armi estensi, ma la ragguaglia anche sull'atto di omaggio che i maggiorenti bolognesi hanno tributato a Ippolito e al suo «campo grosso». Il cardinale è descritto su un corsero, mirabilmente abbigliato di armi bianche che «pareva uno San Zorzo»<sup>48</sup>, nell'atto di ricevere gli omaggi dei *gentilhomini* provenienti dalla città del papa. È questo il ritratto di un principe che esce dall'ombra delle retrovie per esercitare l'effettivo comando. Il secondo principe appare non meno importante del primo, come dimostrerà il suo protagonismo bellico nella battaglia della Polesella.<sup>49</sup> Apparirà come ci racconta Ariosto accanto ad Alfonso I nel pieno della battaglia e di ritorno in Ferrara trionferà sulle galee nemiche catturate. La scena del giorno



fasto di Ippolito conferma la diarchia al governo del ducato e trionfante sul potentissimo stato marciano:

Illustrissima madama,

Il cardinale se ne venne qui triumphante con le galee e le altre che se potetino qui conducer de la armata presa et lo ordine fu questo: il Signore heri matina ge andete incontro a cavallo. Circha venti ore cominciò a gionger dicte galee con le fantarie suso e, passatene sei, con due barbote e certe frustarelle et barche dal ponte, ge vene dietro quella dove era suso il Signore col prefato Cardinale, ornata più de le altre, cum circha LX homini d'arme con li elmetti suoi in capo et cum altre gente armate.<sup>50</sup>

L'uno e l'altro principe sono acclamati nella loro città, a soli quattro anni dalla repressione della congiura. Il cardinale e il duca circondati da sessanta uomini d'arme dimostrano come l'élite della nobiltà sia con loro e abbia distolto lo sguardo dal passato di don Ferrante. Fornovo fu una battaglia di mazze, picche e lance, ma alla Polesella vinse il tiro ben assestato delle artiglierie. Un mondo è cambiato e le classi dominanti non si fanno trovare impreparate. Ben lo capiamo dagli occhi del cortigiano che riferisce a Isabella i festeggiamenti, in onore del Duca e Cardinale. Essi sono due facce dello stesso potere: temibili e vittoriosi Alfonso e Ippolito come Ferrante e Giulio sono sconfitti e stigmatizzati. Senz'altro alle finestre della torre dei leoni giunse l'eco del clamore della vittoria che ricordava ai reclusi il peso della loro disfatta. I figli di Ercole I avevano vinto sul campo ma erano figli dello stesso padre anche i prigionieri a vita. E così separati dai fasti dei fratelli vincitori li raffigurò Ludovico Ariosto: «Veniano sospirando, e gli occhi bassi/ parean tener d'ogni baldanza privi;/ e gir lontan da loro io veda i passi/dei frati sì, che ne pareano schivi» (O.F. Canto III LXI).



**NOTE**

- 1 Bellonci 1994: 223.
- 2 Covini 1993.
- 3 Montagnani 2021: 43.
- 4 Machiavelli 1961: 4.
- 5 Fasano Guarini 1993: 14.
- 6 Ivi: 24.
- 7 Machiavelli.1971: 275.
- 8 Guicciardini 1971: 628.
- 9 De Caro 1971.
- 10 *Ibidem.*
- 11 *Processus contra Ferdinandum et Iulium Estenses et alios*, an 1506: 26.
- 12 D'Arienzo 2015: 5.
- 13 De Caro 1968.
- 14 Ariosto 1964: 176-177.
- 15 *Ibidem.*
- 16 *Ibidem.*
- 17 Ivi: 179.
- 18 *Processus contra Ferdinandum et Iulium Estenses et alios*, an 1506: 22.
- 19 Ivi: 34.
- 20 Machiavelli: 1971: 20.
- 21 *Processus contra Ferdinandum et Iulium Estenses et alios*, an 1506: 6.
- 22 Ariosto 1964: 180.
- 23 Alfonsus I a Lucretia Estense de Borgia Belriguardi XXV Augusti 1505 in Collezione Antonelli, 334c.
- 24 Bernardino Prospero a Isabella Gonzaga d'Este, Ferrarie, XVI Februarii 1502 in ASMN AG, Serie E XXXI 3, b.1238.
- 25 Grazioli 2019: 253-273.
- 26 Capaci Cremonini 2019: 23.
- 27 Bacchelli 1966: 392.
- 28 Forner 2015.
- 29 *Ibidem.*
- 30 Portone 1993: 233.
- 31 Bellonci 1994: 477.
- 32 Machiavelli 1971: 283.
- 33 Capaci, Cremonini 2019: 84.
- 34 Ariosto 1964: 187.
- 35 Bacchelli 1966: 399.
- 36 xxxVI *Processus contra Ferdinandum et Iulium Estenses et alios*, an 1506.
- 37 Quazza 1960.
- 38 *Processus contra Ferdinandum et Iulium Estenses et alios*, an 1506, p. 5-6.
- 39 Ivi: 13.
- 40 Ivi: 23.
- 41 *Ibidem.*
- 42 *Ibidem.*
- 43 *Ibidem.*



- 44 *Ibidem.*  
 45 Machiavelli 1971: 285.  
 46 Ivi: 286.  
 47 Bernardino Prosperi a Isabella Gonzaga d'Este, Ferrarie III Maii 1507, Asmn, AG, b. 1240.  
 48 *Ibidem.*  
 49 Maldina 2017: 45.  
 50 Bernardino Prosperi a Isabella Gonzaga d'Este, Ferrarie, xxviii Decembris 1509, ASMN AG, b. 1242.

#### FONTI ARCHIVISTICHE

Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga.

Corrispondenza di Bernardino Prosperi con Isabella Gonzaga d'Este (1501-1509), bb. 1238-1242.

Archivio di Stato di Modena.

*Processus contra Ferdinandum et Iulium Estenses et alios, an 1506*, originale, con unita una copia aut. -1 quaderno membr. ( cc. 35) ed 1 cart. b. 489.

#### BIBLIOGRAFIA PRIMARIA

Ariosto L. (1964), *Opere Minori, a cura di Alessandro Vallone*, Milano, Rizzoli.

Ariosto L. (2014), *Rime*, Stefano Bianchi (a cura di), Milano, BUR.

Bacchelli R. (1958), *La congiura di Giulio d'Este ed altri scritti ariosteschi*, in *Opere* Milano, Mondadori, vol. XV.

Bellonci M. (1994), *Lucrezia Borgia*, in *Opere*, Ernesto Ferrero (a cura di), Milano, Mondadori, vol. I.

Guicciardini F. (1971), *Storia di Italia*, Silvana Seidel Menchi (a cura di), Torino, Einaudi, 1971.

Machiavelli N. (1961), *Il principe*, Luigi Firpo Torino (a cura di), Einaudi.

Machiavelli N. (1971), *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, Mario Martelli (a cura di), Firenze Sansoni.

Borgia L. (2020), *Lettere: 1494-1519*, Diane Ghirardo et alii (a cura di), Mantova, Tre Lune.

Borgia L. (2017), *Lettre d'une vie*, Guy Le Thiec (a cura di), Paris, Payot.

*“Opuscoli religiosi letterari e morali”* Modena, Società tipografica 1877: vol. IV: 393-421.

#### BIBLIOGRAFIA CRITICA

Capaci B., Cremonini P. (2019), *Cito cito volans. Lettere di guerra e corrispondenze segrete di Lucretia Estense de Borgia*, Bologna, I libri di Emil-Odoia.

Chines L., Ventura G. (a cura di) (2021), *Voci e Volti di e per Lucrezia*, Roma Bulzoni.

Covini N. (1993), *Niccolò d'Este*, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 43. [https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-d-este\\_res-c2aecf5f-87ec-11dc-8e9d-0016357eee51\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-d-este_res-c2aecf5f-87ec-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/)

Fasano Guarini E. (1996), *Ferdinando de Medici*, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 46. [https://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-i-de-medici-granduca-di-toscana\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-i-de-medici-granduca-di-toscana_%28Dizionario-Biografico%29/)

D'Arienzo D. (2015), *Ercole I e Alfonso II: il potere e le arti nella Ferrara degli Este*, “Sinestesiaonline”. A. 4, no. 12.



- Forner F. (2015), *Pio, Alberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* - Volume 84. [https://www.treccani.it/enciclopedia/alberto-pio\\_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/alberto-pio_(Dizionario-Biografico))
- Luzio A. (1922), *L'Archivio Gonzaga di Mantova. La corrispondenza familiare, amministrativa e diplomatica dei Gonzaga*, Milano, Mondadori.
- Maldina N. (2017), *Ariosto e la battaglia estense della Polesella*, Bologna, il Mulino.
- Marchand J.-J. (2018), *Le lettere di Machiavelli. Epistolari dal Due al Seicento: modelli, questioni ecdotiche, edizioni, cantieri aperti*, a cura di C. Berra, P. Borsa, M. Comelli et al., Milano, Università degli Studi. (« Quaderni di Gargnano », 2 - <https://riviste.unimi.it/quadernidigargnano>) 2013, pp. 510-524.
- Montagnani C. (2021), *Lucrezia e i suoi poeti in Voci e volti di e per Lucrezia*, Roma Bulzoni, pp. 43-52
- Pernot L. (2016), *Epideictic Rhetoric*, Austin, University of Texas Press.
- Portone P. (1993), *D'Este Ferrante* in *Dizionario Biografico degli Italiani* - Volume 43. <https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/este,-ferrante/>
- Quazza R. (1960), *Alfonso I D'Este*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* - Volume 2. [https://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-i-d-este-duca-di-ferrara\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-i-d-este-duca-di-ferrara_(Dizionario-Biografico)/)
- Quondam A. (1997), *Scrivere lettere nel Cinquecento*, in Buzzi F., Zardin D. (a cura di), *Carlo Borromeo e l'opera della grande riforma*, Milano, Silvana.
- Vigneur J.C.M. (2022), *Attrazioni fatali. Una storia di donne e potere in una corte rinascimentale*, Bologna, il Mulino.
- Zarri G. (2006), *La religione di Lucrezia. Lettere inedite del confessore*, Roma, Roma nel Rinascimento.





CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA

*La «invenzione» del carcere, tra carità cristiana  
e illuminismo penale (secc. XVII-XVIII)*

ELIO TAVILLA

Università di Modena e Reggio Emilia

Corresponding author e-mail: [elio.tavilla@unimore.it](mailto:elio.tavilla@unimore.it)


**ABSTRACT**

*La costrizione in carcere, da mera custodia temporanea in attesa della conclusione del giudizio, diventa pena autonoma e graduabile per opera della Chiesa in età moderna. Una viva rappresentazione delle condizioni delle carceri dello Stato Pontificio viene restituita da G.B. Scanaroli nella sua opera De visitatione carceratorum, del 1655, a cui si ispirerà poco meno di un secolo dopo L.A. Muratori nei suoi trattati La carità cristiana (1723) e Della pubblica felicità (1749). Il riformismo settecentesco di matrice illuminista se da una parte espresse ostilità alla crudeltà delle pene, carcere compreso (C. Beccaria), per l'altra giunse a concepire il lavoro forzato come una modalità "utilitarista" per mettere a frutto la detenzione dei carcerati (J. Bentham).*

*The imprisonment, from mere temporary custody pending the conclusion of the judgment, becomes an autonomous and gradable penalty through the work of the Church in the modern age. A vivid representation of the conditions of the prisons of the Papal States is given by G.B. Scanaroli in his work De visitatione carceratorum (1655), which inspired L.A. Muratori in his treatises La carità cristiana (1723) and Della pubblica felicità (1749). Finally, the eighteenth-century reformism on the one hand expressed hostility to the cruelty of punishment, including prison (C. Beccaria), for the other conceived forced labor as a "utilitarian" way to exploit the detention of prisoners (J. Bentham).*

**KEYWORDS**

*pena, carcere, carcerati, Giovan Battista Scanaroli, Ludovico Antonio Muratori, Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, lavoro forzato*



**N**el medioevo e per tutto l'antico regime, il carcere non era concepito come una pena.<sup>1</sup> Altre erano le afflizioni a cui andavano incontro i malfattori, dopo approssimativi processi: oltre alla pena capitale, eseguita con modalità ordinarie (decollazione e impiccagione) o esacerbate (crocifissione, rogo, ruota, scannamento, tenaglie ardenti ecc.), tra le pene più comuni vi erano il bando, la confisca, la sanzione pecuniaria, la distruzione dei beni, nonché una serie variegata di punizioni corporali come le la gogna, le frustate, il taglio della mano, della lingua o del naso, sino ad arrivare a quella pena *sui generis* che era la galera, luogo di fatica, sofferenza e morte procrastinata.

La misura restrittiva della libertà – qual era la reclusione in luogo chiuso e sorvegliato – non era prevista se non come misura temporanea in attesa della conclusione del giudizio, che, in certi casi, poteva anche prolungarsi in modo indefinito.<sup>2</sup> Inoltre, va detto che l'autorità che provvedeva alla segregazione non aveva alcun obbligo di assicurare la salubrità dei luoghi della segregazione né un vitto adeguato.<sup>3</sup>

Fu la Chiesa – anticipatrice anche su questo fronte – a prevedere la reclusione temporanea del corpo dell'ecclesiastico (o, se del caso, del laico) quale espiazione dell'anima:<sup>4</sup> una punizione non implicante violenza, coerentemente con il principio secondo cui *Ecclesia sanguinem aborret*. In particolare, con la rinascita dell'Inquisizione il carcere a vita entrò nel novero delle pene comminate dal Sant'Uffizio e, come tale, fu presto recepita dai comuni medievali, malgrado l'atteggiamento della dottrina giuridica, ancorata al dettato romanistico di D.48.19.8.9, l. *aut damnum*, § *solent*, che vedeva nel carcere uno strumento *ad continendos homines et non ad puniendos*.<sup>5</sup>

Ed è ancora alla Chiesa che si deve l'affinamento di uno sguardo privilegiato verso coloro che soffrivano la pena della detenzione, a cui cristianamente occorreva dare conforto e, se possibile, sollievo. Il prigioniero chiedeva calore umano, relazione e, se possibile, perdono. Specifiche confraternite ebbero come missione quella di visitare i carcerati e di alleviare lo spirito di coloro che vivevano lontano dalla famiglia, dalla comunità e, forse, erano in cerca di un qualche riscatto. I confratelli periodicamente li incontravano in carcere, rivolgevano loro la parola in segno di riconosciuta umanità, per quanto peccatrice, e portavano loro consolazione e, persino, qualche bagliore di speranza.<sup>6</sup>

La *summa* di questa peculiare forma di pietà cristiana fu certamente rappresentata dal *De visitatione carceratorum* del vescovo Giovan Battista Scanaroli, la cui prima edizione risale al 1655. Scanaroli, giurista formatosi prima nella città natale di Modena e poi a Macerata, a Roma esercitò l'ufficio di avvocato dei poveri e, in questa qualità, entrò a far parte della magistratura di sorveglianza delle carceri, riformata nella seconda metà del sec. XVI da papa Sisto V.<sup>7</sup> Il *De visitatione carceratorum*, composto in età matura, si avvale della lunga esperienza maturata dallo stesso Scanaroli quando, dopo aver abbandonato la carriera laica di giurista, prese gli ordini sacri nel 1622 per poi diventare, tre anni dopo, prelado dell'Arciconfraternita di S. Girolamo, detta anche della Carità, mediante la quale esercitò






un costante e convinto sostegno alla causa dei carcerati.

Roma e lo Stato pontificio nel suo complesso vantavano una fitta rete di luoghi di detenzione,<sup>8</sup> rispetto ai quali Scanaroli, attivo nelle confraternite e nel *Tribunal Visitationis Carceratorum*, vigilò sulla regolarità delle visite da effettuare a cura del governatore, dell'uditore di camera, del prefetto delle carceri, del procuratore fiscale, dell'avvocato dei poveri oltre che delle confraternite medesime. Fu un implacabile censore dei numerosissimi abusi commessi dai guardiani e dai birri addetti alla sorveglianza dei luoghi di pena. Il *De visitatione carceratorum* – che si ispirava all'antica tradizione della visita alle prigioni prevista e affidata ai vescovi già dal *Codex giustiniano* (sec. VI)<sup>9</sup> – era animato soprattutto dalla volontà di migliorare la condizione dei detenuti, coerentemente con quanto si proponeva papa Innocenzo X, che proprio negli anni in cui operò lo Scanaroli mise in atto una politica di adeguamento delle strutture carcerarie esistenti e di costruzione di nuovi edifici rispondenti a criteri di efficienza e umanità.<sup>10</sup> Il trattato, diviso in tre parti, enumerava, sezionava e definiva i presupposti dell'imprigionamento (mera custodia in attesa di processo oppure pena inflitta mediante sentenza), i vari *status* dei carcerati, le relative condizioni di detenzione, le garanzie da riconoscere, le tipologie di visite, le ipotesi di rilascio etc.

La visione di Scanaroli non è propriamente quella di un riformatore – sarebbe anacronistico attribuirgli prospettive ancora da venire. Quella del vescovo modenese è piuttosto lo sguardo del sacerdote che sente come vocazione primaria quella di alleviare le terribili condizioni in cui versano i carcerati: in tal modo la misericordia divina si realizza attraverso le opere pie dell'uomo e, tra gli uomini, degli ecclesiastici attivi nelle istituzioni vocate (confraternite, magistratura della *visitazione* etc.), secondo quanto il Cristo dice nel passo di Matteo 25.35-36:

Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.<sup>11</sup>

Eppure Scanaroli ci dice molto di più. Ci restituisce in primo luogo un panorama complesso che, pur circoscritto alla città di Roma, fa comprendere come la Chiesa e lo Stato pontificio abbiano a disposizione un numero cospicuo di edifici adibiti alla funzione di carcere; come la segregazione rivesta nell'ordinamento giuridico della Chiesa un ruolo tutt'altro che marginale, non limitato alla sola custodia, ma anche a svolgere funzione di pena; che sull'incarcerazione esiste una prassi di difficile governo, con i giudici titolari di un *arbitrium* di ampio spettro, non circoscritto a quello funzionale al buon funzionamento della prassi procedurale, ma esteso a forme decisamente abusive; che il regime carcerario è fortemente influenzato da indebiti comportamenti di guardiani e birri, i quali favoriscono i più abbienti e vessano gli altri e inoltre creano e favoriscono un clima di violenza e di



ricatto tale da far meritare ai luoghi di detenzione la nomea di *Domus Diaboli* di cui ci parla lo stesso Scanaroli, a partire da una suggestione di Tertulliano:

Inepta fortasse videri poterit prima facie praefata Tertulliani comparatio carceris cum Inferno, non est tamen abs re; multa enim sunt propter quae *Domus Diaboli*, sive *Plutonis hospitium* carcer merito appelletur. Quicquid enim horroris et tormentorum Inferno tribuitur, id carceri quoque ab eodem Tertulliano aliisque adscribi videmus.<sup>12</sup>

Sembra pertanto di poter dire che le disastrose condizioni dei detenuti nei *cubicula* o nelle terribili segrete dei luoghi di segregazione romani abbiano indotto i papi da tempo, almeno a partire da metà Cinquecento, per un verso a legiferare per ridurre al minimo gli abusi rilevati e per l'altro a usare la *visitatio* come strumento non soltanto di esercizio della misericordia ma anche di concreta giurisdizione, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti. Il *Tribunal Visitationis Carceratorum* assunse la veste di magistratura proprio perché lo si voleva dotare dei provvedimenti di giustizia idonei a incidere su realtà altrimenti incontrovertibili. Ciò però comportò a sua volta un versante abusivo della funzione dei visitatori, i quali, non infrequentemente, sfruttando i poteri giurisdizionali conferiti loro, concedevano il rilascio a quei carcerati facoltosi che erano in grado di 'comprare' la libertà o, almeno, la diminuzione di pena.

Insieme all'esercizio misericordia, quindi, emerse la funzione primaria del «governo delle carceri» che il tribunale delle visite finiva per esercitare – e ciò anche al netto dell'impegno personale dello Scanaroli per assicurare una decorosa condizione ai carcerati. Il *De visitatione carceratorum* può essere letto pertanto come una sorta di ordinamento penitenziario *ante litteram*, in cui gli obiettivi della classificazione giuridica e della repressione degli abusi restavano all'interno della logica delle detenzione di *Ancien Régime*. Diversamente che in Scanaroli, possiamo invece cogliere in Ludovico Antonio Muratori frutti più maturi in quella parabola che segna la sua riflessione – e, direi, la sua sensibilità – a partire dalle pagine de *La carità cristiana in quanto essa è amore del prossimo*, del 1723, sino ad arrivare a quelle, più ponderate, contenute nel *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, del 1749. Nei capitoli XXIX e XXX del primo trattato, Muratori lega con un nesso diretto l'aiuto ai «poveri carcerati» alla *carità cristiana*, in quanto esercizio di «misericordia» praticata specificamente da una «Compagnia della Carità» attraverso la «visita de' carcerati», normalmente inibita ai singoli per ragioni di sicurezza. E quasi anticipando i toni anti-giurisprudenziali che troveremo esplicitati più pianamente ne *I difetti della giurisprudenza* del 1742, anche qui troviamo aspre critiche contro quei giudici che, una volta rinchiusi nelle segrete gli imputati, si disinteressano di loro o, peggio, ne allungano artatamente il periodo di custodia preventiva, trasformandola in una pena anticipata rispetto a quella contenuta nella sentenza:



Che se pure si udisse dire taluno de gli ufiziali della giustizia, allorché si tratta di carcerati rei di certi gravi misfatti, che di questa canaglia non s'ha d'aver compassione, e nulla importare, se si lasciano marcire nelle carceri senza spedire i loro processi, bisognerebbe potere rispondere essere vero che prigionieri sì fatti hanno ben di molto offesa la giustizia, e forse meritar l'opere loro esemplari gastighi, ma che giudici sì fatti offendono anch'essi non poco dal canto loro almeno un'altra bella virtù, cioè la carità cristiana e che se non sovrasta forse gastigo terreno a tanta inumanità, non fuggiran già essi quello che il giustissimo Iddio riserba in altro paese per chi nel presente sarà stato privo di misericordia.<sup>13</sup>

E poco più avanti:

i processi ci è obbligo di sbrigarli colla maggiore sollecitudine possibile, sieno di qualsivoglia reo, anche de' più abominevoli ed infami.<sup>14</sup>

Guai a quegli operatori della giustizia che anticipano gli effetti della sentenza servendosi arbitrariamente della custodia cautelare:


Ora essendo la carcere una pena gravissima, operano contra l'intenzione del principe e contra il dovere della giustizia que' giudici che durante il processo tengono più del dovere in carceri segrete i rei, cioè li gastigano a loro bel diletto, prima che la sentenza abbia determinato se sia dovuto gastigo e qual gastigo a que' miseri.<sup>15</sup>

La derivazione di accenti dallo Scanaroli è evidente, tanto più che il vescovo modenese e la sua opera vengono espressamente richiamati

Ma sopra questi abusi e sopra la materia tutta del visitare le carceri e i carcerati io rimetto i lettori, e specialmente gli avvocati de' poveri, all'insigne e necessaria opera che ne diede alla luce a Roma l'anno 1675 monsignore Giovambattista Scanaroli vescovo di Sidonia nostro modenese, dovendo essa servire sempre di scorta a chi per amore di Dio s'applica all'esercizio di questa sì rilevante ma molto trascurata opera di misericordia.<sup>16</sup>

Se fin qui la visione moralistica sembra prevalere, altri accenti si leggono nell'opera più matura del Muratori, il *Della pubblica felicità*, al capitolo X dedicato alle *Leggi*. Certo, vi troviamo ancora il riferimento all'«Ufizio de' Visitatori», la cui assenza in molti Stati indica mancanza di «un requisito del buon governo e della carità cristiana». Ma è appunto l'ideologia del «buon governo», qui, a prevalere, come quando viene asserito con fermezza che, a prescindere dalla gravità del delitto commesso,

pure non si dovrebbe mai permettere che i malfattori marcissero nelle carceri, e massimamente nelle segrete, se pur questa non fosse la pena loro destinata.<sup>17</sup>



Il *buongoverno* a cui Muratori aspira sa di riformismo, un riformismo legato a quel *gesamte Wohlfahrt* su cui in quei medesimi anni ragionava Christian Wolff, affidandone la realizzazione a un sovrano, assoluto sì, ma illuminato. E Muratori non esita a pretendere, per così dire, dal suo principe un'occhiuta vigilanza sull'operato dei suoi giudici, colpevoli di lasciar marcire gli imputati negli angoli più bui e reconditi dei luoghi di detenzione:

dee di tanto in tanto esigere il Principe una nota fedele di tutti i carcerati e del tempo in cui furono chiusi, per esaminare se i giudici fossero da essere condannati, perché tanto tardano a condannare o assolvere que' malfattori o miserabili.<sup>18</sup>

Insomma, la «prontezza della pena» non è solo la pretesa che ha la comunità politica di vedere punito un delitto, ma è anche la garanzia per l'imputato che il suo stato di detenzione non si prolunghi inutilmente. Su questa linea, il passaggio del testimone da Muratori a Beccaria è agevole, persino obbligato: «La carcere è dunque la semplice custodia di un cittadino – scrive l'autore del *Dei delitti e delle pene* –, finché sia giudicato reo; e questa custodia, essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e dev'essere meno dura che si possa».<sup>19</sup> Non solo. Occorre guardare anche ai motivi che giustificano la custodia preventiva, con un dettato che ricalca in modo impressionante i principi del garantismo contemporaneo: «La strettezza [nel senso di brevità, *n.d.r.*] della carcere non può essere che la necessaria o per impedire la fuga, o per non occultare le prove de' delitti».<sup>20</sup> E ancora un monito ai giudici: «Qual più crudele contrasto che l'indolenza di un giudice e le angosce d'un reo?».<sup>21</sup> La denuncia delle terribili condizioni carcerarie del tempo è costante in tutto l'aureo libretto di Beccaria: là dove si parla, ad esempio, de «la squallidezza e gli orrori d'una prigione, aumentati dal più crudele carnefice de' miseri: l'incertezza»;<sup>22</sup> oppure quando si chiede «perché la prigione è piuttosto un supplicio, che una custodia del reo».<sup>23</sup> Per quanto modernamente nobili risuonino oggi questi passaggi, di Beccaria vanno sottolineate soprattutto quelle pagine in cui l'umanitarismo confluisce in quella che è, se non proprio l'ideologia dominante, quanto meno il paradigma epistemologico di fondo. Intendo parlare dell'utilitarismo con cui il Grande Milanese decostruisce la logica terroristica dell'apparato penale d'antico regime evidenziandone soprattutto l'inutilità, il mancato risultato, e anche addirittura il danno prodotto dalla sua cieca e violenta azione (la tortura, le pene corporali, le modalità esacerbate di esecuzione della pena capitale etc.). Ogni tassello del nuovo ordinamento immaginato da Beccaria viene sottoposto al vaglio di ciò che avvantaggia o danneggia il singolo e la comunità, e da tale vaglio viene fatta emergere la razionalità dell'azione riformatrice proposta. All'interno di questa logica, la natura e la funzione della pena assumono una specifica centralità. La punizione, oltre a caratterizzarsi per moderazione, deve rispondere al criterio fondamentale della proporzionalità, cioè deve rispettare il rapporto tra danno procurato e valore del bene violato, per cui la gravità del



reato deve essere commisurata al significato materiale e sociale di ciò che viene colpito (per Beccaria, in ordine: lo Stato, la vita, i beni, la reputazione).

Perché una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male debb'essere calcolata l'infalibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di più è dunque superfluo, e perciò tirannico.<sup>24</sup>

Per proporzionare le pene in maniera adeguata occorre considerare lo schema utilitaristico secondo cui il male che la pena produce deve essere maggiore (non troppo maggiore, non troppo poco maggiore, ma adeguatamente maggiore) al vantaggio prefigurato dal delitto.

Se la geometria fosse adattabile alle infime ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole; ma basterà al saggio legislatore di marcarne i punti principali, senza turbar l'ordine, non assegnando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo. Se vi fosse una scala esatta e universale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura de' gradi di tirannia e di libertà, del fondo d'umanità o di malizia delle diverse nazioni.<sup>25</sup>

Tale approccio utilitaristico richiede l'individuazione di specifiche tipologie di punizione, che non possono certo replicare l'eccesso irrazionale dei sistemi penali del tempo, ma che abbiano primariamente la caratteristica di essere «calcolabili, misurabili, adattabili alla quantità di male da procurare a chi ha violato la legge». È in questa logica che la carcerazione assume centralità nell'ordinamento penale moderno, tanto da diventare, pur nelle varianti aggravate del lavoro forzato o della segregazione perpetua, la pena pressoché esclusiva dei moderni codici. Ciò che viene calcolato, più che la pena in sé, è la quantità di tempo a cui il reo deve restare segregato, una quantità misurabile, adattabile, come abbiamo detto, riducibile in caso di attenuanti, incrementabile in caso di aggravanti. Il carcere è la tipologia di penalità più rispondente al paradigma utilitarista.

La terra è spianata perché possa stagliarsi, imponentemente circolare, il Panoptikon di Jeremy Bentham, che, nella sua pretesa di progresso e civilizzazione, non perde di vista l'utilità prodotta dai reclusi attraverso il lavoro forzato.<sup>26</sup> Michel Foucault, com'è noto, ha molto riflettuto sull'ossessione disciplinante della modernità, individuando proprio nell'utilitarismo illuminista il punto di svolta capace di proiettarci in una dimensione di controllo totale che, secondo il filosofo francese, va ben oltre la popolazione carceraria, ma investe l'intera società.

Tutto un sistema per assoggettare i corpi, per dominare le molteplicità umane e manipolare le loro forze, si era sviluppato nel corso dei secoli classici negli ospedali, nell'esercito, nelle scuole, nei collegi, nelle fabbriche: la disciplina. Il Diciottesimo secolo ha senza dubbio inventato la libertà, ma ha dato loro una base profonda e solida, la società disciplinare, da cui dipendiamo ancora oggi.<sup>27</sup>





A dire di Foucault, i metodi punitivi del medioevo e della prima modernità, che avevano come oggetto il corpo del reo, tra il Sette e l'Ottocento lasciano il campo ad altre tecniche di castigo che, attraverso il contenimento e il lavoro, sembrano ora voler incidere nel profondo dell'individuo, per realizzare una sorta di dominio sulla sua anima, con ciò affinando metodi di controllo e disciplinamento già sperimentati sui reclusi, poi gradualmente estesi a tutta la popolazione, ingabbiata in una sorta di penitenziario totale.


Ma attenzione, ci ammonisce Foucault, qui non si tratta di contrapporre all'anima, «illusione dei teologi»,

un uomo reale, oggetto di sapere, di riflessione filosofica o di intervento tecnico. L'uomo di cui ci parlano e che siamo invitati a liberare è già in se stesso l'effetto di un assoggettamento ben più profondo di lui. Un'anima lo abita e lo conduce all'esistenza, che è essa stessa un elemento della signoria che il potere esercita sul corpo. L'anima, effetto e strumento di una anatomia politica; l'anima, prigioniera del corpo.<sup>28</sup>

In altre e conclusive parole, la «tecnologia politica del corpo»<sup>29</sup> diventa ciò che anima i singoli, obbligandoli a una costrizione priva di muri o catene, una prigionia fatta di condizionamenti introiettati dai quali prendiamo vita – come fossimo burattini.


**NOTE**


- 1 «L'idea che la prigione fosse in sé una punizione era totalmente estranea al Medioevo, e le pratiche di questo genere non esistevano in quella società» (Foucault [2011]: 76).
- 2 «...la funzione del carcere è solo quella di custodire gli uomini, non di punirli [...]. Questo fu il principio dominante per tutto il medioevo e sino all'età moderna; fino al diciottesimo secolo, infatti, le prigioni costituivano essenzialmente luoghi di reclusione in attesa del processo, ove gli accusati spesso erano costretti a passare parecchi mesi o anni prima di vedere il loro caso risolto» (Rusche - Kirchheimer 1978: 123-124). Analoga impostazione in Melossi - Pavarini 2018.
- 3 Garlati (2017): 17.
- 4 Geltner (2012): 31 ss.
- 5 Cfr. Donati (2020): 134-137.
- 6 Si veda ad es. Paglia (1980).
- 7 Lavenia (2018).
- 8 Cfr. Fornili (1991).
- 9 C.1.4, *De episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent*, l. 9 pr.: «Iudices dominicis diebus productos reos e custodia carcerali videant interrogent, ne his humanitas clausis per corruptos carcerum custodes negetur...». La *constitutio* qui riproposta nel *Codex* è stata emanata da dall'Imperatore Onorio a Ravenna il 25 gennaio 409.
- 10 Nel 1652, recuperando un progetto di Paolo III, Innocenzo X delibera la costruzione delle cd. Carceri Nuove, lungo la via Giulia. Si vedano Fornili (1991): 100 ss. e Antinori (2008): 49 ss. Sul rapporto tra il progetto edilizio di Innocenzo X e l'opera di Scanaroli, Fornili (1991): 115 ss.
- 11 Una riflessione su questo passo del Vangelo è stata di recente offerta da papa Francesco (2016).
- 12 Scanaroli (1655): 5.
- 13 Muratori (1723): 306.
- 14 *Ibidem*.
- 15 *Ibidem*.
- 16 *Ibidem*.
- 17 Muratori (1749): 129.
- 18 *Ibidem*.
- 19 Beccaria (1764): 49.
- 20 *Ibidem*.
- 21 *Ibidem*.
- 22 Ivi: 5.
- 23 Ivi: 77.
- 24 Ivi: 64.
- 25 Ivi: 19.
- 26 Cfr. Semple (1993).
- 27 Foucault (1976): 149.
- 28 Ivi: 33.
- 29 Ivi: 29.



#### BIBLIOGRAFIA

- Antinori A. (2008), *La magnificenza e l'utile. Progetto urbano e monarchia papale nella Roma del Seicento*, Roma, Gangemi.
- Beccaria C. (1764), *Dei delitti e delle pene*, edizione rivista e corretta, Monaco, s.e.
- Bergoglio J.M., alias Papa Francesco I (2016), *Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. La visita ai detenuti come opera di misericordia*, a c. di L. Coco, Roma, Libreria Editrice Vaticana.
- Donati G.A. (2020), «Non modo omnibus notissimus est». *Prime note intorno alla pena detentiva nel diritto comune (secc. XIV-XVI)*, «Rivista di storia del diritto italiano», XCI, 126-177.
- Fornili C.C. (1991), *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del '600: l'opera dei papi nella riforma carceraria*, Roma, Pontificia Università Gregoriana.
- Foucault M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi.
- Foucault M. (2011), *L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto e controllo*, Firenze, Giunti.
- Garlati L. (2017), *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove*, «Diritto penale contemporaneo», IV, 13-27.
- Lavenia V. (2018), *Giovanni Battista Scanaroli*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 91, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 276-277.
- Melossi D. - Pavarini M. (2018), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna, il Mulino, 2018.
- Muratori L.A. (1723), *Della carità cristiana in quanto essa è amore del prossimo*, Modena, Bartolomeo Soliani.
- Muratori L.A. (1749), *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, Lucca, s.e.
- Paglia V. (1980), *La «pietà dei carcerati». Confraternite e società a Roma nei sec. XVI-XVIII*, Roma, Storia e Letteratura.
- Rusche G. - Kirchheimer O. (1978), *Pena e struttura sociale*, Bologna, il Mulino.
- Semple J. (1993), *Bentham's Prison. A Study of the Panopticon Penitentiary*, Oxford Clarendon Press.
- Scanaroli G.B. (1655), *De visitatione carceratorum libri tres*, Roma, Reverenda Camera Apostolica.





CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA

*Prima di Santo Stefano. Sulle carceri civili  
a Napoli in antico regime*

SILVANA D'ALESSIO

Università di Salerno

Corresponding author e-mail: [sdalessio@unisa.it](mailto:sdalessio@unisa.it)


**ABSTRACT**

*Il saggio si focalizza soprattutto su fonti narrative che aiutano a mettere in rilievo le peculiarità delle carceri civili (non ecclesiastiche) a Napoli, dalla fine del Cinquecento alla seconda metà del Settecento, cercando di favorire una comparazione tra le carceri nei vari stati europei in antico regime e in seguito. La condizione dei carcerati era resa più difficile dall'obbligo di pagare 'diritti' introdotti dai carcerieri. Alla promiscuità, caos, relativa libertà anche di far rimanere in carcere le proprie mogli o prostitute cercano di rimediare i Gesuiti. Carlo di Borbone dovrà affrontare vari problemi irrisolti, rispondendo ad un appello.*

*This essay focuses mainly on narrative sources that help to understand the peculiarities of prisons (non-ecclesiastical) in Naples from the late 16th century to the second half of the 18th century, trying to foster a comparison between prisons in the various European states in the old regime and later. The condition of prisoners was made more difficult by the obligation to pay 'diritti' introduced by the jailers. To the promiscuity, chaos, relative freedom even of having their wives or prostitutes in prison, the Jesuits tried to remedy. Charles of Bourbon will have to address some unresolved problems by responding to an appeal.*

**KEYWORDS**

*Prisons, Viceorys, poor, Vicaria, Muratori*



## Premessa

**N**el breve ma denso capitolo dedicato a Napoli e a Palermo nella loro *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'unità* (2000), Romano Canosa e Isabella Colonnello parlano di una maggiore durezza delle carceri napoletane rispetto alla «media nazionale». <sup>1</sup> Come in quasi tutti gli stati del tempo, <sup>2</sup> gli uffici preposti alla gestione del carcere erano dati in appalto. <sup>3</sup> Le abitudini che si innescano su questa base e la forte pressione fiscale nel contesto napoletano aiutano a spiegare quella maggiore durezza.

La tradizione di studi sulle carceri a Napoli è piuttosto esigua e si è quasi esclusivamente concentrata sulla Vicaria; <sup>4</sup> particolarmente utili sono alcuni saggi sulle carceri regie e le carceri baronali nel Regno, nel volume curato da Livio Antonielli, *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento* (2005). <sup>5</sup> Nelle pagine che seguono dò conto delle notizie che emergono da più fonti sulle varie carceri esistenti a Napoli in età vicereale, sui motivi per cui si veniva carcerati e le condizioni dei detenuti. Nell'ultima parte del saggio, mi soffermo brevemente su alcune voci critiche, come quelle di Muratori e di Galanti, che, in modi diversi e in stagioni diverse, hanno posto l'accento su problemi specifici, mostrando la necessità di interventi che migliorassero le strutture detentive ed evitassero contagi negativi, sia di natura sanitaria e sia di natura morale.

### 1. Quali carceri?

A questa domanda forse non si riuscirà mai a dare una risposta definitiva soprattutto perché nelle cronache o documenti di archivio si parla solo di alcune carceri.

In età vicereale, le carceri maggiori si trovavano in castel Capuano, sede della corte della Vicaria; <sup>6</sup> lì, nei primi anni del suo vicereame (1532-1553), don Pedro de Toledo fece trasferire i tribunali cittadini e appunto i detenuti che prima si trovavano nella 'Vicaria vecchia'. <sup>7</sup> Il palazzo era di proprietà del principe di Sulmona, Filippo de Lannoy, che lo aveva ereditato da suo padre Carlo, «cui Carlo V l'aveva concesso» e aveva avuto «la sua ultima funzione di sede regale nel febbraio 1536»; quando l'imperatore giunse a Napoli, dimorò lì e lì si celebrarono il matrimonio tra Filippo di Lannoy e Isabella Colonna e quello di Margherita, sua figlia, con Alessandro de' Medici. <sup>8</sup> A quel periodo di feste e splendore sopraggiunse un periodo ben più malinconico, quando appunto il palazzo divenne sede di tribunali e carceri. La Vicaria avrebbe comunque sempre rappresentato il potere di Carlo V a Napoli, ricordato dalle armi sulla torretta centrale (visibili nel dipinto di Carlo Coppola, 'Il Tribunale della Vicaria', metà XVII sec., che Carlo De Frede ha commentato in un denso saggio). In quel dipinto, le armi appaiono diverse da come dovevano essere inizialmente: mancano «le Colonne d'Ercole con il motto *Plus ultra* (a ricordo della scoperta dell'America)». <sup>9</sup> Secondo De Frede, questo indizio spinge a collocare il dipinto in una fase successiva alla rivolta di Masaniello; se infatti, durante i primi giorni della rivolta, la fase masanielliana (7-16 luglio 1647), il palazzo fu risparmiato dalla furia





popolare, successivamente, con la trasformazione della rivolta in un vero e proprio conflitto con la Monarchia, fu preso d'assalto e le armi furono in parte distrutte.<sup>10</sup> Altri dettagli del dipinto fanno conoscere frammenti della vita quotidiana dei carcerati: le corde con i panieri che pendono dalle finestre fanno pensare che i reclusi cercassero di integrare la scarsa razione di pane (se effettivamente la ricevevano), con qualcosa dall'esterno, pur se tra molte difficoltà;<sup>11</sup> un altro dettaglio interessante raffigura il corpo di un uomo appeso ad una catena, che viene tirata su con una carrucola da due aguzzini; secondo De Frede, si rappresentava così la fine di un reo mediante la strozzatura provocata lasciando cadere la catena da un piano alto dell'edificio (si trattava della procedura cosiddetta del 'butto').<sup>12</sup> Le carceri della Vicaria prevedevano locali separati per nobili e «ignobili»,<sup>13</sup> uno spazio per le donne chiamato 'Penitenza', che si riempì dopo la rivolta di Masaniello,<sup>14</sup> le carceri «criminali», in cui la reclusione era più dura, una taverna.<sup>15</sup> Leggendo una descrizione piuttosto ricca, di Giuseppe Sigismondo<sup>16</sup>, possiamo aggiungere che vi era una fontana «di acqua perenne» per i reclusi,<sup>17</sup> un'infermeria, fatta costruire dal viceré Zúñiga nel 1580, una stanza in cui si dava la «tortura ai Rei».<sup>18</sup>

Le carceri riuscivano nel complesso ad ospitare anche duemila prigionieri.<sup>19</sup> La presenza dei tribunali nello stesso edificio implicava un frenetico via vai quotidiano; secondo Pacichelli, potevano arrivare anche 30.000 persone in un solo giorno. Questo andirivieni favoriva in qualche modo i reclusi, che potevano contare su elemosine o circostanze fortunate, che si creavano proprio grazie alla frequentazione dei tribunali da parte di esponenti dei ceti medio-alti. Alcune fonti sei-settecentesche fanno pensare che le carceri fossero comunque molto numerose: oltre a quelle ecclesiastiche, del nunzio apostolico, dell'arcivescovo e di alcuni monasteri (come il monastero di S. Maria a Parete poi 'Apparente'),<sup>20</sup> sono menzionate le carceri del «Montiero maggiore», del visitatore del Regno, dell'arte della lana, dell'arte della seta, di S. Giacomo, dei castelli cittadini, e varie altre, tra cui una torre di San Vincenzo per «figliuoli disobbedienti ai loro genitori».<sup>21</sup> Le isole erano poi luoghi ideali per relegare rei o nemici: a metà Seicento, dei francesi furono condotti sulla «vaga isoletta di Nisita»,<sup>22</sup> ma aveva delle carceri anche il castello di Ischia. Vi erano poi le carceri baronali e quelle delle 'università'.<sup>23</sup> Il fatto che il Regno fosse parte dei domini della Monarchia Spagnola consentiva 'relegazioni' anche in carceri molto lontane, come quelle che si trovavano sulle coste settentrionali dell'Africa, da cui sarebbe stato quasi impossibile fare ritorno, a meno di non essere aiutati dalla fortuna. Il cavaliere Cesare Carafa, arrestato dopo il tumulto del 1547, ad esempio, fu aiutato dalla fortuna; don Pedro de Toledo lo fece portare nella fortezza cosiddetta dell'Auletta vicino Tunisi, conquistata pochi anni prima dagli Spagnoli; rimase lì molti anni, finché non fu poi liberato proprio dai Turchi, quando riconquistarono il territorio (nel 1574).<sup>24</sup> Non mi soffermo sulla nota vicenda di Giulio Genoino, ex eletto del popolo durante il governo del viceré duca di Osuna, deportato nella fortezza del Peñon, di fronte ad Algeri, dove visse dal 1622 al 1637/38.<sup>25</sup>



Rocambolesca è anche la vicenda dell'avvocato Agostino Mollo; dopo la rivolta del 1647-'48, fu confinato nel carcere di Gaeta, in cui rimase dodici anni, durante i quali provò più volte a fuggire.<sup>26</sup> Dopo essere finalmente riuscito a scendere dalla fortezza, avvalendosi di un lenzuolo, si fermò dinanzi ad una cinta muraria dove fu raggiunto dai carcerieri. Le battute che pronunciò per salvarsi dalla morte sono arrivate fino a noi: gli uomini avevano il diritto 'naturale' di fuggire da un carcere; se potevano «scampare dalla cattività dei animali irrazionali», a maggior ragione potevano farlo anche gli uomini. Egli poi era un «uomo razionale» e vassallo e voleva andare da Sua Maestà ad implorare la sua clemenza. Quando il conte di Castrillo si recò a Gaeta per poi imbarcarsi per la Spagna, vista la sua capacità oratoria, lo portò con sé e infine lo rilasciò per farlo tornare a Napoli, da «libero prigioniero».

Esisteva anche una pena analoga agli arresti domiciliari;<sup>27</sup> un nobile poteva essere condannato a rimanere recluso nella propria abitazione, ma si poteva anche essere condannati ad andare «di stanza» fuori Napoli, a Torre Annunziata, Pozzuoli o altrove.<sup>28</sup>

Chi veniva recluso? In carcere veniva condotto chi doveva essere giustiziato (la permanenza, in questo caso, era molto breve), chi doveva essere sottoposto a tortura per una eventuale confessione, ma anche debitori, assassini, banditi, falsari, autori di libri sgraditi, cospiratori, bestemmiatori, sodomiti, ecc.<sup>29</sup>

Fino a tutta l'età moderna la massima ulpiana, secondo cui il carcere andava inteso come luogo di custodia e non di punizione, rimase formalmente valida; come si vedrà, nel corso del Settecento, vari giuristi si pronunceranno in modo duramente critico sulle carceri, ricordando la massima di Ulpiano. Se il carcere era luogo di custodia, la privazione della libertà come pena era sempre 'eccessiva'. La carcerazione affittiva veniva tuttavia imposta e ciò in continuità con l'età medievale, come fa pensare Marina Gazzini.<sup>30</sup> Vi è sicuramente uno scarto tra fonti come le prammatiche vicereali e la realtà, così come emerge da altre fonti; leggendo le prammatiche, vediamo che raramente i viceré hanno prescritto la pena carceraria. Il duca d'Alba (1622-29), ad esempio, condannò a «frusta, e carcere perpetuo» le donne che avessero aiutato banditi;<sup>31</sup> il duca di Medina (1635-44), intervenendo sempre sul problema del banditismo, estese il carcere ai nobili che avessero protetto banditi (cinque anni di carcere «in uno dei castelli» e 6000 ducati),<sup>32</sup> mentre gli «ignobili» venivano condannati a cinque anni di galera e 6000 ducati; il marchese di Barisciano (sotto Carlo II) condannò a tre mesi di carcere chi avesse fatto danni durante il Carnevale (periodo molto turbolento),<sup>33</sup> il re Carlo di Borbone prescrisse un anno di carcere a chi avesse «casini» (alcuni tipi di osterie, in cui «tra gli altri danni *accadevano* continue risse, ed omicidi»).<sup>34</sup> Oltre al carcere e alla pena capitale, vi erano altre forme di punizione: la galera, ben più proficua per uno Stato proiettato sul mare<sup>35</sup> e la «relegazione», utile ad evitare ogni contatto tra il reo e la popolazione cittadina. La condanna al 'remo' non era meno dura della reclusione; i vascelli erano «prigioni galleggianti» che si avvalevano di un carceriere che




doveva forzare al lavoro e punire chi cercava di risparmiarsi.<sup>36</sup> La Monarchia spagnola aveva continuamente bisogno di galeotti e questo spiega perché, dopo la rivolta di Masaniello, si approfittò delle ‘colpe’ del popolo per inviare centinaia di uomini sulle galee o galere. Tra l’altro, come fa sapere Fuidoro, ai condannati alle galere venivano tagliati i capelli, che venivano acquistati da borgognoni e francesi, per la loro produzione di parrucche.<sup>37</sup>

I cronisti riportano anche vari casi di liberazione in cambio di denaro. Un cronista che si sofferma molto sulle carceri, anche perché rinchiuso nelle carceri dei nobili alla Vicaria, è Scipione Guerra, autore dei *Diurnali* (che riguardano gli anni dal 1574 al 1627); all’altezza del 1616, scrive che un tale Ciccio Manso, «uomo facultoso e cittadino napoletano», condannato alla galera perché «monetario», sborsando «molte centinaia di docati», ottenne la libertà.<sup>38</sup> Alla fine del Seicento (aggravatesi le condizioni finanziarie della Monarchia, in generale), la disponibilità economica di un uomo – tra coloro che avevano commesso lo stesso reato – poteva peggiorare le sue condizioni. Lo si deduce da una testimonianza di Fuidoro relativa al figlio della ricca duchessa di Martina: nel novembre del 1673, fu accusato di aver aiutato un bandito, «l’abate Cesare»; a differenza di altri che avevano commesso lo stesso reato, fu portato in castel Nuovo e poi liberato in cambio di una grossa somma di denaro. Il cronista commenta: «il duca di Airola è uscito dalle carceri del castello, e pagato docati seimila alla giunta de’ banditi per grazia del viceré di quello che non andava inquisito, e si può dire che lui ha pagato per quello che sono inquisiti, ed hanno passeggiato liberamente, senza essere fatti prigionieri, ma che non hanno facoltà per pagare; così va la giustizia da molti anni in Napoli».<sup>39</sup>

## 2. La clemenza dei viceré

Il carcere era sicuramente dispendioso e foriero di problemi per i viceré. Tenere rinchiusi molti cittadini in spazi limitati ed angusti poteva rivelarsi inutile, se il recluso era un debitore e non poteva comunque risarcire la «Regia corte» o il suo creditore, o dispendioso perché, almeno alla Vicaria, ai più poveri si dava una piccola razione di pane al giorno; o ancora, pericoloso, per motivi igienici e di sicurezza. Anche per questo, come si legge dal *Teatro eroico e politico de’ governi de’ vicere* di Parrino e da altre fonti, in occasione delle loro visite alla Vicaria, i viceré decidevano di liberare anche decine di prigionieri; ‘perdonare’ era un atto tipico dei re (come aveva scritto Bodin)<sup>40</sup> e seminava gratitudine e forse fedeltà alla Corona. Non a caso, le grazie venivano concesse o in concomitanza della nascita di un figlio del sovrano Filippo IV<sup>41</sup> o dopo un evento importante per la Monarchia, come la caduta di Barcellona (ottobre 1652) o la pace dei Pirenei (novembre 1659)<sup>42</sup> o la presa di Buda, da parte imperiale (settembre 1686) o appunto in occasione della visita prevista alla Vicaria in genere durante il periodo dell’Epifania.<sup>43</sup>

Nel passaggio da un viceré ad un altro poteva accadere che uno stesso reo venisse giudicato in un modo dal viceré uscente e in un altro da quello che arrivava, come ad un uomo



che, nel 1622, era stato condannato ad una pena pecuniaria per aver portato in carcere un soldato; il cardinale Zapata (viceré dal 1620 al 1622) gli concesse la grazia, in cambio di trecento ducati. Quando arrivò il duca d'Alba, gliela revocò e si fece consegnare tutto ciò che aveva, lasciandolo «carico di zannette [monete taglieggiate] e pieno di carestia». <sup>44</sup> Scipione Guerra racconta un episodio che riguardava suo figlio, pure danneggiato dalla politica del duca d'Alba, che evidentemente voleva subito che si 'cambiasse musica' rispetto al suo predecessore:

«In questi giorni Sua Eccellenza fe dar ordine alla Vicaria, che facesse carcerare tutti l'inquisiti per monetarii, così laici come chierici, etiam quelli che per simili delitti si erano indultati, o che fossero stati liberati o aggratiati dai suoi antecessori [...]. Il venerdì 28 di gennaio [1623] fu carcerato Cesare mio figlio, e doppo essere stato habilitato, fu ripigliato e trapazzato per dieci mesi di carcere; finalmente lunedì 29 novembre lo mandorno con altri carcerati in Roma». <sup>45</sup>

Questi interventi vanno accostati a quelli in materia di punizioni, di riti di umiliazione, di torture, su cui è evidente non solo il fatto che il viceré godesse di uno *jus puniendi* quasi totale <sup>46</sup> – se si trattava di rei su cui non vi era attenzione a Madrid – ma aveva la libertà di decidere come agire, arrivando ad ideare punizioni nuove e talvolta capaci di suscitare anche riso presso il pubblico che assisteva al rito. <sup>47</sup> Anche nel concedere le grazie i viceré potevano essere molto plateali, come si deduce dal *Teatro eroico* di Parrino o da altre opere encomiastiche. Il cardinale Borgia (viceré dal giugno al dicembre 1620), ad esempio, durante la sua visita alla Vicaria, trovò un «tal Pensio ch'era stato ventiquattro anni pregione, ordinò che fusse liberato, che la pena di venti quattro anni di carcere pagava ogni cosa». <sup>48</sup>

Alcuni documenti di archivio consentono di fare delle integrazioni importanti; in uno di essi, del luglio 1642, si accorda la libertà ad un uomo (Giovan Stefano Villa) incarcerato per debito; <sup>49</sup> nel documento, redatto dalla Camera della Sommara, si spiega che la corte aveva già recuperato del denaro, non attraverso Villa, ma attraverso il suo creditore (in debito con la corte). Un suo feudo era stato infatti sequestrato; Villa, quindi, per giunta molto danneggiato dal carcere, poteva essere liberato. Altri documenti attestano che i viceré ordinavano delle indagini accurate per capire quale fosse la condizione economica dei reclusi debitori; in uno di essi si leggono i risultati di alcuni accertamenti effettuati per volere del Collaterale, dopo la visita del viceré nelle carceri della Vicaria (1652). <sup>50</sup> In quest'ultimo documento si parla di reclusi che nella maggior parte dei casi non potevano pagare il loro debito: per essi, era necessario «prendere espeditione, a fin che non si morano nelle carceri dove se ritrovano»: si potevano quindi scarcerare. Questi documenti provano che le grazie venivano concesse a reclusi molto poveri, almeno in alcune circostanze.



### 3. Rivolte e carcere

Nelle cronache, si rinvengono importanti notizie su come si amministrava la giustizia e sulle carceri, in particolare se riguardano fatti eclatanti come tumulti o rivolte. Il primo episodio dopo il quale vi fu un'ampia retata fu l'eccidio dell'eletto Giovan Vincenzo Starace (maggio, 1585), trucidato dalla plebe (sostenuta dal popolo civile) perché, per evitare che gli investitori risentissero della crisi granaria (causata dall'invio di 400.000 tomoli di grano in Spagna) aveva accettato di far produrre pane più leggero e di scarsa qualità.<sup>51</sup> Dopo la sua morte la reazione delle autorità fu molto energica, come si legge nei *Giornali* di Bulifon: «nel termine di tre o quattro notti senza nessuno strepito o scandalo furono presi carcerati quattrocento novanta otto huomini, et in termine di tre mesi e mezzo furono spediti non solo li quattrocento novant'otto carcerati ma anche trecento venti contumaci»;<sup>52</sup> ai carcerati si diedero, «cosa insolita», pane e vino; «le spese fatte per li carcerati, scrivani, capitanie, guardie importarono settecento ottanta ducati».<sup>53</sup>

Si trattò di un'operazione molto costosa, finalizzata ad evitare che nelle carceri scoppiassero rivolte (dato il numero dei carcerati, i carcerieri non avrebbero avuto facilmente la meglio). Il cronista racconta poi qualcosa che ha per noi il valore di un prezioso indizio: la 'retata' si verificò a luglio, ma già nel mese di ottobre alcuni dei reclusi furono sottoposti alla tortura, altri (cinquantotto) furono condannati alla galera, altri ancora furono liberati (trecentotrenta); seguì poi un indulto, da cui furono esclusi solo i condannati alla galera. Affrontare le spese necessarie a tenere in vita e tranquilla una massa considerevole di uomini era un'impresa insostenibile.

Un altro evento grazie al quale abbiamo molte notizie sull'uso delle carceri a Napoli, nella prima età moderna, è la rivolta del 1647-'48, a partire dai giorni 'masanielliani'. Come è noto, l'aumento della pressione fiscale sulla popolazione aveva offerto nuove possibilità di investimento (appunto in 'gabelle'), con la relativa libertà da parte degli 'arrendatori' di provvedere personalmente a controllare che venissero pagate le gabelle su cui avevano investito. Nelle cronache leggiamo che molti, per non aver pagato una gabella, avevano patito lunghe 'carcerazioni' o erano stati condannati alla galera.<sup>54</sup> Scoppiata la rivolta, Masaniello e i suoi lazzari si recarono immediatamente alle carceri cittadine per liberare i prigionieri, che in massima parte erano poveri; fecero eccezione solo per la Vicaria e per quelle dell'Arcivescovato.<sup>55</sup> I cronisti forniscono quindi molte notizie su quante e quali fossero le carceri a Napoli poiché i lazzari 'rupperò' le carceri di San Giacomo, del visitatore, dello «Spitaletto», dell'arte della Lana, della seta, nonché quelle dell'arrendatore della farina, Geronimo Letizia.

L'Anonimo casanatense dà varie notizie anche su coloro che uscirono dalle carceri, fatto piuttosto eccezionale tra le fonti.<sup>56</sup> Tra l'altro, racconta di un «vecchio» che uscì dalle carceri di Letizia; era lì perché le guardie dell'arrendatore avevano scoperto che non aveva pagato la gabella su due «rotoli» di «mazzamorra» (frantumi di biscotti). Letizia lo aveva fatto





incarcerare, nonostante alcune persone avessero raccolto quindici carlini per lui; voleva cinquanta ducati o lo avrebbe condannato a quattro anni di galera. Come scrive l'autore della cronaca, «Idio permesse che quando Mase Aniello scassò le carcere, fra li altri che ebbero libertà, fu questo povero vecchio». Un altro episodio raccontato dall'Anonimo riguarda una povera vedova, cui era stato donato un «moccaturò» (un fazzoletto) di farina, su cui non era stata pagata la gabella. Avendo scoperto il fatto, delle guardie la condussero davanti all'arrendatore e questi le chiese ventiquattro ducati. Non avendo la somma richiesta, la donna gli offrì di prenderla con sé come serva, ma Letizia le ordinò piuttosto di andare nelle sue carceri, a «vendere le sue carni». Era lì da quattro mesi quando fu liberata da Masaniello.

Lo stesso cronista scrive che di storie simili se ne sarebbero potute raccontare a migliaia. Val la pena ricordare che Masaniello stesso era stato in carcere e aveva quindi conosciuto sulla sua pelle la durezza della vita dei detenuti poveri; in carcere, conobbe il dottor Marco Vitale, che sarebbe stato poi suo segretario, e molto probabilmente con lui discusse dell'exasperante lentezza dei processi e delle altre ingiustizie di quei tempi.<sup>57</sup> Varie fonti fanno sapere che il problema dei tanti poveri rinchiusi in carcere gli stava molto a cuore e che, da capopopolo, ne parlò in alcuni discorsi, che sicuramente riscossero ampi consensi. Come scrive il frate Giacomo Mayorica, «haveva in animo di farli uscire tutti cioè quelli che ci stavano per debbetto e per minimi delitti, e mandare in galera chi lo meritava, e giustitiare anco li malfattori».<sup>58</sup> Un altro testimone racconta: «Lui medesimo esagerava la tirannia de Ministri, che teneano anni, et anni i poveri carcerati senza spedirli et detestava l'ingiustitia de tempi presenti».<sup>59</sup>

Un altro indizio della sensibilità di Masaniello verso i reclusi è il fatto che – non avendo fatto aprire le carceri in Vicaria – volle comunque mandarvi dei viveri.<sup>60</sup>

Riconquistata la città (nell'aprile 1648), il nuovo viceré, il conte d'Oñate, fece in modo da recidere i tentacoli dell'idra manifestatasi durante la rivolta, nonostante la formale promessa del perdono da parte di Giovanni d'Austria (figlio naturale di Filippo IV).<sup>61</sup> Uno dei primi ad essere giustiziati fu Gennaro Annese, Generalissimo della Repubblica (proclamata dopo la rottura con gli Spagnoli); messo in carcere il 12 giugno 1648, fu torturato e decapitato dieci giorni dopo.<sup>62</sup> Da allora in avanti, il viceré condannò alla pena capitale vari uomini, con il pretesto che stessero tramando per una nuova 'rivoluzione'. In effetti, la Francia non aveva rinunciato al Regno e una flotta guidata da Tommaso di Savoia approdò a Procida i primi di agosto; appunto con l'imputazione di voler aiutare i Francesi, il tre di agosto furono messi in carcere uno speciale di medicina e un maestro di campo del popolo e il quindici toccò a «molti di quelli del Mercato».<sup>63</sup> Volendo rafforzare il dominio spagnolo sul Regno, il viceré continuò ad ordinare indagini, carcerazioni ed esecuzioni. Nel mese di agosto fece ritrovare e riportare a Napoli Onofrio Pagano, distintosi nella difesa della città dal cannoneggiamento ad opera degli Spagnoli (dal 5 ottobre del 1647 in avanti). Dopo




qualche mese di carcere, fu giustiziato al mercato.<sup>64</sup>

Nello stesso periodo, fu arrestato il dottor Francesco Censale di Avitulano, «di mal talento per natura contro Spagnoli, erudito, buon legista», per aver pubblicato un trattato non più rinvenuto, *Triumphus populi*; per lui non vi fu un'esecuzione capitale: si spense in castel dell'Ovo, dopo tre anni di reclusione.<sup>65</sup> Le indagini colpirono poi anche alcuni nobili; il diciassette dicembre del 1648 fu portato in Vicaria Andrea d'Avalos, principe di Montesarchio. L'arresto venne compiuto poco prima che partisse per la Sicilia, dove avrebbe raggiunto Giovanni d'Austria. Molti in città si chiesero cosa fosse accaduto, visto che durante la rivolta il nobile aveva dato un valido aiuto agli Spagnoli; si pensò tra l'altro che, poiché gli Spagnoli avevano messo le mani su una serie di lettere che il duca di Guisa aveva ricevuto, si era trovato qualche documento che lo accusava di aver avuto dei colloqui con lui. In realtà, il principe ed altri nobili stavano tramando per porre fine al sanguinario governo del conte d'Oñate e dare la corona a Giovanni d'Austria. Furono quindi messi in carcere altri nobili, tra cui il priore della Roccella, Gregorio Carafa, e vari popolari, chiamati 'smargiassi', descritti come insolenti e tronfi perché avevano combattuto al fianco dei nobili durante la rivolta. Le successive esecuzioni furono decise in seguito alle confessioni di chi fu torturato in quei frangenti.

Dietro queste operazioni vi era una Giunta cosiddetta 'dei ribelli', costituita quasi interamente da spagnoli, che compiva le indagini e arrestava i sospetti. Fuidoro scrive: «era tutta rigore, poiché il conte la formò tutta di tutti ministri confidenti suoi, et si poteva dire che egli era il capo per stare inteso informato di quanto passava nelle cause de' carcerati...».<sup>66</sup>

Tra il 1648 e il 1649 furono molte anche le condanne a morte: i Bianchi confortarono nel '48 settantacinque uomini e nel '49 cinquantacinque.<sup>67</sup> Nel febbraio del 1649, venne messo a morte Orazio Rosa (Razzullo de Rosa), noto perché era stato nominato carceriere maggiore della Vicaria dal duca di Guisa; gli Spagnoli gli lasciarono il titolo, per non apparire troppo ostili al Popolo, ma di fatto vollero che uno spagnolo, tale Giovanni Naves, andasse ad abitare alla Vicaria e svolgesse le funzioni di carceriere maggiore. Intanto Razzullo non perdeva occasione di usare quel titolo per imporsi, al punto che un giorno, vedendo che un capitano aveva arrestato un suo «seguace», protestò audacemente e lo fece rilasciare. Sapendo che il capitano aveva eseguito un ordine del viceré, andò a nascondersi insieme ai suoi figli, per poi tornare a farsi vedere, una volta rassicurato sulle intenzioni del viceré. L'errore gli costò la vita. «Ritornato adunque al suo posto, fu a 11 di questo mese ad ore ventidue fatto prigioniero e a 19 decolato»; invano Razzullo, prima di essere decapitato, si voltò verso il popolo in cerca di aiuto. I suoi si intimidirono e si dispersero.<sup>68</sup> Nel corso del 1649 le carcerazioni continuarono, tanto che Fuidoro parla della Vicaria e dei castelli colmi di 'malcontenti', tra cui «ancora molti religiosi e preti e molti sgherri o compagni»; lo stesso cronista dichiara la sua difficoltà nel parlare delle numerose condanne di quei mesi, a ben due anni dalla rivolta di Masaniello: «ma perché questa gran causa di inquisizione



ha da pullulare in modo così funesto col trionfo del supplicio di molti condannati alla mannaia, alle ruote, alle forche e nelle galere in diversi mesi, stimo bene passare ad altri successi di questo mese per ripigliare poi a suo tempo il fine degli accennati [...]».<sup>69</sup>

Per liberare le carceri e tentare di apparire magnanimo, nonostante tutto, nel 1650, il viceré anticipò la visita prevista per l'Epifania alla vigilia di Natale: «essendo andato per quest'effetto nella Vicaria dalla mattina sino alla sera nel palco che si fece nella Sala Criminale, ivi sotto torsello dorato volse sentire i misfatti di tutti i Rei, e doppo haverli intesi, fè gratia a tutti di godere la prima loro libertà, con dar vari documenti di ciascheduno, acciò di nuovo non inciampasse nei delitti primieri, bensì all'inquisiti per sodomiti, e falsari, non volse far gratia veruna, havendo questo gran principe per molto essecrandi, et abbominevoli questi enormi delitti»;<sup>70</sup> esaminati i casi, diede la libertà a trecento prigionieri.

Una seconda visita foriera di molte grazie venne effettuata dal viceré dopo la presa di Barcellona, sempre alla fine di dicembre (1652); in quella occasione, fu data la libertà anche a uomini che avevano commesso gravi reati, con l'esclusione, ancora una volta, di sodomiti, falsari e assassini.<sup>71</sup>

Nonostante la rivolta sia stata un segnale della profonda insofferenza popolare verso le gabelle e le punizioni ai danni di chi non riusciva a pagarle, esse continuarono ad essere esatte e talvolta in modi persino più dolorosi. Fuidoro riporta la notizia che, essendo l'arrendamento del pesce nelle mani dei nobili, costoro avevano dato ordine agli «sbirri» di non far «passare pesci senza che si paghi la gabella, onde la rabbia c'hanno li sbirri d'arrestare e catturare li poveri marinai, che portano alcun pesce per ambasciata [...]»; tra gli altri, la Duchessa della Rocca mandava carcerati «essi poveri marinari, che portano le ambasciate e pesci per buscare e campare col nolo, con ricevere carceri e strapazzi senza compassione e contro ogni ragione delle genti».<sup>72</sup>

#### 4. Voci da dentro

Le testimonianze dei poeti rinchiusi nelle carceri napoletane aiutano ad integrare le notizie che desumiamo dalle fonti storiche e rivelano le immagini cui venivano associate (*in primis*, quelle dell'inferno dantesco). Marino parlò della Vicaria nel suo *Il Camerone Prigione horrendissima in Napoli* (1598): era, scrive, già un mese che era «sepolto in questo inferno»;<sup>73</sup> il carcere non era *una* pena, ma un luogo in cui si pativano molte pene, ideate da 'diavoli più lesti e malvagi di Radamente e Minosse'.<sup>74</sup> Dopo aver chiarito che non aveva fatto nulla per meritargli quell'inferno, Marino parla di sé, di com'era diventato, dell'ambiente in cui si trovava, del suo affollamento e del degrado dell'edificio:

vi si sta caldo, e secco insieme insieme  
e si trema in un tempo, e si lambicca



Le mura senza pioggia, e senza seme  
 verdeggian, e germoglian insalata  
 per le parti di mezzo e per l'estreme  
 e tutta col carbone historiata  
 la grotta a punto par de la sibilla  
 tanto è vecchia, mal concia e affumicata [...].


E come appunto un signore dell'inferno il carceriere rimproverava tutti:

sempre di rampognarti ha per costum,  
 che sei misero, scarso, ingrato e vile;  
 e che dai tre bocconi ad un legume.

Chi non aveva soldi per farsi portare qualcosa dalla taverna o dall'esterno era sbeffeggiato.<sup>75</sup>  
 Quando poi si riusciva ad acquistare qualcosa, attraverso il carceriere, era di infima qualità:

l'altrier e a rimembrarlo sbigottisco,  
 Hebbe tre giuli, e mi recò tre ova,  
 che in corpo havea ciascuna un basilisco  
 né scongiurar, né lusingar si giova,  
 se contanti non hai fa pur dieta  
 Pietà, né cortesia più non si trova:  
 Forse, che ti val dir io son Poeta,  
 e ti farò un Sonetto, o una canzone  
*Il ver sonetto è il suon de la moneta...*

Le testimonianze di Campanella relative al suo primo periodo a Sant'Elmo (dal luglio 1604 all'aprile del 1608) parlano di una 'segreta' che nessun'altro avrebbe descritto; nella fossa vi era perennemente dell'acqua, che arrivava dai rigagnoli che scorrevano lungo le pareti circostanti. Nelle lettere, Campanella la denominava 'Caucaso', i monti lontani su cui era stato imprigionato Prometeo.<sup>76</sup> Al cardinale Farnese (agosto 1606) scrisse che era «sempre inferrato e morto di fame e di mille afflizioni confuso, tra cinquanta leopardi», intendendo per 'leopardi' gli spagnoli che lo controllavano. Era un miracolo che riuscisse a scrivere: «Né senza miracolo, da tante persone guardato, scrivo questa; e prego non si sappia dalla parte, perché più non m'affligga in questa fossa oscura puzzolenta [...]».<sup>77</sup> Quel periodo di prigionia compromise per sempre la sua salute, come scrisse a monsignor Querenghi: «sendo stato quattro anni sotterra, con ferri sempre, sopra un fracido e bagnato stramazzo e con pane e acqua di tribolazione, senza veder mai cielo, né luce, né persona umana, in luoco sempre bagnato, che stilla d'ogni muro acqua continuamente, talché continua notte e inverno io sento, altro che tre ore di luce la sera, quando queste scrivo di nascosto, e il giorno un poco a ventidue ore per dire l'ufficio».<sup>78</sup>



Nel suo secondo periodo a Sant'Elmo poté invece ricevere varie visite, talvolta sollecitate da lui stesso con le sue missive. In qualche modo, Campanella è testimone del fatto che il carcere, pur duro com'era quello in castel Sant'Elmo, non impediva relazioni con l'esterno.<sup>79</sup>

## 5. Prammatiche

Alcuni viceré si sono occupati delle carceri, affrontando vari problemi, incluso quello degli abusi ai danni dei poveri. In una prammatica del viceré Pedro Afán de Ribera (1559-1571), si parla con accenti drammatici delle carceri dei baroni:

«tengono asprissime carceri di fosse sotto terra, e senza lustro, e di quelle si servono indifferentemente per tutti gl'inquisiti, ancorche per la maggior parte la qualità de' delitti, che contro di loro si pretendono, non sieno di molta importanza; il che non fanno tanto per sicurtà di tenere i carcerati in buona custodia, quanto per maltrattarli [...]» (ottobre, 1559).<sup>80</sup>

In genere, però, vengono affrontati problemi che riguardano la Vicaria, segnalati dagli stessi carcerati durante le visite. Varie prammatiche, a partire da quella del 1570, parlano delle frequenti liti, «assalti, offese, ed altri dai quali nascono molti inconvenienti, e altri scandali». <sup>81</sup> Tale prammatica fissava la punizione ai danni dei responsabili: «tre tratti di corda in secreto e cinque anni di «relegatione», per gli ignobili, «quattro tratti di corda al pubblico, e di più, d'anni tre di galera, o cinque di relegatione, a nostro arbitrio». Sul problema si sarebbe però intervenuto anche in seguito; in una prammatica del 1589, si proibì l'uso delle «corregge seu stringitori, così ferrati, eccetto che con una fibbia nelle punte di detti stringitori, solamente per potersi cingere», perché «ogni dì succedono risse, scandali, e inconvenienti, e si offendono, e feriscono con detti stringitori». Anche in questo caso, infatti, si condannavano i colpevoli a pene severe, ma non bastò.

Solo pochi anni dopo si parlò di una «temerità» cresciuta: «Per esperienza si è veduto, che la temerità de i delinquenti sia cresciuta tanto, che senza timore di Dio, e della giustizia etiam dentro le carceri della gran Corte della Vicaria, non havendo quel rispetto, che si dee al luogo, dove stanno, contra la forma, e tenere de i Regij ordini, sopra di ciò pro tempore fatti, tengono di continuo diverse sorti d'armi, commettendo con quelle in dette carceri assalti, homicidii, e molti altri delitti...». <sup>82</sup>

Il cardinale di Granvelle (1571-75) affrontò una tematica su cui si sarebbe intervenuto anche in seguito, fino a Carlo di Borbone: le estorsioni ai danni dei reclusi, pur se in moltissimi casi poveri. Nella sua prammatica si legge:

«A nostra notizia è pervenuto, che dentro le carceri della Gran Corte della Vicaria si fanno molte estorsioni da' carcerati, creandosi l'uno l'altro Priori in dette carceri, facendosi pagare l'olio, sotto colore per le lampane [lampade], e facendosi dare altri illeciti pagamenti, e quando alcuno viene carcerato, e vuole stare in alcuna delle carceri, che sono dentro del Palazzo di detta Gran Corte,





quali servono per carceri, vogliono, ed esigono quantità di danari, contro ogni debito di ragione, facendosi essi padroni di dette carceri, le quali deggiono esser pubbliche, volendo essi disporre, siccome ne dispongono a loro volontà» (27 settembre 1573).<sup>83</sup>

A rendere più odioso il carcere erano appunto le vessazioni ad opera dei carcerieri che, avendo preso in appalto il loro ruolo, inventavano sempre modi nuovi (come suggerisce Marino) per guadagnare i pochi soldi che i reclusi sarebbero riusciti a dare loro, soprattutto grazie a qualche benefattore.

Un altro problema che inevitabilmente emerge da questi documenti è quello della fame. In una prammatica del 1576, si fa conto delle lamentele dei poveri filtrate dal loro avvocato (figura già contemplata): la razione di dodici onces di pane (corrispondente a circa 350 gr.) non bastava per l'intera giornata; il problema era soprattutto dei poveri che non potevano acquistare cibo tramite il carceriere, «dove si vedono, che s'infacchiscono, e si muojono quasi di fame»; la razione doveva dunque essere portata a due libbre, corrispondenti a quasi un kg. (prammatica del 22 febbraio 1576).<sup>84</sup>

Venne anche affrontata la questione del peggiore trattamento riservato ai reclusi nelle carceri minori rispetto a quelli della Vicaria; durante le visite che si facevano alla Vicaria, i carcerati venivano aiutati a pagare i propri debiti mentre gli altri, non ricevendo visite, vedevano prolungarsi ulteriormente la loro permanenza in carcere. Per uscire dalle carceri, appunto, non occorre solo aver finito di scontare la propria pena; si doveva pagare quello che si chiamava «diritto di portello», che veniva presentato come un compenso dovuto per il letto, le coperte o gli «strapuntini» o per altro, mentre era una forma di esazione del tutto arbitraria (poi, come vedremo, diventerà ufficiale).<sup>85</sup> Lo si comprende da un passo in una prammatica: «lo Carceriero si mette loro a conto tanto per lo vitto, tanto altro per l'alloggiere de' letti, e dell'altre illecite esazioni». <sup>86</sup> Se non aveva i soldi necessari per uscire, il recluso poteva solo vendere gli indumenti suoi o di sua moglie, che erano tutto ciò che aveva.<sup>87</sup>

Alla fine della prammatica, firmata da alcuni giudici della Vicaria, si obbligavano i carcerieri a condurre tutti quelli che venivano arrestati in Vicaria, prevedendo pene nei confronti di chi li avesse reclusi in altre carceri. Costoro, tuttavia, non avevano alcun interesse ad obbedire, perché nelle carceri minori erano gli unici beneficiari dei guadagni delle loro estorsioni.

Alle carceri si dedicò particolarmente il cardinale Zapata nel 1621.<sup>88</sup> Nella sua prammatica tocca varie questioni: proibisce il gioco,<sup>89</sup> condanna le bestemmie, ordina al carceriere maggiore di scegliere i carcerieri minori tra persone «per bene», chiede che «tutte le notti senza mancare niuna, lo Scrivano del libro, ed il Carceriere maggiore, accompagnati dalla Guardia del reggente, facciano visita delle carceri»; impone che nella stanza dei nobili vi fossero solo nobili, che nessuno girasse nelle «corsie» o si recasse in infermeria, se non era infermo. All'infermeria è dedicata una particolare attenzione: il viceré voleva che venisse



fornita di medicine e dotata di medici e sacerdoti; la congregazione degli scrivani era invitata a visitarla ogni giorno e a dar conto al Padre della Compagnia di Gesù, poiché la Compagnia si era appunto fatta carico di quel locale, «per far bene e carità agl'infermi».<sup>90</sup> Dopo la peste del 1656, la congregazione della Madonna del Carmine delle Carceri del Popolo finì le sue attività per mancanza di denaro, solitamente raccolto con le elemosine, per cui la presenza dei Gesuiti nelle carceri si estese.

Le condizioni dei poveri, intanto, non migliorarono. La prammatica del 1657 non aboliva il pagamento del 'letto', ma si limitava a stabilirne in modo chiaro il costo: sei tornesi per notte, di cui una parte doveva andare allo scrivano fiscale, che avrebbe poi dato una quota allo stesso padre gesuita.<sup>91</sup> Ai poveri era tuttavia concesso di portarsi il letto da casa, «stante che il suolo è libero a tutt'i carcerati».

In futuro, si sarebbe continuato così. Si sarebbe ammessa l'esazione di alcuni 'diritti', fissando un tetto massimo dei proventi che si potevano realizzare. Nella prammatica del 1670 si abrogano lo *jus capturae* e della «lampana» (che tuttavia di fatto sarebbe stato preteso fino ad almeno Ferdinando IV di Borbone)<sup>92</sup> ma si lascia in piedi il diritto 'del portello', che veniva fissato in «grana tredici, e cavalli quattro».<sup>93</sup> Alcuni anni dopo, tale diritto veniva abolito (1688),<sup>94</sup> ma sarebbe stato poi ripristinato dieci anni più tardi. In una nuova prammatica si ordinava che venisse inciso su una lapide, in modo tale che diventasse 'legge':

«si ponga una pietra marmorea, co iscrizione, nella quale si dichiari, che per qualsivoglia causa, o pretesto, non sia lecito né permesso a Carcerieri, sottocarcerieri, o persona alcuna esigere da' carcerati più che grana tredici, e cavalli quattro, per causa del portello, e questo in tempo della loro scarcerazione a fine che sia noto a tutti» (gennaio 1699).<sup>95</sup>

Aveva vinto un 'diritto' considerato arbitrario, ma di fatto sempre esatto.

## 6. Le confraternite in aiuto dei carcerati

Alcune confraternite, come si è già ricordato, avevano tra i loro vari compiti quello di soccorrere i reclusi. Il Monte della Misericordia (istituito, come scrive Capaccio, nel 1602) sosteneva l'ospedale degli Incurabili, liberava reclusi per debito e dava «il pranzo ogni mese a cento dieci poveri carcerati nella Vicaria in honore della festività dell'Angelo Custode».<sup>96</sup>

Il Monte dei Poveri era nato proprio per aiutare i carcerati, come racconta Celano.


Nel 1563, mentre «calavano dal tribunale gli avvocati, e negozianti, un povero prigioniero avendo cacciato da' cancelli un giubbone», gridò: «Signori pietosi, per cinque carlini che non ho, non posso uscir da queste carceri; vi supplico in nome di Gesù Cristo, ad improntarmeli, col tener questo in pegno».<sup>97</sup> Impietositosi, un avvocato gli donò i soldi che chiedeva, lasciandogli il «giubbone». Dopo questo episodio, molti altri prigionieri



cominciarono ad implorare a loro volta i passanti, cosicché anche altri avvocati presero a fare elemosina davanti alle carceri, fino a quando non misero insieme una piccola somma da impiegare per i «poveri prigionii», che avrebbero potuto dare in cambio qualcosa. Per questi scambi fu adibita una stanza della Vicaria.<sup>98</sup> Il monte avrebbe continuato a raccogliere elemosine per liberare i carcerati per ‘debito’, riuscendo a mettere insieme anche notevoli somme.<sup>99</sup> La Compagnia dei Bianchi a sua volta confortava i condannati a morte, ma impiegava anche «gran quantità di denaro in liberare i poveri carcerati per debiti» e nelle cure degli «infermi in dette carceri». <sup>100</sup> Anche l’ospedale dell’Annunziata aiutava i carcerati: fondato da due cavalieri di casa Capece Scondito, «in voto della recuperata libertà, si fanno infinite spese, d’elemosine a poveri, e Carcerati [...]».<sup>101</sup>

Per quanto riguarda i Gesuiti, entrarono in Vicaria dal 1609, quando si erano già radicati nelle carceri romane con la loro congregazione della Pietà; come si legge nel saggio di Paglia, facevano l’elemosina, pagavano debiti o mediavano con i creditori, confessavano i carcerati.<sup>102</sup> Un intervento nelle carceri di Napoli fu voluto dallo stesso Antonio Possevino: «la visita nelle carceri di Napoli era ritenuta dal Possevino ‘officium gravissimum’ [...]». Somministrando i sacramenti e organizzando preghiere collettive, riempivano le giornate senza scopo dei carcerati e spesso riuscivano a toccarne il cuore, inducendoli ad avere una condotta in sintonia con i valori cristiani.

Una *Relatione dello stato delle carceri della Gran Corte della Vicaria*, edita nel 1674,<sup>103</sup> costituisce una fonte importante perché ritrae la vita nelle carceri al momento del loro ingresso. Nonostante il tono autocelebrativo, la relazione appare verosimile. L’autore mette l’accento sul caos che regnava nelle carceri, sul disinteresse se non il disprezzo per le pratiche religiose e le stesse immagini o statue di Cristo e dei santi. Conviene leggere dal testo per la sua capacità rappresentativa di alcuni scorci della vita quotidiana nelle carceri. La messa «si celebrava in un luogo indecente, per essere posta una cappelluccia assai scomoda sotto le scale per dove sagliono e scendono tutti li carcerati, in tutto il giorno e una de le corsie dove habitano più di duecento carcerati, li quali al tempo che si celebrava gridavano, cucinavano, mangiavano....»; «non vi mancò una persona una volta, che per burla delle cose divine dopo d’havere detto molte bestemmie a Gesù Cristo benedetto legò un crocifisso alla coda di un sorco [...] così da far scappare i gatti»; vi fu anche chi con «li denari, chi con le carte da gioco dopo molte bestemmie han dato alla faccia dell’immagine e in particolare vi è una Madonna che vi si vedono le botte nella faccia». Nelle carceri si commettevano anche molti furti: «erano tanti e tali che a pena entrato uno nelle carceri, s’erano già venduti li vestiti e quel che è peggio si trovava spogliato senza accorgersene, e se ben se ne accorgesse, non poteva parlare per timore della vita poiché con più facilità si facevano l’homicidi, avvelenationi, ecc. dentro le carceri e fuori».<sup>104</sup> Inoltre, spesso erano presenti prostitute o donne legate ai reclusi, soprattutto durante il periodo del Carnevale quando avevano il permesso di entrare e persino di fermarsi a dormire.<sup>105</sup> Giorno dopo



giorno, i Gesuiti erano riusciti a mettere un po' di ordine; secondo Capaccio, quel luogo infernale era diventato un «paradiso». <sup>106</sup> L'autore della relazione racconta che avevano molto successo le processioni: andavano in tutte le carceri; poi, insieme ai carcerati, tornavano nella stanza della congregazione e lì mostravano una statua di «Cristo morto», che suscitava molta commozione. <sup>107</sup> I Gesuiti aggiungevano che avevano fatto in modo che le varie tipologie di reclusi vivessero separate le une dalle altre: i nobili dagli ignobili, i giovani dagli anziani, mentre prima dormivano gli uni accanto agli altri per mancanza di letti.


## 7. Nuova linfa nel contesto napoletano

Con l'arrivo di Carlo di Borbone, la riflessione sulle carceri cominciò subito, come si deduce da una dettagliata *Relazione* sulla Vicaria del giurista Nicola Zannolini, per il conte di Charny, luogotenente dal gennaio al luglio del 1735, durante un periodo di assenza di Carlo di Borbone. <sup>108</sup>

A differenza delle prammatiche che rispondevano alle lamentele dei carcerati e quindi introducevano pene che dovevano limitare le vessazioni ai loro danni, la relazione forniva un'analisi puntuale del 'governo' della Vicaria. Zannolini va al cuore del problema: il carceriere maggiore, nominato dal re, cedeva l'ufficio a chi gli garantiva una rendita, ragion per cui era inevitabile che facesse le «cose male, non avendo altro che 11 ducati il mese, ed abitazione nelle carceri». Tutti coloro che operavano nelle carceri cercavano il loro guadagno e spesso lo ottenevano se lasciavano fare. Capitava quindi che chi veniva condannato ad andare «nelli criminali», pagando, ottenesse il permesso di andare in giro per le carceri. «Le questioni che succedono dentro delle carceri – si legge nella *Relazione* – gli sono ancor di profitto. Alli sbandati che hanno denari e devono stare nella camera destinata per essi li lasciano andare per le corsie, con pericolo dell'offesa di Dio...». Ma vi erano ancora altri problemi: «essendovi camere separate per coloro che pretendevano essere chierici, si lasciavano andar fuori» attraverso aperture procurate dagli stessi carcerati.

Il carceriere maggiore evitava di fare controlli «per negligenza e per denari». Inoltre, vari reclusi passavano da un ambiente all'altro; nella stanza dei nobili si giocava a carte e spesso si arrivava alle mani. Tra l'altro, se un detenuto aveva bisogno di andare in infermeria avrebbe dovuto pagare, o sarebbe rimasto nelle carceri, «dove avviene che il male mette radice, e gravemente si ammalano o muoiono; con danno della giustizia e delli carcerati e delle loro famiglie...». Siamo nel 1735: stava nascendo una nuova sensibilità verso il problema 'carceri'?

Nel capitolo *Lumi e carceri* della loro *Storia del carcere in Italia* di Canosa e Colonnello si legge: «la cultura dei delitti e delle pene rimane dunque nei confronti del carcere stranamente silenziosa»; <sup>109</sup> il tema fu «trattato dalla cultura dei lumi con molto distacco, al limite quasi del tutto ignorato. Se qualcuno ne parlò, in generale fu soltanto con riferimento alle pene ed al loro sistema». Questo è evidente nell'opera di Beccaria (edita nel 1764), continuano




gli studiosi: se si prende il paragrafo sulla prontezza della pena, si vede che il carcere è contemplato per custodire i rei, in attesa di processo: «la carcere è dunque la semplice custodia d'un cittadino finché sia giudicato reo, e questa custodia, essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile e deve essere meno dura che si possa».<sup>110</sup> Prima di arrivare a Filangieri, che assegna al carcere il compito di punire solo reati leggeri e per un tempo limitato, menzionato nel saggio da cui stiamo citando,<sup>111</sup> vale tuttavia la pena tornare indietro e soffermarsi su Ludovico Antonio Muratori, poiché in più luoghi affronta la questione delle facili carcerazioni e delle cattive condizioni in cui versavano le carceri. Ne parla sia in *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi* (1749) e sia nelle prime pagine della *Raccolta delle vite, e famiglie degli uomini illustri del Regno di Napoli per il governo politico* (edita postuma, nel 1755).<sup>112</sup> Uno dei concetti su cui insiste Muratori è quello 'classico' dell'opportunità di scegliere le pene in base ai delitti, e sempre meno dure di quello che poteva sembrare giusto. Per punire un uomo che avesse commesso il reato del contrabbando, ad esempio, sarebbe stata sufficiente la restituzione della merce non denunciata mentre invece, in molti casi, «il Fisco» allungava le mani sui suoi averi (il carro, gli animali) e lo condannava al carcere. Questo valeva anche per chi non pagava le gabelle, un fatto che Muratori censura senza mezzi termini:

Che si pratici questo rigore per alcuni Delitti capitali ed enormi, egli è ben giusto, così richiedendo la conservazion della pubblica quiete e sicurezza [...]. Ma che si voglia stendere la suddetta Inquisizione a i Delitti solamente di Dazio defraudato, questo basta per iscreditare un paese, voglio dire, chi governa quel paese. Non troverete certamente rigor tale ne' domini de' principi moderati e buoni [...].

La pena del carcere era quindi per Muratori ingiustificata per reati dovuti alla povertà mentre era necessaria per i reati più gravi. In ogni caso, perché la carcerazione fosse utile e non fatale non doveva essere troppo lunga (non bisognava, come scrive, far «marcire» i rei nelle carceri...). Su queste questioni Muratori torna poi nella *Raccolta delle vite, e famiglie degli uomini illustri del Regno di Napoli*. Tra i tanti abusi che segnala, vi è appunto quello relativo alle pene che gravavano sui poveri debitori, in genere spropositate, contrarie ai 'comandamenti' divini e ai valori etici insegnati da vari filosofi, da San Tommaso a Erasmo a Grozio.<sup>113</sup> Muratori invoca la pietà cristiana, la disponibilità a dare più tempo al debitore perché potesse racimolare il denaro che doveva al suo creditore. Tornando poi sulle carceri, accenna alla prammatica di Áfan de Ribera che abbiamo citato, ribadendo che le carceri dovevano essere «stanze d'uomini e non di fiere, orrori e caverne, che macerano, e consumano un uomo tra pochi giorni». E ancora, «forti ma di buon aere, e praticabili. Né le carceri possonsi tenere dentro di un racchiuso Castello, o Palaggio; ma star devono in un luogo pubblico, ed in strada di passaggio».<sup>114</sup> Muratori non esita poi a dare altre indicazioni, mostrando di aver maturato una certa consapevolezza dei problemi che nascevano nelle





carceri, dall'eccessiva promiscuità alle vessazioni ai danni dei carcerati alle aggressioni alle donne, da parte dei carcerieri. Nella sua opera sulla peste, aveva già parlato delle carceri, solitamente affollate e sudicie, come di un ottimo 'pascolo' per la peste. In particolare durante un'epidemia, occorreva quindi evitare di rinchiudere uomini che avevano commesso reati leggeri.<sup>115</sup> Le sue osservazioni – per la grande stima di cui godeva – non poterono non contribuire a far nascere un movimento di opinione che chiedeva cambiamenti radicali. Verso carceri migliori ed un uso molto parco della pena detentiva convergevano tanto la fede cristiana quanto il 'Diritto delle genti' quanto ancora la Medicina, che dopo le grandi epidemie di peste sembrava effettivamente deputata a contribuire a fare le giuste scelte anche in materia di carceri; val la pena, prima di lasciare Muratori, tener presenti i suoi rapporti con alcune delle personalità di spicco nel *milieu* culturale napoletano – da Antonio Bulifon a Costantino Grimaldi fino a Genovesi;<sup>116</sup> occorre inoltre prestare attenzione anche a ciò che scrive a proposito della sua frequentazione della biblioteca dei Girolamini, a Napoli, «fin dall'anno 1733»<sup>117</sup> e della sua adesione alla congregazione dei padri Girolamini, di cui aveva fatto parte anche il lodatissimo Accademico Investigante Francesco D'Andrea (morto nel 1698).<sup>118</sup> Non è inverosimile che di carceri e della denuncia dello stesso viceré Muratori avesse parlato nelle sue 'conversazioni civili' a Napoli, dove era iniziata una riflessione sui mali ereditati dall'età vicereale, che evidentemente riguardava più settori, da quello fiscale a quello economico a quello appunto relativo alla giustizia (penso soprattutto alla riflessione critica di Paolo Mattia Doria e di Antonio Genovesi).<sup>119</sup>

## 8. Nuove leggi

Anche solo alla luce di queste poche testimonianze documentarie, la prammatica sulle carceri di re Carlo e di Tanucci del 1748 sembra rispondere ad un appello;<sup>120</sup> nelle prime battute, il sovrano esprimeva il suo profondo rammarico per come i poveri debitori venissero trattati dai carcerieri e non esitava ad entrare nel merito delle questioni su cui vi erano state più lamentele; interveniva infatti sul costo del 'diritto del letto', fissandolo a tre grana, e includendovi anche lenzuola e coperte, in genere escluse perché concesse a parte;<sup>121</sup> per lo «strapuntino» si stabiliva invece il costo di tre tornesi. Si vietava inoltre di ostacolare l'introduzione dei propri letti nel carcere da parte dei reclusi e si reiterava l'ordine di fornire dei «tavolati» per «i carcerati miserabili, che non *potevano* aver modo di tener per se né letti né strapuntini, affin di evitare, che dormano alle volte anche sopra la nuda terra, umida, fangosa, e alle volte anche puzzolente, volgarmente chiamata mandrullo, per cui pericolar possono anche della vita». Sono accenti e preoccupazioni mutuate evidentemente dal dibattito pubblico e che segnalano una reale intenzione di guadagnarsi la stima dei letterati e giuristi più progressisti e di rimediare ai tanti abusi di cui si era parlato e che ancora permanevano. Un fatto interessante (di cui apprendiamo leggendo la prammatica), segno della nuova attenzione verso questioni di salute e di igiene, è che, in seguito ai risultati di un'indagine compiuta su



ordine del sovrano, si erano chiuse alcune prigioni «criminali» considerate malsane.

Il sovrano non esitava infine ad accennare al problema delle carceri, su cui forse gli aveva aperto gli occhi Zannolini: «La sorgiva di tutte l'estorsioni, che nelle carceri si commettono nasce dalla quantità esorbitante, che per ragione di affitto delle carceri suddette si pretende da padroni di quelle o da consolati a cui sono addette, da cui ne deriva, che i Fittuarj chiamati carcerieri, o per cattiva loro indole, o per poterne cavare l'equivalente per detto affitto ... angustano a dismisura i poveri carcerati».

Un rimedio radicale per quel problema non vi era, ma la prammatica rivelava una inedita volontà di ridimensionarlo rispetto al passato. Oltre a fissare un tetto massimo per certi 'servizi', nella prammatica si indicavano per la prima volta i costi degli affitti delle singole carceri forse per costringere i carcerieri a condotte più moderate e congrue rispetto alle spese.. In conclusione, si annunciava la costituzione di una giunta, che avrebbe vigilato sull'intera questione.<sup>122</sup>

Anche Giuseppe Maria Galanti parlò delle carceri nella sua *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie* (1786 in avanti). Siamo in un periodo nuovo: nell'introduzione al tomo III, Galanti loda il suo re, Ferdinando: «noi abbiamo il contento di vedere, che sotto il regno presente, si prepara la felicità delle generazioni future»; occorre tuttavia avere pazienza: «I non politici che sono impazienti di vedere accelerate le operazioni del governo dovrebbero confrontare ciò ch'era il nostro paese cinquant'anni a dietro, e ciò ch'è divenuto al presente»; «una totale prosperità dipende dal tempo in cui sarà corretta l'opera de' Barbari, che ci hanno dominato».<sup>123</sup> Nell'affrontare il problema dei crimini che si commettevano, Galanti parlava della profonda disuguaglianza sociale che si registrava nel Regno: da una parte, vi erano «immense fortune, che la costituzione sociale ha sopra poche teste accumulate», dall'altra, un eccesso di indigenza; pesavano poi la presenza di varie giurisdizioni che facevano sì che i delitti minori restassero impuniti e le giurisdizioni baronali, che «opprimevano i cittadini per sistema»; non vi era stato inoltre un investimento nell'educazione: ci si preoccupava di punire, non di educare. Quando poi si puniva, lo si faceva (e ovviamente ciò valeva ancora per il suo tempo) senza preoccuparsi degli effetti che potevano avere certe punizioni; nelle carceri del tempo si rischiava di peggiorare: «vi si confonde l'innocente col colpevole. Questi luoghi raccolgono di lor natura il maggior numero di scellerati, e questa compagnia non tarda di contaminare chiunque con altri costumi ha la sventura di entrarvi». Come le galere, le carceri erano «scuole d'iniquità» mentre avrebbero dovuto formare, essere «scuole di arti, dove il vizioso fosse obbligato ad apprendervi un mestiere. Così le prigioni sarebbero mezzi da migliorare i costumi».<sup>124</sup> Galanti torna sul punto anche nel suo *Piano di Riforma della Giustizia nelle Province*, in cui sollecita una separazione netta soprattutto tra rei adulti e giovani, per evitare la comunicazione di una subcultura che induceva al crimine: «nella scuola dei primi si corrompono intieramente e ... diventano la peste dello stato».<sup>125</sup> Per questi ultimi, sarebbe



stato più proficuo svolgere lavori di pubblica utilità, come la costruzione di ponti e strade, come si faceva in Olanda e in Inghilterra.<sup>126</sup>

Alcune di queste idee sembrano echeggiare nella prammatica che fu emanata nel 1797 dalla 'Giunta Regia del buon governo delle carceri', in cui, da un lato, si indicava la possibilità di stanze separate per chi avesse pagato, dall'altro, si tornava a ribadire che non si dovessero ostacolare i poveri, se volevano portarsi i loro letti nelle carceri; si abolivano, inoltre, diritti già abrogati come il diritto della 'lampada', che evidentemente era stato ancora esatto, si sollecitava la costruzione dei tavolati per i più poveri (evidentemente non ancora disponibili o insufficienti), si vietavano richieste all'ingresso e all'uscita delle carceri ai detenuti con le catene; e ancora, si ordinava esattamente ciò che Galanti aveva raccomandato, di separare gli uomini adulti «da coloro che sono di minore età, che situarsi debbono in luogo distinto senza poter comunicare co' primi», per evitare contagi morali e fisici. Il male che allora si temeva era la scabbia. A tale proposito, si raccomandava di far visitare i nuovi carcerati perché, se infetti, sarebbero dovuti andare in infermeria; contro le violazioni si comminavano pene pecuniarie e la galera. Un nuovo carcere, che certamente avrebbe assicurato le separazioni tanto invocate, era stato appena costruito: il carcere di Santo Stefano, sull'isola di Ventotene.<sup>127</sup>



## NOTE

- 1 *Il carcere a Napoli e a Palermo* in R. Canosa e I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia dalla fine del Cinquecento all'unità*, Roma, Sapere, 2000, pp. 77-91.
- 2 A Venezia, invece, le massime magistrature gestivano direttamente le carceri: cfr. G. Scarabello, *Carcerati e carceri a Venezia nell'età moderna*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1979, pp. 19 ss; sulla dinamica che si attiva con l'appalto, cfr. M. Ignatieff, *Stato, società civile ed istituzioni in Carcere e società liberale*, a cura di E. Santoro, Torino, Giappichelli editore, 1997, pp. 127-162.
- 3 Rinvio ad un documento molto chiaro su questo; una donna chiede di usufruire dell'ufficio di 'maggior-domo dell'infermeria' del marito defunto; l'ufficio era ereditario e spettava a suo figlio di due anni: ASN, Collaterale, Consultarum, vol. 5, c. 179 (doc. del feb. 1656). I proventi degli uffici erano comunque miseri. Utile a capire quanto misero fosse il guadagno di uno scrivano della Vicaria criminale, è la lettura dello statuto della congregazione che fu fondata proprio per far fronte ai bisogni in caso di morte, malattia, debito, ecc.: ASN, Cappellano Maggiore, 1201, 45.
- 4 Tra questi, rinvio ai fondativi saggi di B. Capasso, *La Vicaria vecchia. Pagine della storia di Napoli studiata nelle sue vie e nei suoi monumenti*, Napoli, Tipografia Comm. Francesco Giannini e Figli, 1889 e di C. De Frede, *Il tribunale della Vicaria. Scene di vita, di dolore, di morte nella Napoli spagnola*, Napoli, Lit. editrice 'A de Frede di A. & B. De Frede, 1999.
- 5 Alludo ai densi saggi di D. Ambron, *Le carceri regie del Regno di Napoli tra capitale e province (XVII-XVIII secolo)* e L. Covino, *Le carceri baronali del Regno di Napoli nel Settecento*, in L. Antonielli, *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 145-163 e pp. 165-194; esiguo ma prezioso lo spazio sulle carceri in R. Colussi, *Diritto, istituzioni, amministrazione della giustizia nel Mezzogiorno vicereale*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. Galasso e R. Romeo, Edizioni Del Sole, Napoli, 1991, vol. XI, pp. 18-98.
- 6 Notizie sulla Vicaria sono in G.C. Capaccio, *Il Forastiero. Dialogi di G.C.C. academico Otioso*, Napoli, per Gio. D. Roncagliolo, 1634, p. 63; V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze, Olschki, 1974, p. 48: ammontavano almeno a 500 le persone che lavoravano in Vicaria (criminale e civile); Sc. Mazzella, *Descrizione del regno di Napoli*, Napoli, ad istanza di Gio. Battista Cappelli, 1586; G.B. Pacichelli, *Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici provincie [...]*, p. I, Napoli, Nella stamperia di Michele Luigi Mutio, 1703, p. 54.
- 7 Capasso, *La Vicaria vecchia*, p. 64. Il palazzo di Castel Capuano fu chiamato Vicaria 'nova'. Il viceré vi trasferì il Sacro Regio Consiglio, il tribunale della Bagliva e il tribunale della Zecca «per comodità dei cittadini e per maggior agevolazione al disbrigo dei negozi» (p. 203). Il nome 'Vicaria' deriva da vicario del re cui era inizialmente affidata; cfr. C. De Frede, *Il tribunale della Vicaria*, p. 15. Su questo tribunale, cfr. il saggio su uno dei suoi illustri reclusi di F. De Rosa, *The Vicaria Prison of Naples in the Time of Antonio Serra* in *Antonio Serra and the Economics of Good Government*, eds. S. Reinert e R. Patalano, New York NY, Palgrave Macmillan, 2016, pp. 23-37.
- 8 De Frede, *Il tribunale della Vicaria*, p. 16.
- 9 Sotto le cordicelle che pendono dalle finestre si vedono «napoletanissime bancarelle» che si trovano lì anche per il flusso di persone che raggiungevano i tribunali quotidianamente: De Frede, *Il tribunale*, p. 32.
- 10 De Frede, *Il tribunale della Vicaria*, p. 10.
- 11 Capaccio, *Il forastiero*, p. 464.
- 12 De Frede, *Il tribunale della Vicaria*, p. 46.
- 13 La distinzione viene introdotta con una prammatica del giugno 1565; A. De Sariis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli, presso V. Orsini, 1793, libro III «Dell'alto dominio del principe nel creare i magistrati, e le leggi», p. 285 ss.



- 14 Un'iscrizione, a firma di Fabrizio Caracciolo reggente della Vicaria nel 1653, ricordava la punizione delle donne dopo la rivolta: G. Sigismondo, *Descrizione della città di Napoli e suoi borghi*, tomo I, Fratelli Terres, 1781, p. 66; una prammatica sotto il viceré Zapata imponeva alle donne recluse di tagliarsi i capelli «per mortificazione, e vestino una veste di lana» (sett. 1621): A. De Sariis, *Codice delle leggi*, l. III, p. 283.
- 15 Capasso, *La Vicaria*, p. 64 ss. A. Castaldo scrisse: «fece fabbricare le più belle e comode per l'altre genti, con i luoghi de' Criminali, e de' Civili»: *Dell'Istoria di notar A. Castaldo libri quattro*, Napoli, Stamperia di Giovanni Gravier, 1769, p. 60.
- 16 G. Sigismondo, *Descrizione della città*.
- 17 *Ibid.*, p. 66.
- 18 In questo passo Sigismondo allude all'abolizione formale della tortura: «Carlo di Borbone, con la Prammatica del 14 marzo 1738, aveva proibito la tortura e l'uso di pozzi sotterranei per l'isolamento dei detenuti»: A. Orefice, *Delitti e condannati nel Regno di Napoli (1734-1862). Nella documentazione dei Bianchi della giustizia*, Napoli, Arte tipografica, 2014, p. 15.
- 19 De Frede, *Il tribunale*, p. 18.
- 20 C. Celano, *Notizie del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli*, a cura di G.B. Chiarini, Napoli, stamperia di Nicola Mencia, vol. IV, 1859, p. 582.
- 21 *Ibid.*, p. 404. Giraffi menziona le carceri di Santa Maria d'Agnone, di Sant'Arcangelo, dello Smiragliato (Ammiragliato) e varie altre carceri: *Id.*, *Le rivoluzioni di Napoli*, Venezia, per il Baba, 1647, p. 32; altre carceri, come si legge da varie fonti, erano quelle della Bagliva, de' Cordari, della Zecca, nella Chiesa dei Greci, del Ponte di Tappia, del Grande Almirante; in alcune cronache si menzionano quelle dette 'delli Caserta', 'Regio Giustiziero': secondo un attento testimone, il Visitatore «alla casa sua tiene infiniti carcerati»: Anonimo casanatense, *Narrazione della rivolta*, BC [Biblioteca Casanatense], ms. 4258; vi erano poi le carceri di chi aveva investito in gabelle come poi si dirà.
- 22 I. Fuidoro, *Successi del governo del conte d'Oñatte MDCXLVIII-MDCLIII*, a cura di A. Parente, Napoli, presso Luigi Lubrano, MCMXXXII, p. 9.
- 23 Pacichelli parla delle carceri del castello di Moliterno: con una «gran Torre per carcere, e gastigo della feccia de' Vassalli di tutta quanta la Provincia, e co' Magazeni da serbare ventimila tomola di Vettovaglie»: *Id.*, *Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodeci Provincie, parte seconda*, Napoli, Stamperia di D. A. Parrino, 1703, parte II, p. 291; vi erano anche carceri gestite dalle «università», come a Mesagne: *ibid.*, p. 186.
- 24 A. Bulifon, *Giornali di Napoli dal MDXLVII al MDCCVI*, a cura di Nino Cortese, vol. I, MDXLVII-MDCXCI, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, MCMXXXII, p. 21.
- 25 A. Musi, *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Napoli, Guida, 1989; R. Villari, *Un sogno di libertà*, Milano, Mondadori, 2012.
- 26 Per la vicenda, Fuidoro, *Successi del governo del conte d'Oñatte*, p. 105.
- 27 Cfr. ad esempio il caso del duca di Maddaloni e altri nobili, agli arresti nella propria casa nella fase iniziale dell'epidemia. Anonimo, «Relazione della pestilenza accaduta in Napoli l'anno 1656», a cura di Giuseppe de Blasiis, *Archivio storico per le Province Napoletane*, 1, 1876, pp. 323-357: p. 331.
- 28 Sc. Guerra, *Diurnali*, a cura di G. De Montemayor, Napoli, R. Tipografia Giannini & Figli, 1891, p. 146 (sotto il duca d'Alba, 1623).
- 29 Riferendosi all'età moderna, Mario Sbriccoli ha scritto: «Il complesso delle incriminazioni si allarga, tende ad assumere colorazioni pedagogico-moralistiche che male fanno distinguere il peccato dal reato e concorre per questa via a un generale processo di disciplinamento della società»; cresce quella che chiama la «criminalizzazione primaria»: *Id.*, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 163-205.
- 30 M. Gazzini, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze, Firenze University Press, 2017, pp. 13 ss. (su vari casi di sanzioni mediante





il carcere); e Vincenzo Paglia, «*La pietà dei carcerati*». *Confraternite e società a Roma nei secoli*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1980, pp. 14 ss.

31 A. de Sariis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, libro XII, 'De delitti privati, e pubblici, e delle pene, Napoli, presso Vincenzo Orsini, MDCCXCVII, p. 88 (bando dell'otto luglio 1627).

32 Ibid., p. 91 (prammatica del 25 luglio 1643). Un'altra prammatica prescriveva il carcere ai danni di chi tirava pietre presso il 'Palazzo' (senza indicare il tempo della reclusione): 22 dic. 1643, ibid., p. 141; Gaspar de Haro reiterò la condanna del 1643 per punire il reato di protezione di banditi: ibid., p. 94 (12 luglio 1684).

33 Ibid., p. 140 (18 gennaio 1693).

34 Ibid., p. 201 (30 novembre 1738).

35 La pena era prevista anche nello stato pontificio, dove pure era considerata peggiore della reclusione; colpisce la presenza dell'«opus publicum», lavori di pulizia, per la costruzione di San Pietro, per l'ospedale della Consolazione ed altri: Paglia, «*La pietà dei carcerati*», p. 15.

36 Ulteriori notizie in A. Parente, *Quando il carcere era galera ed i bagni erano penali*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 2003, pp. 49-102, *online*; a differenza che negli altri stati, la galera a Venezia non superava i dodici anni: cfr. L. Lo Basso, *Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: gli esempi di Venezia e Genova*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerati*, pp. 117-144.

37 Questo avvenne dopo la rivolta di Masaniello; il sospetto di congiura bastava appunto a condannare alla galera e prima al taglio dei capelli: Fuidoro, *Successi del governo del conte d'Onatte*, p. 72.

38 Guerra, *Diurnali*, p. 94.

39 I. Fuidoro, *Giornali di Napoli dal MDCLX al MDCLXXX*, vol. III MDCLXXII-MDCLXXV, a cura di V. Omodeo, Napoli, R. Deputazione Napoletana di Storia Patria, MCMXXXIX-A. XVIII, pp. 129-130; un racconto simile si legge in Parrino, *Teatro eroico*, t. III, p. 247 (sul viceré Pietro d'Aragona, che «permutò la pena corporale in danari: ciò che havendo fruttato la somma di circa trecento ventimila ducati, diede a molti occasione di motteggiare, che si punissero le borse, non le persone»).

40 Val la pena tener presente che in età moderna vige ancora l'analogia Dio/re: «Perciò la suprema funzione del principe 'non è quella del diretto intervento in giudizio' ma piuttosto quella della grazia che gli deriva dalla sovranità intesa come potere di derogare al diritto ordinario»: D. Quagliani, *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 64; Bodin raccomanda al sovrano di essere «largo di grazie e misericordioso per ciò che riguarda le sue leggi». Il ricorso alla grazia era frequente anche a Venezia: Scarabello, *Carcerati*, pp. 25 ss; per Napoli si sofferma sulle 'remissioni' come parte della giustizia Stephen Cummins, in *Forgiving Crimes in Early Modern Naples* in S. Cummins and L. Kounine (eds.), *Cultures of Conflict Resolution in Early Modern Europe*, London and New York, Routledge, 2016, pp. 255-280.

41 Per la notizia della nascita di Balthazar Carlo, nel 1629, i tribunali vennero chiusi per tre giorni e a dicembre il viceré, il duca d'Alcalà, alla Vicaria, «fè moltissime grazie»: Parrino, *Teatro eroico, e politico de' governi de' Vicere del Regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il cattolico [...]*, tomo II, Napoli, Del Parrino, e del Mutii, MDCXCII, p. 196; la morte del principe avrebbe spinto a più grandi festeggiamenti nel novembre del 1657, quando nacque Felipe Prospero; tra l'altro, il conte di Castrillo si fece dare le chiavi delle carceri e «n'uscirono trecento prigionieri, quali ottennero dalla sua clemenza il perdono, e la libertà»: D.A. Parrino, *Teatro eroico, e politico de' governi de' vicere del Regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il Cattolico fin'all'anno 1683 [...]*, tomo III, Napoli, Per Francesco Ricciardo, 1730, p. 62.

42 La pace dei Pirenei indusse appunto il viceré (il conte di Peñaranda) – alla vigilia dell'Epifania – a «visitare le carceri della Gran Corte della Vicaria, là dove avendo donato a molti rei di pena capitale la vita, e fatte non poche grazie, autenticò con l'opere l'opinione, ch'avevasi della sua innata clemenza»: Parrino, *Teatro eroico*, tomo III, p. 89.

43 Appena arrivato, nella sua visita alla Vicaria, il cardinale Zapata «attendea con molta gratia a far grazie, si che non si sentivano per la città altre voci che di acclamatione»; Guerra, *Diurnali*, p. 124 (in cui



si legge un elenco di coloro che furono graziati); sul marchese di Los Velez che nei primi di gennaio del 1677 liberò molti prigionieri dalla Vicaria, cfr. Bulifon, *Giornali di Napoli*, vol. I, p. 212 («Io mi trovai presente, e vidi l'animo di S.E. di mandar fuori quasi tutti i carcerati, minorando loro le pene meritate»); lo stesso vale per il successivo viceré Pietro d'Aragona: Parrino, *Teatro eroico*, tomo III, p. 247.

44 Guerra, *Diurnali*, p. 141.

45 Guerra, *Diurnali*, p. 146; su questi temi, si veda G. Panico, *Il carnefice e la piazza. Crudeltà di stato e violenza popolare a Napoli in età moderna*, Napoli, Esi, 1985.

46 M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna: XVI-XVIII secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

47 Una di queste punizioni è descritta analiticamente da Guerra: il viceré conte di Lemos ideò una giustizia «mai vista» che «uscì» dalla Vicaria: «uscì a giustiziarsi un huomo per haver rubato di notte nella strada publica, e volle Sua Eccellenza che gli facessero compagnia tutti li carcerati inquisiti di furto: la onde si videro in quel giorno venticinque asinelli nel cortile della Vicaria, sopra dei quali vi cavalcavano venticinque persone tutte con mitre di carta bianca in testa portando nel collo quell'instrumento, col quale havevano fatto il furto»: Guerra, *Diurnali*, p. 94.

48 Capaccio, *Il forastiero*, p. 526.

49 «Per la scarcerazione di Giovanni Stefano Villa, prigioniero nella Corte dela Vicaria», luglio 1642 in ASN, Consiglio Collaterale, Consultarum, vol. 2, cc. 57 -59.

50 «Atti relativi alla scarcerazione, in occasione della visita regia di vari debitori», ASN, Processi antichi, Ord. Mottola, busta 15, fasc. 303; il documento cui alludo è del 31 gennaio 1652. Nella maggior parte dei casi, si indicano i nomi di capitani o soldati (perlopiù), debitori, che erano da pochi mesi alla Vicaria o alla Regia Zecca. Chi poteva pagare avrebbe dato il denaro dopo la liberazione.

51 Operazioni «non eccezionali» nella storia cittadina: Villari, *Un sogno*, p. 30 ss.

52 Bulifon, *Giornali*, p. 59

53 Cfr. Villari, *Un sogno*, p. 37, dove si parla anche di circa dodicimila cittadini che fuggirono.

54 Nella *Istoria* di Tizio della Moneca si legge: «alcuni del popolo che fraudavano il diritto delle gabelle et imposizioni hanno patito lunghe carcere, pene pecuniarie et molti condannati in galera, et li Governatori Arrendatori, Caratarij et altri dell'Arrendamenti che fraudavano gl'Arrendamenti e creditori di essi andare a spasso per la giustitia corrotta degl'officiali, et ministri de S.M.»: *Istoria delle rivoluzioni di Napoli dell'anno 1647*, Napoli, SNSP [Società napoletana di storia patria] XVII C 11, c. 21 r. Il duca d'Arcos, viceré ai tempi di Masaniello, fece fare un'indagine per quel che riguardava i reclusi in Vicaria; molti erano debitori, ma mai avrebbero potuto pagare il loro debito; in alcuni casi preferivano essere destinati al «servizio militare» (marzo 1647): ASN, Consiglio Collaterale, Consultarum, vol. 3, c. 35.

55 Giraffi, molto vicino al cardinale Filomarino, scrive che non furono violate le carceri ecclesiastiche: Id., *Le rivoluzioni*, Venezia, per il Baba, 1647, p. 32; Tizio della Monica invece spiega che la plebe aprì le carceri del nunzio: Id., *Istoria*, c. 18v.

56 Anonimo casanatense, *Narrazione della rivolta*, c. 51 r. ss. Su questo testimone mi sono soffermata in *Masaniello. La sua vita e il mito in Europa*, Roma, Salerno editrice, 2007, pp. 59 ss.

57 Masaniello fu in carcere o all'Almirante o alla Vicaria; *Masaniello*, p. 68.

58 G. Mayorica, *I tumulti e rivoluzioni della città e Regno di Napoli scritte colla maggiore accuratezza e diligenza che si è possuta*, SNSP XXVII A 13, c. 79r.

59 Anonimo, *Storia di Masaniello*, BNN X D 101, cc. 75, cc. 29r e v.

60 «[...] fé dare anche molte robbe alli carcerati della Vicaria»: Aniello Della Porta, *Causa di stravaganze overo Compendio Istorico delli Rumori, e sollevazioni de Popoli, successi nella città e Regno di Napoli dal VII Gennaro 1647 sino a Giugno 1655*, BNN XV F 49, c. 79v.; alla Vicaria, nel pieno dei suoi poteri mandò anche degli uomini: «altrui condannò nelle Carceri, et con suo ordine furono ricevuti nella Vicaria»: Anonimo, *Storia di Masaniello*, c. 29r.



- 61 Fuidoro, *Successi del governo del conte d'Oñatte*, p. 6.
- 62 Da qui in poi, mi avvalgo di F. Tartaglia, *Diari del Sig. Francesco Tartaglia per il Governo del conte d'Ognatte viceré del Regno di Napoli*, SNSP XXI A 13.
- 63 Ibid., c. 35r.
- 64 Fuidoro, *Successi del governo del conte d'Oñatte*, p. 68.
- 65 Ibid., c. 48v.
- 66 Ibid., c. 63r.
- 67 Fuidoro, *Successi del governo del conte d'Oñatte*, p. 68; le cifre corrispondono ai condannati che furono confortati dai Bianchi: G. De Blasiis, *Le giustizie seguite in Napoli al tempo di Masaniello*, «Archivio storico per le province napoletane», IX, 1884, pp. 104-108; su questo periodo, cfr. I. Mauro, *L'éradication de la révolte. Il comte d'Oñate et le système cérémonial de la Naples vice-royale après 1648*, in A. Hugon et A. Merle, *Soulèvements, révoltes, révolutions dans l'empire des Habsbourg d'Espagne XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle*, Madrid, Casa de Velázquez, 2017, pp. 181-202.
- 68 A. Rubino, *Notitia di quanto è occorso in Napoli Dall'anno 1648. Per tutto l'Anno 1657*, SNSP XXIII D 14 (vol. I), c. 20r.
- 69 Fuidoro, *Successi*, p. 78. Nelle pagine successive Fuidoro racconta di varie altre carcerazioni per la «causa di Montesarchio».
- 70 Rubino, *Notitia*, c. 46r.
- 71 Ibid., c. 72v.
- 72 Fuidoro, *Giornali di Napoli*, pp. 303 ss.
- 73 G.B. Marino, *Il Camerone Prigione Horridissima in Napoli*, edita a Parigi, MDCXLVI, recentemente tradotta in francese: *Le Camerone (1598), La Prison du Cavalier Marin (1612) suivis de Le Camerotto (1645) de Girolamo Brusoni*, traduction et édition critique par J.P. Cavaillé, avec la collaboration de F. D'Angelo, Paris, Classiques Garnier, 2020; A. Borzelli, *Storia della vita e delle opere di G.B.M.*, Napoli, Tipografia degli Artigianelli, 1927, pp. 40 ss.
- 74 «E vi son pene tal, se ben discerno /che 'l miser Radamanto, né Minosso/Registrate non l'han ne lor quinterno»: G.B. Marino, *Il Camerone Prigione*. In questo senso la pena è accresciuta dalla «trascuratezza delle istituzioni», cfr. Ignatieff, *Stato, società civile*, p. 134.
- 75 Verso il povero si poteva spesso nutrire disprezzo, più che pietà: B. Geremek, *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 60 ss.
- 76 Campanella, *Sonetto nel Caucaso*, Id., *Poesie*, a cura di F. Giancotti, Torino, Einaudi, 1997, pp. 287-288.
- 77 *Lettera al cardinale Cinzio Aldobrandini in Roma*, Napoli, 30 agosto 1606, in T. Campanella, *Lettere* a cura di G. Ernst, Firenze, Olschki, MMX, pp. 55-63: p. 56.
- 78 Campanella, *Lettera a Monsignor Antonio Querenghi in Roma*, Napoli, 8 luglio 1607 in T. Campanella, *Lettere*, p. 138. Sulle varie e toccanti testimonianze sul carcere, cfr. G. Ernst, *Il carcere il politico il profeta. Saggi su Tommaso Campanella*, Pisa Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2002, pp. 13 ss.; Ead., *Campanella en prison*, «Bruniana & Campanelliana», vol. 21, n. 1 (2015), pp. 35-47.
- 79 G. Fulco, *Il fascino del recluso e la sirena carceriera. Ottavio Sammarco e Napoli in una scheggia inedita di Carteggio (dic. 1614)*, «Bruniana & Campanelliana», 2 (1996), pp. 33-56; Campanella aveva fuori e in certi casi anche dentro le carceri «un pubblico eterogeneo» e dalle sue prigioni lasciava uscire i «frutti della sua laboriosa carcerazione»: S. Ricci, *Campanella. Apocalisse e governo universale*, Roma, Salerno Editrice, 2018, p. 258.
- 80 B. Altimari, *Pragmaticae, edicta, decreta, regiaque sanctiones regni Neapolitani, per V.I.D. Basium Altimarum*, tomo I, Napoli, I. Raillard, MDCLXXXII, p. 205.
- 81 Ibid., p. 219.



- 82 Si tratta della prammatica X, in Altimari, *Pragmaticae*, p. 220. La prammatica viene reiterata nel 1592, con inasprimento delle pene previste, *ibid.*, p. 223.
- 83 Ivi. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, Nella Stamperia Simoniana, Napoli, 1804, tomo III, p. 142 ss.
- 84 Altimari, *Pragmaticae*, p. 220.
- 85 Su questo si legge anche una relazione manoscritta: *Cosa sia giustizia, e dei Ministri, e Officiali, che sono nel Regno di Napoli, per mantenimento dell'istessa Giustizia, e primieramente del Viceré, e consiglio di stato, e Collaterale con i ministri del Reale Palazzo et Cappellania reale*, ms. BNN XI D 10; tra l'altro, si parla dello scandalo del mercato che si teneva nelle carceri: «il carceriero maggiore di queste carceri soleva tenere alcuni strapontini, seu matarazzi, et allogarli alli carcerati per dormire la notte, a ragione di cinque tornesi per testa, e così ancora si faceva industria di dare a mangiare e bere ad alcuni carcerati e da questo ne nascevano molte estorsioni e maltrattamenti de carcerati».
- 86 Altimari, *Pragmaticae*, p. 220 (20 marzo del 1577).
- 87 «vendono i propri vestiti, impegnano, e vendono le proprie vesti delle mogli; alcun'altre volte gli Aguzini pigliano alcuni particolari, si per cause civili, come criminali»: *ibid.*, p. 144; bando del 26 marzo del 1577.
- 88 Si tratta della prammatica XVII: Giustiniani, *Nuova collezione*, t. III, pp. 151-154; Altimari, *Pragmaticae*, pp. 215 ss.
- 89 Il gioco era per i poveri soprattutto l'occasione per guadagnare qualche soldo; è documentato che in una prigione di Valladolid nel XVI secolo si unirono due vagabondi, di cui uno guadagnò molto denaro con un trucco che aveva inventato: J. P. Gutton, *La società e i poveri*, trad. di Carlo Capra, nota critica a cura di M. Rosa, Milano, Mondadori, 1977, p. 40.
- 90 Giustiniani, *Nuova collezione*, p. 153.
- 91 *Ibid.*, p. 150; prammatica del 17 settembre, 1657, firmata da Emanuel de Aguiar y Acuna. Qui si accenna alla congregazione della Madonna del Carmine delle Carceri del Popolo.
- 92 *Ibid.*, p. 157.
- 93 Prammatica dell'otto gennaio 1681, p. 157.
- 94 *Ibid.*, p. 160. La prammatica era a firma del Consiglio Collaterale.
- 95 Giustiniani, *Collezione*, p. 162.
- 96 Capaccio, *Il forastiero*, p. 921; sull'assistenza ai carcerati, come uno dei compiti delle confraternite, rinvio a D. Casanova, *Le porte per il Paradiso. Le confraternite napoletane in età moderna*, Napoli, Guida, 2014, pp. 41 ss., in cui si parla della congregazione dei Chierici dell'Assunta, fondata dal gesuita Pavone, come appunto una delle confraternite che si dedicavano ai carcerati. Sull'attività per i carcerati del Pio Monte, cfr. T. Filangieri Fieschi Ravaschieri, *Storia della carità napoletana*, vol. II, Napoli, Giannini, 1876, p. 115. Sul tema, più in generale, la saggistica critica è vasta: cfr. il recente *Confraternities in Southern Italy: Art, Politics and Religion (1100-1800)*, eds. David D'Andrea e Salvatore Marino, Toronto, Centre for Renaissance and Reformation Studies, 2022, pp. 169-199.
- 97 Celano, *Delle notizie del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli*, a cura di G.B. Chiarini, vol. II, tomo I, Napoli stamperia Floriana, 1856, p. 374.
- 98 Celano, *Delle notizie*, p. 374; Capasso, *La Vicaria vecchia*, p. 20, in cui parla del Monte dei poveri delle carceri della Vicaria.
- 99 Celano, *Delle notizie*, p. 674; Capaccio scrive che era stato istituito «in beneficio di poveri carcerati, e della povertà tutta», *ibid.*, p. 922.
- 100 *Ibid.*; Capaccio, *Il Forastiero*, p. 923 (sui Bianchi).
- 101 Parrino, *Teatro eroico*, vol. I, p. 8.
- 102 Paglia, «*La pietà [...]*», p. 135 ss.





- 103 Anonimo, *Relatione dello stato delle carceri della Gran Corte della Vicaria di Napoli prima dell'anno 1609, e della mutatione fattovi, e mantenuta fino al presente 1674, per mezzo della Missione perpetua instituitavi da' Padri della Compagnia di Giesù, e della protezione continua, che di essa han tenuto li Ministri Regi*, s.t., s.d.; un rinvio a questa relazione si rinviene già in A. Borzelli, *Storia della vita e delle opere di Giovan Battista Marino*, Napoli, Tipografia degli Artigianelli, 1927, p. 42. Cfr. anche Selwyn, *A Paradise Inhabited by Devils: The Jesuits civilizing Mission in Early Modern Naples*, Routledge, London, 2004.
- 104 Anonimo, *Relatione*, p. 2.
- 105 «s'era fatta una pessima consuetudine, che vi stavano di notte, e di giorno non eccettuando ne' tempi di Quaresima, ne di settimana Santa, ne altro, e vi si trovorno molti, che stavano concubinati di molti, e molti anni, e questo diabolico abuso haveva preso tanta forza che si era convertito in natura», *ibid.*, p. 7.
- 106 Capaccio, *Il forastiero*, p. 923.
- 107 Integrando Foucault, a proposito del progetto di Bentham, Ignatieff scrive: «Il mio resoconto pone più enfasi di quello di Foucault sugli impulsi religiosi e filantropici che stavano dietro le riforme istituzionali»; il suo discorso sembra si adatti già al Seicento per l'azione dei Gesuiti e di altri ordini.
- 108 Carlo era in viaggio verso la Sicilia per l'incoronazione a re 'delle Due Sicilie; la relazione è manoscritta: N. Zannolini, *Il governo della città e Regno di Napoli diviso in due parti, composto per il signor conte di Charny viceré, luogotente e capitano generale dal Cavaliere d. Nicola Zannolini, dottore dell'una e dell'altra legge, nobile della città di Faenza*, BNN, San Martino, ms. S. Mart. 446-448.
- 109 Canosa-Colonnello, *Lumi e carceri* in Idem, *Storia del carcere*, pp. 127-139.
- 110 C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, prefazione di S. Rodotà, cura di A. Burgio, Milano, Feltrinelli, 2008, p. 68.
- 111 Canosa-Colonnello, *Lumi e carceri* p. 129; G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, Milano, Galeazzi, 1784, t. IV, p. 70.
- 112 L.A. Muratori, *Della pubblica felicità*, Lucca, 1749; *Raccolta delle vite, e famiglie degli uomini illustri del Regno di Napoli per il governo politico, compilato da L.A.M.*, Milano, Presso Marco Sessa, 1755, p. 290.
- 113 Apprendistato presso i Gesuiti e formazione giuridica (aveva una laurea *in utroque iure*) spiegano l'interesse di Muratori per la tematica 'carceri' in un discorso fondato sull'etica cristiana, che doveva guidare i legislatori: cfr. la voce su Muratori di G. Imbruglia, *DBI*, vol. 77 (2012); da tenere presente il distacco dai Gesuiti per il ritorno ai valori della Chiesa primitiva.
- 114 *Raccolta delle vite, e famiglie*, p. 7.
- 115 «Il pericolo, e la difficoltà maggiore si è per le Prigioni Comuni, che essendo d'ordinario ripiene di Rei, e di sordidezze, sono per conseguente una facile occasione, e un più facile pascolo alla Pestilenza»: L. A. Muratori, *Del governo della peste e delle maniere di guardarsene*, Modena, B. Soliani, 1714, p. 143; sul problema contagio nelle carceri, cfr. R. Cancila, *Salute pubblica e governo dell'emergenza: la peste del 1575 a Palermo*, «Mediterranea», 37, 2016, pp. 231-272: p. 261; P. M. Zanoboni, *La vita al tempo della peste. Misure restrittive, Quarantena, crisi economica*, Milano, Jouvence, 2020, pp. 60 ss.
- 116 Ricostruisce attentamente questi rapporti A. Lamberti, nella sua tesi di Dottorato: *Sapere critico e cultura civile nel Settecento italiano: Muratori e Genovesi*, Università di Cagliari, ciclo XXIX, a.A. 2016/2017, p. 74 ss.
- 117 Dopo aver tessuto le lodi di Francesco D'Andrea, Muratori scrive che un certo suo scritto era «nella Libreria de' RR.PP. Girolamini, nella quale grande, e famosa Libreria ho fatto di continuo i miei studj», e aggiunge: «Va parimente in giro un libretto scritto a penna intitolato *Gli avvertimenti di Francesco D'Andrea a' suoi Nipoti*», *ibid.*, p. 293; gli avvertimenti sono editi in sintesi nella stessa *Raccolta*.





118 Alcuni degli uomini ‘illustri’ di cui parlava, incluso D’Andrea, erano stati allievi di Cornelio e membri dell’Accademia degli Investiganti, considerata covo di spiriti critici anche se prudenti. D’Andrea si era poi battuto a favore dell’atomismo, duramente attaccato dai Gesuiti; cfr. R. Ajello, *Gli «avvertimenti» di D’Andrea tra Idealisti e Naturalisti* in F. D’Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, a cura di I. Ascione, Napoli, Jovene, 1990, pp. XXIII-LXXVI.

119 Cfr. G. Ricuperati, *L’immagine della Spagna a Napoli nel primo Settecento: Vico, Carafa, Doria e Giannone*, in *Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana*, a cura di Aurelio Musi, Milano, Guerini e Associati, 2003, pp. 83-111.

120 Su Tanucci segretario di Giustizia e poi ‘uomo forte del consiglio di reggenza’, cfr. la voce curata da G. Imbruglia, in *DBI*, vol. 94; a Tanucci Muratori dedicò il volume *Dei difetti della giurisprudenza* (Napoli, 1744), che si inserì nel filone anti-togati: sull’influsso di Muratori su Tanucci e Genovesi cfr. R. De Maio, *Muratori e il Regno di Napoli: amicizie, fortuna e polemiche*, «Rivista Storica Italiana», a. 85, n. 3, 1973, pp. 757-777; Muratori è stato uno dei corrispondenti di Tanucci; Id., *Epistolario*, vol. I, 1723-1746, a cura di R.P. Coppini, L. Del Bianco, R. Nieri, pref. di M. d’Addio, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1980, pp. 13-26 (anni 1733-36); il giurista promosse la costruzione dell’Albergo dei poveri: cfr. D. Melossi, *Genesis of the prisons in Italy* in *The Prison and the Factory (40th Anniversary Edition): Origins of the Penitentiary System*, eds. D. Melossi e M. Pavarini, London, Palgrave Macmillan, 2018, pp. 96-116: p. 114. Sul ruolo di Tanucci nella costruzione del bagno penale a Santo Stefano per il suo programma di ‘bonifica umana’, cfr. A. Parente, *L’ergastolo in Santo Stefano*, p. 11.

121 Mi riferisco a Prammatica XXIII, 19 luglio 1748, a firma di Carlo e Tanucci: Giustiniani, *Nuova collezione*, p. 165.

122 Ibid., p. 166.

123 Ibid., p. VI. Galanti insiste sulla pesante eredità del viceregno, sul fiscalismo spagnolo, sulla scarsità di popolazione e di attività produttive, sulla sproporzione tra Capitale e province, come problemi che non si sarebbero risolti nel giro di pochi anni: cfr. E. Di Rienzo, *L’antispagnolismo a Napoli da Genovesi a Filangieri*, in *Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana*, a cura di Aurelio Musi, Milano, Guerini e Associati, 2003, pp. 113-134; *Un illuminista ritrovato. Giuseppe Maria Galanti, Atti del convegno di studi (Fisciano-Amalfi, 14-15 febbraio 2012)*, a cura di M. Mafrici e M.R. Pelizzari, Salerno, Laveglia, 2006.

124 Galanti, *Descrizione*, p. 71.

125 Ignatieff, *Stato, società civile*, p. 134. Oltre ad assicurare separazioni interne, osserva Ignatieff, il carcere moderno sarà separato maggiormente rispetto al mondo esterno: «alti muri, privilegio di ricevere visite duramente ristretto, ispezioni e ronde costanti misero fine al mescolamento tra interno ed esterno tipico della prigione non riformata. Prima della riforma, i visitatori si godevano il giro del cortile, le donne portavano comunemente il cibo ai loro mariti, e i debitori e i visitatori bevevano insieme nella taverna della prigione»; per l’età contemporanea, cfr. G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d’Italia*, Torino, Einaudi, 1973, vol. V, pp. 1906-1998.

126 G. M. Galanti, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, 1789, Presso i Soci del Gabinetto Letterario, vol. I, t. III.

127 Sul progetto di riforma di Galanti, teso anzitutto a ridurre il peso della capitale sul resto del Regno, cfr. A.M. Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Regno di Napoli (1793)*, «Archivio storico per le province napoletane», CII, 1984, pp. 281-330; G. Cirillo, *I nuovi assetti istituzionali del Regno di Napoli nel periodo di Maria Carolina e di Ferdinando IV* in *Io, la Regina. Maria Carolina d’Asburgo-Lorena tra politica, fede, arte e cultura*, a cura di G. Sodano e G. Brevetti, Quaderni Mediterranea, 33, 2016, pp. 97-143 e D. Ambron, *Le carceri regie del Regno di Napoli*, pp. 152 ss.

**BIBLIOGRAFIA**

- Ajello R. (1990), *Gli «avvertimenti» di D'Andrea tra Idealisti e Naturalisti* in F. D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, a cura di I. Ascione, Napoli, Jovene.
- Altimari B. (1682), *Pragmaticae, edicta, decreta, regiaque sanctiones regni Neapolitani, per V.I.D. Basium Altimarum*, tomo I, Napoli, I. Raillard.
- Ambron D. (2006), *Le carceri regie del Regno di Napoli tra capitale e province (XVII-XVIII secolo)* in Antonielli L., *Carceri, carcerieri, carcerati*, pp. 145-163.
- Anonimo, *Cosa sia giustizia, e dei Ministri, e Officiali, che sono nel Regno di Napoli, per mantenimento dell'istessa Giustizia, e primieramente del Viceré, e consiglio di stato, e Collaterale con i ministri del Reale Palazzo et Cappellania reale*, ms. BNN [Biblioteca Nazionale di Napoli] XI D 10.
- Anonimo, *Relatione dello stato delle carceri della Gran Corte della Vicaria di Napoli prima dell'anno 1609, e della mutatione fattovi, e mantenuta fino al presente 1674, per mezzo della Missione perpetua instituitavi da' Padri della Compagnia di Giesù, e della protezione continua, che di essa han tenuto li Ministri Regi*, s.t., s.d.
- Anonimo (1647), *Storia di Masaniello*, ms. BNN X D 101.
- Antonielli L. (2006), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli, Rubbettino.
- Beccaria C. (2008), *Dei delitti e delle pene*, pref. di S. Rodotà, cura di A. Burgio, Milano, Feltrinelli.
- Bellabarba M. (2014), *La giustizia nell'Italia moderna: XVI-XVIII secolo*, Roma-Bari, Laterza.
- Borzelli A. (1927), *Storia della vita e delle opere di G.B.M.*, Napoli, Tipografia degli Artigianelli.
- Bulifon A. (1932), *Giornali di Napoli dal MDXLVII al MDCCVI*, a cura di Cortese N., vol. I, MDXLVII-MDCXCI, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria.
- Campanella T. (1997), *Poesie*, a cura di F. Giancotti, Torino, Einaudi, pp. 287-288.
- Idem (2010), *Lettere*, a cura di G. Ernst, Firenze, Olschki.
- Cancila R. (2016), *Salute pubblica e governo dell'emergenza: la peste del 1575 a Palermo*, «Mediterranea», 37, pp. 231-272.
- Canosa R. e Colonnello I. (2000), *Storia del carcere in Italia dalla fine del Cinquecento all'unità*, Roma, Sapere.
- Capaccio G.C. (1634), *Il Forastiero. Dialogi di G.C.C. academico Otioso*, Napoli, per Gio. Domenico Roncagliolo.
- Capasso B. (1889), *La Vicaria vecchia. Pagine della storia di Napoli studiata nelle sue vie e nei suoi monumenti*, Napoli, Tipografia Comm. Francesco Giannini e Figli.
- Casanova D. (2014), *Le porte per il Paradiso. Le confraternite napoletane in età moderna*, Napoli, Guida.
- Celano C. (1859), *Notizie del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli*, a cura di G.B. Chiarini, Napoli, stamperia di Nicola Mencia, vol. IV.
- Celano C. (1856), *Delle notizie del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli*, a cura di G.B. Chiarini, vol. II, tomo I, Napoli, stamperia Floriana.
- Cirillo G. (2016), *I nuovi assetti istituzionali del Regno di Napoli nel periodo di Maria Carolina e di Ferdinando IV*, in *Io, la Regina. Maria Carolina d'Asburgo-Lorena tra politica, fede, arte e cultura*, a cura di G. Sodano e G. Brevetti, Quaderni Mediterranea, 33, 2016, pp. 97-143.
- Colussi R. (1991), *Diritto, istituzioni, amministrazione della giustizia nel Mezzogiorno vicereale*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da Galasso G. e Romeo R., Napoli, Edizioni Del Sole, vol. XI, pp. 18-98.
- Comparato V.I. (1974), *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze, Olschki.
- Covino L., *Le carceri baronali del Regno di Napoli nel Settecento*, in Antonielli L. (2006), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 165-194.



- Cummins S. (2016), *Forgiving Crimes in Early Modern Naples* in S. Cummins and L. Kounine (eds.), *Cultures of Conflict Resolution in Early Modern Europe*, London and New York, Routledge, pp. 255-280.
- D'Alessio S. (2007), *Masaniello. La sua vita e il mito in Europa*, Roma, Salerno editrice.
- De Frede C. (1999), *Il tribunale della Vicaria. Scene di vita, di dolore, di morte nella Napoli spagnola*, Napoli, Lit. editrice 'A de Frede di A. & B. De Frede.
- Della Moneca T. (1648), *Istoria delle rivoluzioni di Napoli dell'anno 1647*, ms. SNSP [Società napoletana di storia patria] XVII C 11.
- De Maio R. (1973), *Muratori e il Regno di Napoli: amicizie, fortuna e polemiche*, «Rivista Storica Italiana», a. 85, n. 3, pp. 757-777.
- De Rosa F. (2016), *The Vicaria Prison of Naples in the Time of Antonio Serra* in *Antonio Serra and the Economics of Good Government*, eds. S. Reinert e R. Patalano, New York NY, Palgrave Macmillan, pp. 23-37.
- Di Rienzo E. (2003), *L'antispagnolismo a Napoli da Genovesi a Filangieri*, in Musi A., a cura di, *Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana*, Milano, Guerini e Associati, pp. 113-134.
- De Sariis A. (1793), *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli, presso V. Orsini.
- Ernst G. (2002), *Il carcere il politico il profeta. Saggi su Tommaso Campanella*, Pisa Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali.
- Eadem. (2015), *Campanella en prison*, «Bruniana & Campanelliana», vol. 21, n. 1, pp. 35-47.
- Fuidoro I. (1923), *Successi del governo del conte d'Oñatte MDCXLVIII-MDCLIII*, a cura di A. Parente, Napoli, presso Luigi Lubrano.
- Id. (1939), *Giornali di Napoli dal MDCLX al MDCLXXX*, vol. III MDCLXXII-MDCLXXV, a cura di V. Omodeo, Napoli, R. Deputazione Napoletana di Storia Patria.
- Fulco G. (1996), *Il fascino del recluso e la sirena carceriera. Ottavio Sammarco e Napoli in una scheggia inedita di Carteggio (dic. 1614)*, «Bruniana & Campanelliana», 2, pp. 33-56
- Galanti G.M. (1789), *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, Presso i Soci del Gabinetto Letterario, vol. I, t. III.
- Galasso G. (1982), *Napoli spagnola dopo Masaniello*, II voll., Milano, Sansoni.
- Idem (2006), *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)*, Torino, UTET.
- Gazzini M. (2017), *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze, Firenze University Press.
- Geremek B. (1986), *La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa*, Roma-Bari, Laterza.
- Giraffi A. (1647), *Le rivoluzioni*, Venezia, per il Baba.
- Giustiniani L. (1804), *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, Nella Stamperia Simoniana, Napoli, tomo III.
- Guerra Sc. (1891), *Diurnali*, a cura di G. De Montemayor, Napoli, R. Tipografia Giannini & Figli.
- Ignatieff M. (1997), *Stato, società civile ed istituzioni in Carcere e società liberale*, a cura di E. Santoro, Torino, Giappichelli editore, pp. 127-162.
- Imbruglia G. (2012), *Muratori, Ludovico Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 77.
- Id. (2019), *Tanucci, Bernardo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, v. 94.
- Ingrassia F. (1576), *Informatione sopra il pestifero, et contagioso morbo il quale affligge et have afflitto questa Città di Palermo, & molte altre Città, e Terre di questo Regno di Sicilia, nell'Anno 1575 et 1576*, Palermo, Mayda.
- Lamberti A., *Sapere critico e cultura civile nel Settecento italiano: Muratori e Genovesi*, Università di Cagliari, ciclo XXIX, a.A. 2016/2017.
- Lo Basso L., *Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: gli esempi di Venezia e Genova*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerati*, pp. 117-144.




- Mafrici M. e M.R. Pelizzari M.R. (2006), *Un illuminista ritrovato. Giuseppe Maria Galanti, Atti del convegno di studi (Fisciano-Amalfi, 14-15 febbraio 2012)*, Salerno, Laveglia.
- Marino G.B. (1646), *Il Camerone Prigione Horridissima in Napoli*, Parigi, MDCXLVI.
- Idem (2020), *Le Camerone (1598), La Prison du Cavalier Marin (1612) suivis de Le Camerotto (1645) de Girolamo Brusoni*, traduction et édition critique par J.P. Cavallé, avec la collaboration de F. D'Angelo, Paris, Classiques Garnier.
- Mauro I., *L'éradication de la révolte. Il comte d'Oñate et le système cérémonial de la Naples vice-royale après 1648*, in Hugon A. et Merle A. (2017), *Soulèvements, révoltes, révolutions dans l'empire des Habsbourg d'Espagne XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle*, Madrid, Casa de Velázquez, pp. 181-202.
- Mauro I.- Novi Chavarria E., 'Spanish' confraternities in Early Modern Naples in *Confraternities in Southern Italy: Art, Politics and Religion (1100-1800)*, eds. D. D'Andrea and S. Marino (2022), Toronto, Centre for Renaissance and Reformation Studies, pp. 169-199.
- Mayorica G. (1647), *I tumulti e revolutioni della città e Regno di Napoli scritte colla maggiore accuratezza e diligenza che si è possuta*, SNSP XXVII A 13.
- Mazzella Sc. (1586), *Descrittione del Regno di Napoli*, Napoli, ad istanza di Gio. Battista Cappelli.
- Melossi D. (2018), *Genesis of the prisons in Italy* in *The Prison and the Factory (40th Anniversary Edition): Origins of the Penitentiary System*, eds. Melossi D. e Pavarini M. (2018), Palgrave Macmillan, London, pp. 96-116.
- Muratori L.A. (1767), *Del governo della peste, politico, medico, ed ecclesiastico*, in *Opere del proposto L.A.M.*, Arezzo, per Michele Bellotti.
- Musi A. (1989), *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Napoli, Guida.
- Id. (2003), a cura di, *Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana*, Milano, Guerini e Associati.
- Neppi Modona G. (1973), *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, Torino, Einaudi, vol. V, pp. 1906-1998.
- Orefice A. (2014), *Delitti e condannati nel Regno di Napoli (1734-1862). Nella documentazione dei Bianchi della giustizia*, Napoli, Arte tipografica.
- Pacichelli G.B. (1703), *Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici provincie [...]*, p. I, Napoli, Nella stamperia di Michele Luigi Mutio.
- Id. (1703), *Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici Provincie, parte seconda*, Napoli, Stamperia di D. A. Parrino, parte II.
- Paglia V. (1980), «*La pietà dei carcerati*». *Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*, Roma, Storia e Letteratura.
- Panico G. (1985), *Il carnefice e la piazza. Crudeltà di stato e violenza popolare a Napoli in età moderna*, Napoli, Esi.
- Parente A. (2008), *L'ergastolo in Santo Stefano di Ventotene Architettura e pena*, Roma, Ufficio Studi, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia.
- Parente A. (2003), *Quando il carcere era galera ed i bagni erano penali*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», pp. 49-102, online.
- Parrino D.A. (1692), *Teatro eroico, e politico de' governi de' Vicere del Regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il cattolico [...]*, tomo II, Napoli, Del Parrino, e del Mutii.
- Id. (1730), *Teatro eroico, e politico de' governi de' vicere del Regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il Cattoli fin'all'anno 1683 [...]*, tomo III, Napoli, Per Francesco Ricciardo.
- Quagliioni D. (2002), *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza.
- Rao A.M. (1984), *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Regno di Napoli (1793)*, «Archivio storico per le province napoletane», CII, pp. 281-330.






- Ead. (2006), «*In esecuzione de' sovrani incarichi*»: le relazioni al re di Giuseppe Maria Galanti, in *Un illuminista ritrovato: Giuseppe Maria Galanti, Atti del Convegno di Studi (Fisciano-Amalfi, 14-16 febbraio 2002)*, a cura di M. Mafrici e M. R. Pelizzari, Salerno, Laveglia, pp. 55-71.
- Ricci S. (2018), *Campanella. Apocalisse e governo universale*, Roma, Salerno Editrice.
- Romeo G. (1983), *Aspettando il boia: condannati a more, confortatori e inquisitori nella Napoli della Controriforma*, Milano, Sansoni.
- Rubino A., *Notitia di quanto è occorso in Napoli Dall'anno 1648. Per tutto l'Anno 1657. Scritta dal Dr Andrea Rubino*, SNSP XXIII D 14 (vol. I).
- Salvemini R. (1997), *La asistencia en la ciudad de Nápoles en los ss. XVI-XVII*, in De Rosa L. and Ribot L.A., eds., *Ciudad y Mundo urbano en la Epoca Moderna*, Madrid, Editorial Actas, pp. 271-299.
- Scarabello G. (1979), *Carcerati e carceri a Venezia nell'età moderna*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana.
- Selwyn J.D. (2004), *A Paradise Inhabited by Devils: The Jesuits civilizing Mission in Early Modern Naples*, Routledge, London.
- Sbriccoli M. (2002), *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, pp. 163-205.
- Sigismondo G. (1781), *Descrizione della città di Napoli e suoi borghi*, tomo I, Fratelli Terres.
- Id. (1980), *Epistolario*, vol. I, 1723-1746, a cura di R.P. Coppini, L. Del Bianco, R. Nieri, pref. di M. d'Addio, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura.
- Tartaglia F., *Diari del Sig. Francesco Tartaglia per il Governo del conte d'Ognatte viceré del Regno di Napoli*, SNSP XXI A 13.
- Villari R. (2012), *Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un impero. 1585-1648*, Milano, Mondadori.
- Zanoboni P.M. (2020), *La vita al tempo della peste. Misure restrittive, Quarantena, crisi economica*, Milano, Jouvence.







**CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA**

*Fine pena mai: l'ergastolo ostativo  
nel dibattito legislativo in corso*

ALESSANDRA SANTANGELO

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

Corresponding author e-mail: [a.santangelo@unibo.it](mailto:a.santangelo@unibo.it)

**ABSTRACT**

*La questione della legittimità dell'ergastolo ha recentemente ricevuto particolare attenzione sia a livello nazionale che europeo. La regolamentazione dello strumento più severo disponibile in un sistema democratico rappresenta un importante punto di riferimento per l'effettiva attuazione del principio di riabilitazione e dignità umana. Pertanto, il documento analizza alcune delle problematiche critiche emerse nelle recenti decisioni della Corte Costituzionale e nelle riforme legislative.*

*The issue of legitimacy of life imprisonment has recently received particular attention at both the national and European levels. The regulation of the most severe instrument available to a democratic system represents an important benchmark for the effective implementation of the principle of rehabilitation and human dignity. The paper, therefore, analyzes some of the critical issues that have emerged in recent Constitutional Court's decisions and legislative reforms.*

**KEYWORDS**

*Art 3 Echr, Long-Life Sentences, Rehabilitation, Human Dignity, Legal Presumptions*



**L**e brevi riflessioni che seguono si concentrano sulla forma sanzionatoria più grave ammessa nell'ordinamento nazionale,<sup>1</sup> il c.d. fine-pena-mai, tutt'ora costruito sul paradosso secondo cui tanto più lungo è il tempo in cui il condannato resta in vita quanto più sarà grave la pena che gli è inflitta.<sup>2</sup> Non potendo in questa sede che fare cenno ad alcuni aspetti di una problematica quanto mai articolata, s'intende condurre il ragionamento lungo tre principali direttrici.<sup>3</sup> Anzitutto, è da considerare il dato secondo cui la pena perpetua è divenuta uno straordinario banco di prova per verificare il grado di effettività della rieducazione, cui è riconosciuto un rilievo preminente in relazione ai diversi scopi della pena sia a livello costituzionale<sup>4</sup> che europeo.<sup>5</sup> In secondo luogo, sembra utile prendere in esame il dubbio sulla compatibilità, già in astratto, tra il meccanismo di presunzione assoluta – *sub specie* di pericolosità per difetto di collaborazione nell'ipotesi dell'ergastolo ostativo – e il disegno costituzionale della sanzione penale;<sup>6</sup> da ultimo, occorre analizzare i correttivi di carattere strutturale attualmente in cantiere nelle sedi istituzionali. Non è certo una novità, del resto, che l'equilibrio fra la divisione tra poteri di un ordinamento democratico, l'indirizzo politico che ne ispira le istituzioni e il grado di tutela offerto ai diritti fondamentali si riflettono nella struttura e nella funzione attribuita al diritto penitenziario in un preciso momento storico.<sup>7</sup> Sicché, l'attenzione di recente riservata alla questione detentiva rappresenta un campanello d'allarme di primo rilievo in relazione al bisogno di tutelare le fondamenta del costruito democratico dai moti autoritari che attraversano il territorio europeo.<sup>8</sup>

In questa prospettiva, la nota decisione della Corte di Strasburgo nel caso *Marcello Viola c. Italia*,<sup>9</sup> proseguendo lungo il tracciato segnato da numerose pronunce della Corte costituzionale,<sup>10</sup> ha ribadito la dimensione sovranazionale della funzione di risocializzazione della pena, nonché la centralità della dignità dell'uomo quale «*cœur même du système mis en place par la Convention*». Tra le diverse considerazioni che è possibile svolgere al riguardo, il merito forse più consistente di una condanna così netta ai danni del sistema penitenziario nazionale insiste sulla decisa accelerazione del processo avviato dalle autorità interne nella direzione di una progressiva «*reductio ad Constitutionem*» del sistema sanzionatorio.<sup>11</sup>

In un arco di tempo piuttosto contenuto, del resto, per ben tre volte, la Corte di Strasburgo nella sua composizione massima è tornata sull'interpretazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti in relazione alla pena perpetua:<sup>12</sup> un'insistenza che denota una particolare urgenza nel chiarire l'estensione di tale garanzia assoluta, incompressibile, e da riconoscere in modo uniforme sul territorio europeo. È, invero, ormai consolidato l'orientamento secondo cui la Convenzione non impedisce agli Stati di prevedere sanzioni detentive perpetue, a maggior ragione a fronte di fattispecie di consistente gravità, purché si tratti di sanzioni «*de iure e de facto*» riducibili<sup>13</sup> e che non siano «nettamente sproporzionat[e]». <sup>14</sup> In altri termini, il rispetto dell'art. 3 CEDU impone di garantire per il condannato non solo un'astratta prospettiva di rimpadronirsi, un giorno, della propria



libertà,<sup>15</sup> bensì la possibilità effettiva che la singola posizione sia riesaminata durante l'esecuzione della sentenza,<sup>16</sup> per accertare la permanenza di ragioni politico-criminali capaci di fondare l'ulteriore protrarsi dello stato detentivo.

Mentre, da un lato, occorre ammettere diverse finalità della pena (affittiva, deterrente, di protezione dei consociati dai reati violenti); dall'altro, non si può tralasciare il rilievo che gli Stati firmatari, il Consiglio d'Europa e il diritto internazionale accordano allo scopo di risocializzazione del reo, enfatizzando il carattere antropocentrico del sistema punitivo.<sup>17</sup> D'altra parte, la valorizzazione della rieducazione consente, altresì, di tutelare gli interessi delle vittime del reato: la Corte internazionale ribadisce l'estrema gravità dei reati connessi alle consorterie di stampo mafioso, insistendo sul fatto che il recupero del reo nella fase esecutiva consente di ridurre, se non eliminare, il rischio di recidiva e assicurare alla collettività forme di protezione finanche maggiori della neutralizzazione del condannato. Il riconoscimento della dignità di chi si è reso responsabile di gravi illeciti evita, così, che le esigenze delle persone offese dal reato siano trascurate dall'ordinamento e, al contrario, sostiene un modello, anzitutto culturale, di promozione della legalità in chiave special-preventiva. Ebbene, pur trattandosi di una questione piuttosto (im)popolare nel dibattito nazionale,<sup>18</sup> i profili d'illegittimità che interessano la disciplina dei reati ostativi si trovano al centro non solo dell'attenzione giurisprudenziale bensì di significativi interventi di riforma, su cui occorre soffermarsi ulteriormente.

Tentando di ricapitolare in pillole il contesto di riferimento, così da focalizzare con maggiore precisione i termini del dibattito attuale, la disposizione di cui all'art. 4-*bis*, ord. penit., introdotta *ex art.* 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, con una connotazione premiale, ha assunto, all'indomani delle feroci stragi del 1992, una dimensione ostativa. È stata, infatti, capovolta l'impostazione originaria, proibendo al condannato ostativo di accedere a qualsivoglia beneficio penitenziario, a meno di non collaborare con l'autorità giudiziaria.<sup>19</sup> Sennonché, a dispetto del precedente monolitico orientamento della giurisprudenza interna, il regime ostativo è stato scalfito dalla pronuncia *Viola c. Italia*, innescando un processo di cambiamento, finora, impossibile da arrestare. Si tratta, però, di un cammino piuttosto accidentato. Nell'opinione dissenziente che accompagna la decisione della Corte di Strasburgo già si coglie il nucleo di resistenza avverso gli argomenti caldeggiati dalla dimensione europea dello scopo rieducativo:<sup>20</sup> la preclusione legislativa di carattere assoluto per coloro che non collaborano con le autorità giudiziarie si giustifica alla luce del titolo di reato. La gravità e la pericolosità dei delitti connessi alle associazioni di stampo mafioso richiederebbero maggiori cautele, anche al costo di sacrificare le prerogative costituzionali poste a presidio della materia punitiva; sicché, il primario obiettivo di smantellare tali organizzazioni giustificherebbe finanche un regime detentivo 'senza speranza'. Ciò nondimeno, se il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 CEDU ha carattere inderogabile, enfatizzando la dignità della persona quale perno intorno a cui



ruota la Convenzione, appare anzitutto illogico ammettere strumenti punitivi che privino un detenuto – quand’anche condannato per i più gravi reati – della stessa possibilità di riguadagnare in futuro la propria libertà.<sup>21</sup> Altrimenti, la rieducazione – che pur non è esente da «ambiguità» empiriche, ideologiche e politiche<sup>22</sup> – non potrebbe rappresentare il fine che legittima una detenzione conforme ai diritti della persona. D’altro canto, la stessa Corte costituzionale, con la decisione n. 149 del 2018, ha perfezionato una coraggiosa presa di posizione nella direzione di un potenziamento della rieducazione *in action*,<sup>23</sup> riconoscendo lo scopo rieducativo quale «imperativo costituzionale» che non può essere sacrificato «sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena».<sup>24</sup>

È in questa prospettiva, peraltro, che l’enfasi per l’individualizzazione e la flessibilità di sanzioni punitive necessariamente proporzionate<sup>25</sup> richiama alla mente gli argomenti sviluppati dai giudici costituzionali nel dichiarare illegittime le presunzioni assolute di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.<sup>26</sup> In breve. Se esigenze di prevenzione generale non possono tendenzialmente giustificare restrizioni assolute della libertà personale dell’indagato, a maggior ragione in fase esecutiva il riconoscimento del carattere irrinunciabile del fine rieducativo mette in discussione le presunzioni di pericolosità che non siano relative. Non può escludersi, certo, che la valutazione contingente compiuta dal singolo giudice ritenga prevalenti ragioni di contenimento della pericolosità del soggetto interessato, rinnovando ancora e ancora il giudizio favorevole alla detenzione. Ciò che, nondimeno, contrasta con il canone di ragionevolezza, da un lato, e con il fine rieducativo, dall’altro, è l’imposizione di meccanismi automatici che vadano a detrimento del paradigma del «minimo sacrificio necessario», ancorché in presenza di fattispecie dal disvalore massimo. Il principio di rieducazione della pena supera, così, i confini nazionali e si afferma «quale patrimonio comune della cultura giuridica europea»,<sup>27</sup> incrementando la responsabilità dei singoli Stati in relazione al mancato raggiungimento di un obiettivo di civiltà così ambizioso<sup>28</sup> quale il rafforzamento del volto umano della sanzione penale.<sup>29</sup> Una simile ricostruzione si pone, allora, in netto contrasto con la «patente di legittimità» che la stessa Corte costituzionale ha per lungo tempo assicurato all’ergastolo ostativo,<sup>30</sup> enfatizzando la libertà di autodeterminazione che sarebbe alla base della scelta se collaborare o meno con l’autorità giudiziaria.<sup>31</sup> Inseguendo un moralismo ben lontano dai più moderni approdi del diritto penale costituzionale, si tendeva a equiparare il difetto di collaborazione con le ipotesi di mancato ravvedimento, sostenendo che in ogni momento il detenuto fosse libero di tornare sui suoi passi, collaborare e accedere, così, ai benefici premiali.

Di qui, l’estremo favore con cui è stato accolto il deciso *overruling* compiuto dai giudici costituzionali che hanno promosso un nuovo paradigma per la pena perpetua, senza soluzione di continuità rispetto ai principi riconosciuti a livello europeo. Con riguardo ai soli permessi premio,<sup>32</sup> in particolare, la Consulta ha riconosciuto – finanche in relazione a una fattispecie permanente come in caso di partecipazione in associazione di stampo



mafioso – che l’equiparazione tra la mancata collaborazione e la presunzione assoluta di pericolosità del reo è una «scelta di politica criminale e non penitenziaria». Vero è che la mera detenzione non comporta l’automatico venir meno del vincolo di affiliazione. Nondimeno, la Corte dubita che il soggetto possa essere considerato ‘artefice del proprio destino’ ove la collaborazione con l’autorità rischi di mettere in pericolo la vita propria o dei familiari,<sup>33</sup> ponendo la persona innanzi alla scelta ‘tragica’ se salvare se stesso o i propri cari. Si consolida, allora, la conclusione per cui la *fictio* della presunzione assoluta di pericolosità – altamente irrazionale rispetto all’*id quod plerumque accidit* – è incompatibile con il percorso di rieducazione dell’interessato sia sul piano europeo che costituzionale. In un ordinamento che si ispiri ai principi dello Stato di diritto, non è possibile sostenere che la personalità del reo rimanga a prescindere “congelata” al tempo del fatto senza riconoscere, a livello strutturale, la possibilità o, forse meglio, la speranza del cambiamento. È bandito, così, un modello di diritto punitivo che “etichetti” il reo come soggetto assolutamente pericoloso, scoraggiando preclusioni e automatismi che s’incentrano su determinati tipi di autore<sup>34</sup> e, piuttosto, propugnando la necessaria verifica empirica delle particolarità del caso concreto e della personalità del singolo condannato.

Si tratta, è indubbio, di un’eredità particolarmente difficile da far confluire in un testo legislativo organico e di dettaglio, che bilanci sul piano operativo gli opposti interessi che animano la materia senza tradire, tanto nella forma quanto nella sostanza, i recenti sforzi evolutivi compiuti dalle Corti di vertice. Questo è, per l’appunto, l’arduo compito cui è chiamato il Parlamento nazionale, finalmente impegnato a ripensare l’ostatività in ossequio al monito (ripetutamente) lanciato dalla Corte costituzionale.<sup>35</sup>

Nell’incombere del nuovo termine dettato alle Camere,<sup>36</sup> è stato avviato un rilevante progetto di riforma, da cui far dipendere non solo la tenuta costituzionale dell’impianto della pena perpetua bensì il rispetto degli stessi standard europei. Più nel dettaglio, il lavoro ha inteso, certo, offrire una prima attenuazione del carattere assoluto della presunzione su cui si fonda il regime ostativo, così che il rifiuto di collaborare non comportasse – almeno formalmente – di per sé «ulteriori conseguenze negative». Al contempo, però, soppesando le istanze di sicurezza generale, è stato elaborato un regime probatorio qualificato, che rappresenta una barriera ancor più impenetrabile di quella immaginata dai giudici costituzionali.<sup>37</sup> Tuttavia, il testo unificato approvato alla Camera il 31 marzo scorso,<sup>38</sup> è stato superato dall’entrata in vigore il 31 ottobre 2022 del decreto legge n. 162, che presenta consistenti novità proprio con riguardo alla disciplina dell’ostatività. Al riguardo, emergono non poche perplessità, additate dai più recenti commenti dottrinali come fonte di autentica preoccupazione rispetto al pericolo di vanificare i progressi conquistati attraverso l’evoluzione del diritto giurisprudenziale.<sup>39</sup>

Tra gli aspetti più significativi del *novum* normativo, occorre soffermarsi sulla scelta di superare il meccanismo di preclusioni *iuris et de iure* ma, al contempo, individuare





puntuali condizioni di accesso ai benefici penitenziari estremamente stringenti: la nuova disciplina è costruita su un sistema di allegazioni tese a escludere sia la sussistenza di collegamenti attuali con le consorte criminali sia il pericolo di un futuro ripristino di detti collegamenti, anche di tipo indiretto o tramite terzi.<sup>40</sup> Ancora. L'attualità dei collegamenti con l'organizzazione criminale è da scongiurare in relazione al 'contesto' in cui il reato è stato commesso,<sup>41</sup> esacerbando il rischio di una *probatio diabolica* che potrebbe vanificare, nella prassi, le illuminate enunciazioni di principio condivise sia dal legislatore che dalla giurisprudenza nazionale.<sup>42</sup> Quest'ultimo profilo, peraltro, si aggiunge al superamento della disciplina della collaborazione impossibile e irrilevante, che accende significative critiche proprio in relazione agli standard di tutela individuati dal giudice delle leggi.<sup>43</sup> Con riguardo, invece, alla scelta di predisporre per le fattispecie ostative non associative – solo si pensi ai reati contro la pubblica amministrazione – una disciplina *ad hoc*, il seppur apprezzabile tentativo di razionalizzare le nuove disposizioni in ragione delle diverse tipologie criminologiche di riferimento<sup>44</sup> potrebbe rafforzare la legittimazione di un catalogo frettolosamente ricostruito dal legislatore in termini non sempre pienamente razionali.<sup>45</sup> Inoltre, superate le proposte innovative in punto di competenza,<sup>46</sup> solleva non poche perplessità la decisione di innalzare a trent'anni il limite per poter accedere alla liberazione condizionale, attese le disparità che ne derivano rispetto a chi collabora con la giustizia<sup>47</sup> e agli stessi livelli minimi di tutela riconosciuti a livello europeo.<sup>48</sup> Tirando le somme, per raggiungere gli standard di protezione indicati dai tribunali di vertice, ancora ci attende<sup>49</sup> – come scrive Gian Luigi Gatta – una «battaglia civile, di tipo culturale, nella direzione della umanizzazione della pena».<sup>50</sup> A fronte di un obiettivo così alto, non è certo possibile sminuire le conseguenze dell'impegno normativo in atto, su cui si poggia – in caso di conversione – la tenuta costituzionale e convenzionale del regime ostativo. Pertanto, non si può che ribadire – volgendo lo sguardo, in particolare, al dibattito in corso presso la società civile<sup>51</sup> – l'*acquis* perfettamente sintetizzato nelle parole pronunciate dal Presidente Giorgio Lattanzi in occasione di una visita al centro di detenzione di Rebibbia «tra il "dentro" e il "fuori" delle mura del carcere non esistono barriere ideali, ma solo barriere fisiche» giacché «nella Carta costituzionale il carcere non significa esclusione ma impegno per l'inclusione».

**NOTE**

1 Il presente contributo corrisponde al contenuto, integrato e aggiornato, dell'intervento reso in occasione del Convegno *I confini della libertà. Uno sguardo d'insieme: carcerazione tra letteratura, antropologia, arti e diritto*, organizzato il 27-28 maggio 2022, dal Centro Studi Piero Camporesi, in collaborazione con lo Studio Legale Mazzanti.

2 Una «non pena di morte, ma morte per pena» come scrive Tullio Padovani, 2018: 30.

3 Del resto, non si tratta certo di un problema secondario: secondo quanto si legge nel rapporto presentato alle Camere dal Garante dei detenuti nel giugno dello scorso anno, a fronte delle attuali 1.801 persone che scontano la pena dell'ergastolo – di cui 1.259 in situazione cosiddetta 'ostativa' – coloro che nell'ultimo triennio hanno avuto accesso alla liberazione condizionale sono stati complessivamente cinque.

4 Quanto alla possibilità di rinvenire già nella legge del 1975 elementi utili per assicurare l'effettivo concretizzarsi dei principi costituzionali, si veda A. Della Bella, 2017: 46.

5 Solo si pensi agli argomenti, in punto di diritto, spesi dalla Corte di Strasburgo nella decisione della Grande Camera, 9 luglio 2013, *Vinter e al. c. Regno Unito*.

6 Si possono richiamare, vieppiù, le conclusioni cui sono pervenuti gli stessi Stati generali dell'esecuzione penale: lo studio portato a termine dai maggiori esperti in materia – appartenenti ad ambiti professionali distinti e complementari – ha, infatti, auspicato il superamento di quei meccanismi presuntivi che, di fatto, inducono il vaglio di pericolosità a coincidere con il mero titolo di reato. In argomento, si veda, *inter alia*, M. Pelissero, 2016: 1127; G. Giostra, 2018: 121.

7 Per approfondire con particolare riguardo al progressivo sviluppo delle regole in relazione al consolidarsi in Europa di governi d'impronta repubblicana, si rinvia a L. Daga, 1990: 752.

8 G. Silvestri, 2019: 25. Pur incentrando la trattazione sul diritto convenzionale, non sono da tralasciare i profili che attengono al riconoscimento del fine rieducativo nell'ambito europeo: è stato, invero, puntualmente affermato che non si può prescindere da una «*tutela integrata* dei diritti fondamentali» nei rapporti tra Carta costituzionale e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Così, F. Viganò, 2019: 489.


9 Corte EDU, sez. I, 13 giugno 2019, *Marcello Viola c. Italia*, ric. n. 77633/16.

10 Particolarmente emblematica, in argomento, è la sentenza pronunciata dai giudici costituzionali l'11 luglio 2018, n. 149, che rappresenta un tassello essenziale dell'indirizzo che è andato consolidandosi in tema di pena perpetua. In argomento, A. PUGIOTTO, 2014: 2, soffermandosi l'A. sul percorso che ha portato a considerare l'art. 27, comma 3, Costituzione, «da limite negativo a vincolo positivo di tutte le scelte legislative penali».

11 F. Fiorentin, 2019: 1602. Con riguardo, però, al «contrasto tra la tensione morale che anima i lavori della Costituente e la realtà di un assoluto immobilismo a livello normativo», si veda S. Bellomia, 1980.

12 Il riferimento, in particolare, è alle note decisioni Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, *Vinter e al. c. Regno Unito*, cit.; Corte EDU, Grande Camera, 26 aprile 2016, *Murray c. Olanda*; nonché, in termini parzialmente diversi, Corte EDU, Grande Camera, 17 gennaio 2017, *Hutchinson c. Regno Unito*. In argomento, del resto, non si può che ricordare il precedente reso nella vicenda Corte EDU, Grande Camera, 12 febbraio 2008, *Kafkaris c. Cipro*.

13 In questa prospettiva, il regime dell'ergastolo comune italiano è stato salvato proprio in quanto *de iure* e *de facto* «riducibile». Anzi, la disciplina italiana della pena perpetua *ex art. 22 c.p.* è stata individuata quale caso paradigmatico della possibilità di raggiungere un corretto bilanciamento tra la dignità della persona e le esigenze generali di sicurezza e difesa sociale: così, Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, *Vinter e al. c. Regno Unito*, cit., in ptc. § 117. Per quanto riguarda le decisioni pronunciate nei confronti dell'Italia, si rinvia a Corte EDU, sez. II, 29 aprile 2008, *Garagin c. Italia* nonché a Corte EDU, sez. III, 8 settembre 2005, *Scoppola c. Italia*.



14 Quanto all'enfasi comune agli Stati firmatari rispetto alla rieducazione del condannato, si veda altresì Corte EDU, Grande Camera, 4 dicembre 2007, *Dickson c. Regno Unito*.

15 Riguardo alla necessità di garantire previsioni di legge chiare e puntuali, che articolino i diversi stadi del percorso di rieducazione in termini idonei, si rinvia a Corte EDU., sez. V, sent. 4 settembre 2014, *Trabelsi c. Belgio*.

16 Con riguardo alla necessità che si «mantenga elevato il livello di adesione *per scelta personale*» alla legge per garantire il raggiungimento dello scopo preventivo della sanzione penale, si veda L. EUSEBI, 2017: 1516.

17 Sono, invero, gli stessi giudici costituzionali a riconoscere «al nucleo duro della normazione primaria in tema di flessibilità e individualizzazione della pena natura costituzionalmente necessaria»: A. Pugiotto, 2018: 1646. Con riguardo, poi, alla possibilità di intendere la distinzione tra “pena come vendetta” e “pena come prevenzione” quale mera finzione, R. BARTOLI, 2016: 7 ss., auspicando l’A. un paradigma penitenziario che superi la concezione “carcerocentrica” per ridurre la sanzione detentiva – realmente – a misura sussidiaria.

18 E. Dolcini, 2019: 1. Identifica nel populismo «l’unico vero antagonista dei principi dello Stato costituzionale nell’epoca contemporanea», G. Silvestri, 2019: 23. Quanto, poi, a una definizione di populismo, nell’interazione con i profili prettamente punitivi, si veda M. Donini, 2019, nonché G. Insolera, 2019: 1. Si soffermano, del resto, sul pericolo di una «preoccupante trasformazione della fisionomia della stessa nostra forma di Stato in una paternalistica e populistica democrazia penal-giudiziaria, con contestuale abdicazione di ogni altra forma e istituzione di controllo sociale nonché di responsabilità», F. Palazzo-F. Viganò, 2018: 56.

19 A ben guardare, i giudici costituzionali, prima, e il legislatore, poi, hanno individuato almeno due casi specifici in cui occorre derogare alla disciplina ostativa in ragione del carattere impossibile o irrilevante della collaborazione: così, rispettivamente, Corte cost., 22 febbraio 1995, n. 68, e Corte cost., 19 luglio 1994, n. 357. In aggiunta, un’ulteriore deroga insiste sull’applicabilità della disciplina della liberazione anticipata la quale, tuttavia, rimane sostanzialmente inefficace finché opera la preclusione *iuris et de iure*.

20 Justice Krzysztof Wojtyczek, *opinione dissenziente*, in ptc. § 1.

21 Interessante, in argomento, la pronuncia Corte EDU, 2 giugno 2020, *N.T. c. Russia*, § 52, ove la Corte afferma che le caratteristiche del regime detentivo speciale cui l’ergastolano era sottoposto, cioè a dire l’isolamento, il limitatissimo esercizio all’aperto, l’assenza di una qualsivoglia attività ricreativa o formativa utile, rischiava di generare una “*institutionalisation syndrome*” con la conseguente perdita di quelle qualità sociali nonché dei tratti personali indispensabili per permettere al reo, quantomeno in termini potenziali, il reinserimento nella società.

22 F. Palazzo, 2018: 537 ss.

23 Per approfondire, si rinvia, *inter multis*, a E. Dolcini, 2018: 7 ss.

24 Con riguardo al carattere inderogabile del fine rieducativo, si veda V. Manes-V. Napoleoni, 2019: 267.

25 Invero, i giudici costituzionali già nella storica decisione n. 313 del 1990 affermavano che «[s]e la finalizzazione venisse orientata verso quei diversi caratteri, anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l’individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l’esemplarità della sanzione». In termini corrispondenti, poi, la menzionata pronuncia del 2018 ha precisato che «[i]l carattere automatico della preclusione temporale all’accesso ai benefici penitenziari da essa stabilito per i condannati all’ergastolo impedisce al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato all’ergastolo durante l’esecuzione della pena stessa, in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna. Tale automatismo – e la



connessa impossibilità per il giudice di procedere a valutazioni individualizzate – contrasta però con il ruolo che deve essere riconosciuto, nella fase di esecuzione della pena, alla sua finalità di rieducazione del condannato; finalità ineliminabile [...], che deve essere sempre garantita anche nei confronti di autori di delitti gravissimi, condannati alla massima pena prevista nel nostro ordinamento, l’ergastolo»: *Considerato in diritto*, § 7.

26 È d’obbligo ricordare la sentenza Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265, *Considerato in diritto*, § 10, ove la Corte afferma appunto che l’«irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia ‘agevole’ formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa». In argomento, si veda, con particolare riguardo ai profili sostanzialistici, V. Manes, 2014: 464, nonché in relazione al rapporto fra preclusioni assolute e automatismi penitenziari, M. Pelissero, 2018: 1370.

27 A. Pugiotto, 2018: 1647.

28 Descrive, invero, l’ergastolo ostativo come una «norma incivile», G. Neppi Modona, 2017: 1509.

29 Proprio con riguardo alla sentenza in tema di ergastolo “del terzo tipo”, S. Talini, 2018: 505.

30 In questi termini, E. Dolcini, 2018: 146.

31 Il riferimento, è noto, è in particolare alla decisione Corte cost., 9 aprile 2003, n. 135.

32 La sentenza riveste un’importanza eccezionale come si evince dai commenti – *inter multis* – di M. Ruotolo, 2019; M. Chiavario, 2020: 211 ss.; M. Mengozzi, 2020: 354.

33 Sul punto, *inter alia*, si veda G.M. FLICK, 2018: 1048 s.; nonché M. Bontempelli, 2017: 1527, chiarendo che la collaborazione è «oggetto di prova e non fatto probatorio, cioè elemento dimostrativo di un ulteriore fatto (la pericolosità)».

34 L. Violante, 2019: 101.

35 L’indirizzo interpretativo propugnato dai giudici costituzionali, infatti, ha trovato conforto con riguardo alla liberazione condizionale nell’argomentazione dell’ordinanza Corte cost., 11 maggio 2021, n. 97. La scelta della Consulta è, d’altronde, perfettamente in linea con i giudici di Strasburgo che proprio nella sentenza *Viola c. Italia* avevano pregato il legislatore italiano di intervenire al fine di sanare un *vulnus* strutturale del sistema penitenziario interno. Con riguardo ai rapporti tra diritto interno e diritto europeo in relazione alla possibilità di enucleare insormontabili limiti “minimi” di tutela, si rinvia a D. Galliani, 2017: 1526. Per quanto riguarda, invece, il carattere tutt’altro che neutrale delle scelte di politica criminale assunte in tale frangente, già L. Risicato, 2015: 1253 ss.

36 Come noto, la Corte costituzionale ha scelto di concedere al Parlamento un ulteriore lasso di tempo per risolvere attraverso il canale legislativo la frattura tra ordinamento interno e sovranazionale, rinviando la sospensione del processo costituzionale in tema di liberazione condizionale all’8 novembre 2022 (ord. 10 maggio 2022, n. 122). È proprio per rispettare tale scadenza che è stata giustificata l’approvazione urgente del decreto legge di cui si dirà a breve.

37 Già con riferimento ai permessi premio, invero, la Corte costituzionale aveva chiarito che il fluire di un certo lasso di tempo dopo la condanna ben «può comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere»; nondimeno, attesa la speciale gravità dei reati ricompresi nel catalogo ostativo, per vincere la presunzione relativa di pericolosità occorreva acquisire «elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ed eversiva» nonché presentare specifiche allegazioni che negassero in relazione al detenuto il pericolo di ricostituire in futuro detti legami (Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253, cit.). Tali aspetti, del resto, si ripresentano specularmente nella citata ordinanza Corte cost., 11 maggio 2021, n. 97. Al riguardo, è stato puntualmente affermato che il superamento del regime ostativo fronteggia una «scadenza solo rinviata, incerta nel *quando* ma ragionevolmente sicura nell’*an*»: A. Pugiotto, 2020: 517. Sul punto, si veda altresì G. Fiandaca, 2020. Del resto, la linea di continuità della giurisprudenza costituzionale emerge altresì nell’ordinanza 30 luglio



2020, n. 183, ove la Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente perché valutasse – in via pregiudiziale – l’incidenza del *novum* introdotto dalla sentenza n. 253 del 2019 in relazione alla richiesta di accedere ai permessi premio da parte di soggetti condannati per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, incluso nel catalogo dei reati ostativi. Si veda, sul punto, E. Andolfatto, 2020: 1. Con particolare riguardo alla continuità dell’approccio giurisprudenziale adottato in relazione ai permessi premio, D. Galliani-R. Magi, 2020: 134.

38 La deliberazione, che rappresenta una soluzione di compromesso tra quattro diverse proposte presentate in sede di discussione, è intervenuta peraltro a larga maggioranza atteso che si contano 285 voti a favore, un voto contrario e 47 astenuti.

39 Con particolare riguardo alle insidie che il decreto legge pone come fonte «precari[a] in attesa di conversione», si veda A. Morrone, 2022.

40 Si precisa, inoltre, che la concessione delle misure premiali è, in ogni caso, prioritariamente subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili, degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguiti alla condanna o all’assoluta impossibilità di tale adempimento (così reciterebbe il nuovo art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, ord. penit.). In aggiunta, la proposta attualmente in attesa di conversione prevede un’estensione delle informazioni di cui deve avvalersi l’autorità giudiziaria e, al contempo, un nuovo regime procedimentale che valorizza la funzione della pubblica accusa tramite la predisposizione di pareri *ad hoc*.

41 Con riguardo alla possibilità di prospettare una prova sostanzialmente “impossibile”, si veda ancora A. Morrone, 2022.

42 In argomento, A. Pugiotto, 2022. Per una proposta correttiva rispetto all’impianto prospettato dai giudici costituzionali, del resto, si vedano le riflessioni di M. Ruotolo, 2022: 10.

43 Si rinvia, in particolare, a E. Dolcini, 2022: 9, ove l’A. precisa che «[s]i tratta di un profilo estremamente significativo, che evidenzia forse più di ogni altro il divario tra la nuova disciplina e le indicazioni che venivano dalla Corte costituzionale: rende chiaro che il decreto legge n. 162/2022 formalmente attua il monito della Corte costituzionale, ma nella sostanza tende a neutralizzarlo».

44 *Ivi*: 6, chiarendo l’A. che «[u]n merito va riconosciuto al decreto: quello di riferire alla sola criminalità organizzata il “pericolo di ripristino” di collegamenti, un requisito entrato in scena per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019. Il decreto legge risparmia dunque al magistrato o al tribunale di sorveglianza la *probatio diabolica* insita nell’accertamento del pericolo di ripristino quando i collegamenti riguardino, anziché un’organizzazione criminale, il “contesto” in cui il reato è stato commesso».

45 Il tema della ragionevolezza e proporzionalità del catalogo dei reati ostativi è estremamente complesso, limitandoci in questa sede a richiamare, con riguardo all’atteggiamento di “giurisprudenza difensiva” nei confronti dei reati ostativi, le riflessioni di V. Manes, 2019: 99 s., nonché di A. Pugiotto, 2017: 1519.

46 Sono stati, in particolare, disattesi i suggerimenti, che miravano a introdurre una deroga alla “giurisdizione di prossimità” propria della magistratura di sorveglianza, avanzati nel corso dei precedenti lavori presso la Camera dei deputati.

47 In questi termini, del resto, si esprime il Comunicato dell’Associazione italiana professori di diritto penale del 4 novembre 2022, disponibile in *Sistema penale*, 5 novembre 2022.

48 In argomento, ancora E. Dolcini, 2022.

49 Con riguardo allo stato di congelamento che rischiava di colpire la riforma dell’ostatività all’indomani della sospensione del processo costituzionale, si veda E. Dolcini, 2021: 1 ss.

50 G.L. Gatta, 2017: 1498. Del resto, mette in guardia contro i pericoli dovuti alla crescita del «fiore di ghiaccio della prevenzione generale, legata alla condanna del singolo», F. Stella, 2006: 186 s.

51 Con riguardo alla “versione procedurale” di democrazia «intesa come puro metodo decisionale





che vincola il *chi* e il *come* ma non anche il *cosa* decidere» con il rischio di «una possibile divaricazione tra *legittimità formale* e *giustificazione sostanziale* delle scelte politiche di incriminazione, ossia accettare il c.d. paradosso della democrazia, l'imbarazzante situazione per cui il ricorso alla procedura democratica possa dare luogo ad esiti giudicati come immorali o altrimenti deprecabili» si veda A. TESAURO, 2012: 4933.

## BIBLIOGRAFIA

- Andolfatto E. (2022), *Ancora sulle modifiche in peius della disciplina penitenziaria: tre nuove decisioni della Corte costituzionale*, in *Sistema penale*, p. 1.
- Bartoli R. (2016), *Il carcere come extrema ratio: una proposta concreta*, in *Dir. pen. cont.-riv. trim.*, 4, p. 1.
- Bellomia S. (1980), *Ordinamento penitenziario*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, Giuffrè.
- Bontempelli M. (2017), *Diritto alla rieducazione e libertà di non collaborazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 4, p. 1527.
- Chiavario M. (2020), *La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia che non merita inquadramenti unilaterali*, in *Osservatorio cost. AIC*, 1, p. 211 ss.
- Daga L. (1990), *Sistemi penitenziari*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, Giuffrè, p. 752 ss.
- Della Bella A. (2017), *Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieducazione*, in *Dir. pen. cont.*, 4, p. 1.
- Dolcini E. (2022), *L'ergastolo ostativo riformato in articulo mortis*, in *Sistema penale*, p. 1.
- Dolcini E. (2019), *La pena ai tempi del diritto penale illiberale*, in *Dir. pen. cont.*, p. 1.
- Dolcini E. (2021), *L'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: euforie, dissonanze, prospettive inquietanti*, in *Sistema penale*, p. 1.
- Dolcini E. (2018), *Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, in *Dir. pen. cont.*, 7-8, p. 146.
- Donini M. (2019), *Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius*, Modena, Mucchi.
- Eusebi L. (2017), *Ostativo del fine pena. Ostativo della prevenzione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 4, p. 1515.
- Fiandaca G. (2020), *Ergastolo ostativo e 41-bis ord. pen. L'interazione virtuosa tra giudici ordinari e Corte costituzionale*, in *Giustizia insieme*, p. 1.
- Fiorentin F. (2019), *Sicurezza e diritti fondamentali nella realtà del carcere: una coesistenza (im)possibile?*, in *Dir. pen. proc.*, 11, p. 1596.
- Flick G.M. (2018), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale fra speranza e delusione*, in *Cass. pen.*, 4, p. 1047.
- Galliani D.-Magi R. (2020), *Permesso premio e regime ostativo. La Corte costituzionale si è espressa, ora la parola passa ai giudici*, in *Quad. cost.*, 1, p. 134.
- Galliani D. (2017), *Una cinquina di problemi in materia di ergastolo ostativo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 4, p. 1522.
- Gatta G.L. (2017), *Ergastolo 'ostativo': profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale. Un dibattito*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 4, p. 1495.
- Giostra G. (2018), *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in *Dir. pen. cont.*, 4, p. 119.
- Insolera G. (2019), *Il populismo penale*, disponibile all'indirizzo [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), p. 1.
- Manes V. (2019), *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in *Questione giustizia*, 1, p. 99.
- Manes V. (2014), *Lo "sciame di precedenti" della Corte costituzionale sulle presunzioni in materia cautelare*, in *Dir. pen. proc.*, 4, p. 457.
- Manes V.-Napoleoni V. (2019), *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, Torino, Giappichelli.



- Mengozzi M. (2020), *Il meccanismo dell'ostatività alla sbarra. Un primo passo da Roma verso Strasburgo, con qualche inciampo e altra strada da percorrere*, in *Osservatorio cost. AIC*, p. 354.
- Morrone A. (2022), *La Consulta può evitare lo scontro sul decreto truffa sull'ergastolo ostativo*, in *Domani*.
- Neppi Modona G. (2017), *Ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 4, p. 1509.
- Padovani T. (2018), *Ergastolo in luogo della pena di morte: una eredità giacente*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, Giuffrè.
- Palazzo F. (2018), *Presente, futuro e futuribile della pena carceraria*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, Giuffrè.
- Palazzo F.-Viganò F. (2018), *Diritto penale. Una conversazione*, Bologna, Il Mulino.
- Pelissero M. (2018), *Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansiva della funzione rieducativa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 3, p. 1359.
- Pelissero M. (2016), *Gli stati generali sull'esecuzione penale: i problemi noti messi a nudo e la necessità di risposte di sistema*, in *Dir. pen. proc.*, 9, p. 1125.
- Pugiotto A. (2022), *Così la destra ha salvato l'ergastolo (e la Consulta)*, in *Il Riformista*.
- Pugiotto A. (2020), *Due decisioni radicali della Corte costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze nn. 253 e 263 del 2019*, in *Rivista AIC*, p. 1.
- Pugiotto A. (2018), *Il "blocco di costituzionalità" nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota all'inequivocabile sentenza n. 149/2018)*, in *Giur. cost.*, 4, p. 1646.
- Pugiotto A. (2017), *Tre telegrammi in tema di ergastolo ostativo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 4, p. 1518.
- Pugiotto A. (2014), *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in *ArchivioDPC*, p. 1.
- Risicato L. (2021), *L'incostituzionalità riluttante dell'ergastolo ostativo: alcune note a margine di Corte cost., ordinanza n. 97/2021*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, p. 653.
- Risicato L. (2015), *La pena perpetua tra crisi della finalità rieducativa e tradimento del senso di umanità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 3, p. 1238.
- Ruotolo M. (2022), *Riflessioni sul possibile "seguito" dell'ord. n. 97 del 2021 della Corte costituzionale*, in *Sistema penale*, p. 1.
- Ruotolo M. (2019), *Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale*, in *Sistema penale*, p. 1.
- Silvestri G. (2019), *Corte costituzionale, sovranità popolare e "tirannia della maggioranza"*, in *Questione giustizia*, 1, p. 1.
- Stella F. (2006), *La giustizia e le ingiustizie*, Bologna, Il Mulino.
- Talini S. (2018), *La valorizzazione dei termini "pena" al plurale e condannato al "singolare" anche in materia di ergastolo (a margine di Corte cost., sent. n. 149 del 2018)*, in *Giurcost.*, III, p. 505.
- Tesaro A. (2012), *Corte costituzionale, automatismi legislativi e bilanciamento in concreto: "giocando con le regole" a proposito di una recente sentenza in tema di perdita della potestà genitoriale e delitto di alterazione di stato*, in *Giur. cost.*, 6, p. 4909.
- Viganò F. (2019), *La tutela dei diritti fondamentali della persona tra Corti europee e giudici nazionali*, in *Quad. cost.*, 2, p. 481 ss.
- Violante L., *L'infausto riemergere del tipo di autore*, in *Questione giustizia*, 1, 2019, p. 101.



CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA

*Fini istituzionali e riordini amministrativi.  
Implicazioni e aporie*

RICCARDO TURRINI VITA

Direttore generale della formazione - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Corresponding author e-mail: [riccardo.turrinivita@giustizia.it](mailto:riccardo.turrinivita@giustizia.it)


**ABSTRACT**

*Il contributo dell'A. muove dalla divergenza sempre più vistosa fra il riconoscimento delle esigenze personali e strutturali dei detenuti (avvenuta negli ultimi 20 anni tanto nella produzione legislativa quanto nella giurisprudenza italiana e della Corte europea dei diritti umani) e l'efficacia delle amministrazioni chiamate a garantire le relative prestazioni. Egli ne ravvisa la causa prossima (soprattutto successiva al 2006) nella dislocazione di tali competenze fra molti enti ed organi estranei alla amministrazione penitenziaria. L'enfasi istituzionale sul momento del controllo in luogo dell'attenzione alla prestazione concreta ne è un aspetto e per l'A. si inserisce del moto internazionale di scivolamento verso il Richterstaat. Svolte alcune precisazioni sulla centralità del carcere nella esecuzione delle pene in Italia, che viene erroneamente ripetuta da molti degli interessati alla disciplina, l'A. ha quindi esaminato nel dettaglio i casi più vistosi di inadeguatezza dei mezzi umani e strumentali (offerta rieducativa, prestazioni sanitarie e psichiatriche, reclutamento del corpo dirigente) rispetto al bisogno esistente nei ristretti. Ha nondimeno ricordato alcune azioni di governo e di amministrazione che paiono invertire, almeno in parte, l'indirizzo lamentato.*

*The Author's contribution starts from the ever-growing gap between the acknowledgement of personal and structural needs of prisoners (which occurred in the two last decades, both in the law-making and in the case-law of Italy and of the European Court of Human Rights) and the effectiveness of the Administrations in charge of ensuring the relevant services. He identifies the close reason of said gap (mostly after 2006) in the assignment of those responsibilities to many bodies foreign to the Penitentiary Administration. The institutions' emphasis on the supervision instead of focusing on the concrete services provision is one aspect of it and, in the Author's view, integrates in the international movement that is drifting towards the Richterstaat. After some considerations about the core position of imprisonment within the system of enforcement of penalties in Italy, which is wrongly repeated by many persons interested in that matter, the Author analyses in detail the most striking cases of inadequacy of human and instrument resources (rehabilitation offer, healthcare and psychiatric provision, recruitment of managing staff) with respect to the inmates' needs. However, he mentioned some governmental and administrative actions which seem to reverse – partially, at least – the complained route above.*

**KEYWORDS**

*Prisoners, Penitentiary Administration, Inadequacy*



## 1.

Il convegno “*I confini della libertà*” ha voluto attraversare con ampiezza di spirito la vicenda della restrizione delle persone considerata da diverse prospettive.

La mia comunicazione si pone nella terza sessione che si occupa della carcerazione nel tempo presente, e tale collocazione del mio dire pare appropriata per più di una ragione. L’Amministrazione penitenziaria è, ovviamente, officiata dalla legge di dare esecuzione alla restrizione in carcere, sia precedente sia conseguente alla condanna. La sua azione si è concentrata sulla detenzione dopo la riforma del Ministero conseguita al regolamento del 2015: l’esecuzione penale esterna in Italia è infatti affidata al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

## 2.

Ho scelto l’oggetto della comunicazione in ragione dell’odierna posizione dominante nelle discipline penitenziaristiche.

Nella riflessione scientifica (come nel dibattito che potremmo più propriamente chiamare politico) infatti è vistosa la postura esigenziale: si esaminano soprattutto gli inadempimenti delle istituzioni, per definire il dovere della società e dello Stato o degli enti di varia natura, nei più diversi elementi della detenzione, ovvero il tempo, lo spazio, le circostanze ed i caratteri dei luoghi di esecuzione e della vita che vi si conduce.

La scelta della Costituzione italiana di delineare espressamente alcuni tratti delle pene costituisce la causa e la legittimazione di tale posizione intellettuale e morale. La specificazione dei principi (come anche, per la normativa sovranazionale, delle formule ampie della Convenzione europea dei diritti umani) dagli anni cinquanta ad oggi ha mostrato in filigrana, l’adesione a prospettive antropologiche divenute col tempo sempre più distanti dal pensiero dei redattori del testo costituzionale.

E’ stata notata anche l’applicazione delle parole della Costituzione ad ambiti trattati ed esclusi nei lavori della Costituente<sup>1</sup> quasi una ‘citazione accomodatizia’ (che si applica ad espressioni della Scrittura per argomentazioni dommatiche o liturgiche).

La definizione del significato del testo costituzionale (o anche legislativo ordinario, ma soprattutto costituzionale) secondo l’intendimento storico degli autori o secondo le accezioni possibili nel momento dell’interpretazione è proprio la questione che pone la c.d. *scuola originalistica* nella dottrina statunitense.

Il tema è oggi più di un tempo alla ribalta, soprattutto nei sistemi che hanno adottato costituzioni c.d. rigide e creato i tribunali delle leggi, e con essi una sede di produzione normativa (ovvero di coazione), diversa dalle sedi parlamentari.

È una circostanza storica che se trova il plauso dei costituzionalisti trova anche serie preoccupazioni di comparativisti e pubblicisti. Per l’Europa continentale, citerei Bernd Rüthers, *La rivoluzione clandestina dello Stato di diritto allo stato dei giudici*;<sup>2</sup> per il Regno



Unito, Jonathan (Lord) Sumption, *Law and the decline of Politics*.<sup>3</sup>

Questa dialettica ha una speciale incidenza nella materia affidata all'Amministrazione penitenziaria anche e specialmente in Italia, dove già dal secondo decennio successivo all'unità nazionale, si ebbe uno scivolamento dell'azione amministrativa verso la postura giudiziale e contenziosa.

### 3.

I fini istituzionali individuati dalle diverse fonti rilevanti, *in primis* il policromo testo dell'ordinamento penitenziario, sono perseguiti in qualche misura almeno dalla conferente normativa primaria e secondaria (e spesso negoziale) che crea, fa vivere, modifica l'amministrazione pubblica che si vede attribuire le relative responsabilità.

Diversamente, la produzione normativa che discende dal *dictum* della Corte costituzionale e, più casisticamente, dalla Corte di Strasburgo, crea un obbligo talora di non fare, più spesso di fare che non è però sostenuto da alcun plesso amministrativo o da una dotazione di bilancio.

Ne conseguono divergenze fra i fini altamente proclamati e la operosa attenzione che dovrebbe seguirne: il contributo odierno vorrebbe metterne in luce alcune più gravi, ponendo in esame il principio affermato nelle riforme (o nella giurisprudenza) e le scelte amministrative che si sono in realtà fatte.

Poniamoci dunque le questioni del c.d. sovraffollamento; della rieducazione che consegue all'indicazione del comma 3 dell'articolo 27 della Costituzione; della prestazione sanitaria che certamente segue la protezione data dall'art. 32 della Carta.

### 4.

L'esecuzione penale in carcere in Italia sarebbe, secondo la vulgata, eccessiva.

La tesi è sostenuta tanto in assoluto quanto in relazione alle condizioni dei luoghi di restrizione.

4.1. I pochi ma vivaci sostenitori della prima tesi<sup>4</sup> ritengono che le incriminazioni che minacciano le sanzioni detentive non rispondano alla realtà sociale presente, e che anzi una lettura appropriata del canone costituzionale dell'art. 27, comma 3, imporrebbe di preferire largamente sanzioni non detentive.

Tali posizioni hanno carattere di filosofia politica e non possono essere considerate dal punto di vista dall'Amministrazione.

Più interessanti sono le posizioni che adducono le innegabili difficoltà di assicurare significato e decenza all'esecuzione detentiva.

Anche in questo caso vanno, però, svolte alcune osservazioni.

Al primo maggio 2022, in Italia erano in esecuzione di pene detentive 34.621 persone. Le persone in espiazione pena non detentiva, al 15 aprile 2022, erano 41.961. Alla messa alla





prova processuale erano sottoposte 25.059 persone. Deve dirsi, perciò, che il ricorso alle misure e sanzioni di comunità già largamente primeggia nel sistema sanzionatorio italiano. È anche vero che (pur dopo tante variazioni legislative, dalla legge Simeone Saraceni almeno) le misure alternative in senso proprio, seguono un procedimento sinuoso: giudicato penale, titolo di esecuzione, sospensione o inizio di esecuzione, procedimento di sorveglianza, istruttoria amministrativa, ordinanza del giudice, presa in carico, ma in ciò seguono l'assetto della giustizia penale italiana.

D'altra parte la ripetute proposte di applicazione in sentenza della pena non detentiva andrebbero ricomposte con la formazione del giudicato su tale pena non detentiva e le difficoltà che ciò comporterebbe per il suo aggravamento, ché tale è ormai ritenuto dalla Corte costituzionale, oltre che dal senso comune.

Ad ogni buon conto, l'esecuzione penale italiana non è più centrata sul carcere: l'affermazione contraria può solo ritenersi erronea se non volutamente falsa. Ne segue che non è l'impianto sanzionatorio a incidere sull'affollamento.

4.2. Il tasso di carcerazione in Italia in assoluto e nel confronto con altri Stati europei lo dimostra.

Il Consiglio d'Europa nel documento Space per il 2019, riferisce che il numero di detenuti ogni 100.000 abitanti dello Stato di riferimento: era in Italia 96,00, in Francia 103,5; in Spagna 126,7; in Inghilterra e Galles 142,4.

Senza eccedere nella sottolineatura dell'attiva criminalità organizzata italiana ed oggi anche straniera (nigeriana, albanese, cinese) nel nostro Stato, e senza voler ritenere più lievi del vero le condizioni della Repubblica francese o del Regno di Spagna, appare evidente che la Repubblica italiana fa un uso parsimonioso della detenzione.

4.3. Possiamo ora esaminare le difficoltà propriamente amministrative: molte saranno subito riconosciute come comuni all'azione pubblica in generale, altre appariranno (e sono) più specifiche.

Al primo maggio 2022, erano dichiarati dal Ministero della giustizia 50.853 posti detenuti. Non è appropriato, perciò, parlare di sovraffollamento, essendo presenti 54.595 persone; è, però, vero che le camere di soggiorno (*vulgo*, celle) non sono egualmente presenti ed egualmente impegnate. Esiste, infatti, la necessità di fare negli istituti separazioni sanitarie e precauzionali (quelle disciplinari sono minime) ed è strutturale la chiusura di sezioni per lavori di manutenzione. Ben diversa è poi la pressione antropica che grava sugli stabilimenti metropolitani rispetto a quella delle province interne. Tali parametri di valutazione, accuratamente riferiti nella relazioni annuali del Garante nazionale delle persone private della libertà, devono essere seriamente considerati.

Esistono in Italia 189 stabilimenti penitenziari, anche se non tutti operanti per ragioni strutturali od anche per ritardi nelle loro dismissione formale. Vi sono poi 83 uffici locali di esecuzione penale esterna.



Dal confronto con gli Stati appena citati, può credersi che sarebbe proporzionata al fabbisogno una dotazione di circa 70.000 camere di detenzione, e dico camere e non posti perché sostengo che camere singole, dotate di servizi e di luce naturale, sono il primo presidio efficace della decenza di vita.

Come già testimoniava la *memoria* del 1831 estesa da Alexis de Tocqueville e Gustave de Beaumont per il ministro dell'interno, relativa alla missione di studio negli Stati Uniti (che fu occasione del famoso *De la démocratie en Amérique*), strettissima è la relazione fra forma dell'edificio penitenziario ed il regime penitenziario che si può introdurre.<sup>5</sup>

La costruzione di nuovi stabilimenti è, però, affidata al Ministero oggi detto delle infrastrutture, secondo regimi derogatori altalenanti, la manutenzione delle carceri e le variazioni negli edifici esistenti sono invece di competenza dell'Amministrazione penitenziaria.

Questa ripartizione non è l'assetto migliore. Storicamente, si ha evidenza che il tempo di competenza esclusiva del servizio edilizio della direzione generale delle carceri (allora al Ministero dell'Interno) è stato quello in cui la conoscenza dei bisogni e la correlata attuazione ebbero a produrre risultati in tempi contenuti.<sup>6</sup> Dovrà, ovviamente, ammettersi che si trattava di tempi in cui tutte le opere pubbliche procedevano più speditamente e in cui i requisiti tecnici erano assai minori: resta però inoppugnabile che i risultati perseguiti furono ottenuti.


La necessità di un congruo corpo tecnico specialistico per l'edilizia penitenziaria è dunque certa, così come è certo che infeconde si mostrano le commissioni che talora i Ministri *pro tempore* istituiscono.

Come per tutte le opere pubbliche, l'ordinamento frazionatissimo che esiste nella Repubblica produce i suoi effetti anche sulla realtà della detenzione: i Comuni contestano la costruzione di nuovi stabilimenti, ma si oppongono alla chiusura di quelli esistenti; il foro e la magistratura per comodità di accesso vogliono la permanenza di stabilimenti obsoleti, onerosi, malsani, purché nel centro città (si pensi alla circondariale *Regina Coeli* o alla omologa *San Vittore*); le ASL si preoccupano delle spese sanitarie, peculiari per i detenuti, che ricadono sui loro bilanci, etc..

L'effimera permanenza dei Governi nazionali, in materia che ultimamente risale al concerto dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture, come in molti altri ambiti, riapre poi spesso i procedimenti decisionali.

Ancora, la conformazione edilizia di uno stabilimento destinato al soggiorno durante il processo deve essere diversa da quella di uno stabilimento destinato alla esecuzione della pena. In questi ultimi, spazi ampi per luoghi di lavoro (officine, laboratori, tenute agricole) sono imprescindibili. Ciò dovrebbe incidere anche sulla collocazione, degli stabilimenti ma soprattutto sul tipo di edificazione.

Ora, per quel carattere opinabilmente serviente che la struttura penitenziaria assume in



Italia rispetto alla funzione giudiziaria, esistono ben 141 case circondariali e soltanto 50 case di reclusione. Talora, è vero, alcune minuscole case circondariali sono destinate a gruppi connotati di detenuti con particolari esigenze, ma crediamo appaia chiaro come tale vizio genetico sia soprattutto nello spirito degli amministratori.

4.4. La capacità di accoglienza delle carceri italiane è, dunque, un effettivo problema tanto per la difficoltà di provvedervi in modo sano e compiuto (profilo delle procedure per via delle competenze frazionate) quanto per la negazione filosofica dello stesso bisogno di una proporzionata capacità di accoglienza. Essa invece deve essere accresciuta.

Riprendiamo i dati offerti da Space 2019, che indicano quanti posti detenuti gli Stati del Consiglio d'Europa abbiano ogni centomila abitanti<sup>7</sup> e ci limitiamo agli Stati di popolazione prossima a quella italiana con sistemi penali non specialmente divergenti. In Italia è di 83,5; in Francia, 89,00; in Germania, 88,6; in Inghilterra e Galles, 146,5; in Spagna, 176,6.

## 5.

Diciamo ora della necessaria funzione di rieducazione della pena. L'ordinamento penitenziario italiano ha auspicata (anche prima del 1975, ma certamente in modo definitivo dopo) una vivace interazione fra la società civile e la popolazione ristretta, tanto da prevedere, considerando il sistema regionalistico che vige in Italia, organi misti per la formazione al lavoro, la definizione delle remunerazioni, e per impartire l'istruzione nei suoi vari gradi ai ristretti. A ciò accede l'azione di volontariato, molto antica nella società italiana data la sua matrice di opera di misericordia secondo la dottrina cattolica.

L'evidente differenza fra prestazioni contenute nel tempo (quali lezioni, tirocini, colloqui, giochi) e quelle dovute alle persone nel loro vivere in spazi chiusi e obbliganti imporrebbe (come per la conformazione degli spazi) che i servizi alla persona integrassero con un *quid pluris* la condizione di non libertà.

È questo il caso dell'azione di rieducazione, sia pure inteso nel senso di abilitazione sociale e non di correzione morale al quale è stata ricondotta dopo gli anni sessanta; nella vita reclusa, si coniuga con la possibilità di un tempo utile delle pene.

Consideriamo, rispetto a tale mandato costituzionale, le risorse umane deputate a tanto.

Al primo maggio 2022, su una dotazione organica di 4.789 unità delle c.d. «funzioni centrali» (ovvero impiegati civili dello Stato) nell'Amministrazione penitenziaria erano in servizio 3.498 persone, e nel ruolo dei «dirigenti di istituto penitenziario» (300 posti), erano presenti 231 funzionari.

Al quel comparto negoziale delle funzioni centrali, appartengono non solo le figure tecniche ed amministrative indispensabili per ogni gestione, ma anche i funzionari preparati per l'azione di trattamento rieducativo dei detenuti condannati, cioè gli educatori (oggi detti funzionari giuridico pedagogici) e per la presa in carico delle persone destinatarie di



sanzioni e misure di comunità (quasi esclusivamente gli assistenti sociali, oggi denominati funzionari della professionalità di servizio sociale).

Ora, per dire all'antica, dei 1.099 educatori previsti in organico, erano presenti nell'ufficio solo 769.

Per scrupolo, aggiungiamo che andrebbe considerato il personale sanitario e docente delle ASL e del Ministero della pubblica istruzione (o le agenzie locali di formazione professionale). Sia per la lacunosa cognizione che se ne ha, sia per l'incostanza si tratta di dati in realtà disponibili.

Crediamo facile comprendere che l'assetto professionale e le prestazioni di lavoro non possono essere esemplati sul modello generale dell'impiegato ministeriale. Le risorse umane applicate alla cura dei detenuti devono invece essere conformate a tale bisogno e selezionate di conseguenza, ma insieme il loro numero deve essere accresciuto imponendo insieme, come avviene in molti Stati, protocolli tecnici e un certo standard di intervento. Infatti, le presenze previste dalla dotazione organica degli educatori (*recte*, fgp) stanno diventando più consistenti per l'azione dell'operosa Direzione generale del personale attraverso i concorsi (anche se purtroppo semplificati) ma sono in assoluto inadeguate: si è visto che si tratta di '1.099 unità', previste mediamente lontane dalla effettiva prestazione di 36 ore di lavoro per settimana, che dovrebbero seguire personalmente quasi 38.000 persone in esecuzione pena dai profili umani sempre più complessi.

Le differenze retributive in questi anni hanno perfino spinto alcune associazioni di educatori a chiedere di essere aggregati come ruolo tecnico al Corpo di polizia penitenziaria.<sup>8</sup>

Questa eccentricità segnala il disagio e il disequilibrio che sono vissuti nelle strutture operative, e anche l'irrisolta tensione fra professionalità, anche se non più con la tensione ideologica degli anni Settanta e Ottanta.


Mentre gli Stati generali dibattevano e la maggioranza di Governo alle Camere della passata legislatura dissentiva dallo schema di decreto legislativo, presentato dal Ministro, l'enfasi trattamentale non impediva la riduzione dei funzionari giuridico-pedagogici, arrivando così a concentrare il 90% delle risorse umane nel Corpo di polizia penitenziaria (peraltro ridotto anch'esso): la dotazione della polizia penitenziaria è infatti sulla carta di 41.667 unità, quelle degli impiegati civili di 4789 persone.

Dunque, più si discute e si legifera sul mandato rieducativo, meno si provvede per concretamente svolgerlo, e anzi si riducono le risorse.

## 6.

Esaminiamo ora la vicenda del servizio sanitario che è fonte sia di contenzioso contro lo Stato, sia talora di procedimenti penali a titolo di colpa.

6.1 Nel 1999, sull'assunto dell'eguaglianza fra cittadini liberi e persone ristrette, si volle ricondurre il servizio di sanità penitenziaria che si avvaleva di personale medico e



infermieristico proprio (disciplinato da una legge *ad hoc* del 1970) al sistema sanitario nazionale.

La previsione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 fu volutamente non attuata dai Governi successivi per una più oggettiva valutazione delle esigenze e delle sperequazioni esistenti fra le Regioni.

Un mutato indirizzo riportò in considerazione la questione, e l'art. 2, comma 283 della legge finanziaria per il 2008 (l. 244/2007) stabilì l'assegnazione del servizio sanitario delle carceri al servizio sanitario nazionale. Il primo aprile 2018, il Governo, ormai dimissionario, emanò il regolamento sotto forma di DPCM per la cessione di materiale sanitario e spazi e per il transito del personale. Tale ulteriore operazione fu svolta con molta circospezione dalle Regioni, ultima la siciliana, che vollero essere assicurate del correlato transito delle relative partite di spesa di parte corrente: ciò richiese non pochi anni.

L'accordo Stato-Regioni Autonomie locali del 13 ottobre 2011 si riflette oggi nell'art. 11 dell'ordinamento penitenziario come novellato nel 2018.

6.2 Le vicende epidemiche hanno mostrato nel 2020 l'improbabilità di ogni azione omogenea fra le venti Regioni, e perfino nella stessa regione fra le singole ASL. Egualmente, da molti anni è impossibile ogni pianificazione del bisogno e del servizio per il circuito nazionale che è il solo rilevante per la realtà penitenziaria importante.

Non vogliamo asserire che il regime precedente offrisse sempre una migliore attenzione alle persone ma esso poteva, ove si fosse provveduto alla necessità umane e finanziarie, attuare una equa ripartizione e una opportuna pianificazione.

L'attingimento dai servizi ordinari delle ASL che segue alla progressiva quiescenza degli antichi «medici incaricati» conduce da tempo alla perdita delle specifiche nozioni epidemiologiche e antropologiche che si impongono per la gestione sanitaria e la stessa cura dei detenuti.<sup>9</sup>

L'analoga vicenda in Francia si è svolta con linearità perché il servizio sanitario è ampiamente amministrato da una direzione nazionale.<sup>10</sup>

Anche il Ministero della salute italiano ha il diretto governo di alcune strutture che erogano assistenza sanitaria<sup>11</sup> e ben potrebbe assumere la sanità penitenziaria.

Un servizio medico ispettivo sul rispetto degli standard sanitari ci sembra il minimo indispensabile nell'Amministrazione penitenziaria.

6.3. Più grave ancora è la situazione della malattia mentale e della sua terapia. Il trasferimento dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario al sistema regionale attraverso la creazione delle c.d. «residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza» (REMS),<sup>12</sup> ha prodotto gravissimi effetti segnalati già in tempo di riforma e ignorati politicamente.

Emergono:

a) il vizio remoto di non avere mai previsto organici proporzionati di medici ed





- infermieri negli ospedali psichiatrici giudiziari (in sigla OPG), lasciando quei gravi compiti al personale del Corpo, prima degli agenti di custodia poi della polizia penitenziaria;
- b) la protervia politica (consonante alla parsimonia delle Regioni) nel configurare una recettività nazionale frazionata per regioni e inferiore alla media storica delle presenze negli ospedali psichiatrici giudiziari;
- c) la dottrina penalistica (minoritaria ma pertinace, seppur mai accolta dal legislatore) ostile all'istituto delle misure di sicurezza;
- d) l'ideologia che ha conformato la psichiatria italiana dopo la soppressione dei manicomi civili;
- e) la cessazione dell'osservazione psichiatrica per i detenuti che si faceva negli OPG e che si dovrebbe fare oggi nelle case circondariali.<sup>13</sup>

Il risultato è che si hanno nel mese di maggio 2022, 641 persone da associare alle REMS di cui 39 trattenute in carcere, e difficilmente la possibilità di appropriate attenzioni.<sup>14</sup>

Dunque, alla declamazione contro l'indegnità dell'OPG è seguito il silenzio sull'indifferenza delle ASL e dei DSM nei confronti dei malati detenuti.

Delle recenti decisioni del giudice costituzionale su questi assetti conosciamo il tenore.


## 7.

Avere indicate le maggiori aporie potrebbe chiudere questo contributo. Come si voleva dimostrare, alla legge non ha tenuto dietro la predisposizione dello strumento amministrativo attuativo, vuoi nazionale, vuoi regionale. Insopportabile è divenuto l'assetto odierno e non solo per la sottrazione di competenze senza liberazione da responsabilità.

Molte altre implicazioni di scelte e di indecisioni dei tempi passati sono permanentemente presenti.

7.1 Il regolamento del Ministero del 2015 (per il vero, in qualche misura rettificato dal DPCM 22 aprile 2022) ha mortificata l'operatività sia centrale sia territoriale dell'Amministrazione penitenziaria, riducendo le sei direzioni generali a tre. Spicca il *monstrum* della Direzione generale del personale e delle risorse alla quale fa capo pressoché l'interezza dei processi di allocazione e gestione risorse umane e strumentali. Contemporanea è stata la compressione degli uffici delle singole direzioni generali nei quali sono ripartiti i procedimenti e dunque le competenze ed i processi di servizio.<sup>15</sup> Il nuovo regolamento del Ministero, separerà almeno la direzione generale del personale da quella delle risorse e dell'edilizia penitenziaria e potrà rimediare alla presente pesantezza.

7.2. La cooperazione costituzionalmente necessaria fra Amministrazione territoriale, Comuni e Regioni, è notoriamente essenziale per l'esecuzione della pena ed è stato accresciuto con la riforma del 2018. Però la riduzione da sedici a undici dei provveditorati (la Liguria unita al Piemonte e Val d'Aosta, l'Emilia Romagna alle Marche, il Lazio all'Abruzzo e Molise) rende ardua l'interlocuzione, e viepiù il confronto, con le autorità regionali.



7.3. Il corpo direttivo penitenziario non ha avuto nuove immissioni dal 1997-1998. Fino al 2020 i Governi, o meglio i numerosi Ministri della giustizia *pro tempore*, non si sono mai dati premura di stipulare gli accordi economici necessari per attuare il decreto legislativo 63/2006. Sono in sé negoziazioni ordinarie, ma sedici anni di inattività fanno concludere che ciò dipenda largamente dalle effimere direzioni del DAP e dal moderato interesse dei Ministri della giustizia, non di rado anzi da una loro voluta distanza.<sup>16</sup>

La Repubblica italiana, può concludersi, non ritiene necessaria la presenza effettiva di un direttore (civile) di un carcere, con buona pace delle molte raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul punto e delle vibrante proteste sul rischio (inesistente) di militarizzazione del carcere. Non è, infatti, possibile con 300 unità di organico attribuire un direttore e un vicedirettore ad ogni stabilimento.

L'immissione di consiglieri penitenziari nel settembre 2022 (che entreranno nel ruolo dirigenziale nell'autunno 2023) offre però una concreta speranza di ortopedia.

7.4. Sotto il profilo sistematico, l'assenza di un comparto penitenziario che comprenda tutti gli operatori dell'Istituzione è forse la causa remota del progressivo deperimento della vitalità progettuale e operativa dell'Amministrazione e delle sue funzioni, specialmente il trattamento e la rieducazione.

## 8.

Viene così in discorso la missione e l'imponenza del Corpo di polizia penitenziaria.

8.1. Con le sue 41.667 unità di organico (esistono però larghe vacanze di organico) il Corpo costituisce i nove decimi del plesso penitenziario, anche se non pochi di loro prestano il loro servizio in altri dipartimenti o amministrazioni.

8.2. Intorno alla conversione del Corpo degli agenti di custodia in Corpo di polizia, in seguito alla legge 15 dicembre 1990, n. 385, che ha recato con sé la dispendiosa acquisizione del regime di polizia civile, porghiamo due considerazioni.

La disponibilità di una forza armata per compiti di sicurezza e ordine è imprescindibile in una realtà coercitiva quale il carcere: essa esiste ovunque, anche se in misura e con statuti divergenti secondo i climi.

La forma di polizia in Italia fu a suo tempo scelta per migliorare lo statuto economico e civile degli agenti di custodia e seguì la *vague* anti militare che aveva condotto nel 1981 a riformare il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza unendo anche i funzionari civili (commissari, questori, etc.) nella Polizia di Stato.

Un corpo di polizia è però cosa diversa da una forza armata, e come suggerisce l'etimo di «polizia», esso tende ad immedesimarsi con le funzioni attribuite e ovviamente ad accrescerle.<sup>17</sup>

Nel dicembre 1990, non si volle riversare tutta l'amministrazione nel Corpo che fu lasciato privo di propri funzionari, proprio per confermare la priorità finalistica che il personale



direttivo civile significava.

Dopo il 2000, l'istituzione del ruolo dei funzionari portò a una nuova riflessione sulla presenza del Corpo nell'Amministrazione; esso, specie dopo il riordino delle carriere di polizia fatto nel 2017 e nel 2020, ha assunto caratteri strutturali che impongono reali riforme. Specialmente grave è che l'esistenza di funzionari di polizia penitenziaria (previsti dal 2000 ma presenti dal 2005, ed ormai in molti prossimi alla qualifica di primo dirigente) non abbia indotto a rivedere, come più volte si è sollecitato, il regolamento di servizio del Corpo che rimonta al d.p.r. 15 febbraio 1998 n. 82, ed è dunque costruito su un servizio di sicurezza in capo ad un ispettore<sup>18</sup> (*olim* maresciallo).

L'avvolgere un Corpo di polizia in una Amministrazione civile ha nel tempo garantito il recupero delle unità cessate, ma non ha dato all'Amministrazione quella speditezza che una dirigenza tecnica di polizia reca in genere con sé, con crescente irritazione degli interessati e di coloro anche esterni all'Amministrazione, che immaginano che tali risultati siano possibili.

## 9. Conclusioni

L'esecuzione penale in Italia (o la sua sostituzione processuale, per così dire) è già svolta più al di fuori che all'interno degli stabilimenti penitenziari.


I dati riferiti circa le risorse umane vedono l'assoluta prevalenza della funzione di custodia, sia rispetto al *probation and parole* sia rispetto alla stessa funzione di rieducazione e più largamente «di cura della persona» che è immanente alla pena, detentiva.

Non vogliamo, con ciò, affermare che vi sia un eccessivo numero di poliziotti penitenziari o che l'Amministrazione penitenziaria sia sovrabbondante. La frazionata rete di stabilimenti penitenziari impone di assicurare presenze e dunque unità del Corpo seppure contro i canoni di efficace uso delle risorse.<sup>19</sup>

Il regime di lavoro dei funzionari pedagogici ha però determinato, la povertà numerica della loro dotazione per l'impossibilità di sottrarli alla ripetuta falciatura dei ruoli delle c.d. «funzioni centrali». Il numero del resto era sempre stato calcolato con rapporti mediocri (1 educatore ogni 50 detenuti) ed oggi non appare diverso. Le vigorose assunzioni che si vanno compiendo (una volta scomputate le quiescenze) non potranno perciò modificare le proporzioni del rapporto sicurezza-trattamento.

Riconosciamo però che le assunzioni di dirigenti, di funzionari di tutti i ruoli penitenziari che si sono compiute negli ultimi due anni, potrebbero rinnovare, anche sotto il profilo della scienza amministrativa e dell'organizzazione, la vita dell'istituto penitenziario.

Fra le molte aporie segnalate, quest'ultima circostanza offre qualche luce di conforto.



## NOTE

- 1 Sulla necessità o contingenza della finalizzazione rieducativa è lo studio apparso in *Cassazione penale* nel 1991 (e oggi ripreso in *Temi di esecuzione penale*; dicembre 2021) di Giovanni Micali, *Il fondamento della pena e l'esegesi dell'art. 27 comma 3 della Costituzione*.
- 2 Modena, Mucchi, 2018.
- 3 *Reith Lecture* 2019.
- 4 Ricordiamo, ad esempio, lo studio di Manconi, Anastasia, Calderone, Resta, *Abolire il carcere*, Chiare lettere, 2015. Esiste anche un *Movimento No Prison*.
- 5 Alexis de Tocqueville, *Note sur le système pénitentiaire*, in *Oeuvres complètes*, Tome IV, Gallimard 1984: 52-65.
- 6 Varetti C.V. (1955): 5.
- 7 La migliore esposizione della questione è offerta dal saggio di A. Albano, A. Lorenzetti, F. Picozzi, *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema "irrisolvibile"*, Torino, Giappichelli, 2021.
- 8 Ottenendo come spesso accade anche una proposta di legge (D'Angelo e altri, AS 1754-XVIII Legislatura) con chiaro intento di *captatio benevolentiae*.
- 9 L'ipotetico coordinamento attribuito all'Amministrazione si riduce alla ricerca di posti nei reparti clinici adatti per cautele di sicurezza (si pensi agli anziani criminali sottoposti al regime del 41 bis) e per prestazioni terapeutiche sulle quali nulla può poi dire l'Amministrazione. Taluna magistratura si ostina poi nell'attribuire al direttore dello stabilimento e al personale di custodia responsabilità per omesse attenzioni terapeutiche (anche psichiatriche, talora) che in nessun modo possono essere ricondotte loro, giacché fanno capo al personale sanitario che è estraneo all'Amministrazione e alla sua linea gerarchica.
- 10 Il Ministero della solidarietà e della salute francese, contempla la direzione generale di sanità che opera attraverso le agenzie regionali di sanità (*arrêté* 23 dicembre 2019).
- 11 Facciamo riferimento ai Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale regionale marittimo e dell'aviazione civile (SASN) dipendenti dalla Direzione regionale della previdenza sanitaria.
- 12 Art. 3-ter, d.l. 22 dicembre 1011, n. 211, con modifiche successive introdotte dal d.l. 31 marzo 2014, n. 52 (poi legge 81/2014).
- 13 Nell'elaborazione del decreto delegato sotto il Ministro Orlando, era stata inserita la previsione di sezioni detentive a gestione intramuraria sanitaria (si potrebbe dire quasi delle cliniche interne ed autonome) che avrebbero potuto ovviare un poco al bisogno. Il sistema sanitario rifiutò tale responsabilità. La Ministra Cartabia ha rivolto qualche parola al tema, ma non ha dato alcun seguito.
- 14 Anche per questi casi non sono mancati procedimenti penali, non però in capo alle autorità sanitarie omissive.
- 15 Con il regolamento 2001 del Ministero (Fassino), il Dipartimento fu diviso in cinque Direzioni generali (personale e formazione, beni e servizi, detenuti e trattamento, bilancio e contabilità, esecuzione penale esterna) e fu conservato l'Istituto superiore di studi penitenziari. Tale figura si manterrà anche dopo la riforma della dirigenza penitenziaria (2005-2006 manterrà anche dopo la riforma della dirigenza penitenziaria (2005-2006), largamente inattuata per mancanza di fondi.
- 16 I celebrati *Stati generali dell'esecuzione penale* sotto il Guardasigilli Orlando, nella loro prima composizione non contemplavano direttori di istituto penitenziario: l'assenza fu rilevata con sorpresa dai magistrati di sorveglianza.
- 17 Si ponga mente al caso del Corpo della Guardia di finanza che da forza di polizia tributaria (senza esclusione di altri accertatori) è assunta a polizia economica finanziaria, espressione che potrebbe racchiudere l'intera vita sociale: cfr. D.lgs. 19 marzo 2001, n. 68 art. 2.
- 18 Questa postura civile nei confronti di un Corpo invece ad ordinamento militare emerge anche nella formazione e dalla selezione concorsuale. Rimanendo alla prima, i termini di riferimento con la



Polizia di Stato (si veda l'art. 6, del d.lgs. 443/92 per gli allievi agenti del Corpo e l'articolo 6-bis del d.p.r. 24 aprile 1982 n. 335 per gli allievi agenti di Polizia di Stato) sono stati troppe volte modificati in riduzione cedendo a facili pulsioni sindacali, e così derogando ad uno *standard* che inevitabilmente si riflette nella comparazione con gli altri corpi professionali e con le forze di polizia.

19 Ciò che, invece, emerge è che anche l'investimento in risorse di polizia penitenziaria è assicurato dall'appartenenza al c.d. comparto sicurezza, per la storica influenza delle funzioni *régalienn*e. Si può parlare però di forza di gravità di una grande massa, non di speciale attenzione al bisogno penitenziario, e ciò è provato dalla rarità delle misure di effettivo incremento specifico del Corpo a fronte di quelle routinarie per sostituzione del personale cessato a vario titolo. Ricordiamo negli ultimi venti anni non più di tre di tali interventi operativi e del terzo non siamo certi.

## BIBLIOGRAFIA

- Albano A., Lorenzetti A., Picozzi F. (2021), *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema irrisolvibile*, Torino, Giapichelli.
- Anastasia S., Calderone V., Manconi L., Resta F. (2015), *Abolire il carcere*, Milano, Chiarelettere.
- Dicey, A.V. (1982) *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Indianapolis, Libertyclassics (ma, London, 1885).
- Gallagher F. J. (1983) *Comparative Administrative law*, New York-London, s.e.
- Kelsen H. (1911), *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*, Tübingen.
- Idem (1959), *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, ed. Comunità.
- Montesquieu (De), De Secondat C. L. (1995), *De l'esprit des lois*, Paris, Gallimard.
- Micali G. (2021), *Il fondamento della pena e l'esegesi dell'art. 27 comma 3 della Costituzione* in *Temi di esecuzione penale*, Roma, Scuola di superiore della esecuzione penale.
- Paine T. (1971), *The rights of the man*, Harmondsworth, s.e.
- Ruthers B. (2018), *La rivoluzione clandestina: dallo Stato di diritto allo Stato dei giudici*, Modena, Mucchi.
- Sumption (Lord) J. (2019), *Law and decline of politics*, in *Reith Lecture*, London, BBC.
- Tocqueville (De) A. (1984), *Notes sur le système pénitentiaire*, in *Oeuvres complètes*, Tome IV, Paris, Gallimard.
- Varetti C.V. (1955), *Finanziamenti ed esecuzione delle opere edilizie*, in *Rassegna di studi penitenziari*, Roma, s.e.





DEL VISIBILE PARLARE

*Bresson, Becker, Audiard e la dimensione del carcere.  
Annotazioni su Un condamné à mort s'est échappé  
(1956), Le Trou (1960) e Un Prophète (2009)*

ROBERTO CHIESI

Centro Studi - Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna

Corresponding author e-mail: [roberto.chiesi@cineteca.bologna.it](mailto:roberto.chiesi@cineteca.bologna.it)


**ABSTRACT**

*Un condamné à mort s'est échappé or Le vent souffle où il veut (1956), di Robert Bresson, Le Trou (1960) di Jacques Becker e Un Prophète (2009) di Jacques Audiard, sono tre film in cui la dimensione della prigione non è un dispositivo narrativo al servizio di azioni straordinarie e avventurose, ma costituisce un universo in cui assistiamo alla radicalizzazione di alcune dinamiche umane, una forma di condensazione drammatica che rivela le qualità, i potenziali e le miserie degli esseri umani, grazie alle condizioni di coercizione e alla claustrofobia in cui i personaggi sono costretti a vivere.*

*Un condamné à mort s'est échappé or Le vent souffle où il veut (1956), by Robert Bresson, Le Trou (1960) by Jacques Becker and Un Prophète (2009) by Jacques Audiard, are three films where the prison dimension is not a narrative device at the service of striking and adventurous actions, but constitutes a universe where we witness the radicalization of some human dynamics, a form of dramatic condensation that it reveals the qualities, potentials and miseries of human beings, thanks to the conditions of coercion and the claustrophobia in which the characters are forced to live.*

**KEYWORDS**

*Space, Time, Condensation, Matter, Ellipses, Initiation, Subjectivity*




**U**n *condamné a mort s'est échappé* o *Le vent souffle ou il veut* (*Un condannato a morte è fuggito*, 1956), di Robert Bresson, *Le Trou* (*Il buco*, 1960) di Jacques Becker e *Un Prophète* (*Il profeta*, 2009) di Jacques Audiard, sono tre film dove la dimensione del carcere non è un dispositivo narrativo al servizio di azioni eclatanti e avventurose, d'effetto, ma costituisce un universo dove si assiste alla radicalizzazione di alcune dinamiche umane, ad una forma di drammatica condensazione che mette a nudo le qualità, le potenzialità e le miserie degli esseri umani, proprio grazie alle condizioni di coercizione e alla claustrofobia in cui i personaggi sono costretti a vivere.

Sono tre film molto diversi. I primi due sono accomunati dalla quasi contemporaneità e dal fatto di essere ispirati a vicende realmente accadute. L'esistenza di una storia reale – che nel caso del film di Becker aveva ispirato un fortunato romanzo di José Giovanni – è stato probabilmente un elemento che ha incoraggiato i due cineasti a misurarsi con una storia ambientata in un carcere perché la loro immaginazione poteva comunque basarsi sulla concretezza di elementi verosimili e testimoniati da chi aveva vissuto un'esperienza di questo genere. Che costituisce, in effetti, un'esperienza di frontiera, al limite fra l'umano e il disumano.

Questo è particolarmente vero nel caso di *Un condamné à mort s'est échappé* perché Bresson si è basato su una vicenda accaduta durante l'Occupazione nazista della Francia – la storia del sottotenente e resistente francese André Devigny (1916-1999) che aveva rievocato la propria esperienza bellica nel breve racconto *Récit d'une evasion*, pubblicato in “Le figaro littéraire” il 2 e il 27 novembre 1954, e dopo l'uscita del film pubblicò un diario: condannato a morte dai nazisti nel 1943, evase nella notte fra il 24 e il 25 agosto dal forte di Montluc qualche ora prima dell'esecuzione. Bresson gli attribuì il nome di Fontaine e eliminò il racconto di Devigny successivo all'evasione (la nuova cattura, la nuova fuga, il tradimento di un compagno), quindi il film si concentra sulla drammatica esperienza di un'ingiusta carcerazione e, anzi, la sua prigionia costituisce soltanto il preludio alla condanna a morte che, come evidenzia il titolo, incombe sul suo destino.

Bresson evita di rivelare gli ambienti fisici della reclusione nella loro integralità: lo «spazio ha anch'esso una dimensione soggettiva, la cella, il cortile, il lavatoio non si vedono mai interamente; i mutamenti interno-esterno hanno un significato riferito al protagonista: l'interno visto dall'esterno (Fontaine e Blanchet alla finestra della cella), l'esterno dall'interno (l'automobile, all'inizio)».<sup>1</sup>

Bresson epura sia lo spazio che l'azione, operando nel film un'estrema condensazione che ha l'effetto di conferire agli atti di Fontaine un carattere assoluto: ogni sua azione non è soltanto calata in una nuda fisicità ma è anche l'immediata concretizzazione del suo pensiero. Un pensiero ossessivamente ed esclusivamente inteso alla fuga da quello spazio di coercizione e che deve escogitare le soluzioni pratiche per vincere la resistenza della materia attraverso la manualità, le sue mani che si servono di cucchiaini trasformati in taglierini, lenzuola in corde e così via:



On nous a sevré d'une première évasion spectaculaire et de la brutalité des gardes, non par l'amour d'une litote qui n'est chez certains qu'une forme déguisée de l'hyperbole, mais parce que cela est étranger au sujet qui nous occupe. De même, refuse-t-on de nous dévoiler l'âme. Il n'est question que de technique et la plus humble: convertir en outils, en instruments d'évasion les objets usuels. Combat plus prosaïque que celui du curé d'Ambricourt. Mais la matière se modèle avec autant d'égards sinon plus de difficultés que l'âme. Ce qui compte, c'est la précision respectueuse du geste, la beauté de l'homme au travail. (...)

[Bresson] introduit dans son œuvre une tension qui est celle du rythme ordinaire de la vie et ne doit rien aux schémas dramatiques en usage. Il remplit minutieusement un temps que d'autres ne veulent gonfler que d'attente: chaque instant est plein, et si l'idée d'ennui est étrangère à quiconque, c'est bien à notre prisonnier qui ignore le jour de son exécution comme celui de son évasion, dont l'heure s'éloigne à mesure qu'il consolide ses préparatifs.<sup>2</sup>

La tensione «del ritmo ordinario della vita» che, come scrive Rohmer, Bresson mostra nel film, deriva un'intensità più accentuata dal fatto che il protagonista compie quegli atti nella reclusione del carcere, quindi in una dimensione coatta, imposta da altri individui, dove si instaura una diversa quotidianità, cadenzata da una serie di rituali precisi (quelli stabiliti dalla legge della prigione e quei pochi furtivamente attuati da Fontaine) e sempre sottomessa all'angoscia.

### **Vincere la materia**

L'elemento che accomuna il film di Bresson e quello di Becker, è proprio il progetto dell'intelligenza umana concentrata in tutte le sue qualità ed energie a vincere la materialità di oggetti che non erano stati concepiti come strumenti di fuga ma vengono accuratamente plasmati, manipolati, modellati per questo unico scopo.

Sia nel film di Bresson che in quello di Becker, quindi, le azioni umane, legate anzitutto alle mani, all'opera delle mani, alla fatica delle dita, devono reificare un disegno razionale che esiste soltanto nella testa, nel ragionamento, nel calcolo dei prigionieri. Anche nel film di Becker, come in quelli di Bresson e Audiard, la corporalità è la componente essenziale ma è la reificazione dell'intelligenza e della personalità degli uomini che si servono delle risorse del proprio corpo:

C'est en effet un film d'obstiné. D'obstiné qui a raison. C'est le choix d'un homme qui n'aime pas la facilité, qui n'a jamais suivi sa pente qu'en remontant. Il fut des films qui se passent essentiellement dans une prison jouèrent sur le spectacle de la violence, de la mutinerie. D'autres que Becker auraient joué intellectuellement sur le huis-clos et l'enfer. Becker s'est enfermé avec ses cinq personnages dans une cellule et a construit son film sur cinq visages et sur cinq épaules qui frappent. Ils font leur acte. C'est la mise en scène la plus rigoureuse de Becker, et dans sa rigueur austère, la plus fascinante. Avec *Le Trou* Becker renonçait de plus en plus à la sacro-sainte histoire. Des types veulent s'évader. Rien avant, rien après. On creuse, on frappe, et ça rate. C'est tout.<sup>3</sup>



In *Un condamné a mort s'est échappé* il processo di conversione della materia in strumenti di fuga ha un'evidenza maggiore perché il protagonista è un uomo solo, che rischia la vita e che può contare soltanto, inizialmente, sul minimo apporto datogli dai prigionieri durante l'ora d'aria e soprattutto sull'aiuto determinante del giovane Jost, che viene chiuso nella sua stessa cella nell'ultima parte del film. Fontaine inizialmente lo guarda con diffidenza, teme che possa essere una spia, cerca di fare a meno di lui ma nel momento decisivo in cui passano all'azione, si rende conto che senza Jost non sarebbe mai riuscito a fuggire, perché senza di lui non avrebbe potuto superare un muro troppo alto.

Un altro elemento che accomuna il film di Bresson a quello di Becker è l'uso dell'ellissi: celare allo sguardo dello spettatore gli eventi eclatanti, obbligare lo spettatore ad immaginarseli. È una scelta non solo estetica ma etica: rifiutare lo spettacolo della violenza che peraltro, se immaginata, risulta ancora più atroce perché lo spettatore può “vedere” ogni sorta di brutalità nella propria fantasia.


Così, non vediamo quando Fontaine viene massacrato di botte dai nazisti dopo il tentativo di fuga dall'automobile nella prima sequenza del film e non vediamo l'atto omicida compiuto contro la guardia nazista, durante la fuga. La stessa presenza dei nazisti, peraltro, è ridotta soprattutto ai rumori, proprio per rendere più pervasiva e incombente la minaccia che rappresentano.

Becker invece non mostra il momento della delazione da parte di Claude Gaspard durante il colloquio con il direttore del carcere: in questo caso non è tanto per creare suspense che il regista cela il momento del tradimento ma per accrescere il mistero di questo atto in contraddizione con quella che sembra un'attitudine di leale amicizia da parte del giovane nei confronti dei suoi quattro compagni di cella, Roland Darban, Manu Borrelli, Vosselin detto Monseigneur e Géo Cassid, detto Jo.

Le contraddizioni degli individui sono un tema centrale della poetica di Becker che ricorre ad una ellissi per sottolineare il comportamento enigmatico di un uomo che compie un atto odioso forse non realizzandone all'inizio la gravità, oppure illudendosi di un'impunità che invece viene immediatamente smascherata e che avrebbe potuto costargli molto cara. La figura del traditore è del resto ricorrente nel cinema di Becker:

Ce personnage du traître, aux résonances à la fois socio-historiques (la collaboration) et religieuses (Judas), qui fait basculer l'aventure collective et fraternelle dans la tragédie, est omniprésent dans l'œuvre de Becker. Tonkin dans *Goupi Mains Rouges*, Leca dans *Casque d'or* et Angelo dans *Touchez pas au grisbi*. Mais à la différence des traîtres des ses films précédents, plus ou moins présentés sous un aspect négatif, Becker surprend le spectateur en faisant de Gaspard un personnage plutôt sympathique jusqu'au coup de théâtre final”.<sup>4</sup>

Il comportamento di Fontaine nel film di Bresson, invece, man mano che la sua prigionia prosegue, rivela una determinazione assoluta: egli non può non credere nella possibilità



di fuggire perché è confortato dai progressi che ottiene sugli oggetti, dal fatto che riesce a usarli per il suo piano ma anche perché non ha nulla da perdere: l'unica alternativa che ha davanti è la morte.

Nel caso di Gaspard, invece, l'esperienza carceraria fa improvvisamente affiorare la debolezza della sua indole, la sua doppiezza, la sua ambiguità. Forse egli tradisce gli amici perché viene smascherato e soggiogato dall'intuito, dall'intelligenza del direttore del carcere, un'intelligenza e una sagacia da cui non è in grado di difendersi. Il tradimento diviene così la verifica ultima della sua natura incerta e debole.

Una dimensione fondamentale in entrambi i film è il tempo. Il tempo che è insieme indeterminato e smisurato, nella solitudine della cella di Fontaine come in quella dei quattro uomini di Becker, ma può diventare pericolosamente circoscritto.

Il protagonista del film di Bresson ha sfruttato il tempo fino all'osso, usando ogni istante di quella infinita, alienante, abbruttente solitudine, per manipolare gli oggetti ad un piano di fuga e studiarlo, millimetrarlo in ogni dettaglio. Ma ad un certo punto, quando viene definita la data della sua esecuzione, non ha più tempo e deve agire nell'urgenza spasmodica. Il tempo, dacché sembrava essere infinito, si riduce a poche ore e lo obbliga all'azione o ad accettare la morte.

Nel film di Bresson la lotta del prigioniero contro il tempo e gli oggetti assume anche un senso religioso: è la lotta di un giusto contro l'ingiustizia che lo vorrebbe condannare a morte. Ma più della dimensione religiosa è quella umana a prevalere nel film: l'intelligenza, la determinazione e la manualità di Fontaine sono l'espressione più pura della sua umanità, della forza individuale di chi, salvando se stesso, impedisce al tempo stesso che venga commessa un'ingiustizia.

Il carcere, per lui, diviene paradossalmente anche lo spazio di un'iniziazione drammatica e dolorosa alla vita, perché non aveva mai dovuto affrontare un'esperienza del genere, che ha un valore salvifico ma che è continuamente esposta al pericolo di fallire. È lo spazio di un'iniziazione perché Fontaine apprende ad avere fiducia nel prossimo, in un ragazzo selvatico diverso da lui in tutto e per tutto, ma col quale finisce per condividere la solidarietà della situazione in cui si trovano. È significativo il fatto che Jost sia un individuo che non ha nulla in comune con Fontaine, né l'età, né la classe sociale, né altro.

### **Lo spazio del carcere come studio di caratteri**

Nel film di Becker, come si è detto, è una piccola comunità di carcerati a intraprendere un piano di evasione, una comunità al cui interno arriva un intruso, Gaspard appunto, collocato dalle autorità del carcere, che proprio quando sembra essersi ormai unito profondamente agli altri, li tradisce. Quindi, in un certo senso, *Le Trou* racconta una storia opposta e contraria a quella del *Un condamné a mort s'est échappé* e non soltanto perché il piano di evasione, a differenza che nel film di Bresson, fallisce. Lo spazio del carcere è





per Becker il teatro di uno studio di caratteri che vengono rivelati proprio dallo stato di coercizione che devono affrontare e dalla volontà che li accomuna di ribellarsi a quella punizione per fuggire.

Nel *Trou* lo spazio sottostante le celle, i cunicoli delle fogne, esplorate e percorse da alcuni detenuti per cercare la via di fuga, diviene un luogo intermedio fra la claustrofobia di quelle minuscole stanze che devono dividere in cinque e la libertà, che si apre al di là. Uno spazio dove scavare a turno, dove lavorare accanitamente per aprire la strada al passaggio dei corpi. Il regista ha richiesto delle soluzioni anticonvenzionali allo scenografo Rino Mondellini e al direttore della fotografia Ghislain Cloquet e all'operatore Gilbert Chain. Il primo

devra (...) remplacer les plaques du sol de la prison, jugées par le cinéaste trop faciles à briser, par de véritables plaques de ciment, plus dures. C'est pourquoi la séquence où les prisonniers creusent pendant plus de trois minutes le sol de la prison a cet accent étonnant de vérité: la sueur, la fatigue des corps, visibles sur l'écran, n'auraient évidemment pas été les mêmes avec un sol en carton-pâte.<sup>5</sup>

L'operatore Chain, da parte sua, ha testimoniato che

Ce film a été très difficile à tourner, à cause de l'étroitesse du décor de la prison, même si celui-ci était mobile. Becker me demandait d'évoluer dans un espace très étroit, homogène (...) ce qui nous obligeait à travailler avec un objectif entre le 32 et le 40 mm. (...) Et même si on ne les voit pas (...) on était toujours sur rail et il fallait beaucoup de gymnastique pour suivre les personnages dans la cellule. Même pour les panoramiques courts, il fallait se tordre pour le réaliser.<sup>6</sup>

Mentre racconta una storia di amicizia e solidarietà, Becker, invece, crea le premesse per il rovesciamento delle azioni e delle parole con la cesura del tradimento: è questo atto a imprimere il significato al film e al tempo stesso a rendere irrisorio il lavoro pazientemente e ossessivamente compiuto dai carcerati: con le sue parole, con poche parole dette al direttore nei minuti del loro colloquio, Gaspard vanifica non soltanto l'intera impresa e gli sforzi sovrumani che è costata, ma anche l'ideale, il sentimento dell'amicizia e della complicità che sono cresciute e che hanno unito questi uomini.

Becker rende magistralmente la disillusione feroce di quella scoperta quando mostra i carcerati costretti dalle guardie a rimanere in mutande con i volti girati verso il muro. Volti e sguardi che ora mostrano un odio irreversibile verso il traditore, verso chi ha rotto il patto di fiducia e amicizia che era uno dei pochi valori assoluti ad essere rispettato nella dimensione del carcere.

### **L'iniziazione in prigione**

*Un Prophète* è una storia d'iniziazione in misura ancora più accentuata del film di Bresson perché il protagonista, Malik El Djebena, è un ragazzo di diciannove anni, gettato in carcere



perché ha aggredito una guardia. All'inizio, infatti, appare completamente disadattato non soltanto rispetto al mondo in cui è precipitato ma si può presumere anche rispetto alla normalità. Infatti si apprende che la sua storia è segnata dalla miseria, come quella di molte famiglie di immigrati arabi in Francia. Audiard evoca la condizione del ragazzo ricorrendo nelle prime sequenze al buio, all'oscurità dove risuonano soltanto rumori metallici, inquietanti. Ma in effetti fra il carcere e il mondo esterno, come si vedrà quando gli sarà concessa la libera uscita, non sembra esistere una sostanziale differenza e Audiard uniforma i due spazi.

La dimensione soggettiva, che ad intermittenze subentra a quella oggettiva, è una cifra stilistica del cinema di Jacques Audiard, che induce lo spettatore ad un'empatia con la diversità fisica (la parziale sordità di Carla in *Sur mes lèvres (Sulle mie labbra, 2001)*, o psicologica dei suoi personaggi (la nevrosi per una vocazione mancata, sofferta dal Thomas di *De battre mon coeur s'est arrêté (Tutti i battiti del mio cuore, 2005)*).

A differenza di Fontaine e dei cinque detenuti del *Trou*, Malik è privo di un'effettiva identità, è un io in divenire che quindi verrà plasmato dal carcere. Come ha dichiarato lo stesso Audiard: «Sono partito da un personaggio senza identità all'inizio, con la questione: «che cosa significa non avere una storia e scriverne una?» Ma è vero che Malik è il prodotto di circostanze che attraversano la sua vita. È un personaggio che si costruisce in diretta».<sup>7</sup>

Il soggetto deriva dallo sceneggiatore Abdel Raouf Dafri, già autore del dittico che Jean-François Richet ha dedicato ad un celebre criminale del dopoguerra, *Mesrine - L'instinct de mort (Nemico pubblico, 2008)* e *Mesrine - L'ennemi public n° 1 (L'ora della fuga, 2008)*.

Nel 2004, Dafri aveva scritto un copione con Nicolas Peuffaillit, ma la loro storia si svolgeva solo parzialmente in carcere. Significativamente, Audiard, invece, ha voluto che la maggior parte dell'azione avvenisse in quell'universo chiuso. Ha addirittura fatto costruire allo scenografo Maurice Barthélemy una vera prigione in ferro e mattoni sfruttando gli ambienti di una fabbrica abbandonata a Joinville, nella regione parigina. Questa scelta ha condizionato anche le inquadrature, in parte realizzate con macchina a mano e focali corte, strette sui volti, i corpi e gli ambienti, accentuando così il carattere claustrofobico e fisico del film. Inoltre, nella primitiva sceneggiatura, Malik entrava in scena dopo che il racconto era già iniziato da tempo e aveva il carattere di uno spietato ed esperto assassino, mentre Audiard e il suo sceneggiatore Thomas Bidegain raccontano il suo romanzo di formazione. Grazie alle drammatiche esperienze che vivrà in carcere, Malik diviene «un profeta», ossia, ironicamente, un nuovo prototipo o modello di individuo (Audiard aveva volutamente scartato l'articolo determinativo ma è stato tradito dai distributori nostrani). Incarna quel mondo di esclusi, reietti, emarginati che derivano la forza dalla propria disperazione e finiscono per prendere il sopravvento sulla vecchia casta occidentale. Sono due immagini, forti e semplici, che condensano questo processo: gli arabi, ormai i più numerosi del carcere, che alla fine del film occupano lo spazio del cortile soltanto con la loro presenza



fisica; le automobili di grossa cilindrata che, come un eloquente e sinistro corteo silenzioso, precedono Malik mentre esce di prigione.

L'iniziazione alla vita di Malik inizia con il furto delle scarpe e il pestaggio che subisce da altri due detenuti, perché, in quanto arabo, viene emarginato a priori. Nella doccia riceve le *avance* dall'arabo Reyeb, che Malik rifiuta. Ma è proprio il fatto di avere attirato il desiderio di Reyeb - che a breve deporrà contro i corsi ad un processo - a suggerire a César Luciani l'idea di poter uccidere il pericoloso testimone usando l'esca del sesso e un detenuto estraneo al proprio clan. La seconda, drammatica tappa della sua iniziazione è la scoperta che la tutela delle guardie è irrisoria di fronte al potere e alla corruzione esercitati da Luciani: quando Malik chiama il caposorvegliante, irrompono i corsi a picchiarlo nella sua stessa cella. Per poter sopravvivere, il giovane deve quindi accettare il patto col diavolo e diventare un assassino.


La scena dell'omicidio avviene in tempo reale ed è al tempo stesso l'atto della sua iniziazione al crimine. Malik tradisce la propria parola e tradisce un connazionale. Il tradimento diviene quindi una tappa fondamentale della sua iniziazione alla vita adulta e infatti, rispetto al film di Becker, non si colloca alla fine ma nella prima parte del film.

L'omicidio viene messo in scena in una forma di violenta corporalità, belluina, spasmodica ma al tempo stesso Audiard mostra come, una volta usato il proprio corpo, Malik faccia intervenire la ragione, il calcolo ed eviti accuratamente di lasciare tracce. Il giovane arabo diviene così il servo di Luciani ma anche il suo protetto. Nella sua ombra può crescere.

Il percorso del giovane arabo per costruirsi un proprio potere è disegnato da una lunga serie di umiliazioni e di connivenze accettate fingendo di assecondare la volontà del padrone. César, del resto, si accorge dell'astuzia del suo servo ma ne ha sempre più bisogno e soprattutto ne sottovaluta l'odio e l'intelligenza. In questo percorso, si rivela la razionalità calcolatrice di Malik, che assorbe ogni mortificazione come un investimento a lungo termine, reprimendo i propri sentimenti. Lo spazio del carcere diviene quindi un teatro di dissimulazione e, al contempo, di crescita nella finzione. L'iniziazione passa anche attraverso l'emulazione gestuale: ripete, con l'amico e complice Ryad, un gesto violento (uno schiaffo) che Luciani aveva usato nei suoi confronti. Ma, a differenza di César, Malik non vuole intimidire l'amico, bensì ingannare i corsi.

Questa dialettica di sopraffazione e finzione, di sottomissione e ipocrisia, è il cuore del film. Il 'diavolo' Luciani è un'entità di potere cui Malik soggiace per succhiarne quella linfa di esperienze, contatti e occasioni che lo cambierà in un altro uomo. Durante la prima missione, Malik scopre che il clan dei marsigliesi è costituito da arabi e non da marsigliesi: il mondo esterno è mutato e Luciani pagherà le spese del suo isolamento.

Al tempo stesso, però, il rapporto Malik-César è anche un perverso rapporto padre-figlio, un motivo prediletto da Audiard che l'aveva già raccontato in *Regarde les hommes tomber* e *Tutti i battiti del mio cuore*, sempre nella variante perversa della relazione servo-padrone.



Mentre Malik gradatamente si impossessa della realtà e dei segreti per comandarla e dirigerla, César la perde sempre di più. Lo sguardo ansioso e imperativo con cui, nella penultima sequenza, ordina a Malik di sedersi accanto a lui, come se fosse un cane, conferma che non ha mai compreso fino in fondo chi fosse veramente il suo servo e forse inizia a capirlo soltanto nel momento in cui viene gettato nella polvere come un vecchio impotente dagli arabi comandati da Malik.

Ma Malik non è del tutto cinico. Audiard svela l'intimità della sua coscienza, svelando come egli sia continuamente visitato dalle visioni oniriche della sua vittima Reyeb, che appare nella sua cella come il fantasma di un rimorso. Se, nei primi incubi, Malik ingaggia un furioso corpo a corpo con lo spettro, quasi adombrando la lotta di un furioso coito omosessuale, alla fine impara a convivere con quel fantasma e le forme che assume – le fiamme che bruciano dentro le sue ferite o il fumo che esala dalla gola squarciata. La figura di Reyeb, convertita in spettro, consente a Audiard di insinuare un'altra dimensione nel suo racconto:

*Cela découle du cheminement de deux scénaristes qui, sur un tel film, vont se poser la question du genre et à quelle condition il restera possible, confie le cinéaste. Le fantôme de Reyeb vient de là, il nous permet de passer à un niveau de fantaisie qui nous aide à libérer le récit. Grâce à lui, on peut également invoquer le soufisme, les derviches et amener une autre dimension scénaristique.<sup>8</sup>*

Le sequenze dei sogni «liberano il racconto», perché aggiungono una prospettiva ulteriore alla narrazione e ampliano di una prospettiva interiore la rappresentazione della realtà del personaggio. Una realtà che è costituita non soltanto dalla vita diurna e cosciente ma anche da quella notturna e inconscia, dove si svelano le fragilità e i rimorsi.

**NOTE**

- 1 Tinazzi 1976: 82-83.
- 2 Rohmer 1956.
- 3 Gilson 1967: 206.
- 4 Naumann 2001: 81.
- 5 Ivi: 82.
- 6 *Ibidem.*
- 7 Kaganski 2009: 30.
- 8 Audiard 2009.

**BIBLIOGRAFIA**

- Audiard J. (2009), *Un Prophète*, pressbook del film, UGC distribution.
- Gilson R. (1967), *Becker*, in AA. VV., *Anthologie du cinéma*, Tome II, L'Avant-scène – C.I.B., Paris.
- Kaganski S. (2009), *Jacques Audiard au pied des murs*, intervista a c. di S. Kaganski, «les inrockuptibles», n. 717, 25-31 agosto.
- Naumann C. (2001), *Jacques Becker*, Durante – BiFi – Bibliothèque du film, Paris.
- Rohmer E. (1956), *Le miracle des objets*, «Cahiers du cinéma», n. 65, dicembre.
- Tinazzi G. (1976), *Il cinema di Robert Bresson*, Marsilio, Venezia.







VIANDANTE TRA I LIBRI

*Da biblioteca a laboratorio digitale:  
cenni di un viaggio nel fondo Piero Camporesi*

ALESSANDRA DI TELLA

Alma Mater Studiorum-Università Di Bologna

Corresponding author e-mail: [alessandra.ditella2@unibo.it](mailto:alessandra.ditella2@unibo.it)


**ABSTRACT**

*Il contributo prende in esame il lavoro di digitalizzazione di una parte del fondo Piero Camporesi, fornendo un quadro generale del flusso di lavoro, dall'acquisizione digitale alla pubblicazione sulla Digital Library del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica. Si dà conto delle scelte metodologiche sottostanti all'intero processo e di alcune questioni legate alla valorizzazione del patrimonio digitale ottenuto. In questa cornice, l'indagine si focalizza sui libri rari e antichi dello studioso: attraverso l'esplorazione dei volumi della biblioteca, si forniscono spunti e suggestioni tematiche, utili per ulteriori analisi e approfondimenti.*

*The article examines the digitization of a part of the Piero Camporesi collection, providing a general overview of the workflow, from digital acquisition to publication in the Digital Library of the Department of Classical Philology and Italian Studies. The methodological choices underlying the entire process and some issues related to the enhancement of the digital heritage obtained are taken into account. In this framework, the focus is on the scholar's rare and ancient books: through the exploration of the library volumes, thematic ideas and suggestions are provided, useful for further analyzes and insights.*

**KEYWORDS**

*Digitization, Library Heritage, Thematic Routes, Digital Use, Piero Camporesi Collection*



## La Digitalizzazione del fondo in pillole

La digitalizzazione del fondo Piero Camporesi è cominciata nel 2020, e tuttora viene portata avanti, ad opera del Laboratorio Analogico Digitale (AD Lab)<sup>1</sup> del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica (FICLIT) dell'Università di Bologna. La biblioteca di Camporesi è stata una delle prime collezioni sottoposte a digitalizzazione dal FICLIT; motivo per cui si è legata indissolubilmente alla storia stessa di AD Lab, che sui libri camporesiani ha sperimentato (prima) e strutturato (poi) gran parte del suo *know-how*. La ricchezza della collezione Camporesi, che offre un'incredibile varietà di temi, formati, tradizioni editoriali, provenienze geografiche, epoche ecc., rappresenta infatti un terreno estremamente fertile per l'implementazione di un *workflow* di digitalizzazione. Il processo ha dato vita, in questi anni, a proficui dialoghi e inaspettate interazioni tra il laboratorio, il Centro Studi Piero Camporesi<sup>2</sup> e la Biblioteca Umanistica 'Ezio Raimondi',<sup>3</sup> in cui il fondo è contenuto.<sup>4</sup>

Cosa prevede, concretamente, la digitalizzazione di un fondo - o meglio, di una sua parte -<sup>5</sup> come quello in questione? Per fornire una cornice di contesto, senza nessuna pretesa di esaustività,<sup>6</sup> si può dividere l'intero processo in tre fasi:

### - *L'acquisizione digitale*

La prima fase è cominciata con l'attribuzione della priorità di digitalizzazione che, nel caso del fondo Camporesi, è stata assegnata ai libri rari e antichi. Considerando che il fondo contiene circa 20.000 volumi a stampa, di cui un incunabolo, un centinaio di cinquecentine e diverse centinaia di volumi stampati nel '600 e nel '700, il lavoro di digitalizzazione riveste un'importanza primaria per questioni di interesse culturale e scientifico, di accesso ai materiali e di rallentamento del deterioramento dei volumi dovuto alla consultazione manuale da parte degli utenti. Una volta stabilito il criterio e selezionati i primi volumi, questi sono stati scansionati in laboratorio con scanner in grado di produrre immagini ad alta risoluzione. Poiché ogni libro rappresenta un oggetto a sé, con determinate specificità legate al formato, allo stato di conservazione, agli inchiostri delle postille e ad altre numerose variabili, il primo e fondamentale passo verso la scansione è rappresentato dalla scelta della macchina. Alcuni volumi (ad esempio l'incunabolo *Commentarii a Philippo Beroaldo conditi in Asinum Aureum Lucii Apuleii*)<sup>7</sup> necessitano di particolare cura e di operazioni poco invasive, altri invece (per esempio i dizionari) richiedono macchine adatte a scansionare grossi formati, altri ancora di un software che monitori il corretto bilanciamento dei colori, e così via.

### - *La post-produzione*

Una volta ottenute tutte le immagini, queste vengono sottoposte al controllo qualità, correttamente ordinate e tagliate per assicurare omogeneità al prodotto finale. Ad eccezione del *cutting*, le immagini dei volumi di Camporesi non sono state modificate o migliorate in alcun modo, così da assicurare una riproduzione fedele dell'oggetto libro. In questa fase, occorre che



gli oggetti digitali ottenuti vengano metadati, in modo da preparare il campo per la corretta rappresentazione e conservazione in ambiente digitale. I libri camporesiani sono stati descritti estraendo i dati necessari dal catalogo Opac Sebina e adattandoli allo standard Dublin Core.<sup>8</sup> - *La pubblicazione online*

Per rendere fruibile il prodotto finale, questo viene caricato su una Digital Library deputata ad accoglierlo. Il fondo Piero Camporesi è quindi diventato una collezione digitale di DL FICLIT,<sup>9</sup> la biblioteca digitale - aperta e accessibile - del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica. I materiali digitali sono così inseriti in una cornice organica e strutturata, che fornisce all'utente tutte le informazioni necessarie per orientarsi al suo interno e all'interno delle singole collezioni. Oggi la collezione digitale Camporesi contiene circa 430 *items* ed è in costante crescita grazie alle nuove acquisizioni che periodicamente vi sono caricate. L'intero *workflow* di digitalizzazione, post-produzione, metadattazione e caricamento procede infatti a ritmo sostenuto, nell'ottica di ottenere - nell'arco di pochi anni - una collezione digitale, se non completa, almeno rappresentativa della complessità e della ricchezza del fondo Piero Camporesi.

## Uno sguardo all'interno del fondo

A differenza di quanto un pregiudizio ancora molto diffuso induce a credere i meno esperti, la digitalizzazione di un qualsiasi patrimonio culturale non si risolve in un processo automatico, né neutrale, né tantomeno può essere svincolata dal dominio culturale




Fig. 1. *Commentarii a Philippo Beroaldo conditi in Asinum Aureum Lucii Apuleii*, c. a2 r.

oggetto della digitalizzazione. Tutt'altro che una mera questione tecnica, la trasformazione digitale è spesso foriera di nuovi interrogativi scientifici provenienti da prospettive altre rispetto a quelle da cui gli studiosi sono soliti approcciarsi agli oggetti di ricerca. Nel caso del fondo Camporesi, il processo ha fatto emergere questioni rilevanti che hanno contribuito a richiamare l'attenzione e allargare l'orizzonte degli studi riguardanti l'autore.

Sin dalle prime fasi del progetto, è stato chiaro che, nonostante i numerosi e approfonditi studi sulla figura di Camporesi e sulla sua biografia intellettuale,<sup>10</sup> sarebbe stato difficile reperire un'analisi completa del fondo,<sup>11</sup> che fosse sì dettagliata e in grado di scendere in profondità, ma potesse fornire anche uno sguardo tematico complessivo all'intera sua biblioteca. Per questo motivo, è cominciato un "viaggio di ricerca", limitato ad oggi ai libri rari e antichi, nell'ottica di (ri)



scoprire e (ri)leggere almeno una parte di quanto contenuto nel fondo. Ciò che induce a definirlo un viaggio piuttosto che una ricerca compiuta ed esaustiva è l'approccio errante con cui è stato condotto, oltre al fatto che si struttura come un'esplorazione *a latere* del progetto di ricerca principale, ossia quello strettamente legato alla biblioteca digitale di Dipartimento. Questo viaggio all'interno del fondo, dunque, lontano da qualsiasi pretesa di completezza, ha potuto però essere condotto con uno sguardo libero da sovrastrutture eccessive che, facendo propria la suggestione del pensiero analogico<sup>12</sup> di Camporesi stesso, ha provato a intessere qualche trama inedita.

Non appena ci si introduce tra gli scaffali della ricca e sorprendente biblioteca, a saltare all'occhio è, tra i tanti volumi, un incunabolo contenente il commento di Filippo Beroaldo all'*Asino d'oro*;<sup>13</sup> primo a dare alle stampe il commento completo al testo di Apuleio (ristampato circa quindici volte nel corso XVI secolo), Beroaldo vanta l'indubbio merito di avere molto favorito la circolazione dell'opera. Il commento è erudito, di stampo prevalentemente linguistico-filologico, più che filosofico, e contiene numerose digressioni sulla Bologna dei Bentivoglio; la dedica all'arcivescovo di Kalocsa si iscrive perfettamente nell'uso tipico del principe dei commentatori bolognesi di dedicare le sue opere ad ex allievi. Beroaldo era fortemente attratto dal tema della magia veicolato dall'*Asino d'oro*; tema che suscitò forti interessi verso la fine del '400, come dimostrano le attenzioni riservategli, tra gli altri, dal circolo neoplatonico di Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. L'esemplare della biblioteca camporesiana, risalente al 1500, presenta alcune postille, tra cui un'annotazione tratta da Giovan Battista Pio, allievo dell'autore.

Addentrarsi nel mare di libri con pochi pregiudizi ha permesso di costruire delle linee di senso, di direzionare le scoperte in alcuni modi piuttosto che in altri. Per provare a

comprendere senza imbrigliare in categorie, è stato utile - oltre che "naturale" per composizione stessa della biblioteca - individuare delle linee tematiche che costituissero una traccia da seguire nella peregrinazione.

Il primosentiero, tutt'altro che lineare, individuato riguarda il genere: la questione femminile e, più in generale, quella relativa ai generi nella biblioteca e nel pensiero camporesiani è senza dubbio argomento complesso e degno di essere approfondito.<sup>14</sup> In questo filone, si colloca *Gli ornamenti delle donne* di Giovanni Marinelli,<sup>15</sup> opera monumentale in cui l'autore racconta, con grande dovizia di particolari, «come vaghe, & belle possono con l'arte apparir le donne». Il





Fig. 2. *Gli ornamenti delle donne*, c. 3 v. (libro I).





libro, stampato nel 1610 a Venezia, è diviso in quattro sezioni e consta di ben 335 carte. Quella del 1610 è la terza edizione italiana (le prime, sempre veneziane, risalgono al 1562 e al 1574), ma il testo fu edito anche in traduzione francese a Parigi e a Lione. Gli interessi di Giovanni Marinelli riguardarono soprattutto la filosofia e la medicina, ma è evidente che l'autore riservò una particolare predilezione per l'universo delle cose femminili: un anno dopo aver dato alle stampe *Gli ornamenti delle donne*, infatti, Marinelli scrisse *Le medicine partenenenti alle infermità delle donne*,<sup>16</sup> in cui fornisce sì consigli pratici in materia di ginecologia e ostetricia, ma disquisisce soprattutto di temi caldi quali matrimonio, procreazione ecc. Ne *Gli ornamenti delle donne*, l'autore tratta nel dettaglio diverse tematiche legate all'estetica dei corpi; in particolare, dedica il primo libro ai difetti e ai rimedi per attenuarli, il secondo alla cura dei capelli e del viso, il terzo e il quarto ad altre parti del corpo come la gola, il collo, il petto, le mani. Rivolgendosi direttamente al pubblico femminile con il "voi", Marinelli consiglia, suggerisce, spiega, enfatizza, prescrive e soprattutto incita le donne a perseguire la bellezza con ogni mezzo possibile, poiché «una eccellente virtù in un corpo lordo è seppellita in letame». Insomma, secondo Marinelli la bellezza va coltivata e messa in atto quotidianamente tramite la cura del corpo e l'utilizzo di artefatti, prodotti e stratagemmi che elenca minuziosamente nella *Tavola di alcune cose particolari*. Tra le tante voci, meritano una menzione «Aceto forte con sterco di colombo, cura le




Fig. 3. *La nobiltà delle donne*, c. 1 r.

lentigini»; «Bagni che rimuovono il sudore de' piedi & il puzore insieme»; «Ciglia cadenti come si ritengano, &fermino»; «Fiato, che puzza con che si renda odorifero»; «Lagrima che cadono dagli occhi senza cagione, come si fermino»; «Mammelle grandi, & tenere come si facciano piccole & sode»; «Riccio nimico a capelli delle donne»; «Spiriti afflitti da che consolati»; «Vino che ferma le lagrime de gli occhi».

L'opera di Marinelli, perfetta rappresentazione delle prescrizioni cui i corpi femminili sono stati soggetti, nei secoli, da parte degli uomini («Lipeli, quando siano superflui sopra tutto il corpo, si come molte donne si veggono pelose sì, che paiono una fiera, si hanno da rimuovere; il che potete ottimamente fare nel bagno»), si presta anche ad un secondo livello di analisi. Muovendo dall'estetica dei corpi fa capolino, infatti, una concezione canonizzante e normativa della 'bellezza' come mezzo per arginare possibili





devianze e tenere sotto controllo difetti caratteriali tipicamente attribuiti all'universo femminile.

Di pochi anni precedente, ma di tutt'altro posizionamento è, invece, *La nobiltà delle donne* di Lodovico Domenichi.<sup>17</sup> Il trattatello, come accertato solo molto tempo dopo la pubblicazione, è in realtà la rielaborazione di un'opera precedente: *De nobilitate et praecellentia foeminei sexus*<sup>18</sup> di Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim. Il volume appartenuto a Camporesi, stampato nel 1549 in prima edizione, si presenta in stato di conservazione non ottimale: la legatura è fragile e alcune carte riportano sottolineature e prove di penna. Il trattato rientra in quel filone di "femminismo" *ante litteram* inaugurato, tra le altre, da Christine de Pizan. Agrippa sostiene, senza mezzi termini, la superiorità della donna rispetto all'uomo, confutando la tesi teologica contenuta nel *Malleus Maleficarum* secondo cui le donne sarebbero più soggette a cedere alle lusinghe del demonio, in quanto esseri dall'intelletto inferiore.

Questo passaggio conduce sulla traccia di un ulteriore sentiero, che si interseca a quello relativo al genere con un volume che contiene due dei più noti saggi pubblicati in Germania per contrastare l'eresia e la stregoneria nel XV secolo: il celebre *Malleus Maleficarum* ('Il martello delle streghe') e il primo libro del *Formicarius*. Sebbene il *Malleus Maleficarum*






Fig. 4. *Malleus maleficarum* Jacobi Sprengeri, & Henrici Institoris, inquisitorum, p.1.

non ottenne mai l'avallo ufficiale della Chiesa, riscosse comunque un enorme successo, fino a diventare la guida principale di inquisitori, giudici ed ecclesiastici che si occuparono di eresia e caccia alle streghe. La sua presa sul mondo cattolico subì una battuta d'arresto intorno alla metà del XVI secolo, grazie alle posizioni di alcuni umanisti come Erasmo da Rotterdam e lo stesso Agrippa von Nettesheim, ma il trattato tornò ad avere grande importanza verso la fine del secolo quando, contestualmente ad una nuova ondata del fenomeno della caccia alle streghe, venne ridato alle stampe. L'esemplare del fondo Camporesi, stampato a Francoforte, risale proprio al 1600.<sup>19</sup>

Seguendo il *fil rouge* che collega la normatività imposta ai corpi femminili, i primi 'femminismi' e l'acme persecutorio della stregoneria, si giunge al tema tipicamente camporesiano della religione e della spiritualità. Martiri, eresie, pratiche rituali, agiografie,



**Fig. 5.** *De SS. martyrum cruciatibus Antonii Gallonii Rom. Congregationis oratorii presbyteri liber quo potissimum instrumenta, & modi, quibus iisdem Christi martyres olim torquebantur, accuratissime tabellis expressa describuntur*, p. 147.

quaresimali: nella biblioteca di Piero Camporesi trovano posto materiali e approcci eterogenei al macro-tema religioso e spirituale. Lo studioso vi si avvicina da diverse prospettive, soprattutto storiche e antropologiche, con la consueta attenzione riservata agli aspetti che riguardano la cultura popolare. In questo come in tanti altri casi, i libri posseduti da Camporesi forniscono una traccia fondamentale nell'analisi della sua produzione: solo per fare un esempio, la stragrande maggioranza delle fonti librarie antiche (quaresimali, trattati, ecc.) utilizzate nella stesura del saggio *La casa dell'eternità*<sup>20</sup> sono presenti fisicamente nella biblioteca dello studioso.<sup>21</sup>

Rimanendo nell'ambito spirituale/religioso si incappa, ad esempio, in un interessante volume di Antonio Gallonio, *De ss. martyrum cruciatibus*,<sup>22</sup> edizione in lingua latina (curata dall'autore stesso) del *Trattato de gli instrumenti di martirio, e delle varie maniere di martoriare usate da' gentili contro christiani, descritte et intagliate in rame*.<sup>23</sup>

Nota soprattutto per la sua vicinanza a Filippo Neri e agli oratoriani, Antonio Gallonio si occupò spesso, nel corso della sua produzione, delle vite e delle sofferenze dei martiri cristiani. In *De ss. martyrum cruciatibus*, l'autore racconta e illustra dettagliatamente le torture cui vennero sottoposti i martiri; l'opera è corredata da numerose incisioni, tratte dai disegni del pittore manierista Giovanni Guerra. Queste rappresentano una parte significativa del trattato e, come da buona tradizione iconografica, tendono ad avere come *punctum* dell'immagine i corpi dei martiri sottoposti a tortura.


Oltre che nei suoi scritti, anche nella biblioteca di Piero Camporesi il corpo è presente in numerose e svariate forme e spesso si aggancia ad altri temi, compresi quelli appena trattati (genere, religione...). Ennesimo indizio, questo, delineante un impianto rizomatico che dalle fonti si collega alle opere, creando un continuum tra Camporesi lettore e Camporesi scrittore. È ben noto l'interesse dello studioso per il corpo, di volta in volta indagato da diverse prospettive: antropologica, culturale, religiosa, biologica, ecc. Come si evince dagli scaffali della sua biblioteca, nonché da alcuni fatti biografici e dai suoi scritti, Camporesi concepì il tema della corporeità anche dal punto di vista medico, protomedico






e farmacologico. Secondo Lucia Rodler, un precoce interesse fisiognomico di tipo lombrosiano (che prende avvio da un problema di salute che colpì lo studioso da giovane) è già presente nell'adolescenza di Camporesi che, in seguito, continuerà a studiare il rapporto tra corpo e salute con i propri 'mezzi di ricerca' fino ad iscriversi alla facoltà di medicina<sup>24</sup> e a concludere la sua carriera da autore con *Camminare il mondo*,<sup>25</sup> la narrazione della vita del protomedico bolognese Leonardo Fioravanti. Il fondo contiene diversi trattati medici, manuali di formazione, libri di farmacologia, una vasta selezione di opere sull'anatomia umana e animale redatte tra i secoli XVI e XVIII. A catturare l'attenzione è soprattutto la cifra iconografica presente nei volumi in questione: ricca di suggestioni e specchio della complessità della materia, rappresenta una traccia da seguire nell'esplorazione del tema della corporeità e della sua rappresentazione.

*La anatomia del corpo umano*<sup>26</sup> è un trattato di Juan Valverde, medico spagnolo che, per alcuni anni, condusse un periodo di studio in Italia. Il testo è corredato da numerose incisioni, copiate dai disegni del pittore spagnolo Gaspare Becerra (e già presenti nel trattato *De humani corporis fabrica*<sup>27</sup> di Andrea Vesalio). Le tavole, ognuna completa di spiegazione sulle parti anatomiche ivi riportate, rappresentano piuttosto dettagliatamente l'apparato scheletrico, quello muscolare, il linfatico ecc. Le pose delle figure sono allegoriche, e persino un occhio poco esperto riesce a cogliere l'influenza michelangiotesca nello stile di Becerra. Esemplificativa, in questo senso, è la tavola I del libro II, che sembra rifarsi al San Bartolomeo del *Giudizio Universale*, rappresentato da Michelangelo con un coltello in una mano e la propria pelle nell'altra. È interessante rilevare che l'unico corpo femminile presente tra le immagini viene raffigurato in una posa diametralmente opposta a quella dei corrispettivi maschili: mentre questi ultimi sono statuari e aperti al dialogo con l'esterno, il primo è chiuso su sé stesso in una posa pudica e dimessa.



**Figg. 6 e 7.** *La anatomia del corpo umano composta da m. Giovanni Valverde*, p. 64 e 101.



Non solo anatomia umana, ma anche animale: tra i volumi redatti dal medico, scienziato, naturalista e biologo Antonio Vallisneri, si trovano *Considerazioni, ed esperienze intorno al creduto cervello di bue impietrato, vivente ancor l'animale*;<sup>28</sup> e *Historia del camaleonte africano, e di varj animali d'Italia*.<sup>29</sup>

Ma il caso più curioso è forse rappresentato da *Considerazioni, ed esperienze intorno alla generazione de' vermj ordinarij del corpo umano*,<sup>30</sup> in cui anatomia umana e anatomia animale, è proprio il caso di dirlo, si incontrano.

L'ultimo dei sentieri proposti riguarda il filone della letteratura satirica e carnevalesca: in quella che sembra essere una vera dicotomia, alla sacralità di alcuni volumi della sua biblioteca Camporesi affianca il profano delle commedie latine di Persio e Giovenale e di tutte quelle opere che, coprendo un arco cronologico molto rilevante, sembrano condurre con una linea diretta al Camporesi autore di *La maschera di Bertoldo: G. C. Croce e la letteratura carnevalesca*.<sup>31</sup>

Una delle chicche più divertenti e irriverenti è un libro di Giovanni Francesco Lazzarelli, *La cicceide legitima*.<sup>32</sup> *La Cicceide* è una raccolta poetica di stampo burlesco ed erotico che racconta, sottoforma di parodia, la vita di Don Ciccio Arrighini, collega e acerrimo nemico dell'autore. Il libro, dato alle stampe nel 1692, rappresenta la prima versione autorizzata dall'autore che, per differenziarla dalle precedenti, inserisce nel titolo l'aggettivo 'legitima'. Nonostante il colophon indichi come luogo di stampa Parigi e come editore Claudio Riud, oggi si ritiene che *La Cicceide* sia stata data alle stampe in Italia, e che la scelta di inserire una sede editoriale fittizia sia legata ai problemi cui l'autore andò incontro a causa della censura. Appurata la licenziosità del tema trattato e del linguaggio osceno, infatti, l'opera fu inserita nell'*Indice dei libri proibiti* nel 1690. Se i macro-temi fino ad ora delineati rientrano a buon




Fig. 8. *Considerazioni, ed esperienze intorno alla generazione de' vermj ordinarij del corpo umano*, tavola raffigurante la tenia.





Fig. 9. *La Cicceide legitima et accresciuta della seconde parte*, p. 9.





diritto nell'immaginario studiato e riconosciuto di Piero Camporesi, non sono mancati, durante il vagabondaggio, incontri meno prevedibili, come ad esempio quelli con trattati militari di vario genere ed epoche. Meritano di essere menzionati sia il *Trattato universale militare moderno* di Annibale Porroni,<sup>33</sup> che *La nuova architettura militare* di Alessandro Capra.<sup>34</sup> Entrambi si caratterizzano per contenere al loro interno consistenti sezioni di aritmetica, geometria e trigonometria funzionali alla trattazione degli argomenti strettamente militari.




Fig. 10. La nuova architettura militare d'antica rinouata da Alessandro Capra architetto, e cittadino cremonese, tavola.




Fig. 11. Trattato vniuersale militare moderno del marchese Annibale Porroni, tavola p. 38.

Sono state rilevate, infine, assenze inaspettate meritevoli di ulteriori indagini: almeno tra i libri antichi, poca o nessuna traccia di uno dei temi camporesiani per eccellenza, il cibo.

### La restituzione digitale

Una volta acquisito materiale sufficiente per orientarsi, almeno in linea di massima, tra il patrimonio di libri rari e antichi (quelli menzionati sopra rappresentano una minima ed esemplificativa parte di un intero ben più sfaccettato), si è posta una precisa domanda: come restituire quanto acquisito attraverso il medium digitale? Per facilitare l'approccio ad un patrimonio che potrebbe disorientare perché molto ricco e molto vasto, a partire dalle macro-categorie individuate, su DL FICLIT sono stati realizzati dei percorsi tematici, concepiti come strumenti per affiancare






quelli tradizionali di consultazione. I Percorsi<sup>35</sup> sono nati con l'obiettivo di valorizzare i volumi del fondo nella loro nuova veste digitale, favorendo lo sviluppo di linee di ricerca che aprissero prospettive inedite e ponessero nuovi interrogativi. Sono raggruppamenti ragionati di oggetti digitali, collegati per temi, tipologie, epoche e tratti caratteristici, che conducono l'utente in un'esplorazione iniziale, e guidata, della collezione digitale. I Percorsi, pertanto, forniscono uno sguardo, una potenziale traiettoria e un primo approccio critico ad alcuni dei materiali camporesiani raccolti e conservati sulla piattaforma. Sperimentati come tentativo di restituzione e divulgazione del viaggio intrapreso all'interno del fondo, i percorsi attivi si contano oggi sulle dita di una mano ma, auspicabilmente, rappresentano un punto di partenza da ampliare e approfondire in studi e futuri vagabondaggi.

### **Considerazioni generali sul nuovo paradigma**

La prima e più immediata considerazione a prendere forma riguarda sicuramente l'inestimabile ricchezza del patrimonio librario del fondo Camporesi; ricchezza che, oggi, acquista un valore nuovo attraverso il processo di digitalizzazione a cui è sottoposta. Sarebbe un errore, infatti, considerare la collezione digitale presente su DL FICLIT come una semplice trasposizione mediata da uno schermo. Al contrario, con il suo assetto necessariamente rinnovato e armonizzato secondo le specificità del medium digitale, la collezione muta e mutano gli orizzonti di ricerca ad essa legati. Lo sguardo orizzontale e rizomatico che la biblioteca digitale favorisce spinge a fare considerazioni altre, stimola nuovi dialoghi non solo interdisciplinari, ma tra fondi diversi, creando nuovi legami.

La resa digitale, più democratica, ma al contempo più mediata, riesce forse a spargere un numero maggiore di semi e a far interagire la biblioteca di Camporesi con l'esterno. Non solo, il processo richiede una collaborazione molto stretta tra vari attori: nello specifico AD Lab, la Biblioteca Umanistica "Ezio Raimondi" e il Centro Studi Piero Camporesi.

Insomma, rendendo digitale la biblioteca si favorisce una rivisitazione della stessa, sia da parte degli studiosi che la osservano da un'inedita prospettiva, sia da parte di chi, curioso, si avvicina ad essa per la prima volta. I libri di Camporesi, dunque, tornano a dialogare non solo con i suoi scritti, ma anche con l'esterno: l'obiettivo della digitalizzazione è proprio quello di creare ponti e valorizzare il patrimonio librario, favorendo approcci di ricerca trasversali che aprano prospettive inesplorate e pongano nuovi interrogativi.



## NOTE

- 1 <https://site.unibo.it/adlab/it>
- 2 <https://centri.unibo.it/centro-camporesi/it>
- 3 <https://bur.sba.unibo.it/>
- 4 Il fondo Piero Camporesi viene acquisito dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica nell'anno 2008, grazie al contributo della Fondazione Carisbo.
- 5 La priorità di digitalizzazione è stata assegnata ai volumi, tralasciando per il momento i faldoni e il materiale manoscritto.
- 6 Per un quadro completo sulle strategie e le linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale cfr. il Piano Nazionale di Digitalizzazione rilasciato dal Ministero della Cultura per il quinquennio 2022-2026: <https://digitallibrary.cultura.gov.it/il-piano/>
- 7 Apuleio 1500.
- 8 <https://www.dublincore.org/>
- 9 <https://dl.fclit.unibo.it/s/lib/page/home>
- 10 Cfr. per esempio la mostra digitale <https://www.movio.beniculturali.it/unibo/ilgustodellaricerca/en/http://www.griseldaonline.it/camporesi/chi-e-camporesi-2.html> e gli studi sull'autore suggeriti su <https://centri.unibo.it/centro-camporesi/it/officine-autore/studi-su-camporesi>
- 11 Impresa non da poco, che potrà forse vedere realizzazione solo in un orizzonte temporale di lungo periodo. Non mancano, comunque, contributi di grande pregio come Raccogliere per passione, per necessità: la biblioteca Camporesi, in Casali e Soffritti 2009: 43 ss.
- 12 Anselmi, Camporesi, Casali e Di Franco 2018:184 ss.
- 13 Apuleio 1500.
- 14 Cfr. *Gusti, disgusti e contaminazioni. Il "femminismo" di Piero Camporesi*, in Anselmi, Camporesi, Casali e Di Franco 2018: 179 ss.
- 15 Marinelli 1610.
- 16 Idem 1563.
- 17 Domenichi 1549.
- 18 Agrippa von Nettesheim 1529.
- 19 Sprenger e Kramer 1600.
- 20 Camporesi 1987.
- 21 Solo per menzionarne alcuni: (1710) Vita di Santa Francesca Romana, Venezia, Alvise Pavini; Bartoli D. (1675), Delle due eternità dell'huomo l'una in Dio l'altra con Dio, Bologna, Lodovico Gasparini; Paoli S. (1752), Prediche quaresimali, Venezia, Tommaso Bettinelli; Achillini C. (1673), Rime e prose, Venezia, Nicolò Pezzana; Muratori L. A. (1721), Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti, Colonia, Francesco Ricciardo; Ammiani S. (1589), Discorsi predicabili per documento del viuer christiano, Venezia, Al Segno della Concordia.
- 22 Gallonio 1594.
- 23 Gallonio 1591.
- 24 Cfr. L. Rodler, La fisiognomica e il governo del corpo, in Anselmi, Camporesi, Casali e Di Franco 2018: 127 ss.
- 25 Camporesi 1997.
- 26 Valverde 1586.
- 27 Vesalio 1542.
- 28 Vallisneri 1710.
- 29 Vallisneri 1715.
- 30 Vallisneri 1710b.




- 31 Camporesi 1976.  
 32 Lazzarelli 1692.  
 33 Porroni 1676.  
 34 Capra 1683.  
 35 <https://dl.fclit.unibo.it/s/lib/page/percorsi-camporesi>

#### BIBLIOGRAFIA

- Agrippa von Nettesheim H. C. (1529), *Henrici Cornelii Agrippae de nobilitate & praecellentia foeminei sexus*, Anversa, Michaellem Hillenium in Rapo.
- Anselmi G. M., Camporesi A., Casali E., Di Franco A. (a cura di) (2018), *Il gusto della ricerca. A proposito di Piero Camporesi*, Milano, Il Saggiatore.
- Apuleius (1500), *Commentarii a Philippo Beroaldo conditi in Asinum Aureum Lucii Apuleii. Mox in reliqua opuscula eiusdem annotationes imprimuntur*, Bologna, Benedetto Faelli.
- Belpoliti M. (a cura di) (2008), *Piero Camporesi*, «Riga», n. 26, Milano, Marcos y Marcos.
- Camporesi P. (1976), *La maschera di Bertoldo: G.C. Croce e la letteratura carnevalesca*, Torino, Einaudi.
- Idem (1987), *La casa dell'eternità*, Milano, Garzanti.
- Idem (1995), *Il governo del corpo: saggi in miniatura*, Milano, Garzanti.
- Idem (1997), *Camminare il mondo: vita e avventure di Leonardo Fioravanti medico del Cinquecento*, Milano, Garzanti.
- Capra A. (1683), *La nuoua architettura militare d'antica rinouata da Alessandro Capra architetto, e cittadino cremonese*, Bologna, Giacomo Monti.
- Casali E. (1997), *Piero Camporesi tra presente e passato*, «Bollettino '900», vol. II,
- Idem (a cura di) (2006), *“Accademico di nulla academia”. Saggi su Piero Camporesi*, Bologna, Bononia University Press.
- Casali E., Soffritti M. (a cura di) (2009), *Camporesi nel mondo. L'opera e le traduzioni, Atti del Convegno Internazionale di Studi. Forlì, 5-6-7- marzo 2008*, Bologna, Bononia University Press.
- Casali E. (2017), *Il bambino e la lumaca: rileggere Piero Camporesi (1926-1997)*, Bologna, Bononia University Press.
- Domenichi L. (1549), *La nobiltà delle donne*, Venezia, Gabriel Giolito di Ferrarii.
- Gallonio A. (1591), *Trattato de gli instrumenti di martirio, e delle varie maniere di martoriare usate da gentili contro christiani, descritte et intagliate in rame*, Roma, Ascanio e Girolamo Donangeli.
- Idem (1594), *De SS. martyrum cruciatibus Antonii Gallonii Rom. Congregationis oratorii presbyteri liber quo potissimum instrumenta, & modi, quibus ijdem Christi martyres olim torquebantur, accuratissime tabellis expressa describuntur*, Roma, typographia Congregationis Oratorij apud S. Mariam in Vallicella.
- Lazzarelli F. (1692), *La Cicceide legitima et accresciuta della seconda parte*, Parigi, Claudio Riud.
- Marinelli G. (1610), *Gli ornamenti delle donne, scritti per M. Giouanni Marinello. Et diuisi in quattro libri, ne quali si racconta, come vaghe, & belle possono con l'arte apparir le donne*, Venezia, Giovanni Battista Bonfaldino.
- Marinelli G. (1563), *Le medicine partendenti alle infermita delle donne scritte per M. Giouanni Marinello, & diuise in tre libri*, Venezia, Giovanni Bonadio.
- Ponte di Pino O. (1998), *Il ponte e il cuneo. Su alcuni libri di Piero Camporesi*, «Il Michelangelo», vol. 2.
- Porroni A. (1676), *Trattato vniuersale militare moderno del marchese Annibale Porroni*, Venezia, Francesco Nicolini.
- Sprenger J. (1600), *Malleus maleficarum Iacobi Sprengeri, & Henrici Institoris, inquisitorum*, Francoforte, Nikolaus Brassée e Wolfgang Richter.



- Valverde (1586), *La anatomia del corpo umano composta da m. Giouanni Valuerde*, Venezia, Stamperia de Giunti.
- Vesalio A. (1542), *De humani corporis fabrica*, Basilea, Giovanni Oporino.
- Vallisneri A. (1710a), *Considerazioni, ed esperienze intorno al creduto cervello di bue impietrito, vivente ancor l'animale*, Padova, Giovanni Manfrè.
- Idem (1710b), *Considerazioni, ed esperienze intorno alla generazione de' vermi ordinarj del corpo umano*, Padova, Giovanni Manfrè.
- Idem (1715), *Istoria del camaleonte affricano, e di varj animali d'Italia*, Venezia, Gabriello Hertz.



Ringraziamo per la loro preziosa collaborazione i revisori dei n. 1 e 2 del vol. 3 (2022) di «DNA-Di nulla Academia»:

FERDINANDO AMIGONI, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna  
ERMINIA ARDISSINO, Università di Torino  
STEFANO CANESTRARI, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna  
ERMINIA IRACE, Università di Perugia  
FABIO DANELON, Università di Verona  
ANDREA FABIANO, Université de la Sorbonne  
ANDREA MANGANARO, Università di Catania  
MAURIZIO MANZIN, Università di Trento  
ELISABETTA MENETTI, Università di Modena e Reggio Emilia,  
ATTILIO MOTTA, Università di Padova  
GIUSEPPE LEDDA, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna  
ANTONELLA ANTONIA PAOLINI, Università di Tor Vergata  
LAURENT PERNOT, Université de Strasbourg  
VANESSA PIETRANTONIO, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna  
CLAUDIA PINGARO, Università della Campania  
IVANO PONTORIERO, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna  
PASQUALE PROFITI, Procura Europea (Eppo)  
FRANCESCA ROVERSI MONACO, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna  
GINO RUOZZI, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna  
STEFANIA RIMINI, Università di Catania  
SILVIA ZANGRANDI, Università IULM di Milano